



**Rapporto SVIMEZ su
relazioni banca-impresa e ruolo dei
Confidi nel Mezzogiorno.
Mercato, regole e prospettive di sviluppo**

A cura di
Stefano Dell'Atti, Antonio Lopes, Giuseppe Tucci

Prefazione di Adriano Giannola

Contributi di
F. Amaturò, D. Colucci, S. Dell'Atti, L. Giordano, A. Lopes, G. Mazzarelli,
C. Petraglia, S. Sylos Labini

Quaderni SVIMEZ – Numero speciale (36)

Roma, maggio 2013



Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

**Rapporto SVIMEZ su
relazioni banca-impresa e ruolo dei
Confidi nel Mezzogiorno.
Mercato, regole e prospettive di sviluppo**

A cura di
Stefano Dell'Atti, Antonio Lopes, Giuseppe Tucci

Prefazione di Adriano Giannola

Contributi di
F. Amato, D. Colucci, S. Dell'Atti, L. Giordano, A. Lopes, G. Mazzarelli,
C. Petraglia, S. Sylos Labini

Quaderni SVIMEZ – Numero speciale (36)

Roma, maggio 2013

I “Quaderni SVIMEZ” sono una collana editoriale che contiene volumi monografici sottoposti a procedimento di revisione anonima allo scopo di pubblicare lavori rilevanti sotto il profilo scientifico

ISBN 978-88-906860-4-7

© 2013 by SVIMEZ
00187 Roma, via di Porta Pinciana 6
Internet: www.svimez.it

La proprietà letteraria e i diritti di riproduzione sono riservati

<p>Finito di stampare nel mese di maggio 2013 da Arti Grafiche Picene, via Roma, 202, 00010 Pomezia (Roma) – Tel. 06.9122520 fax 06.9108363 per conto della SVIMEZ</p>
--

Notizie sugli Autori

Francesca Amaturo

Capo dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

Domenico Colucci

Dottore di ricerca in Diritto Privato e Nuove Tecnologie Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari "Aldo Moro".

Stefano Dell'Atti

Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari nel Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia.

Luca Giordano

Funzionario presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Divisione Studi.

Antonio Lopes

Professore ordinario di Economia Politica nel Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" della Seconda Università di Napoli.

Gilda Mazzearelli

Dottorando di ricerca in Gestione bancaria e finanziaria presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Sapienza".

Carmelo Petraglia

Professore associato di Economia politica nel Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Università della Basilicata.

Stefania Sylos Labini

Professore aggregato e ricercatore confermato di Economia degli Intermediari Finanziari nel Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia.

Giuseppe Tucci

Professore Ordinario di Diritto Civile, Università di Bari "Aldo Moro".

INDICE

Prefazione (a cura di Adriano Giannola)	p.	VII
Introduzione e conclusioni		XV
CAP. I - SISTEMA BANCARIO ITALIANO E RUOLO DEI CONFIDI NEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA		1
1. Struttura del sistema bancario italiano e contesto dualistico		1
1.1. La ricomposizione degli assetti proprietari e consolidamento del sistema – 1.2. Consolidamento del sistema bancario e divari territoriali – 1.3. Le nuove modalità organizzative dell’attività di prestito alle piccole imprese		
2. Le criticità del rapporto tra banche e imprese in Italia e nel Mezzogiorno		23
2.1. Premessa – 2.2. Caratteristiche del tessuto produttivo e accesso al credito per le PMI nelle differenti aree geografiche – 2.3. Crisi finanziaria e accesso al credito per le imprese meridionali		
3. Il ruolo dei Confidi nel rapporto banca-impresa		35
3.1. Concentrazione bancaria e accesso al credito delle imprese minori – 3.2. Attenuazione delle asimmetrie informative e del rischio di credito		
CAP. II - IL MERCATO DEI CONFIDI IN ITALIA E INQUADRAMENTO REGOLAMENTARE		41
1. Caratteristiche strutturali dei Confidi italiani		41
1.1. L’analisi dei dati della Banca d’Italia e della CCIAA – 1.2. L’analisi dei dati FedartFidi		
2. Inquadramento normativo dei Confidi		57
2.1. La disciplina vigente – 2.2. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 141/2010		
CAP. III - L’EQUILIBRIO GESTIONALE DEI CONFIDI IN ITALIA PRIMA DELLA CRISI, UN’ANALISI TERRITORIALE		69
1. Il modello di equilibrio gestionale		69
		V

1.1. Il Bilancio – 1.2. Le equazioni del modello	
2. I risultati dell’analisi empirica	76
CAP. IV - ANALISI DEI CONFIDI “MAGGIORI” OPERANTI NEL MEZZOGIORNO	87
1. Descrizione del campione e metodologia	87
2. Analisi degli statuti	90
2.1. Premessa – 2.2. Sede – 2.3. Oggetto sociale – 2.4. Numero dei soci – 2.5. Enti sostenitori – 2.6. Patrimonio e capitale sociale – 2.7. Diritti e doveri dei soci – 2.8. Assemblea dei soci – 2.9. Organo amministrativo – 2.10. Organo di controllo – 2.11. Organo arbitrale – 2.12. Avanzi di gestione e scioglimento	
3. Il confronto con il benchmark	172
3.1. La scelta del benchmark – 3.2. Il confronto tra gli statuti dei Confidi meridionali e lo statuto di Eurofidi	
CAP. V - ANALISI DEI CONFIDI “MINORI” OPERANTI NEL MEZZOGIORNO	179
1. Inquadramento normativo	179
2. Descrizione del campione e metodologia	182
3. Analisi degli statuti	184
3.1. Cosa prevedono gli statuti - 3.2. Considerazioni	
CAP. VI – CONFRONTO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO	201
1. Confronto tra statuti dei Confidi maggiori e minori	201
2. L’adeguamento degli statuti alla nuova normativa	202
3. Analisi delle dinamiche e degli equilibri gestionali dei Confidi maggiori	208
4. Come migliorare l’efficienza dei Confidi attraverso una revisione degli statuti	242
5. La trasformazione in intermediari vigilati: i costi di adeguamento relativi all’applicazione dei principi contabili internazionali	255
Bibliografia	261
Appendice 1. Tavole riepilogative	269

Prefazione

di Adriano Giannola

In un territorio diviso come l'Italia, se vi è stato un negligente abbandono di una politica industriale attiva, è stata invece molto intensa la ristrutturazione del sistema creditizio e finanziario secondo linee orientate al mercato che di fatto, perseguendo un obiettivo consolidamento delle banche come imprese, non ha certo modificato in meglio la posizione relativa della più fragile economia delle aree deboli, del Sud in primo luogo. Paradossalmente – proprio in virtù del successo – “consolidamento” e “orientamento al mercato” hanno alimentato più che contenuto il persistente squilibrio economico territoriale.

Oggi, gli effetti più o meno traumatici di questa crisi riaprono in tutto il Paese con drammatica intensità il tema del rapporto banche-imprese.

Il tema che si pone alla riflessione operativa in questa fase critica è il fatto evidente che i rapporti tra banche ed il mondo delle imprese sono ovunque in crescente tensione per la progressiva discrasia tra domanda ed offerta conseguente all'accresciuta diversità strutturale dei due versanti del mercato che dovrebbero dialogare.

E' perciò ovvio che strumenti molto antichi come i cosiddetti confidi, da sempre funzionali all'attenuazione dei rischi per le banche nei rapporti con le imprese divengono, se possibile, ancor più importanti oggi che in passato. Tanto più se le modifiche strutturali (il travolgente successo del modello di “banca rete”, tanto celebrato fino a ieri e oggi in via di ridimensionamento) avvengono in parallelo al continuo progredire di innovazioni normative, come le varie edizioni degli accordi di Basilea. In questo contesto, in particolare, il ruolo delle garanzie diventa via via più centrale per la definizione del merito creditizio, liquidando di fatto il luogo comune – tante volte rivendicato dalle imprese – che la banca dovrebbe soprattutto valutare “il progetto” per il quale viene chiesto il finanziamento. Un luogo comune, a ben vedere, non proprio fondato specie in un mondo bancocentrico come quello italiano dove si finanzia l'impresa non tanto su progetti specifici ma, soprattutto, per le esigenze connesse al sostegno delle attività correnti.

Un'analisi disincantata delle difficoltà a garantire credito alle imprese individua non pochi nodi da sciogliere. Da un lato, si dice, questa crisi

interviene in un momento di transizione in cui molte aziende, e tra esse proprio quelle più dinamiche, erano impegnate in virtuosi processi di crescita e riposizionamento sui mercati globali. Ciò avrebbe imposto la necessità di un supporto finanziario ben più consistente di quello fin qui garantito e, quindi, un'accentuazione dell'esposizione debitoria.

Oggi – sull'onda della crisi finanziaria – il supporto creditizio è drasticamente ridimensionato e financo la Banca Centrale parla esplicitamente di razionamento come fenomeno generalizzato e particolarmente intenso al Sud.

Certo, il combinato disposto delle difficoltà nelle quali è precipitato il sistema, della corretta applicazione di criteri sempre più cogenti di adeguatezza patrimoniale e delle regole sempre più automatiche di fissazione dei *rating* della clientela difficilmente risulta adeguato a sostenere una concessione di credito adeguata non tanto a piani di sviluppo ma neanche alle necessità operative correnti di imprese alle prese con difficoltà crescenti per il peggiorare delle prospettive dei loro mercati di sbocco. Ciò vale in generale e a maggior ragione al Sud.

Simmetricamente, e non meno grave, c'è la drastica svalutazione (ancora solo parzialmente evidenziata) degli attivi bancari che accentua questa difficoltà, proponendo un interrogativo tutt'altro che formale sulla effettiva adeguatezza del patrimonio delle banche alle attuali prescrizioni di Basilea 2 e, domani, ai requisiti prospettici di Basilea 3.

Patrimonializzazione è oggi la parola d'ordine nel mondo bancario.

Mentre sulla patrimonializzazione delle aziende di credito si versano fiumi di inchiostro, sembra, a giudicare dalla scarsa attenzione, che il problema non riguardi le imprese. Forse perché è dato per scontato che sotto questo profilo la loro carenza strutturale sia irrimediabile; carenza che peraltro legittima nelle relazioni di credito la severa valutazione delle banche. Questo stato di cose può essere imputato alla consolidata e nota avversione dimostrata dai nostri imprenditori a qualsiasi strumento di *equity* che si è in passato cercato di proporre. I motivi sono ben noti ed hanno a che fare con la ridotta se non minima dimensione delle nostre imprese, con la necessità di mantenere una scarsa trasparenza che fa il paio con l'avversione ad aprire l'impresa a soci che, specie se finanziari, subordinano l'apporto di capitale ad interventi nella gestione. Si alimenta così un pericoloso circolo vizioso.

Si potrà anche autorevolmente sostenere che questo è un tratto costitutivo del "calabrone" Italia che inspiegabilmente vola e continuerà a volare durante e dopo questa crisi. Chiudendo così gli occhi di fronte al fatto che da quindici anni, indipendentemente dalla crisi attuale, il volo del "calabrone" non ha evitato la stagnazione e una preoccupante deriva del

nostro Sistema sui mercati che non risparmia il Nord, compreso il mitico Nord-Est, per non parlare – evidentemente – del sempre sofferente Sud.

Sembra evidente la centralità ora e prospettica di individuare i modi e i tempi con i quali aprire il sistema delle piccole e medie imprese a robuste iniezioni di capitali di rischio. Un'esigenza resa ancor più cogente dal passaggio dal 2008 alle regole di Basilea 2 che – su questo versante – ben poco potranno essere allentate. E questa esigenza è tanto più forte quanto più le imprese vorranno avventurarsi a competere sui promettenti mercati dei settori collegati allo “sviluppo sostenibile” (ambiente, energie rinnovabili, riconversione tecnologica per corrispondere ai più stringenti *standard* richiesti).

In attesa che iniezioni consistenti (e allo stato molto improbabili) di capitale di rischio aumentino adeguatamente la bancabilità delle imprese, è evidente che il ruolo dei consorzi fidi rappresenta per le banche un importante surrogato della patrimonializzazione delle imprese, specie di quelle di più ridotta scala dimensionale.

Questi problemi endemici del nostro sistema tendono poi ad acuirsi nei momenti di crisi, come quello attuale, con la conseguenza che le difficoltà per le imprese minori di accedere al credito bancario si accentuano sensibilmente. I vincoli finanziari diventano più stringenti, fino a determinare situazioni di drammaticità e urgenza, specie per le imprese operanti in contesti territoriali ed istituzioni più fragili, esposte pertanto a rischi sistemici maggiori, come nel caso del Mezzogiorno.

Gli sviluppi della crisi finanziaria in Europa connessi alle prospettive di sostenibilità del debito sovrano nei paesi periferici dell'eurozona, a partire dalla primavera del 2010 hanno imposto al sistema bancario italiano – così come a quello di altri paesi – la revisione in senso restrittivo dei criteri per l'erogazione dei prestiti, determinando conseguentemente un innalzamento del margine sugli impieghi più rischiosi e una maggiore richiesta di garanzie, in particolare per le imprese minori.

Vi è ormai ampia evidenza che all'interno di questo scenario il Mezzogiorno, più delle altre aree del Paese, ha subito i riflessi della crisi sul sistema produttivo che fanno registrare negli ultimi due anni una riduzione del prodotto molto più pronunciata.

Il deterioramento produttivo va di pari passo con l'accentuazione delle criticità nell'articolazione del rapporto tra banche e imprese nelle regioni meridionali; ciò è in parte evidenziato dalla riduzione delle richieste di finanziamenti verso le banche maggiori, molto più pronunciata rispetto al Centro-Nord. Le difficoltà del sistema produttivo meridionale nell'accesso al credito è a sua volta inevitabilmente influenzato dal ruolo che la vigilanza bancaria sta svolgendo per contemperare le esigenze della stabilità del

sistema creditizio con quello del finanziamento dell'economia. Di conseguenza, non si può non rilevare la profonda asimmetria che, in un contesto dualistico come il nostro, il perseguimento di un fine generale (la stabilità del sistema) determina.

Sotto questo profilo va considerato l'effetto specifico e prospettico che attiene in generale alla progressiva entrata in funzione dei parametri e degli adempimenti concernenti la struttura patrimoniale previsti dagli accordi di Basilea.

Basilea 2 rappresenta l'evoluzione di un modello, quello della regolazione prudenziale, dettata da una concezione di "banca-impresa" che anche a seguito della liquidazione della tradizionale separazione tra credito e finanza ha molto stimolato (versione Basilea 1) le banche a sperimentare i processi di innovazione con l'effetto di imprimere all'attività creditizia una deriva finanziaria tesa a gestire se non ad eludere i vincoli della regolazione. Proprio il favore di cui ha goduto la filosofia della deregolamentazione istituzionale, in un quadro di disciplina "prudenziale" ha spinto le aziende di credito al rigoglioso sviluppo di prodotti (derivati, cartolarizzazioni in particolare) che, di fatto, si sono tradotti in una crescente "volatilità" dei mercati e, come noto, hanno alimentato più di una bolla speculativa.

La necessità di porre un freno a queste pericolose propensioni non ha finora prodotto il ripristino di rigide delimitazioni tra attività creditizie e finanziarie, bensì ha stimolato una progressiva minuta articolazione ed irrigidimento della regolazione prudenziale della tradizionale attività creditizia, portando alle sempre più analitiche versioni degli accordi di Basilea. Si passa così da forme ultrasemplicite (Basilea 1) a forme via via più articolate di definizione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche tramite l'individuazione di sempre più dettagliate categorie di rischio e – nei confronti della clientela e, quindi del portafoglio delle attività – attraverso minuziosi sistemi di *rating* (interni e/o esterni, *standard*, avanzati, ecc.) Un effetto del passaggio da Basilea 1 a Basilea 2 è stato quello di sottoporre l'architettura di tutto il sistema – l'adeguatezza patrimoniale – a intense e macroscopiche sollecitazioni, particolarmente pericolose, evidentemente, quando esse vanno nel senso di indebolirne la consistenza. Un rischio tutt'altro che pellegrino poiché l'articolazione dei *rating* di per sé incorpora dinamicamente, a seconda di situazioni cicliche che possono determinare possibili "migrazioni" da una classe all'altra di rischio, inevitabili effetti sulla adeguatezza patrimoniale.

Per un dato patrimonio, il deteriorarsi dei *rating* determina necessariamente una significativa riduzione degli impieghi verso la clientela; cioè l'obbligo di "rientrare" per mantenere adeguati coefficienti

patrimoniali. In aggiunta, in fase di ciclo discendente, quando per definizione la qualità dell'attivo bancario soffre, ciò si riverbera con meccanica immediatezza sull'operatività non solo attraverso un maggiore assorbimento di capitale bensì (in aggiunta al maggiore assorbimento) intaccando direttamente il livello di patrimonializzazione. Tutto ciò rischia di rendere particolarmente fragile il modello di regolazione prudenziale proprio dal punto di vista di quello che dovrebbe essere l'obiettivo fondamentale, quello della stabilità del sistema.

Ne consegue che il peggioramento della struttura dei *rating*, anche in presenza di ipotetiche politiche monetarie espansive, magari tese a contenere significativamente il livello dei tassi, può rendere sostanzialmente non operativo il "canale creditizio" attraverso il vincolo posto dal "canale patrimoniale" delle banche.

La versione iniziale di Basilea 2 è particolarmente esposta a queste evenienze perché non prevede in origine regole di accantonamento a presidio dell'adeguatezza patrimoniale, limitandosi infatti a prescrivere accantonamenti commisurati alla copertura delle perdite attese; di conseguenza il realizzarsi di perdite non attese è a carico del patrimonio.

Poiché in fasi di espansione dell'economia (quando una concessione più ampia di credito pone i presupposti per una crescita notevole dei crediti inesigibili al futuro mutare di segno della congiuntura) la stima delle perdite attese è sistematicamente sottodimensionata rispetto alle effettive realizzazioni future, in carenza di adeguati accantonamenti a copertura di questo evento, il patrimonio è esposto fortemente a rischi di inadeguatezza. Tutto ciò si rivelerà proprio nella fase meno opportuna e cioè quando si entra in recessione o stagnazione dell'economia. Dunque il rischio si genera in fase espansiva e si manifesta nella fase recessiva. Di qui la necessità che si è ben presto posta di riformare Basilea 2 in corso d'opera, con il connesso effetto depressivo e restrittivo amplificato oggi in modo esponenziale dalla persistenza di un ciclo negativo diventato stagnazione e vera e propria recessione.

Dunque la "sorpresa" prodotta dall'estrema pro-ciclicità del modello ha imposto la necessità di riformare Basilea 2 e in prospettiva di approdare a Basilea 3 prevedendo un progressivo e sempre più stringente regime di controllo sul fronte della patrimonializzazione; il che certo non aiuta l'economia reale in una fase di prolungata recessione come quella che stiamo sperimentando.

Se in linea di principio la logica può essere condivisibile, è la tempistica che sembra totalmente errata proprio perché imposta dall'emergenza. Per mettere al sicuro le aziende bancarie, si tenta di correggere in piena

recessione la non veniale sottovalutazione degli effetti pro-ciclici del modello di regolazione prudenziale a suo tempo adottato.

Ovviamente le misure previste di incremento delle esigenze patrimoniali già concorrono a razionare fortemente le aree "a minor merito creditizio" e ciò tanto di più quanto più il sistema bancario si è consolidato secondo una struttura territoriale fortemente sbilanciata.

A queste considerazioni sul versante della patrimonializzazione è necessario oggi aggiungere un altro aspetto, quello della liquidità bancaria, divenuto oggetto della massima attenzione e preoccupazione da parte delle autorità di vigilanza.

Si deve a questa preoccupazione l'impegnativa richiesta al sistema bancario da parte della Banca Centrale di centrare, entro il 2014, l'obiettivo di un rapporto "raccolta diretta da clientela-impieghi" sostanzialmente pari all'unità. Una drastica misura di contenimento che allude al massimale sugli impieghi di ormai lontana memoria. Con la differenza – rispetto ad allora – che non esenta le piccole imprese e che la raccolta diretta da clientela tende oggi a rarefarsi e quindi a divenire più cara, traslando automaticamente sui tassi attivi effetti tutt'altro che benefici per l'economia reale.

Il come realizzare questo percorso di contenimento degli impieghi è già evidente. Da questo punto di vista infatti una delle vie più semplici per la banca è non rinnovare i mutui in scadenza a famiglie ed a imprese, con il che determinando un impatto negativo proprio sull'edilizia, vista la funzione di finanziamento diretto ed indiretto del comparto che essi hanno. L'eclatante evidenza del drastico rallentamento di questa forma tecnica di impiego è qualcosa di più di un sintomo.

Le reiterate richieste di rafforzamento patrimoniale e di adeguata liquidità coinvolgono in particolare proprio le nostre banche ovviamente molto esposte alla valutazione speculativa del nostro debito pubblico che – sua volta – ha effetti non trascurabili sul "valore" del patrimonio di vigilanza. Ciò impone alle aziende di credito un comportamento estremamente cauto che ovviamente condiziona l'offerta alla clientela sia per quantità di risorse e prezzo del credito.

Se questo è il quadro, è evidente il ruolo strategico che forme di garanzia collettiva, di derivazione pubblica o privata, possono svolgere all'interno del mercato creditizio per agevolare l'accesso delle imprese minori.

In particolare si tratta di valutare la possibilità che soggetti terzi indipendenti, dotati di idonei mezzi patrimoniali, possano fornire forme di garanzia adeguate alle piccole e medie imprese e mitigare in tal modo per gli istituti coinvolti il rischio di credito, i relativi requisiti patrimoniali, e i conseguenti costi collegati agli impieghi.

Lo studio promosso dalla SVIMEZ che qui si presenta propone, appunto, una dettagliata analisi delle dinamiche evolutive dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (comunemente noti come Confidi), la loro configurazione sul territorio, i profili regolamentari, il loro equilibrio gestionale e le prospettive di crescita. I Confidi possono rappresentare oggi più che mai uno strumento a disposizione delle imprese associate nel rapporto con le banche, per l'accesso al credito e per ottenere condizioni mediamente più favorevoli di quelle altrimenti ottenibili da un'impresa non associata.

L'analisi si inserisce nel filone di ricerca riguardante il tema dell'accesso al credito delle imprese che la SVIMEZ ha portato avanti in più occasioni e sul quale torna periodicamente nel suo *Rapporto annuale sull'economia del Mezzogiorno*.

L'analisi evidenzia che, nonostante i Confidi abbiano intrapreso importanti percorsi di razionalizzazione con riduzione progressiva del numero di strutture, ciò è avvenuto in misura maggiore nel Centro-Nord rispetto al resto del Paese, dal che può dedursi la minore intensità dei processi riorganizzativi intervenuti nelle regioni meridionali.

Un conseguente esito connesso alla caratteristica ridotta dimensione dei Confidi meridionali è la loro debole patrimonializzazione; le strutture del Centro-Nord hanno una dotazione mediamente quasi doppia rispetto a quelle meridionali. I Confidi meridionali si caratterizzano inoltre per un coefficiente medio di solvibilità più elevato rispetto a quello che presentano i Confidi operanti nel Centro-Nord a causa della maggiore prudenza nella concessione della garanzia e di un utilizzo meno intensivo delle risorse. La stessa analisi degli statuti conferma infine come sia urgente e cruciale una loro revisione, in armonia con il nuovo quadro normativo che ne disciplina il funzionamento, volta a favorirne l'espansione dimensionale e territoriale e a corrispondere più puntualmente alle sempre più stringenti condizioni poste dalla normativa degli accordi di Basilea.

L'indicazione di prospettiva per i Confidi nel Mezzogiorno è quella di procedere quindi sulla strada di una razionalizzazione e riorganizzazione da realizzare con urgenza ed in sintonia con quanto previsto dalla Vigilanza per la piena ammissibilità delle garanzie. Vanno perciò adottate azioni improntate a conseguire, anche con l'apporto di contributi finanziari di provenienza pubblica, un deciso miglioramento sia sul versante strutturale che su quello dell'efficienza gestionale. Solo in questa prospettiva, purtroppo lontana dall'essere compiutamente già in moto, i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi potranno svolgere con efficacia la funzione loro propria di ridurre le criticità che in questo periodo caratterizzano in modo così acuto il rapporto tra banche ed imprese del Mezzogiorno.

E' particolarmente negativo dovere constatare che la restrizione nell'accesso al credito della quale si lamentano fortemente le imprese è resa relativamente più severa al Sud oltre che dalle ben note avverse condizioni ambientali, anche dalla debolezza ed inadeguatezza di quegli strumenti che sarebbero deputati ad attenuare proprio questi svantaggi strutturali.

Introduzione e conclusioni

Introduzione e articolazione dello studio

Nell'ambito della letteratura che analizza i rapporti tra sistema finanziario e struttura produttiva, un punto ampiamente dibattuto riguarda la maggiore difficoltà nell'accesso al credito bancario per le imprese di ridotte dimensioni a causa della notevole opacità informativa che le caratterizza. Ciò, come è noto, accentua i fenomeni di asimmetria informativa con le banche e rende più incerta la possibilità per queste ultime di valutare in modo appropriato la rischiosità dei progetti di investimento da finanziare.

Una diretta conseguenza di questa situazione è data dalla presenza di vincoli finanziari¹ più stringenti per le piccole e medie imprese soprattutto in periodi di crisi come quello che in questo momento sta sperimentando l'economia italiana, con inevitabili conseguenze negative sulla loro competitività e sulle loro prospettive di crescita.

Si pone quindi la necessità di predisporre interventi di politica economica e industriale volti a facilitare i rapporti tra banche e imprese, tema che poi assume i caratteri di drammaticità e urgenza nelle regioni meridionali caratterizzate da un tessuto istituzionale più fragile e da forti rischi sistemici.

In questa prospettiva si comprende l'interesse crescente per il ruolo che forme di garanzia collettiva, di derivazione pubblica o privata, possono svolgere all'interno del mercato creditizio per agevolare l'accesso al credito delle imprese minori. In particolare si tratta di valutare la possibilità che soggetti terzi indipendenti, dotati di idonei mezzi patrimoniali, possano fornire forme di garanzia adeguate alle piccole e medie imprese e mitigare in tal modo per gli istituti di credito coinvolti il rischio di credito e i relativi requisiti patrimoniali, e i conseguenti costi, collegati agli impieghi nei loro confronti.

Obiettivo di questo studio promosso dalla SVIMEZ consiste nell'analizzare le dinamiche evolutive dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi (comunemente noti come Confidi), la loro configurazione sul territorio,

¹ Si veda a riguardo il contributo di Sarno D. (2009), *Sviluppo finanziario e crescita economica nel Mezzogiorno*, Milano, Franco Angeli.

i profili regolamentari, il loro equilibrio gestionale e le prospettive di crescita.

La presente analisi si inserisce nel più ampio filone di ricerca riguardante il ruolo dei Confidi nell'accesso al credito delle imprese che la SVIMEZ ha portato avanti in più occasioni e sul quale è tornata periodicamente nel suo Rapporto Annuale sull'Economia del Mezzogiorno.

In tale ambito assume rilievo preminente il profilo della sostenibilità degli stessi all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto del MEF del 9 novembre 2007 che ha modificato i requisiti oggettivi (in termini di volumi di attività e di adeguatezza patrimoniale) richiesti ai Confidi per l'iscrizione all'Albo Unico della Banca d'Italia. Il saggio è articolato nel modo seguente.

a) Nel primo capitolo ci si sofferma sui processi di aggregazione tra istituti di credito, sull'evoluzione della rete degli sportelli in Italia e nei principali paesi europei nel corso degli Novanta fino allo scoppio della crisi finanziaria globale. Questa ricognizione consente di valutare anche le implicazioni di natura territoriale derivanti dal consolidamento del sistema bancario italiano per ciò che concerne il raggiungimento di un maggiore grado di efficienza del sistema degli intermediari.

Si prosegue inoltre nell'analisi delle trasformazioni della distribuzione territoriale della rete di sportelli verificatesi nel corso degli anni 2000 e dei conseguenti cambiamenti organizzativi del sistema bancario e del suo rapporto con la struttura produttiva nelle sue diverse articolazioni territoriali, soprattutto a proposito delle crescenti difficoltà di accesso al credito delle imprese minori. Tali difficoltà si sono poi accentuate nel corso degli ultimi anni a seguito della crisi finanziaria globale che si è abbattuta con particolare intensità sull'economia meridionale.

Il capitolo si conclude con alcuni riferimenti teorici utili ad inquadrare il ruolo dei Confidi nel rapporto banca-impresa, con particolare riferimento ai connotati che quest'ultimo assume nella realtà meridionale.

b) Nel secondo capitolo si ricostruisce il quadro normativo e regolamentare in cui opera il sistema dei Consorzi di Garanzia Fidi in Italia. Sulla base di dati statistici estratti da alcune recenti indagini – di fonte FedartFidi e UniCredit – si analizzano i divari territoriali del sistema italiano dei Confidi delineandone i contorni più problematici e le potenzialità.

c) Il terzo capitolo è poi dedicato alla costruzione di un modello gestionale applicato ai dati rielaborati presenti in un campione rappresentativo di bilanci dei Confidi italiani, all'equilibrio reddituale degli stessi e alle loro prospettive di crescita nel contesto dell'economia italiana.

d) Una volta esaurita l'analisi a livello nazionale, nel capitolo quarto ci si sofferma sugli aspetti di carattere istituzionale del funzionamento dei Confidi operanti nelle regioni del Mezzogiorno attraverso l'esame degli statuti, al fine di cogliere delle differenziazioni operative. In particolare, si procede ad analizzare e a confrontare gli statuti dei Confidi "maggiori" e di quelli "minori" operanti nelle regioni dell'Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) e a mettere in evidenza le differenze nell'assetto istituzionale degli stessi, individuando possibili azioni di miglioramento.

Si precisa che per Confidi "maggiori" si intendono quelli che secondo il disegno del D.Lgs. del 13 gennaio 2010, saranno tenuti a iscriversi nell'Albo Unico previsto dal nuovo art.106 e che attualmente risultano iscritti nell'Elenco Speciale ex art. 107 Tub. I Confidi "minori", invece, sono i Confidi attualmente iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'art. 106 Tub. Anche tale tipologia di Confidi è stata interessata dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 141/2010. Il nuovo testo dell'art. 112, infatti, prevede che i Confidi privi dei requisiti per iscriversi all'Albo Unico ex art. 106 saranno iscritti in apposito elenco e sottoposti alla vigilanza di un organismo *ad hoc*. Trattandosi di una normativa ancora in fase di definizione, in attesa dei decreti attuativi, ad oggi si continua a fare riferimento agli artt. 106 e 107 del Tub (rispettivamente per i Confidi minori e per quelli maggiori).

In tale capitolo si concentra l'analisi sull'universo dei Confidi meridionali iscritti nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari, composto da 13 soggetti. L'analisi degli statuti dei Confidi maggiori, in particolare, consiste nella mappatura e nell'esame dei principali profili istituzionali disciplinati dagli statuti. L'analisi di ciascun aspetto è organizzato in tre sezioni: 1) cosa prevede la normativa; 2) cosa prevedono gli statuti; 3) quali considerazioni si desumono dalle analisi dei punti 1) e 2).

Nella prima sezione si richiamano le norme che hanno un impatto sui differenti profili dell'analisi. Nella seconda sezione, invece, vengono descritti i contenuti degli statuti, ponendo a confronto i 13 Confidi esaminati. La terza sezione è dedicata a specifiche considerazioni di commento desumibili dal confronto tra gli statuti, ed in particolare vengono svolte alcune osservazioni circa la forma e i contenuti da adottare nella stesura degli statuti, suggerendo talvolta le formulazioni che si ritengono più efficaci.

Dopo aver esaminato gli statuti dei Confidi maggiori meridionali, si procede al confronto con un Confido maggiore operante nel Nord Italia, Eurofidi, considerato una realtà particolarmente virtuosa a livello nazionale.

e) Nel quinto capitolo si è proceduto poi ad esaminare gli statuti di un campione di 18 Confidi minori operanti nelle medesime regioni meridionali adottando la medesima articolazione seguita nel capitolo quarto.

f) Infine, nel sesto capitolo si sviluppano due filoni di analisi. Il primo si basa sul confronto tra Confidi minori e Confidi maggiori sugli aspetti istituzionali per pervenire all'elaborazione di talune soluzioni più congeniali nell'articolazione degli statuti stessi con l'obiettivo di migliorare la qualità informativa e, in ultima analisi, l'attrattività nei confronti delle imprese e delle banche.

Il secondo filone di analisi si concentra invece sulla relazione tra gli aspetti istituzionali e l'efficienza gestionale dei Confidi. In particolare, si propone un'analisi dei bilanci dei Confidi maggiori riferita al triennio 2009-2011 volta ad osservare l'evoluzione dei principali indicatori di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e a cogliere l'impatto della trasformazione in intermediari maggiori sul profilo dell'efficienza gestionale, per giungere, infine, all'individuazione degli aspetti, tra quelli disciplinati dagli statuti, suscettibili di influenzare il grado di efficienza dei Confidi.

Conclusioni

La ristrutturazione del sistema bancario italiano promossa dalla Banca Centrale ha prodotto una razionalizzazione della rete degli sportelli con l'obiettivo di ridurre i costi e accrescere le quote di mercato, nel momento in cui la maggioranza delle aziende di credito aventi sede legale e mercato di riferimento nel Mezzogiorno entrava a far parte di gruppi bancari non meridionali.

Le banche italiane hanno, infatti, puntato su una strategia di prossimità territoriale alla clientela attraverso l'apertura di un gran numero di sportelli anche se più «leggeri» rispetto al passato. La struttura dimensionale delle imprese italiane può offrire una spiegazione a questo orientamento: la piccola impresa a causa della maggiore opacità informativa che la caratterizza ha più facilità a interagire con una banca che ha un presidio locale; d'altra parte, per lo stesso motivo, la banca ha maggiori probabilità di selezionare i clienti migliori se ha una conoscenza diretta del tessuto economico locale. La recente letteratura sul ruolo della prossimità territoriale bancaria tende a mettere in luce questo fenomeno: essa evidenzia, infatti, come i tassi di *default* registrati dalle nuove banche entranti in un mercato locale sono più alti di quelli delle banche già

presenti; inoltre questi tassi sono più elevati per le banche che non aprono uno sportello nell'area.

Come mostrato anche in successive evidenze empiriche, la prossimità geografica consente di ridurre le barriere informative tra banca e cliente ed è particolarmente rilevante quando la clientela è composta di piccole imprese opache dal punto di vista informativo. Si deve comunque rilevare che la tendenza a moltiplicare i presidi locali è parzialmente controbilanciata dal minor numero di addetti per sportello.

In sintesi, nonostante la fase di ristrutturazione e la tendenza al contenimento dei costi, le banche hanno continuato a investire nell'estensione della struttura territoriale, nella convinzione che il presidio locale produca ricavi superiori ai costi. In effetti, la prossimità alla clientela sembra avere un rilievo particolare nei rapporti bancari: l'82% e il 50% dei prestiti alle imprese è erogato da sportelli ubicati rispettivamente nella provincia e nel comune di residenza dell'impresa; questa percentuale è ancora maggiore per le banche locali. L'esigenza di combinare efficienza allocativa e prossimità territoriale ha reso quindi necessario un processo di razionalizzazione delle attività lavorative presso le filiali con una standardizzazione delle mansioni e un accentramento delle funzioni decisionali presso le sedi centrali.

Tuttavia lo spostamento delle funzioni decisionali e strategiche al vertice della struttura e la contestuale adozione di modelli quantitativi per la valutazione del rischio, hanno prodotto una crescente standardizzazione del prodotto offerto dalle banche, con un impoverimento progressivo del contenuto informativo intangibile insito nel rapporto banchiere-affidato. In tale ottica, l'aumento del numero degli sportelli non è da intendersi come una risposta della funzione strategica delle banche ai paradigmi della prossimità territoriale, quanto piuttosto lo sfruttamento di una rete geografica di distribuzione di un prodotto indifferenziato.

Come si è avuto modo di mostrare, gli effetti più appariscenti del consolidamento di questo sistema bancario nel Mezzogiorno si traducono in una rilevante riduzione del numero di imprese affidate, in particolare quelle di dimensioni minori per loro natura più opache, cioè in grado di produrre un flusso informativo più eterogeneo e impalpabile rispetto alla clientela medio-grande ed alle stesse imprese minori non meridionali.

Per le banche operanti nel Mezzogiorno diviene quindi più arduo applicare criteri di valutazione fondati maggiormente sulle informazioni intangibili (*soft information*) rispetto all'utilizzo di procedure standardizzate proprie di una struttura organizzativa della banca-rete che, proprio nelle regioni meridionali, è relativamente più verticalizzata.

In definitiva, emerge più di un fattore di perplessità rispetto alle tendenze in atto nel sistema bancario italiano e non è un caso se, come rileva la stessa Banca d'Italia negli anni immediatamente precedenti la crisi finanziaria, il numero complessivo delle banche costituite ex novo è aumentato in misura molto più intensa nel Mezzogiorno rispetto a quanto registrato nel resto del Paese.

A tale riguardo è interessante richiamare la differente risposta alla crisi finanziaria in atto da parte delle banche di diverse dimensioni. Come detto, per le grandi banche si assiste a un rallentamento dell'attività di credito che ha portato gli stessi istituti a concentrarsi verso le imprese meno rischiose, in particolare quelle che al termine dell'anno precedente presentavano condizioni finanziarie più equilibrate; tale andamento è stato in parte compensato dai comportamenti delle banche medio-piccole attraverso un'intensificazione delle erogazioni a favore di imprese finanziariamente più vulnerabili.

Le banche minori, meno ancorate a modelli statistici di misurazione del rischio, hanno potuto attenuare l'inasprimento dei profili rischio della propria clientela – evitando un eccessivo inasprimento delle condizioni di accesso al credito che ne sarebbe derivato – grazie al fatto che esse possono procedere ad una misurazione del rischio meno impersonale e pertanto meno onerosa in termini di copertura del patrimonio di vigilanza.

Se si considera la presenza diffusa nel tessuto produttivo italiano di una miriade di piccole e piccolissime imprese, che a causa della loro opacità sono classificate come rischiose dai modelli di *credit scoring* – con ricadute negative in termini di assorbimento di capitale e quindi di ammontare complessivo di fondi erogabili – si comprende appieno l'importanza di un sistema bancario che sia coerente con le caratteristiche strutturali della domanda e che sappia coniugare gli obiettivi di efficienza con quelli di sostegno alla crescita, soprattutto nelle aree più deboli del Paese.

I Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi possono svolgere un'importante funzione nel ridurre le criticità che in questo periodo caratterizzano il rapporto tra banche ed imprese, in particolar modo nelle aree dove la restrizione al credito è resa più severa da avverse condizioni ambientali.

I Confidi, come si è avuto modo di mostrare, rappresentano nella realtà italiana uno strumento a disposizione delle imprese associate nel rapporto con le banche, in particolare per l'accesso al credito a condizioni mediamente più favorevoli di quelle altrimenti ottenibili da un'impresa non associata. I Confidi esercitano quindi un ruolo importante nell'allentare le condizioni di accesso al credito da parte delle PMI, e di quelle del Mezzogiorno in particolare: le imprese assistite da garanzie rilasciate dai Confidi hanno una probabilità di «ingresso in sofferenza» più bassa rispetto

alle altre aziende con simili caratteristiche; la probabilità scende in misura maggiore se l'impresa è residente nel Mezzogiorno.

Rispondendo alle sollecitazioni dettate dall'evoluzione del mercato e dai cambiamenti nella normativa, nell'ultimo decennio i Confidi hanno intrapreso importanti percorsi di razionalizzazione che, in conseguenza dei connessi processi di aggregazione, hanno portato il numero delle strutture a ridursi drasticamente in misura maggiore nel Centro-Nord rispetto al resto del Paese, dal che può dedursi la minore intensità dei processi riorganizzativi intervenuti nelle regioni meridionali.

Le evidenze empiriche ricavate dalla stima di un set di equazioni del modello di equilibrio gestionale dei Confidi riferite a dati di bilancio pre-crisi (2006-2007) ci hanno permesso di trarre alcune utili indicazioni circa i vincoli e le opportunità che caratterizzavano l'industria dei Confidi italiani prima che si dispiegassero gli effetti della crisi finanziaria internazionale. Da tale quadro sarebbero dovute emergere le indicazioni di *policy* e le sfide di ristrutturazione interne all'universo dei Confidi tali da consentire agli stessi di approdare a condizioni di superiore equilibrio gestionale in grado di meglio fronteggiare le pressanti richieste di sostegno provenienti dal tessuto produttivo italiano. Dall'analisi dei dati di sistema riferiti agli anni post-crisi (2009-2010) siamo in grado di verificare se quelle prescrizioni di riforma siano state attuate o meno.

La prima differenza che si può tracciare tra i Confidi localizzati nelle diverse aree del Paese è la seguente: i Confidi meridionali (medi e piccoli) segnalano problemi di equilibrio reddituale non dipendenti dall'erogazione delle garanzie ma piuttosto da una struttura delle voci di costo e di ricavo non in linea con gli obiettivi di equilibrio gestionale – eccessivi costi operativi, commissioni su garanzie concesse troppo basse (in relazione alla loro diseconomicità gestionale) oppure ridotta redditività degli attivi finanziari. L'analisi del contributo della gestione delle garanzie consente inoltre di appurare come i Confidi del Centro-Nord mostrino chiaramente una maggiore operatività in termini di volume delle garanzie concesse rispetto ad una politica dei Confidi meridionali particolarmente conservativa quanto alla produzione del loro output caratteristico, ovvero le garanzie.

Un secondo risultato mostra come la morfologia dell'industria meridionale dei Confidi fosse afflitta negli anni pre-crisi da un peculiare sottodimensionamento rispetto ai Confidi operanti nelle aree del Paese e come tale ridotta dimensione di scala costituisse un limite invalicabile all'espansione dell'attività dei Confidi e al raggiungimento di superiori condizioni di equilibrio gestionale. La permanenza su livelli dimensionali non adeguati costringe i Confidi a contrarre l'attività caratteristica

(erogazione delle garanzie) per garantire l'equilibrio gestionale. Pertanto i Confidi del Mezzogiorno avrebbero dovuto intraprendere negli anni pre-crisi un deciso sentiero di crescita e concentrazione per metterli in grado di affrontare la rinnovata centralità del loro ruolo nelle avverse condizioni economiche degli anni recenti.

Terzo ed ultimo risultato, sebbene le politiche di sostegno pubblico rivolte ai Confidi (soprattutto tramite contributi ai fondi consortili da parte di Camere di Commercio e Enti locali) costituiscano un valido strumento per ampliare il perimetro potenziale del bacino di imprese assistite dai Confidi, i risultati del modello gestionale mostrano come tale sostegno non si traduce automaticamente in una effettiva intensificazione nell'erogazione delle garanzie, ma solo una riforma endogena al sistema dei Confidi – nel senso del raggiungimento di dimensioni di scala ottimali e di migliore allocazione degli attivi – può garantire che tale margine potenziale diventi operativo.

Se queste erano le prescrizioni che emergevano nello scenario pre-crisi, un'analisi *ex-post* di quanto avvenuto negli anni immediatamente successivi ha mostrato un inasprimento del problema strutturale del nanismo dei Confidi meridionali rispetto a quelli operanti nel Centro-Nord in termini di numero di imprese associate ad una struttura di garanzia collettiva. Inoltre permane una forte differenziazione a svantaggio dei Confidi meridionali con riguardo alla loro distribuzione per classe di capitale sociale.

Il 2009 è stato l'anno in cui – in corrispondenza del momento di maggiore tensione sul mercato del credito dall'inizio della crisi – è risaltato maggiormente il ruolo dei Confidi quali “mitigatori e facilitatori dell'accesso al credito”; in tale situazione, un'adeguata patrimonializzazione è divenuta la condizione essenziale per assicurare al sistema dei Confidi le caratteristiche di consolidamento e sostenibilità nel tempo necessarie per la continuazione della funzione di sostegno al tessuto produttivo locale.

In termini di patrimonializzazione media dei Confidi, le strutture del Centro-Nord hanno una dotazione quasi doppia rispetto a quelle meridionali. I Confidi meridionali si caratterizzano inoltre per un coefficiente medio di solvibilità più elevato rispetto a quello che presentano i Confidi operanti nel Centro-Nord a causa della maggiore prudenza nella concessione della garanzia e di un utilizzo meno intensivo delle risorse.

Inoltre dai dati sulla distribuzione di finanziamenti concessi per classe di importo, risulta che al Centro-Nord il mercato è fortemente concentrato intorno ai Confidi con flussi di finanziamento superiori ai 75 milioni, che intermediano rispettivamente il 74,5 e l'83,8% dei flussi annui complessivi delle due aree. Nel Mezzogiorno, al contrario, quasi il 56% dei volumi è

invece garantito da Confidi che non superano la soglia dei 75 milioni di euro. La dinamica della sempre più marcata concentrazione intorno agli operatori maggiori, dunque, sembra procedere a velocità diverse nelle due aree del Paese.

Dall'analisi condotta sugli statuti dei 13 Confidi maggiori e del campione dei 18 Confidi minori meridionali si evince una sostanziale omogeneità sia a livello di contenuti che di forma. Tuttavia, è possibile effettuare un confronto al fine di verificare le differenze e le analogie che intercorrono tra le due differenti tipologie.

Le principali differenze vanno rintracciate nella diversa disciplina dettata per i Confidi maggiori rispetto ai minori. In base alla legge-quadro, infatti, l'ambito di attività dei Confidi maggiori è più ampio rispetto a quello previsto per i Confidi minori (limitato alla prestazione di garanzia collettiva esclusivamente nei confronti dei soci). Pertanto, a livello statutario, si rintracciano differenze relative alla definizione dell'oggetto sociale che dovrebbero consentire di distinguere tra Confidi "maggiori" e "minori". Tale informazione, tuttavia, non è sempre agevolmente rilevabile in quanto il grado di dettaglio differisce di molto tra i Confidi, indipendentemente dal fatto che essi siano maggiori o minori. Non sempre, infatti, i Confidi maggiori esaminati descrivono in maniera esaustiva le attività svolte e i servizi erogabili.

In conformità a quanto emerso dall'analisi condotta sugli statuti dei Confidi maggiori e del campione di Confidi minori è stato possibile svolgere alcune considerazioni circa gli aspetti statutari che necessitano un adeguamento della disciplina alle modifiche introdotte dalla recente Riforma, anche al fine di migliorare la portata informativa degli statuti.

Si è rilevata la difficoltà di contemperare l'esigenza di esporre in maniera chiara ed esaustiva taluni oggetti della disciplina statutaria, con la necessità di evitare una regolamentazione troppo rigida. La definizione di specifici aspetti suscettibili di mutare in base alle esigenze dello stesso Confido potrebbe limitarne eccessivamente l'operatività. In particolare, l'indicazione di un numero minimo di soci necessario per l'apertura di una nuova filiale o sede secondaria potrebbe inibire l'espansione dimensionale e territoriale dei Confidi; mentre circoscrivere l'operatività entro un preciso ambito territoriale potrebbe rendere difficoltoso l'accesso a contributi pubblici messi a disposizione da altre regioni. Si segnala, inoltre, che dal mancato aggiornamento degli statuti in taluni casi derivano degli errori. Ad esempio, il riferimento al monte fideiussioni, oggi sostituito dal Fondo Monetario, appare obsoleto ed errato.

Si è riscontrato che la maggior parte dei Confidi maggiori esaminati (10 su 13) non hanno proceduto ad un adeguamento dei propri statuti

successivamente alla trasformazione da 106 a 107. Ne deriva che in alcuni statuti emergono delle incongruenze rispetto a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge-quadro sui Confidi).

Si ritiene, dunque, necessaria la revisione dell'oggetto sociale al fine di dettagliare le attività erogabili in base al perimetro tracciato dalla legge quadro. Si fa riferimento ad esempio alle attività riservate altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale e all'ampia gamma di servizi che rientrano nel novero delle attività connesse e strumentali alla prestazione di garanzie. Tali servizi, infatti, oltre a rappresentare una fonte di reddito aggiuntiva per i Confidi, alimentando direttamente le commissioni attive, costituiscono una leva competitiva che avrà sempre maggiore rilevanza per la stessa sopravvivenza dei Confidi maggiori del Mezzogiorno.

Si reputa opportuna l'indicazione negli statuti della possibilità di offrire servizi anche a terzi, nei limiti del rispetto della legge e del principio della mutualità prevalente, per non precludersi la possibilità di ampliare il proprio volume d'affari e perseguire gli obiettivi strategici di crescita sostenibile e di consolidamento.

Si segnala anche l'assenza tra gli statuti dei Confidi meridionali di riferimenti ai liberi professionisti tra i potenziali associati dei Confidi. Un aggiornamento degli statuti è, dunque, necessario per ampliare la platea dei potenziali soci dei Confidi e perseguire un duplice obiettivo: la crescita dimensionale e la diversificazione della compagine sociale in ottemperanza alla normativa di vigilanza in tema di presidio dei rischi.

Il mancato aggiornamento degli statuti dopo la trasformazione in intermediari finanziari, viene messo in evidenza anche dall'utilizzo di formule anacronistiche che subordinano la possibilità di svolgere le attività individuate dalla legge-quadro all'iscrizione nell'Elenco Speciale ex art. 107 Tub. Una revisione si rende ancor più urgente alla luce dell'introduzione del D. Lgs. 141/10, in base al quale gli attuali Confidi 107 saranno iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 Tub.

La Riforma incide notevolmente anche sul sistema dei Confidi minori, i quali, saranno iscritti ad un apposito elenco speciale ex art. 112 del Tub e assoggettati alla vigilanza di un Organismo *ad hoc*. Non si conosce ancora il contenuto dei controlli, tuttavia, appare chiara la volontà del legislatore di promuovere la razionalizzazione del settore e di ridurre l'opacità informativa e l'assenza di controllo che hanno caratterizzato negli anni precedenti il sistema delle garanzie. Il perseguimento di tali obiettivi renderà necessaria la revisione dell'assetto istituzionale dei Confidi minori, passando per il miglioramento della qualità informativa degli statuti.

Con riferimento agli aspetti organizzativi, si ravvisa la necessità di aggiornare e di fornire all'interno degli statuti una informazione più chiara circa le regole di funzionamento e la composizione degli organi sociali.

Ci si riferisce in primis alle modifiche apportate dal D.Lgs. 141/10 relativamente alla qualità degli amministratori e degli esponenti aziendali dei Confidi (anche di quelli minori) in capo ai quali è richiesto il possesso di requisiti non solo di onorabilità ed indipendenza ma anche di professionalità.

Un altro punto che meriterebbe una maggiore attenzione all'interno degli statuti è l'apertura degli organi sociali a soggetti esterni interessati a sostenere l'attività dei Confidi. Dall'analisi condotta sui 13 statuti dei Confidi meridionali è emersa una certa reticenza ad ammettere ingerenze da parte di soggetti esterni alla compagine sociale, rivelata dalla presenza di previsioni piuttosto generiche circa la possibilità di ammettere rappresentanti degli Enti sostenitori all'interno del CdA e dell'organo di controllo. La precisazione del peso e dei poteri attribuibili agli Enti sostenitori all'interno del CdA dei Confidi può temperare l'esigenza di evitare un'eccessiva ingerenza degli stessi nell'attività con il potenziale vantaggio derivante dalla presenza di tali soggetti negli organi amministrativi, soprattutto se la scelta non è dettata da indirizzi politici, ma dalla volontà di migliorare la qualità del governo societario.

L'analisi ha rivelato, inoltre, che la maggioranza degli statuti osservati (8 su 13) non prevede il ricorso agli innovativi istituti di partecipazione previsti dalla legge. Sarebbe auspicabile, dunque, che gli statuti, proprio in considerazione dell'elevato numero di soci che generalmente vi aderiscono, nonché dell'ampio raggio territoriale all'interno del quale operano, contemplassero la possibilità di ricorrere ai più recenti strumenti del voto per corrispondenza e dell'intervento alle riunioni mediante apparecchiature audio-visive al fine di favorire la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, per i soci, del CdA, per gli amministratori, e dell'Organo di controllo, per i sindaci, migliorando e rendendo più democratica l'attività dei diversi Organi sociali.

L'analisi degli statuti dei Confidi meridionali ha consentito di individuare gli aspetti istituzionali in grado di influenzare il loro grado di efficienza, giungendo a specifiche considerazioni circa l'opportunità di adottare soluzioni più congeniali rispetto ad altre nell'articolazione degli statuti stessi al fine di fornire agli operatori del settore dei suggerimenti in ordine a specifici aspetti statutari.

Dal lato dei ricavi, si evidenzia la necessità di incrementare sia i ricavi caratteristici, generati dalle commissioni attive, sia quelli non caratteristici. Per quanto riguarda i primi, oltre all'opportunità di esplicitare nello statuto

la possibilità di prestare garanzie anche ai liberi professionisti, si è rimarcata la necessità di adottare ben definite procedure di determinazione del *pricing*. Ciò dovrebbe consentire in futuro di poter applicare commissioni più eque, che consentano di mantenere in equilibrio la struttura economica e finanziaria del Confidi e che siano ben differenziate in base al soggetto e al progetto garantito. Un'altra fonte di ricavo fondamentale, diversa dal rilascio di garanzie, è rappresentata dalle attività di consulenza finanziaria alle imprese e dalle istruttorie su pratiche di contributo pubblico, servizi che spesso i Confidi erogano ma non valorizzano con un *pricing* adeguato. Rientrano, inoltre, tra i ricavi non caratteristici i proventi pubblici che i Confidi ricevono, in virtù dell'importante attività di sostegno svolta nei confronti delle PMI, realizzata favorendo l'ottenimento di finanziamenti a condizioni agevolate da parte delle banche. L'incremento del livello di tale voce di ricavo è in gran parte legata alla capacità di attrazione di contributi esterni da parte del Confidi ed alla disponibilità finanziaria degli Enti pubblici dell'area geografica in cui i Confidi operano. Pertanto, un miglioramento dell'efficienza in senso ampio, quindi considerando anche gli apporti pubblici, può essere conseguito attraverso: i) l'implementazione laddove non presenti, o il potenziamento laddove presenti, di processi di approvvigionamento di risorse pubbliche; ii) la massimizzazione del volume di risorse ottenibili estendendo la propria operatività in aree geografiche in cui le istituzioni siano particolarmente sensibili alla causa dei Confidi.

Dal lato dei costi, invece, l'analisi condotta sui bilanci dei Confidi meridionali nel periodo 2009-2011 ha consentito di rilevare che per quasi tutti i Confidi meridionali la componente che incide maggiormente è il costo del personale; al secondo posto figurano le spese amministrative tra cui rientrano sia le spese per l'acquisto di servizi (le utenze, le spese di consulenza) sia i contributi, le imposte e le tasse ed i compensi degli amministratori e sindaci. I principali aspetti statutari su cui agire sono pertanto i costi degli organi sociali ed i costi relativi all'organo arbitrale. In modo particolare, per quanto riguarda questi due profili, l'analisi degli statuti ha messo in evidenza la necessità di agire sulla numerosità dei membri del CdA e sulle modalità di determinazione dei compensi degli organi sociali. Tra le soluzioni proposte nel presente lavoro in merito agli specifici aspetti statutari rilevanti nel miglioramento della gestione e nel recupero di efficienza, si è ipotizzata un'attività di revisione dei principali processi dei Confidi. A tal proposito si è discusso circa l'opportunità di prevedere la costituzione di comitati che si occupino dei singoli processi che consentano uno snellimento delle procedure con un conseguente risparmio in termini di tempi e, conseguentemente, di costi.

Capitolo I

Sistema bancario italiano e ruolo dei confidi nel rapporto banca-impresa *

1. STRUTTURA DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO E CONTESTO DUALISTICO

1.1. *La ricomposizione degli assetti proprietari e consolidamento del sistema*

Il sistema bancario italiano è stato interessato, dai primi anni Novanta, da un intenso processo di trasformazione di alcuni dei suoi tratti caratterizzanti. La crescente integrazione economica europea, culminata con l'adozione dell'euro, e la nascita di un mercato dei capitali e dei servizi finanziari fortemente integrato a livello internazionale, hanno creato i presupposti per un confronto competitivo non più relegato entro i confini nazionali. In sostanza le banche italiane, abituate da lungo tempo ad operare in un mercato chiuso e protetto, si sono trovate a competere in un mercato fortemente concorrenziale (quello europeo) caratterizzato dalla presenza diffusa di operatori di grandi dimensioni.

Tali sfide competitive hanno reso necessario porre mano alla regolamentazione del settore e all'adozione di nuovi modelli di vigilanza. Si è passati così da un sistema chiuso, nel quale l'accesso al mercato e l'offerta dei servizi era soggetto a stringenti vincoli amministrativi, ad uno nel quale sono stati rimossi tutti gli ostacoli all'operatività delle banche, mantenendo soltanto controlli di carattere prudenziale tesi a garantirne la stabilità.

Parallelamente agli adeguamenti regolamentari si è assistito ad un profondo mutamento nella condotta imprenditoriale degli istituti di credito. Il periodo compreso tra i primi anni Novanta e i primi del decennio successivo è stato, infatti, caratterizzato da un'intensa ondata di fusioni e acquisizioni che hanno profondamente mutato l'aspetto del sistema bancario italiano. Tali operazioni sono state realizzate principalmente con l'intento di raggiungere dimensioni maggiori e di sfruttare i vantaggi derivanti dalle conseguenti economie di scala. In generale, tutte le operazioni di fusione e acquisizione sono state motivate dall'intento di

* Il presente capitolo è frutto della collaborazione di Antonio Lopes e di Luca Giordano. Le opinioni espresse dagli autori non riflettono quelle dei rispettivi istituti di appartenenza.

perseguire superiori condizioni di efficienza gestionale e migliorare pertanto la non brillante redditività degli intermediari italiani.

Per avere un'idea della portata del fenomeno basti considerare che tra il 1990 e il 2001 in Italia sono state realizzate oltre 552 aggregazioni che hanno interessato banche cui faceva capo circa il 50% dei fondi complessivamente intermediati dal sistema; il numero di banche in attività si è ridotto del 30%, passando da 1.061 a 769.

Anche il confronto internazionale evidenzia l'ampiezza e l'intensità del processo di concentrazione del settore del credito nel nostro Paese: nel periodo compreso tra il 1996 e il 2001 la quota di aggregazioni bancarie sul numero complessivo di operazioni è stata massima in Italia, dove ha raggiunto il 13,2%, a fronte del 12,7% negli Stati Uniti, del 10,3% in Giappone, del 7,5% in Germania, del 6,2% nel Regno Unito e del 6,1% in Francia. In termini di controvalore, tra i grandi paesi solo il Giappone ha registrato una quota di operazioni bancarie superiore a quella italiana (50,8% e 40,6%, rispettivamente); tuttavia nel caso del Giappone numerose operazioni di grandi dimensioni sono state originate dal dissesto di importanti istituti di credito.


Nel decennio successivo, la struttura del mercato bancario italiano ha continuato a mostrare una chiara tendenza al consolidamento che, sebbene in misura minore, ha caratterizzato l'intero mercato bancario europeo (Tab. 1).

Tab. 1. *Fusioni e acquisizioni bancarie nel periodo 2001-2006 (numero)*

Paesi	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Fusioni e acquisizioni domestiche						
Italia	15	32	32	22	34	7
Germania	13	10	13	6	9	3
Francia	4	5	8	5	2	3
Spagna	1	7	4	4	4	2
Gran Bretagna	7	1	1	5	5	4
UE12	45	69	68	45	58	16
Fusioni e acquisizioni tra banche Ue						
Italia	4	7	9	8	6	4
Germania	3	4	0	1	3	1
Francia	2	2	0	0	0	1
Spagna	1	1	3	2	1	0
Gran Bretagna	1	0	0	1	1	0
UE12	17	19	18	18	21	9

Fonte: Banca Centrale Europea - EU Banking Structure 2006.

Fig. 1. Variazione % banche e sportelli tra il 2001 e il 2006



Fonte: Banca Centrale Europea - EU Banking Structure 2006.


Il numero di banche tra il 2001 e il 2006 ha subito in Italia una contrazione simile a quanto verificatosi in Spagna, ma molto minore rispetto alla media europea e a quanto registrato in Germania, Francia e Gran Bretagna (Fig. 1).

L'evoluzione degli sportelli bancari a livello europeo mostra invece un quadro più diversificato. L'incremento nell'apertura di sportelli registrato in Italia negli anni 2001-2006 è inferiore solo a quello verificatosi in Spagna, mentre è superiore al dato medio europeo e a quello registrato nel mercato francese, e in controtendenza rispetto a quanto accade in Germania e Gran Bretagna dove la riduzione degli sportelli ha mostrato un andamento molto deciso. Di conseguenza, oggi, dopo quelle spagnole, sono le banche italiane a registrare il numero medio di sportelli per banca più elevato (Fig. 2).

Il sostenuto ritmo di crescita degli sportelli in Italia ha ulteriormente elevato il livello di densità bancaria rispetto alla popolazione (55 sportelli per 100 mila abitanti) che approssima ormai la media europea¹ (57 sportelli per 100 mila abitanti) ed è seconda, tra i grandi mercati europei, solo alla Spagna che nel 2006 registra un livello quasi doppio rispetto alla media

¹ Il riferimento è sempre l'Ue a 12.

Fig. 2. Sportelli per banca




Fonte: Banca Centrale Europea - EU Banking Structure 2006.

europea (99 sportelli per 100 mila abitanti). Anche il rapporto tra PIL e numero di sportelli mostra una sostanziale convergenza verso la media europea con 45,6 milioni di euro contro i 46,4 per l'insieme dei paesi dell'Unione.


Molto più contenuto è invece in Italia e in Spagna il rapporto tra dipendenti bancari e popolazione, con valori nettamente superiori in Germania e Gran Bretagna. Questo dato introduce la tematica della valutazione della dimensione economica delle banche italiane che non rispecchia pienamente quella «strutturale». Infatti, alla fine del 2006, la dimensione media delle banche misurata in termini di attivo, seppure in linea con il valore europeo e tedesco, è ancora distante da quella delle banche spagnole e francesi e, naturalmente, da quelle della Gran Bretagna. Inoltre, occorre notare che nel periodo 2001-2006 la dimensione relativa delle banche italiane è andata diminuendo sia rispetto alla media europea che alla media dei singoli mercati. Questo implica che la produttività degli sportelli italiani in termini di volumi intermediati (totale attivo e totale impieghi) è mediamente inferiore ai concorrenti europei con l'eccezione della Spagna.

Fig. 3. Dipendenti per sportello 2001-2006



Fonte: Banca Centrale Europea - EU Banking Structure 2006.

Fig. 4. Impieghi per dipendente 2001-2006



Fonte: Banca Centrale Europea - EU Banking Structure 2006.

D'altra parte, gli sportelli italiani continuano ad essere sono più «leggeri» in termini di dipendenti per sportello (Fig. 3) e di impieghi per dipendente (Fig. 4) rispetto alla media europea. In sintesi, la dimensione del

complessivo mercato bancario italiano sembra ancora largamente inferiore rispetto a quella dei maggiori mercati creditizi internazionali; in questo senso, la minore dimensione media delle banche italiane rispecchia, oltre la loro frammentazione, il perimetro più contenuto del mercato bancario nazionale.

1.2. *Consolidamento del sistema bancario e divari territoriali*

Le trasformazioni del sistema bancario italiano appena richiamate non si sono dispiegate in modo omogeneo dal punto di vista territoriale, ma, al contrario, hanno avuto pesanti ripercussioni soprattutto sugli assetti proprietari delle banche meridionali.

Nel corso degli anni Novanta, infatti, il sistema bancario del Mezzogiorno, a seguito di un pesante deterioramento del quadro macroeconomico, ha subito un drastico ridimensionamento; il numero di banche operanti nell'area si è ridotto, tra il 1990 e il 2001, del 46%, a fronte di una riduzione del 20% degli intermediari con sede legale nel Centro-Nord.

Il consolidamento ha assunto, dunque, una forte caratterizzazione territoriale che si è tradotta in una penetrazione delle banche con sede legale nel Centro-Nord nei mercati meridionali.

Basti pensare che nel Mezzogiorno, nel 1971, la quota di sportelli di banche aventi la loro sede legale nel resto del Paese fosse all'incirca pari al 16%. Alla stessa data, le banche meridionali detenevano un modesto 1,7% degli sportelli attivi nel Centro-Nord. Ancora una volta, queste quote sono rimaste sostanzialmente invariate fino al 1986, testimoniando la coesistenza in Italia di due sistemi bancari territorialmente separati e funzionalmente autonomi. Tale struttura bipartita si è dissolta negli anni Novanta con la messa in liquidazione e l'acquisizione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e di tutte le principali banche del Mezzogiorno da parte di banche del Centro-Nord². Nel 2009, il 42,6% degli sportelli operanti nel Mezzogiorno è

² Per una ricostruzione e un'interpretazione delle vicende che hanno travolto il sistema bancario meridionale negli ultimi venti anni, si rimanda a Giannola A. (2002), *Il credito difficile*, Napoli, L'Anchra del Mediterraneo; Mattesini F. e Messori M. (2004), *L'evoluzione del sistema bancario meridionale: problemi aperti e possibili soluzioni*, Bologna, Il Mulino; Zazzaro A. (2006), *La scomparsa dei centri decisionali del sistema bancario meridionale*, "Rivista di Politica Economica"; Giannola A. e Lopes A. (2011), *Banca, sistema produttivo e dualismo in Italia: continuità e mutamenti strutturali. Una riflessione di lungo periodo*, SVIMEZ, "Rivista economica del Mezzogiorno", XXV, 3.

Fig. 5. Impieghi sul PIL – Differenze relative Centro-Nord/Mezzogiorno



Fonte: Elaborazioni su dati SVIMEZ e Banca d'Italia.

di proprietà di banche esterne all'area e un altro 38% è riferibile a banche che hanno mantenuto la sede legale al Sud ma che sono entrate a far parte di gruppi bancari guidati da banche del Centro-Nord, resta quindi solo il restante 19,4% riconducibile ad aziende di credito che oltre ad aver mantenuto la sede nel Mezzogiorno non fa parte di gruppi bancari non meridionali³.


Una simile dinamica divergente è osservabile anche nell'attività di erogazione del credito da parte delle banche nelle due macroaree, mentre la loro complessiva capacità di intermediazione ha avuto andamenti sostanzialmente paralleli. Il rapporto impieghi/PIL, riportato in Fig. 5, che, per i primi vent'anni dal dopoguerra, ha seguito un andamento medio più rapido nel Mezzogiorno che nel Centro-Nord – con un differenziale relativo⁴ che nel 1973 arrivava a toccare il punto più basso, inferiore al 18%, nel periodo successivo è cresciuto nelle regioni del Sud in maniera sensibilmente meno marcata per riportare nel 2009 la differenza relativa tra le due aree (43,7%) in sostanza allo stesso livello del 1951 (45,3%).

Allo stesso modo, il rapporto impieghi/depositi, che nel 1973 era nel Mezzogiorno del 41% più alto che nel Centro-Nord, negli ultimi trent'anni è sempre stato nelle regioni meridionali mediamente più basso: la differenza si è andata allargando nel periodo 1989-2002 quando ha toccato il punto più sfavorevole al Mezzogiorno (47% inferiore rispetto al dato del Centro-Nord) per poi restringersi negli anni della recente crisi finanziaria (Fig. 6).

³ Su questo punto si veda Giannola A. e Lopes A. (2011), *Ivi*.


⁴ Calcolato come rapporto percentuale tra la differenza del dato riguardante le due macroaree e il dato centro-settentrionale.

Fig. 6. Impieghi su depositi – Differenze relative Centro-Nord/Mezzogiorno



Fonte: Elaborazioni su dati SVIMEZ e Banca d'Italia.

Fig. 7. (Impieghi + Depositi) su sportelli – Differenze relative Centro-Nord/Mezzogiorno



Fonte: Elaborazioni su dati SVIMEZ e Banca d'Italia.

Infine, il rapporto (Impieghi+Depositi)/sportelli è rimasto nel Mezzogiorno nettamente inferiore rispetto al Centro-Nord, con un differenziale che nel 2009 è, di fatto, agli stessi livelli del 1971 (Fig. 7).

Ulteriori indagini evidenziano che nel corso di questi anni la penetrazione della proprietà esterna è stata massima in Basilicata, Calabria e Sardegna, leggermente più contenuta in Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia.

Quanto all'apertura di nuovi sportelli, si osserva come nel periodo 2001-2006 la stessa sia avvenuta nel Mezzogiorno soprattutto in comuni che già

registravano una presenza bancaria: infatti, il numero complessivo di comuni bancati è addirittura diminuito. Durante il periodo in considerazione, 58 comuni sono stati bancati *ex novo*; contemporaneamente 83 comuni hanno registrato la chiusura degli sportelli precedentemente ubicati con un saldo negativo complessivo di 25 comuni. Questo dato potrebbe indicare che, con il 73% dei comuni bancati si è raggiunto un livello di saturazione nel grado di copertura territoriale. Le regioni in cui si è verificato il più pronunciato saldo netto negativo in termini di comuni bancati sono la Sardegna (-15%), la Calabria (-9%), la Sicilia (-9%) e la Basilicata (-5%) mentre il maggiore saldo positivo si è registrato in Lombardia (+21%).

Nonostante questa rilevante riallocazione degli assetti proprietari degli intermediari a livello territoriale, la distribuzione geografica degli sportelli non è mutata in maniera sostanziale negli anni compresi tra il 2001 e il 2006: anche se si sono registrate delle variazioni, è cresciuta la quota di sportelli localizzati nel Nord-Est e nel Centro Italia a spese di un corrispondente calo nel Nord-Ovest e nel Mezzogiorno. Anche la composizione percentuale degli sportelli per regione ha subito piccole modifiche; Marche ed Emilia Romagna mostrano l'incremento proporzionalmente maggiore seguite da Abruzzo, Molise e Lazio, mentre all'estremo opposto si pongono Sicilia, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

La densità bancaria è ancora disomogenea tra le regioni italiane. La presenza di sportelli rispetto agli abitanti si mantiene più elevata nelle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Ciò è dovuto, in parte, al diverso peso economico delle regioni. Se si rapporta il numero di sportelli bancari al PIL regionale si nota, infatti, che oltre a Sicilia e Campania anche Lombardia e Lazio hanno una presenza bancaria inferiore a quella media italiana, mentre sono il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e le Marche ad avere la densità maggiore.

Inoltre, se si considera contemporaneamente la densità di sportelli rispetto al PIL regionale e al numero di abitanti, si può notare come, considerando ambedue le dimensioni, siano le regioni del Nord-Est, insieme a Marche e Toscana, a registrare la maggiore densità di sportelli mentre la Calabria e la Campania appaiono relativamente sottobancarizzate.

Questo quadro è più articolato se si misura il rapporto impieghi e depositi per sportello: le filiali operanti in Lombardia e Lazio intermediano uno *stock* di impieghi e depositi largamente superiore alla media italiana, mentre le regioni meridionali si posizionano sui valori minori. Si nota, inoltre, una maggiore rilevanza del peso dei depositi nelle regioni meridionali e in particolare in Campania.

Tab. 2. Quota % degli addetti allo sportello sul totale degli addetti - Italia

	Dipendenti addetti allo sportello		Dipendenti non EAD e non sportello	
	2001	2006	2001	2006
Totale banche	62,7	65,5	30,9	32,9
Banche a diffusione:				
nazionale	75,6	71,5	23,2	27,4
interregionale	72,4	70,1	25,1	27,3
regionale	67,5	69,7	29,6	28,9
interprovinciale	65,0	69,5	34,0	30,2
BCC	58,1	60,5	40,6	38,7

Fonte: Federcasse (2007).

La maggiore diffusione di sportelli bancari sul territorio può essere interpretata come sintomo di una elevata attenzione al cliente e al valore della prossimità. D'altra parte ciò può essere in parte controbilanciato da una parallela riduzione del personale presso le filiali per ovvie ragioni di contenimento dei costi. E' infatti possibile che l'incremento dei punti «fisici» di contatto con la clientela e la diminuzione del numero di addetti possa risultare in una diminuzione della qualità del servizio (nel senso di una minore personalizzazione) ed essere funzionale più alla vendita di prodotti standardizzati.

E' opportuno quindi verificare se la contestuale crescita del numero di filiali e contrazione media del numero di dipendenti abbia portato a ridurre il personale nelle filiali o nelle sedi centrali. Una prima indicazione è fornita dalla variazione della quota di dipendenti addetti allo sportello sul totale dei dipendenti. Il dato medio per il sistema bancario si differenzia in funzione della estensione territoriale degli istituti. Sulla base delle informazioni perequative in uno studio della Federcasse⁵, il peso dei dipendenti addetti allo sportello nelle banche italiane diminuisce, nel 2006 rispetto al 2001, per le banche a diffusione nazionale e interregionale mentre aumenta per le altre tipologie (Tab. 2).

Questo dato, per essere opportunamente interpretato, deve essere messo in relazione all'evoluzione della rete di sportelli per tipologia di banca. Rapportando quindi i dipendenti addetti allo sportello al numero di sportelli si raggiunge una conclusione simile (Tab. 3). Anche in questo si verifica che sono le banche a diffusione nazionale che registrano la riduzione più

⁵ Si rinvia per maggiori dettagli a Federcasse, (2007), *L'evoluzione della struttura distributiva delle banche italiane dal 2001 al 2006*, Roma.

Tab. 3. Numero medio di addetti per sportello - Italia

	2001	2006	Var. % 2001-2006
Totale banche	7,9	6,9	-13,0
Banche a diffusione:			
nazionale	11,0	8,7	-20,8
interregionale	7,8	7,4	-4,6
regionale	7,1	6,2	-13,0
interprovinciale	6,2	5,7	-8,0
provinciale e locale	4,8	4,8	0,3
BCC	4,5	4,4	-0,3

Fonte: Federcasse (2007).

rilevante, seguite dalle banche regionali, interprovinciali e interregionali.

Solo le banche provinciali e locali, e le banche di Credito Cooperativo (BCC), mantengono un valore costante di questo rapporto, sebbene inferiore alle altre tipologie di banche.

In sintesi, la distribuzione territoriale degli sportelli riflette ancora la struttura economica e territoriale: la concentrazione della ricchezza, la presenza di piccole imprese diffuse, la densità di popolazione. Sembra comunque essere il Nord-Est l'area geografica dove in questo periodo si è diretta l'attenzione delle banche e le scelte di localizzazione degli sportelli, mentre sono le regioni meridionali che registrano un grado di bancarizzazione ancora relativamente modesto. Tenendo conto delle analisi più recenti, si può affermare che l'impatto delle operazioni di fusione e acquisizione sul grado di concorrenza del sistema creditizio italiano è stato in parte positivo. Le banche nate dalle fusioni, pur guadagnando quote di mercato, non hanno accresciuto a dismisura il proprio potere di mercato, ma hanno seguito strategie competitive simili a quelle degli altri intermediari.

L'intensificazione della concorrenza, in gran parte di natura permanente, è attribuibile alla rapida espansione della rete degli sportelli bancari: la riforma normativa – la deregolamentazione – promossa negli anni Novanta sia a livello nazionale sia in sede europea ha abbattuto le barriere amministrative all'attività creditizia, consentendo l'ingresso delle banche nei mercati locali.

In definitiva i risultati mostrano che in concomitanza con l'aumento delle fusioni e delle acquisizioni tra banche, gli indici di *Lerner* sono rimasti dapprima invariati (fino al 1992), per poi ridursi negli anni successivi, indicando un aumento del grado di concorrenza dell'industria bancaria.

Quanto agli effetti sull'efficienza, va evidenziato che il processo di consolidamento del sistema bancario italiano non è immune dal presentare

elementi di criticità. Il suddetto processo si è difatti solo parzialmente tradotto in un recupero di efficienza, sia per ciò che concerne il profilo dell'efficienza di costo – ossia la capacità di contenere i costi di produzione dell'*output* bancario – sia per ciò che concerne quella di profitto – ossia la capacità di collocare e vendere profittevolmente il proprio *output* sul mercato.

Ne danno conferma diverse analisi econometriche⁶ che riportano i valori medi dell'efficienza di costo e di profitto degli intermediari, suddivisi per tipologia giuridica, per dimensione e sede legale. Nelle Tabb. 4-9 sono illustrati gli *score*⁷ di efficienza di costo e di profitto per ognuna delle classificazioni adottate e per tutti gli anni del campione (1998-2008); essendo tali indici ricavati da una specificazione econometrica espressamente costruita per cogliere la variazione nel tempo dell'efficienza delle unità economiche osservate, dalla loro lettura è possibile ricavare utili informazioni sulla dinamica dei singoli intermediari – non solo quindi sul sistema nel suo complesso – e fare raffronti intertemporali⁸.

A una prima analisi delle Tabb. 4 e 5 quello che emerge è un inequivocabile *ranking* che colloca le banche SPA all'ultimo posto sia per l'efficienza di costo che per quella di profitto. Per quanto concerne l'efficienza di costo, si nota inoltre che il differenziale a favore delle Cooperative di credito, dopo una riduzione tra il 1998 e il 1999, tende a permanere significativo fino al 2004 per poi ridursi in certa misura nel biennio successivo per ritornare a crescere negli ultimi due anni considerati. Il differenziale a favore delle Banche Popolari resta abbastanza stabile fino al 2004, per poi ridursi nel biennio successivo e crescere nuovamente negli anni 2007-2008. A proposito delle dinamiche dell'efficienza di profitto si segnala che il differenziale a favore delle banche cooperative presenta una tendenza ad accrescersi ininterrottamente fino al 2007 per poi declinare nel 2008, quello a

⁶ Si vedano, per maggiori dettagli, Giordano A. e Lopes A. (2009a), *Measuring efficiency of the banking system in a dualistic economy. Evidence from the Italian case*, in D. Silipo (edited by), *The Banking System in the Italian Economy*, Heidelberg, SpringerVerlag e Giordano A. e Lopes A. (2011), *op. cit.*

⁷ Gli indicatori di efficienza di costo e di profitto riportati nelle Tabb. 4-9 sono valori compresi tra zero e uno; quanto più sono prossimi all'unità, tanto più le banche comprese nel campione in quel determinato anno conseguono una migliore *performance* in termini di riduzione dei costi di produzione e di aumento dei profitti e, conseguentemente si posizionano in maggiore prossimità alla frontiera di costo e di profitto costruita attraverso l'analisi econometrica.

⁸ Questa è una delle caratteristiche principali dei modelli di stima delle frontiere stocastiche di nuova generazione (Battese G. e Coelli T. (1995), *A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data*, "Empirical Economics" (20) rispetto ai modelli *time invaring* di prima generazione (Battese G. e Coelli T. (1992), *Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India*, "Journal of Productivity Analysis" (3).

Tab. 4. *Efficienza di costo (valori medi) - Categoria istituzionale*

Anni	Sistema	SPA	POP	BCC
1998	0,8238	0,6720	0,7235	0,8764
1999	0,8317	0,7283	0,7983	0,8643
2000	0,8511	0,7581	0,8287	0,8804
2001	0,8717	0,7564	0,8474	0,9083
2002	0,8802	0,7795	0,8504	0,9130
2003	0,8748	0,7674	0,8308	0,9112
2004	0,8813	0,7795	0,8455	0,9156
2005	0,8957	0,8164	0,8614	0,9213
2006	0,8880	0,8477	0,8558	0,9027
2007	0,9106	0,8587	0,8904	0,9286
2008	0,9110	0,8453	0,8954	0,9323

Fonte: Giordano e Lopes (2011).

Tab. 5. *Efficienza di profitto (valori medi) - Categoria istituzionale*

Anni	Sistema	SPA	POP	BCC
1998	0,9053	0,8988	0,9359	0,9042
1999	0,9279	0,9079	0,9409	0,9326
2000	0,9216	0,9021	0,9325	0,9263
2001	0,9128	0,8916	0,9203	0,9185
2002	0,9107	0,8972	0,9225	0,9138
2003	0,9196	0,8916	0,9258	0,9278
2004	0,9226	0,8944	0,9245	0,9312
2005	0,9129	0,8768	0,8932	0,9249
2006	0,9024	0,8637	0,8859	0,9156
2007	0,8694	0,8175	0,8791	0,8854
2008	0,8271	0,8007	0,8346	0,8348

Fonte: Giordano e Lopes (2011).

favore delle Banche Popolari, pur fluttuando, si mantiene abbastanza stabile fino al 2006 per accrescersi nel 2007 e declinare nell'anno successivo.

Questi risultati sembrano confermare l'impressione che, nel sistema bancario italiano, attraversato da profondi processi di consolidamento che negli ultimi anni ne hanno mutato sensibilmente le sembianze, la vera peculiarità resti una diffusa presenza di Banche di Credito Cooperativo che si distinguono positivamente rispetto alle altre tipologie di banche che invece mostrano di subire le stesse tendenze di fondo e presentano gradi crescenti di omogeneità (almeno per quanto attiene alla *performance*). Il processo di consolidamento del sistema bancario italiano, caratterizzato dall'adozione diffusa della forma di società per azioni e motivato dalla

Tab. 6. *Efficienza di costo (valori medi) - Categoria dimensionale*

Anni	Sistema	Maggiori e Grandi	Medie	Piccole e Minori
1998	0,8238	0,5427	0,6573	0,8336
1999	0,8317	0,8021	0,7957	0,8335
2000	0,8511	0,8236	0,8068	0,8534
2001	0,8717	0,8259	0,8058	0,8756
2002	0,8802	0,7958	0,8072	0,8854
2003	0,8748	0,7777	0,7926	0,8808
2004	0,8813	0,7774	0,8116	0,8869
2005	0,8957	0,8459	0,8320	0,9000
2006	0,8880	0,9160	0,8848	0,8876
2007	0,9106	0,9265	0,8859	0,9119
2008	0,9110	0,8921	0,8697	0,9136

Fonte: Giordano e Lopes (2011).

Tab. 7. *Efficienza di profitto (valori medi) - Categoria dimensionale*

Anni	Sistema	Maggiori e Grandi	Medie	Piccole e Minori
1998	0,9053	0,9028	0,8330	0,9078
1999	0,9279	0,9092	0,8633	0,9306
2000	0,9216	0,9179	0,8804	0,9233
2001	0,9128	0,8615	0,8605	0,9162
2002	0,9107	0,8763	0,8838	0,9126
2003	0,9196	0,7916	0,8809	0,9240
2004	0,9226	0,8861	0,8644	0,9263
2005	0,9129	0,7727	0,8593	0,9186
2006	0,9024	0,7919	0,8336	0,9091
2007	0,8694	0,7144	0,7893	0,8780
2008	0,8271	0,7829	0,7427	0,8327

Fonte: Giordano e Lopes (2011).

volontà di perseguire più alti livelli di efficienza, non sembra pertanto trovare valido sostegno dalle evidenze empiriche sin qui emerse.

Nelle Tabb. 6 e 7 si evince un differenziale di efficienza sia di costo ma soprattutto di profitto favorevole alle banche piccole e minori rispetto a quelle di dimensione maggiore⁹. Riguardo l'efficienza di costo, il

⁹ La ripartizione secondo il criterio dimensionale è stata fatta seguendo la Banca d'Italia per la quale i gruppi dimensionali sono cinque: "banche maggiori" (con fondi intermediati superiori a 60 miliardi di euro), "banche grandi" (da 26 a 60 miliardi di euro), "banche medie" (da 9 a 26 miliardi di euro), "banche piccole" (da 1,3 a 9 miliardi di euro) e "banche minori" (con fondi

differenziale a favore delle banche piccole e minori tende a ridursi tra il 1998 e il 1999 per poi ampliarsi progressivamente fino al 2004, alla riduzione dei due anni successivi segue un nuovo ampliamento. Per quanto concerne le banche di media dimensione il differenziale di efficienza di costo rispetto alle banche piccole e minori si mantiene costantemente a favore delle seconde, con punte anche dell'8%. Quanto al raffronto con le banche maggiori e grandi il differenziale di efficienza di costo premia le banche medie fino al 2004 (con l'eccezione di alcuni anni) per poi segnare un permanente arretramento dell'efficienza di queste banche rispetto alla banche più grandi (nel 2008 il differenziale di efficienza di costo a favore degli intermediari grandi e maggiori è pari a circa il 3%). Pertanto sul piano dell'efficienza di costo la tendenza che emerge con più chiarezza è un indubbio svantaggio delle banche di medie dimensioni che, forse a causa della dimensione organizzativa ibrida, non sfruttano appieno né i vantaggi di scala della grande dimensione né i vantaggi informativi delle strutture meno complesse tipiche delle banche piccole.

Per quanto concerne l'efficienza di profitto si segnala un progressivo ampliamento, sebbene contrassegnato da ampie oscillazioni, del divario a favore delle banche piccole e minori rispetto alle maggiori e alle grandi fino al 2007 per poi mostrare una significativa riduzione nell'ultimo anno di rilevazione; tale divario, che ha raggiunto punte anche del 15%, è ascrivibile più che ad un incremento di efficienza delle banche piccole alla brusca caduta di efficienza degli intermediari maggiori e grandi negli anni della crisi finanziaria internazionale (nel 2007 l'efficienza di profitto delle banche maggiori e grandi ha raggiunto il punto di minimo del decennio pari a poco più del 71%). Confrontando le banche maggiori e grandi con le medie, si nota che il differenziale di efficienza di profitto a favore delle prime si erode fino al 2002; in seguito il differenziale si caratterizza per una pronunciata tendenza oscillatoria favorevole comunque alle banche di media dimensione.

Nella Tab. 8 si evidenzia un divario crescente e sfavorevole alle banche meridionali rispetto a quelle con sede nel Nord Italia dell'efficienza di costo per il biennio 1998-1999; questa tendenza si arresta a partire dal 2000, successivamente il divario in termini di efficienza di costo si riduce in misura molto accentuata fino al 2002, per poi ampliarsi progressivamente fino al 2006. Nel 2007 si verifica una riduzione del divario che si allarga nuovamente nel 2008. Il divario in termini di efficienza di costo delle banche con sede nel Mezzogiorno rispetto a quelle con sede nell'Italia

intermediati medi inferiori a 1,3 miliardi di euro). In questa sede si è ritenuto preferibile accorpare le maggiori con le grandi e le piccole con le minori.

Tab. 8. *Efficienza di costo (valori medi) - Sede legale*

Anni	Sistema	Nord	Centro	Mezzogiorno
1998	0,8238	0,8300	0,8043	0,8260
1999	0,8317	0,8442	0,8046	0,8230
2000	0,8511	0,8614	0,8325	0,8410
2001	0,8717	0,8761	0,8589	0,8721
2002	0,8802	0,8809	0,8758	0,8824
2003	0,8748	0,8790	0,8622	0,8756
2004	0,8813	0,8881	0,8697	0,8742
2005	0,8957	0,9031	0,8861	0,8842
2006	0,8880	0,9062	0,8699	0,8558
2007	0,9106	0,9191	0,8949	0,9028
2008	0,9110	0,9218	0,8933	0,8986

Fonte: Giordano e Lopes (2011).

centrale era addirittura favorevole alle prime nel 1998 e nel 1999, in seguito esso è andato progressivamente peggiorando fino a oscillare intorno allo zero per poi diventare sempre più sfavorevole alle banche meridionali fino al 2006; il 2007 vede una riduzione del divario che si amplia nuovamente nel 2008.

Nel complesso, dall'analisi degli *scores* di efficienza di costo emerge una chiara inferiorità delle banche meridionali rispetto a quelle con sede locale nel Centro-Nord; divario che assume carattere permanente e via via più accentuato, soprattutto rispetto alle banche del Nord, a partire dal 2004.

Per quanto concerne l'efficienza di profitto riportata in Tab. 9, il divario sfavorevole alle banche meridionali rispetto a quelle settentrionali si riduce progressivamente fino al 2000, in seguito esso tende a peggiorare fino al 2005, nell'ultimo triennio 2006-2008 si assiste ad una riduzione del differenziale che vede prevalere, seppur di pochissimo, le banche settentrionali. Quello che appare evidente è che la convergenza tra le *performances* delle banche del nord e del sud è stata raggiunta verso il basso, cioè con un deterioramento dei risultati di *performances* delle prime rispetto alle seconde.

Il confronto tra le banche con sede nel Mezzogiorno e quelle con sede nell'Italia Centrale vede le prime in posizione favorevole: il differenziale, sebbene caratterizzato da ampie fluttuazioni, è positivo fino al 2006 per poi peggiorare nettamente nel 2007. Il 2008 vede un sostanziale azzeramento dei divari tra le banche con sedi legali nelle varie aree del Paese.

Si può quindi ritenere che i processi di ristrutturazione proprietaria perseguiti a partire dalla fine degli anni Novanta, sul piano della "stabilizzazione" e del "consolidamento" delle banche meridionali, hanno

Tab. 9. *Efficienza di profitto (valori medi) - Sede legale*

Anni	Sistema	Nord	Centro	Mezzogiorno
1998	0,9053	0,9089	0,9013	0,8995
1999	0,9279	0,9305	0,9245	0,9240
2000	0,9216	0,9226	0,9148	0,9252
2001	0,9128	0,9151	0,9077	0,9112
2002	0,9107	0,9135	0,9036	0,9095
2003	0,9196	0,9223	0,9158	0,9161
2004	0,9226	0,9249	0,9194	0,9194
2005	0,9129	0,9153	0,9082	0,9108
2006	0,9024	0,9031	0,8966	0,9057
2007	0,8694	0,8724	0,8668	0,8638
2008	0,8271	0,8273	0,8260	0,8276

Fonte: Giordano e Lopes (2011).

conseguito dei risultati abbastanza dubbi dal momento che la riduzione dei divari in termini di efficienza di costo, a partire dai primi anni 2000 non si sono ridotti ma, al contrario si sono ampliati rispetto alle banche con sede nel Centro-Nord. Le evidenze empiriche segnalano, invece, un progressivo allineamento e convergenza delle *performances* in termini di efficienza di profitto con gli intermediari non meridionali, sebbene, come detto, tale processo si sia realizzato a livelli di efficienza inferiori a quelli di partenza.

Questo risultato consente di affermare che le banca minore organizzata in forma cooperativa ha un ruolo significativo anche nelle regioni meridionali; tuttavia proprio in queste regioni si rileva che questo comparto del sistema bancario ha, da un lato, una rilevanza limitata in termini di sportelli, e, dall'altro, è in gran parte controllato da gruppi bancari non meridionali i quali non considerano necessariamente il mercato del credito nel Mezzogiorno come prioritario.

In altri termini, con la scomparsa di un autonomo sistema bancario meridionale si evidenzia una situazione di tendenziale criticità nel rapporto tra gli assetti proprietari del sistema bancario consolidatisi nel Mezzogiorno in questi anni e le prospettive di sviluppo dei sistemi produttivi localizzati nelle aree più deboli del Paese.

1.3. *Le nuove modalità organizzative dell'attività di prestito alle piccole imprese*

La ricomposizione degli assetti proprietari e la conseguente ristrutturazione della rete delle dipendenze nel corso degli anni 2000, hanno

avuto anche rilevanti implicazioni di carattere organizzativo per quanto concerne l'articolazione delle attività di prestito alle imprese e di valutazione del merito di credito, con particolare riguardo al grado di autonomia decisionale delle filiali rispetto alla direzione generale.

A tale riguardo la Banca d'Italia¹⁰, sulla base di un campione di 322 banche, ha esaminato le modalità con le quali le banche allocano i prestiti alle piccole e medie imprese. L'analisi si focalizza sull'attività creditizia degli intermediari di piccole dimensioni, ripartiti secondo l'area geografica della loro sede legale.

Rispetto alle banche presenti sull'intero territorio nazionale, quelle di minori dimensioni (banche piccole e minori), che operano in generale in zone geograficamente circoscritte, sono più direttamente influenzate dalla struttura produttiva delle diverse aree d'insediamento: per questi intermediari dovrebbe essere più elevata l'interazione con la clientela locale.

Dalla citata analisi della Banca d'Italia emerge un allargamento del raggio d'azione delle banche locali sul territorio: tra il 2000 e il 2006, la distanza tra il sistema locale dove si trova la sede centrale della banca e i mercati locali nei quali l'intermediario era presente con almeno uno sportello è passata in media da 28 a 34 chilometri. L'incremento della distanza è stato superiore nelle regioni meridionali, come si evince dalla Tab. 10, confrontando i dati riportati nelle prime due colonne.

Oltre all'allargamento del raggio d'azione delle banche locali, dall'indagine emerge anche un'augmentata complessità della loro organizzazione interna. Tra il 2003 e il 2006 il grado di decentramento decisionale (ovvero l'autonomia del responsabile di filiale nelle scelte di finanziamento alle piccole imprese) è complessivamente aumentato. Tale incremento è stato più intenso nelle banche del Nord-Est e, soprattutto, del Centro, meno accentuato nelle banche del Mezzogiorno, come si evince dalla percentuale riportata nella terza colonna della Tab. 10 che mostra il saldo tra le risposte che indicano un aumento del decentramento decisionale nell'ultimo triennio e quelle che indicano una diminuzione in rapporto al totale delle banche del campione.

Un maggior grado di decentramento decisionale aumenta l'incentivo del responsabile di filiale alla raccolta di informazioni sulla clientela e ne riduce i costi di trasmissione; esso accresce tuttavia il rischio di comportamenti opportunistici da parte dei responsabili di filiale. Possibili strumenti per contenere tali rischi sono rappresentati dalla mobilità dei

¹⁰ Si veda Banca d'Italia, (2008), *L'economia delle regioni italiane nel 2007*, Roma, Appendice 12.

Tab. 10. Variabili organizzative delle banche piccole e minori per area geografica (unità e valori %)

Circoscrizioni territoriali	Distanza centro-periferia (a)		Tendenza decentramento decisionale (b)	Tendenza variaz. permanenza responsabile di filiale	Permanenza media in mesi responsabile di filiale	Indice di delega relativa (c)	Incentivi per i responsabili di filiali (d)
	2000	2006					
Banche piccole e minori	28	34	47,1	25,0	47	16,0	7,8
Sud e Isole	47	61	39,4	16,6	42	18,2	6,2
Nord-Ovest	34	40	46,5	25,9	40	16,6	9,9
Nord-Est	19	25	48,3	28,0	57	12,3	6,9
Centro	21	23	50,0	24,0	45	18,7	5,9
Totale campione	42	47	49,5	25,0	45	14,7	8,8

(a) Distanza media tra sportelli e direzione generale, in km.

(b) Saldo tra le risposte che hanno indicato un aumento del decentramento decisionale nel triennio 2003-2006 e quelle che hanno indicato una diminuzione in rapporto al totale delle banche del campione.

(c) Delega del responsabile di filiale normalizzata di fatto a quella del direttore generale.

(d) Incidenza media degli incentivi sulla retribuzione annua di un responsabile di filiale riferite alle sole banche che hanno dichiarato di utilizzare tali incentivi.

Fonte: Banca d'Italia (2008).

Tab. 11. *Affidamenti erogati in autonomia dai responsabili delle filiali nel periodo 2003-2006 (percentuali e frequenze %)*

Circoscrizioni territoriali	Quota prestiti a PMI concessi in autonomia	Frequenza dei casi in cui il responsabile di filiale è rilevante per:			
		Concessione finanziamenti	Ammontare finanziamenti	Pricing	Garanzie
Banche piccole e minori	22,2	30,6	19,1	19,1	26,8
Sud e Isole	27,7	35,9	16,1	2,3	38,2
Nord-Ovest	21,8	19,6	16,4	12,1	19,1
Nord-Est	20,3	29,4	22,8	33,5	26,4
Centro	22,9	43,9	17,4	10,8	29,4
Totale campione	29,1	22,9	22,9	15,6	26,8

Fonte: Banca d'Italia (2007).

dirigenti sul territorio e da una remunerazione flessibile e legata ai risultati. Nel triennio considerato si è osservato un aumento della mobilità dei responsabili di filiale: il saldo tra le banche che hanno registrato una diminuzione della permanenza nella filiale e quelle che ne hanno osservato un aumento è pari al 25% (cfr. colonna 4 di Tab. 10).

La crescita della mobilità è stata meno accentuata nelle regioni del Nord-Ovest e soprattutto in quelle meridionali. In entrambe le aree nel 2006 la permanenza media dei responsabili di filiale risultava comunque inferiore a quella media italiana: 42 mesi nelle filiali meridionali, contro una media nazionale di 45 mesi. Nello stesso periodo, il ricorso a incentivi per la remunerazione dei responsabili di filiale è aumentato per le piccole banche: nel 2006 la rilevanza di tali incentivi sulla retribuzione complessiva era compresa tra circa il 6% al Centro e nel Mezzogiorno e il 10% nel Nord-Ovest.

Un incremento dell'autonomia decisionale lo si riscontra in certa misura anche dall' "indice di delega relativa", dato dalla delega del responsabile di filiale normalizzata rispetto a quella del direttore generale: in questo caso si nota un valore superiore alla media per le filiali meridionali.

I dati riportati nella Tab. 11 forniscono ulteriori elementi per valutare il grado di autonomia decisionale dei responsabili delle filiali per ciò che concerne le operazioni di prestito alle imprese minori.

Un primo dato che emerge riguarda la quota di prestiti alle PMI concessa in autonomia dal responsabile della filiale, ponderata per l'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole e medie imprese concessi dalla banca: si nota agevolmente che per le filiali di banche operanti nel Mezzogiorno questa quota è inferiore a quella dell'intero campione. Inoltre, se si considera la frequenza dei casi nei quali il responsabile di filiale è rilevante

Tab. 12. Diffusione dei modelli di credit scoring alle PMI (frequenze %)

Circoscrizioni territoriali	Presenza del credit scoring (a)			Importanza del credit scoring				
	2000	2003	2006	Concessione	Ammontare	Pricing	Durata	Monitoraggio
Banche piccole e minori	9,8	23,9	51,9	58,9	34,3	21,2	9,6	56,9
Sud e Isole	15,2	30,3	63,6	65,0	45,0	30,0	5,0	50,0
Nord-Ovest	5,5	19,8	51,7	57,5	23,4	21,3	2,1	46,8
Nord-Est	8,1	19,5	42,5	59,5	40,5	8,1	16,2	75,7
Centro	14,9	31,1	58,1	57,1	35,7	28,6	14,3	54,8
Totale campione	9,6	24,5	57,1	63,7	36,8	22,0	12,6	58,2

(a) Incidenza % dell'utilizzo di credit scoring sul totale banche intervistate.

Fonte: Banca d'Italia (2008).

per le decisioni relative all'ammontare e ai tassi (*pricing*), ponderate per l'ammontare dei finanziamenti alle PMI, si nota come per le dipendenze operanti nel Mezzogiorno tale indicatore sia significativamente inferiore alla media del campione.

Se, da un lato, la decisione di concedere prestiti e di definire l'entità delle garanzie presentano dei margini significativi di autonomia per i responsabili di filiali, di cui le imprese minori possono avvantaggiarsi anche nelle regioni meridionali, dall'altro – per gli importi da erogare e le condizioni di tasso – i margini di autonomia per le filiali meridionali si riducono in misura maggiore, con le inevitabili ripercussioni negative per le esigenze delle imprese minori operanti in tali aree.

La riorganizzazione che ha interessato l'attività di prestito alle piccole e medie imprese e che ha coinvolto i responsabili di filiale si è accompagnata al crescente utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che ha permesso l'adozione di *tecniche statistiche di misurazione del rischio di credito* (definite genericamente come *credit scoring*) (Tab. 12). Tale strumento gestionale si è diffuso negli ultimi anni: in particolare si nota una maggiore incidenza di queste tecniche che, come è noto, fanno ricorso all'utilizzo di informazioni standardizzate, desunte dai bilanci delle imprese, per la costruzione di modelli statistici in base ai quali prendere delle decisioni, nelle filiali che operano nel Mezzogiorno. L'incidenza nel 2006 sfiora il 64% ed è significativamente maggiore della media del campione; al contrario, la quota è significativamente più bassa della media nel caso del Nord-Est.

L'impatto di tali modelli sulla politica di offerta del credito è legato al loro effettivo utilizzo: a tale proposito l'indagine della Banca d'Italia¹¹ riporta nelle ultime cinque colonne della Tab. 12 la percentuale di banche, tra quelle che dispongono di un modello di *credit scoring*, che lo giudica "determinante" o "molto importante" per una serie di decisioni quali la concessione, l'ammontare, il *pricing*, la durata e le procedure di monitoraggio.

Il dato interessante che emerge da questa indagine riguarda proprio le banche che operano nel Mezzogiorno: in questo caso la quota di aziende di credito che giudica rilevante il ricorso a tali tecniche è molto più elevata rispetto alla quota di banche che ha la stessa opinione ma opera nelle altre aree del Paese. Ciò vale soprattutto per le decisioni relative alla concessione del prestito (65% contro il 57% nel Nord-Ovest e il 59% nel Nord-Est), alla determinazione dell'ammontare del prestito (45% contro il 23% nel Nord-Ovest e il 40% nel Nord-Est), alla determinazione del tasso di interesse (30% contro il 21% nel Nord-Ovest e l'8% nel Nord-Est).

Occorre poi rilevare che, tra le aree geografiche, un peso più elevato riveste l'informazione di bilancio per le banche del Nord, in particolare nell'area orientale, nonché l'impiego di fonti esterne per quelle del Centro e del Mezzogiorno; i dati qualitativi assumono l'importanza maggiore tra gli intermediari delle regioni meridionali, probabilmente anche a causa del minore valore segnaletico attribuito ai dati di bilancio forniti dalle imprese operanti in quelle regioni.

Queste evidenze empiriche suggeriscono che la riorganizzazione del sistema bancario italiano, cui si è assistito in questi ultimi anni, si è sviluppata lungo una direttrice caratterizzata dall'adozione di modelli organizzativi gerarchici e a crescente rigidità. Si assiste, di conseguenza, ad un aumento costante della distanza tra centro decisionale, soggetto erogatore e impresa affidata, con la conseguente implementazione di processi di trattamento delle informazioni secondo schemi di facile trasmissibilità e verificabilità (*hard information*).

Diventa quindi più problematico sviluppare modalità organizzative che investono di più sulle informazioni intangibili (*soft information*), che sviluppano più intense relazioni di clientela e adottano una struttura organizzativa meno verticalizzata.

Tutto questo avviene in un'economia caratterizzata dalla presenza diffusa di piccole e medie imprese, per loro natura opache, cioè in grado di produrre un flusso informativo più eterogeneo e impalpabile rispetto alla

¹¹ Si veda sempre Banca d'Italia (2008), *ivi*.

clientela medio-grande. In definitiva, emerge più di un fattore di perplessità rispetto alle tendenze in atto nel sistema bancario italiano; e ci si deve chiedere se la profonda modifica degli assetti strutturali in atto non aggravi il problema della disponibilità di credito alla piccola impresa, pregiudicando ulteriormente le prospettive di crescita delle sistema produttivo nelle aree più deboli del Paese, caratterizzate come è noto da imprese più fragili e più opache sotto il profilo informativo.

2. LE CRITICITÀ DEL RAPPORTO TRA BANCHE E IMPRESE IN ITALIA E NEL MEZZOGIORNO

2.1. *Premessa*

L'articolazione che ha assunto la struttura del sistema creditizio si riflette certamente sul rapporto tra banche e imprese. Allo stesso modo, l'analisi del tessuto produttivo italiano - e meridionale in particolare - deve cercare di guardare alle specificità strutturali per cogliere tanto i segnali di crescita e modernizzazione quanto quelli di difficoltà e fragilità. Conoscere potenzialità e criticità dell'interazione tra sistema produttivo e bancario consente, da un lato, di avere indicazioni su come banche ed imprese saranno autonomamente in grado di reagire all'attuale fase di difficoltà e, dall'altro, quanto i comportamenti individuali dovranno invece essere sostenuti dall'operatore pubblico.

Un contributo importante a tale analisi proviene dall'Indagine UniCredit sulle imprese manifatturiere italiane relativa al triennio 2004-2006¹², che permette di cogliere questi aspetti anche a prescindere dagli ulteriori effetti di segno negativo che la crisi finanziaria globale ha determinato a partire dal 2008.

Con riferimento al grado di esclusività del rapporto banca-impresa, l'Indagine sembra confermare i risultati emersi dalla precedente rilevazione (relativa al triennio 2001-2003), mostrando una stabilizzazione dell'equilibrio raggiunto agli inizi degli anni 2000; se, infatti, nel triennio 1998-2000 si era assistito ad una contrazione del numero di banche con cui l'impresa intrattiene rapporti - passato da 5,4 a 4,7 - a partire dal 2000 tale valore è rimasto pressoché invariato, raggiungendo 4,9 nel periodo 2001-2003 e riconfermandosi a 4,7 nel triennio 2004-2006 (Tab. 13). Ciò sembrerebbe confermare la tesi di quanti sostengono che l'iniziale riduzione

¹² Si rinvia per maggiori dettagli a UniCredit, (2008), *Decima indagine sulle imprese manifatturiere italiane*, Milano.

Tab. 13. Numero medio di banche con cui opera l'impresa, per classi di addetti - Italia

Classi di addetti delle imprese	1998-2000	2001-2003	2004-2006
11-20	4,0	4,0	3,8
20-50	4,8	5,1	4,7
50-250	6,8	6,7	6,1
250-500	8,5	8,8	7,1
Oltre 500	8,4	7,7	8,5
Totale	4,7	4,9	4,7

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati UniCredit (2008).

del pluriaffidamento¹³ in Italia sia in larga parte dovuta al processo di concentrazione che ha investito il nostro sistema bancario alla fine degli anni Novanta, cioè allo *shock* esogeno rappresentato dal calo del numero delle banche operanti in Italia e dal contemporaneo aumento dell'appartenenza delle stesse a gruppi, caratterizzati tendenzialmente da una politica di fidi unitaria.

Quanto al numero di banche con le quali le imprese intessono rapporti, non sembra dunque emergere un mutamento di prospettiva nella relazione banca-impresa, avendo riguardo tuttavia di considerare che essa non incorpora ancora pienamente i cambiamenti che indotti dal dispiegarsi degli effetti di Basilea III; l'utilizzo da parte delle banche di sistemi di *rating interni* per la determinazione del patrimonio di vigilanza a fronte del rischio di credito sostenuto, potrebbe infatti spingere – come rilevato da una recente indagine della Banca d'Italia¹⁴ – verso la ricerca di una relazione più stretta tra banche e imprese, al fine di alimentare un costante flusso di informazioni per la valutazione del merito creditizio. Ciò dovrebbe tradursi per le imprese in una riduzione del numero di banche con cui operare.

¹³ Il fenomeno del pluriaffidamento, pur essendo diffuso anche in altri paesi europei, raggiunge in Italia livelli massimi. In base agli ultimi dati disponibili della Commissione europea, l'Italia risulta essere, tra gli Stati membri, il Paese con la più elevata percentuale di imprese servite da due o più banche (51%), distanziandosi di molto dal media europea (35%). Il Rapporto Capitalia 2005 riporta i risultati di uno studio – riferito a un campione di 1.129 grandi imprese operanti in venti paesi europei – da cui emerge che il numero medio di banche con cui la grande impresa opera è massimo in Italia con una media di 15,2, a fronte di 11,3 della Francia, 9,7 della Spagna, 8,1 della Germania e 5,6 della media del campione europeo. Un rapporto banca-impresa molto più stretto emerge, invece, nei paesi del Nord Europa, come Regno Unito (2,9), Svezia (2,5) e Norvegia (2,3).

¹⁴ Un quarto delle imprese intervistate (pari a 4.390), nel 2007, considera come strategia più idonea in vista dell'adozione delle nuove regole di Basilea III, la riduzione del numero delle banche finanziatrici.

Tale risultato è coerente con la letteratura sulla *lending relationship*, che individua nello sviluppo di una relazione stretta e di lunga durata tra banca e impresa lo strumento per veicolare informazioni riservate (*soft information*) sulla clientela e, dunque, per superare l'opacità informativa che caratterizza soprattutto le piccole e medie imprese, giustificando la riduzione del multiaffidamento al decrescere della dimensione dell'impresa.

La Tab. 13 mostra come, nel periodo 2004-2006, il numero di banche con cui l'azienda intrattiene rapporti stabili è aumentato al crescere della sua dimensione, passando da 3,8 per le più piccole (11-20 addetti) fino ad 8,5 per le imprese con più di 500 dipendenti. Queste ultime, inoltre, hanno segnalato un significativo incremento del numero di banche di riferimento anche rispetto al periodo 2001-2003 (da 7,7 a 8,5), mentre le imprese con un numero di addetti tra 250 e 500 hanno ridotto il numero delle banche principali da 8,8 a 7,1.

A livello di aree geografiche e di settore produttivo non emergono invece differenze sostanziali nel fenomeno del multiaffidamento, confermandosi un minor numero di banche di riferimento per le imprese manifatturiere collocate nel Mezzogiorno a causa delle specificità del tessuto produttivo meridionale, caratterizzato da una fitta rete di imprese di piccola e piccolissima dimensione.

Alcuni segnali di cambiamento nei processi di interazione tra banca e impresa emergono invece con riferimento alla quota di indebitamento bancario detenuta dalla banca principale, segnalando un allentamento del tradizionale legame con la banca di riferimento. Tale valore infatti, come indicato in Tab. 14, subisce dal 2001 al 2006 una brusca riduzione, passando dal 45% al 24%.

A fronte di un aumento del numero di banche di riferimento al crescere della dimensione dell'impresa, si registra invece una sostanziale stabilità della quota di indebitamento detenuta dalla banca principale (Tab. 14). La

Tab. 14. *Quota media di indebitamento (%) dell'impresa, per classe di addetti, presso la banca principale - Italia*

Classi di addetti	1998-2000	2001-2003	2004-2006
11-20	47,0	49,0	23,0
20-50	42,0	43,0	26,0
50-250	36,0	38,0	23,0
250-500	31,0	35,0	20,0
Oltre 500	35,0	46,0	23,0
Totale	43,0	45,0	24,0

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati UniCredit (2008).

Tab. 15. Numero medio di banche per affidato e % fido accordato dalla prima banca - Italia

			Classe di fido (in migliaia di euro)							
			75-125	125-250	250-500	500-1.000	1.000-2.500	2.500-5.000	5.000-25.000	oltre 25.000
Dicembre 2006	Numero medio di banche per affidato	Società non finanziarie	1,00	1,21	1,64	2,17	2,85	3,86	5,43	8,58
		Famiglie produttrici	1,01	1,12	1,54	2,09	2,71	3,50	4,71	5,50
	% del fido accordato dalla prima banca	Società non finanziarie	99,0	90,0	79,0	72,0	67,0	61,0	52,0	41,0
		Famiglie produttrici	99,0	94,0	83,0	75,0	71,0	67,0	63,0	58,0
Dicembre 2007	Numero medio di banche per affidato	Società non finanziarie	1,00	1,21	1,67	2,23	2,98	4,05	5,81	9,74
		Famiglie produttrici	1,01	1,11	1,51	2,04	2,65	3,39	4,61	4,83
	% del fido accordato dalla prima banca	Società non finanziarie	99,0	90,0	78,0	70,0	64,0	58,0	48,0	35,0
		Famiglie produttrici	99,0	95,0	83,0	76,0	72,0	67,0	61,0	58,0
Dicembre 2008	Numero medio di banche per affidato	Società non finanziarie	1,00	1,20	1,65	2,19	2,89	3,86	5,42	8,83
		Famiglie produttrici	1,01	1,11	1,49	1,98	2,56	3,28	4,36	4,33
	% del fido accordato dalla prima banca	Società non finanziarie	99,0	90,0	78,0	71,0	65,0	59,0	50,0	37,0
		Famiglie produttrici	99,0	95,0	84,0	77,0	73,0	69,0	62,0	57,0

Fonte: Bollettino Statistico Banca d'Italia, I/2009.

lettura incrociata dei due indicatori (numero medio di banche di riferimento e quota media di indebitamento detenuta dalla banca principale) sembra pertanto suggerire che tendenzialmente le imprese di minore dimensione distribuiscono equamente il proprio debito tra 4 o 5 banche, mentre le imprese più grandi si rivolgono ad una banca principale per soddisfare una parte consistente del proprio fabbisogno finanziario, parcellizzando il resto del debito tra più istituti creditizi in relazione alle migliori condizioni di offerta.

Con riferimento al triennio 2006-2008, le rilevazioni della Centrale dei rischi riguardo al numero medio di banche per affidato e alla percentuale di fido accordato dalla prima banca (Tab. 15), consentono di confermare il carattere non uniforme del pluriaffidamento: anche nel suddetto periodo, infatti, il numero medio di banche per affidato si mostra in aumento al crescere delle dimensioni di impresa, così come la percentuale di prestito accordata dalla banca principale tende a ridursi all'aumentare della dimensione del fido, *proxy* di quella d'impresa.

Tali evidenze conducono ad affermare come i cambiamenti avvenuti nel sistema bancario a partire dagli anni Novanta abbiano determinato nel periodo di riferimento una maggiore concorrenza tra le banche, spingendo le imprese e soprattutto quelle più grandi, meno legate da un rapporto personale con la banca, a ricercare sul mercato le migliori condizioni di offerta. Il maggior grado di concorrenza nel mercato bancario avrebbe pertanto determinato un allentamento del legame con la banca principale, manifestatosi nel periodo di riferimento principalmente nella perdita della quota di debito da essa posseduta.

In ultimo, la durata della relazione con la banca principale, misurata dall'Indagine UniCredit riguardante il periodo 2004-2006, è mediamente di diciassette anni, in aumento rispetto alla precedente rilevazione in cui raggiungeva i 14,5 anni; si tratta di un indicatore idoneo a misurare l'intensità della *relationship banking* perché *proxy* della quantità di informazioni privilegiate accumulate dalla banca per effetto del prolungarsi nel tempo del rapporto con l'impresa.

2.2. *Caratteristiche del tessuto produttivo e accesso al credito per le PMI nelle differenti aree geografiche*

La struttura produttiva italiana poggia su una rete diffusa di piccole e medie imprese: la percentuale di PMI sul totale delle imprese raggiunge il

99,9%¹⁵. Si tratta di una realtà che caratterizza tutta l'economia europea ma che in Italia, e ancor di più nel Mezzogiorno, assume connotati peculiari. In primo luogo per la molecolarità del nostro tessuto imprenditoriale, che si esprime nell'appartenenza della maggior parte delle PMI alla categoria delle microimprese,¹⁶ in secondo luogo per l'elevata concentrazione di occupati nelle PMI, che raggiunge l'81,3% a fronte del 67,1% della media Ue a 27.

La forte frammentazione dimensionale delle imprese italiane, che negli anni recenti ha portato a parlare di "nanismo" del nostro sistema produttivo, non può che incidere sulla configurazione della struttura finanziaria delle imprese e conseguentemente sulla domanda di credito rivolta alle banche.

Nel confronto internazionale, il rapporto tra debito finanziario e PIL delle imprese italiane rimane contenuto, nonostante il dato rilevato a fine 2008 (78%) sia in aumento rispetto al passato; nello stesso anno, il *leverage* - espresso come rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi e del patrimonio netto delle imprese - raggiunge il 48,7%, collocandosi su livelli prossimi a quelli della Germania, del Regno Unito e della Spagna e su una posizione più elevata rispetto a Francia e Stati Uniti. E' tuttavia con riferimento all'elevato peso dell'indebitamento bancario nel passivo delle imprese, soprattutto a breve termine e a tasso variabile, che emerge la maggiore distanza rispetto agli altri paesi industrializzati¹⁷.

La dipendenza dal finanziamento bancario rappresenta un elemento di fragilità per le imprese italiane e soprattutto per quelle piccole, ove il fenomeno è più accentuato, perché le rende più esposte ai rischi connessi con un innalzamento dei tassi di interesse e, in generale, con un inasprimento delle condizioni di accesso al credito.

Il consistente ricorso da parte delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, al finanziamento bancario e il permanere di uno scarso utilizzo di strumenti alternativi di finanziamento offerti dal mercato (*commercial paper*, obbligazioni ed azioni), sono fenomeni che interessano l'intera economia nazionale ma assumono nel Mezzogiorno connotati di particolare intensità.

La dinamica dell'indebitamento di impresa nelle diverse aree geografiche del Paese viene illustrata nella Tab. 16. Il valore del *leverage* delle imprese meridionali è sistematicamente più basso, e tendenzialmente in

¹⁵ Fonte Eurostat.

¹⁶ Con la sola eccezione della Grecia, l'Italia è ancora il paese con la più alta percentuale di imprese al di sotto dei 10 addetti (e anche dei 50), cui corrisponde una dimensione media di impresa tra le più basse nell'ambito dell'UE (3,1 addetti). Tale dimensione si riduce ulteriormente nel Mezzogiorno.

¹⁷ L'informazione disponibile relativa al 2008 colloca l'incidenza del debito a breve termine sui debiti finanziari quasi al 50%.

Tab. 16. *Struttura finanziaria delle imprese italiane: articolazione territoriale*

Anni	Leverage (a)	Debito a breve/ debito totale (%)	Debito bancario/ debito totale (%)	Debito bancario a breve/ debito bancario (%)	Debiti commerciali/ debito totale (%)
Mezzogiorno					
2003	1,53	78,5	33,3	58,9	35,6
2004	1,61	86,0	26,7	77,4	35,2
2005	1,69	84,7	24,5	66,4	37,7
2006	1,74	86,1	27,4	72,2	37,1
2007	1,44	85,8	21,8	69,7	47,6
Totale Italia					
2003	1,98	82,7	27,4	67,6	32,7
2004	1,73	85,2	25,4	67,2	32,8
2005	1,80	85,5	23,9	65,9	33,5
2006	1,91	85,1	23,9	65,4	34,1
2007	2,01	85,7	24,8	64,9	35,2

(a) Ammontare complessivo dell'indebitamento in rapporto ai mezzi propri.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati UniCredit (2008).

calo negli anni, rispetto al resto del Paese. Ma ciò non può essere interpretato come la conseguenza di scelte di impresa più equilibrate quanto piuttosto come l'effetto del permanere di differenze di natura strutturale.

In primo luogo, per le imprese del Mezzogiorno la quota di debito bancario è molto più sbilanciata verso il breve periodo e in costante aumento nel tempo, fino a raggiungere nel 2007 un'incidenza del 69,7% sul totale debito bancario; in generale, la componente del debito a breve sul debito totale risulta in aumento, mentre si riduce significativamente il debito bancario sul totale. Contestualmente, cresce in misura rilevante il peso dei debiti di natura commerciale sul totale del debito, che – tra il 2003 e il 2007 – passa nel Mezzogiorno dal 35,6% al 47,6%, a fronte di un incremento in Italia dal 32,7% al 35,2%. E' quest'ultimo un segnale evidente della minore finanziarizzazione dell'economia meridionale e causa di amplificazione degli effetti di una eventuale congiuntura sfavorevole all'interno del sistema produttivo, per effetto del dilatarsi dei tempi di pagamento nelle relazioni clienti/fornitori.

In secondo luogo, guardando ai dati della Centrale dei rischi sulla struttura di bilancio delle imprese, emerge che nel Sud del Paese l'incremento dei debiti finanziari, e in particolare di quelli bancari, è più elevato tra le imprese che mostrano più bassi livelli di redditività e tra quelle che hanno investito di meno in rapporto al fatturato. Diversamente, nel Centro-Nord i debiti finanziari e bancari aumentano di più per le

imprese con migliori condizioni di redditività e più elevati livelli di investimento.

E' evidente che la composizione della struttura finanziaria dell'impresa incide fortemente sulla sua profittabilità ed efficienza ed, in generale, sulle sue *performances*; un elevato livello di patrimonializzazione consente non solo di affrontare più facilmente una fase di crisi come quella attuale e, in via più generale, di ottenere una migliore valutazione del rischio da parte della banca, ma soprattutto consente di porre in atto strategie ed investimenti di lungo termine, necessari per affrontare con successo la competizione globale. Diversamente, una forte incidenza nella struttura finanziaria dell'impresa del debito a breve termine, come avviene per le PMI meridionali, ne accresce la fragilità ostacolando il finanziamento di progetti di investimento a più lunga scadenza e, quindi, il perseguimento di strategie di crescita.

Ai problemi connessi alla diversa struttura del passivo delle PMI italiane rispetto alle imprese medio-grandi e di quelli specifici riguardanti le imprese operanti nel Mezzogiorno, si aggiungono i limiti connessi al basso grado di sviluppo del processo di cartolarizzazione (*securitization*) nel nostro Paese e, ancora più fortemente, nel Mezzogiorno. Ad oggi risultano quotate in Borsa soltanto otto società meridionali – di cui cinque non finanziarie – con un livello di capitalizzazione che complessivamente raggiunge appena lo 0,12% del totale del mercato azionario italiano. I dati dell'Indagine UniCredit (2008) segnalano inoltre che, con riferimento al triennio 2004-2006, solo lo 0,6% del campione di imprese manifesta l'intenzione di farsi quotare in borsa, con una riduzione dell'1% rispetto alla quota della precedente rilevazione – relativa al triennio 2001-2003 – e, di queste, la maggior parte appartiene a classi dimensionali medio-grande. Sono inoltre limitate, e prevalentemente concentrate nelle regioni del Nord, le imprese che hanno utilizzato strumenti finanziari innovativi (0,1%)¹⁸.

Certamente, l'elevata liquidità del sistema negli anni precedenti lo scoppio dell'attuale crisi finanziaria ha reso agevole per le imprese soddisfare il proprio fabbisogno finanziario attraverso finanziamenti tradizionali, riducendo l'incentivo ad aprire il capitale sociale nei confronti dell'esterno (sia attraverso la sottoscrizione di quote di capitale di rischio sia attraverso la quotazione sul mercato), così come ad utilizzare quegli strumenti di finanza innovativa che costituiscono invece un veicolo fondamentale per l'accelerazione dello sviluppo e per una più equilibrata composizione tra le diverse fonti di finanziamento.

¹⁸ Per il 70% hanno riguardato prestiti partecipativi, per il 21% cambiali finanziarie e per il 3,9% operazioni di *private equity* o *venture capital*.

I dati sull'accesso al credito per il periodo 2004-2006 – riportati nella citata indagine UniCredit (2008) – indicano, infatti, una rilevante riduzione del razionamento del credito per le imprese manifatturiere nel periodo di riferimento. Se nel 2003 era del 16% la quota di imprese intervistate che avrebbe desiderato maggiore credito, nel triennio 2004-2006 la quota si è drasticamente ridotta al 4,2%; nello stesso periodo, gli impieghi alle società non finanziarie sono cresciuti ad un tasso annuo del 6,8%, tasso molto elevato se paragonato all'andamento dell'economia e degli investimenti delle imprese. Guardando alla distribuzione per classi di addetti, si nota inoltre che mentre nel precedente periodo di rilevazione erano le imprese di minore dimensione ad incontrare maggiori difficoltà nell'accesso al credito, ora ad essere più penalizzate sembrano le imprese di dimensione medie e grandi, che rispettivamente nel 7% e 5,1% dei casi hanno segnalato di aver desiderato una maggiore quantità di credito.

Le favorevoli condizioni nella disponibilità di finanziamenti manifestatesi nel periodo considerato, non sono state in grado tuttavia di consentire il superamento dei divari territoriali nell'accesso al credito: mentre a Nord nel triennio 2004-2006 la quota di imprese che avrebbe desiderato una maggiore quantità di credito è stata del 3,8%, al Centro-Sud è salita al 5% fino a raggiungere il 9,3% per le imprese medio-grandi (51-250 addetti). Rimane dunque il *gap* nell'accesso al credito tra imprese collocate al Nord e al Sud del Paese, pur riducendosi rispetto alla precedente rilevazione (nel 2003 era il 13,6% per le imprese settentrionali, contro il 20,9% delle imprese meridionali).

Si può ritenere che uno degli esiti del processo di consolidamento del sistema bancario nel Mezzogiorno – dal 2004 in poi – sia stato proprio quello di indurre le banche operanti in questa parte del Paese a selezionare più severamente le imprese da finanziare, soprattutto quelle di minori dimensioni. Ne segue che quelle ammesse sono meno rischiose e quindi meno soggette a fenomeni di razionamento, rispetto alla platea di imprese di dimensione maggiore meno capillarmente selezionata; naturalmente tale risultato si traduce, comunque, nella completa esclusione di un segmento non trascurabile di imprese minori che trova maggiore difficoltà ad interagire con il sistema bancario.

2.3. *Crisi finanziaria e accesso al credito per le imprese meridionali*

Il dispiegarsi della crisi finanziaria globale tra la fine del 2008 e il 2009 ha determinato un inaridimento del flusso di impieghi verso il sistema produttivo italiano.

Tab. 17. *Prestiti delle banche italiane alle imprese per scadenza, dimensione e ripartizioni territoriali (variazione % su 12 mesi)*

Voci	Mezzogiorno		Centro-Nord		Italia	
	Sett. 2007	Sett. 2008	Sett. 2007	Sett. 2008	Sett. 2007	Sett. 2008
Totale imprese						
a breve termine	13,0	8,2	12,6	7,7	12,6	7,8
a medio e lungo termine	16,3	7,8	11,6	12,8	12,3	12,1
Totale	14,9	7,9	12,1	10,6	12,4	10,2
Imprese piccole (a)						
a breve termine	6,9	2,4	2,6	3,1	3,4	3,0
a medio e lungo termine	10,8	4,5	7,2	4,3	7,9	4,3
Totale	9,5	3,8	5,6	3,9	6,3	3,8
Altre imprese						
a breve termine	14,9	9,8	14,5	8,5	14,5	8,6
a medio e lungo termine	19,0	9,3	12,9	15,0	13,7	14,3
Totale	17,1	9,5	13,6	12,0	14,0	11,7

(a) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con un numero di addetti inferiore a 20.

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati Banca d'Italia.

Come si evince dalla Tab. 17, il tasso di crescita su base annua dei prestiti alle imprese italiane riferito al mese di settembre 2008 è sceso al 10,2 rispetto al 12,4% di settembre 2007. Tale riduzione appare molto più marcata se si restringe l'analisi alle sole imprese operanti nel Mezzogiorno, per le quali il tasso di crescita degli impieghi è passato dal 14,9% al 7,9%. Ulteriori interessanti elementi circa il carattere della contrazione dell'offerta di impieghi in atto si ricava dalla disaggregazione del campione su base dimensionale oltre che territoriale. Le piccole imprese meridionali sono quelle più severamente colpite dall'irrigidimento delle condizioni monetarie, con una contrazione del tasso di crescita degli impieghi dal 9,5% di settembre 2007 al 3,8% di settembre 2008. Per le piccole imprese operanti al Centro-Nord la crescita degli impieghi si è ridotta ma in misura sensibilmente minore, passando dal 5,6% al 3,9%.

Per ultimo, anche senza voler considerare le differenze territoriali, resta comunque evidente come il fenomeno di razionamento colpisca in misura nettamente maggiore le piccole imprese rispetto alle altre: a livello nazionale la crescita dei prestiti per le piccole imprese è infatti passato dal 6,3 al 3,8%, mentre per quelle di medie e grandi dimensione la riduzione è stata solo dal 14 all'11,7%.

Per quanto riguarda il 2009, i dati disponibili della Banca d'Italia¹⁹, mostravano a marzo un'ulteriore e generalizzata restrizione del credito evidenziando una forte contrazione del tasso di crescita su base annua dei prestiti bancari alle imprese, ridottosi al 4,2% dall'11,9% di marzo 2008. La stretta ha colpito in uguale misura il Centro-Nord – dove il tasso di crescita degli impieghi si è attestato al 4,3% a fronte del 10,6% registrato a marzo 2008 – e il Mezzogiorno, dove si è passati dal 10,4% di marzo 2008 al 3,6%.

Una maggiore debolezza del Mezzogiorno emerge da un'analisi settoriale, con riferimento all'industria manifatturiera dove il tasso di crescita degli impieghi ha raggiunto a marzo 2009 una variazione negativa pari al -4,3%. Infine, a conferma della maggiore fragilità delle piccole imprese, l'analisi dimensionale rileva che nel Mezzogiorno in tutti i comparti di attività economica la decelerazione dei finanziamenti è stata più intensa per le piccole imprese, per le quali il tasso di crescita dei prestiti si è ridotto all'1,1%, rispetto a quelle di media e grande dimensione (4,9%).

Un dato interessante ai fini di una più ampia considerazione sugli assetti del nostro sistema bancario, emerge dalla Relazione annuale della Banca d'Italia per il 2009, in cui si mostra che il rallentamento dell'attività di credito da parte dei maggiori gruppi bancari nel 2008 ha portato gli stessi a concentrarsi verso le imprese meno rischiose, in particolare quelle che al termine dell'anno precedente presentavano condizioni finanziarie più equilibrate; tale andamento è stato in parte compensato dai comportamenti delle banche medio piccole attraverso una intensificazione delle erogazioni a favore di imprese finanziariamente più vulnerabili. Ne è derivato un significativo spostamento di quote di mercato tra le diverse categorie di intermediari, misurabile in circa 3 punti percentuali.

Il fenomeno può essere parzialmente spiegato con l'introduzione della rigida regolamentazione sui requisiti di capitale (Basilea II) che, imponendo alle banche di accantonare quote di capitale proporzionale ai rischi assunti e valutati in base a meccanismi di *credit scoring*, può spingere le grandi banche - più avanti nell'adozione di sistemi di rating automatizzati - a limitare il credito nei confronti delle imprese più opache; diversamente, le piccole banche locali radicate sul territorio in virtù del ricco patrimonio informativo accumulato sui propri clienti, anche piccoli (piccole aziende, artigiani, commercianti), sono in grado di giungere ad una valutazione del merito creditizio prescindendo dalle sole informazioni di bilancio.

¹⁹ Vedi Banca d'Italia, (2009), *Bollettino economico*, n. 57, luglio, Roma.

Tab. 18. Tipologie di difficoltà di accesso (a) al credito bancario per le PMI manifatturiere negli ultimi sei mesi, per classe dimensionale e ripartizione geografica

Circoscrizioni e classi dimensionali	% di imprese che dichiarano difficoltà	Motivazioni (% sul totale delle risposte fornite dalle imprese che segnalano difficoltà)					
		Tassi più onerosi	Limiti al volume dei crediti	Maggiori garanzie reali	Richiesta di rientro dal fido	Rifiuto concessione nuovi finanziamenti	Altro
Mezzogiorno	16,0	28,8	57,7	17,5	3,0	24,7	0,3
Nord-Ovest	19,9	37,8	55,5	40,7	15,3	21,9	3,7
Nord-Est	20,2	41,8	44,7	38,7	11,4	12,6	0,7
Centro	23,4	29,8	42,9	35,6	2,1	16,9	4,3
Italia	19,8	35,3	50,1	34,8	9,0	18,8	2,5
Classi dimensionali							
1-49 dipendenti	19,8	35,9	49,0	35,6	8,2	18,8	2,3
oltre 50 dipendenti	20,0	26,6	67,4	22,2	20,4	19,3	4,5

(a) La somma dei valori percentuali può risultare superiore a 100 in quanto sono ammesse per le imprese risposte multiple in ordine alla tipologia di difficoltà riscontrate.

Fonte: Centro studi Unioncamere, aprile 2009.

La restrizione alla disponibilità di credito bancario per le PMI emerge anche dai risultati di un'altra indagine, quella condotta ad aprile 2009 dal Centro Studi Unioncamere su un campione di oltre 1.200 piccole e medie imprese manifatturiere. È pari al 19,8% la quota di PMI che dichiara di aver avuto difficoltà nell'accesso al credito bancario negli ultimi sei mesi, a fronte di un 46,1% che non segnala alcun aggravio e di un restante 34,1% che non ha richiesto alcun prestito o finanziamento alle banche.

A livello territoriale, è minore la quota di imprese che ha avvertito difficoltà nel Nord-Ovest e nel Mezzogiorno (rispettivamente il 19,9% e il 16% del totale). Tuttavia, proprio da parte delle aziende localizzate in queste aree, vi è stato un minor ricorso al credito bancario: rispettivamente nel 36 e 38,6% dei casi, infatti, non è stata attivata alcuna nuova linea di finanziamento negli ultimi sei mesi, contro il 34,1% della media nazionale. Su scala nazionale, le maggiori difficoltà (Tab. 18) si sono manifestate nella limitazione dell'ammontare del credito erogabile (che concentra la metà delle dichiarazioni raccolte), seguita da un costo del denaro più elevato (35,3% delle segnalazioni), e dall'incremento delle garanzie richieste (34,8%); un altro 19% circa delle aziende segnala inoltre di aver visto respinta la richiesta di concessione di un nuovo finanziamento.

Maggiormente preoccupanti sono i risultati dell'indagine condotta dalla Confcommercio riguardo all'impatto che la crisi economica ha prodotto sulle PMI del Mezzogiorno. Oltre l'80% delle PMI meridionali intervistate

dichiara di essere stato colpito in modo rilevante dalla crisi economica e per il 23,3% di esse la principale difficoltà ha riguardato proprio l'accesso al credito, in termini di riduzione del credito disponibile (38,4%), peggioramento della durata temporale del credito (33,4%) ed aggravamento del costo (34,2%); si tratta prevalentemente di microimprese localizzate in Sicilia, Abruzzo e Basilicata.

Infine, l'indagine congiunturale dell'ISAE (2009), con riferimento all'accesso al credito per le imprese manifatturiere del Mezzogiorno, rileva come una maggiore esposizione al rischio di razionamento per le imprese meridionali rispetto alla media nazionale emerga con riferimento ad alcune specifiche realtà, concentrate nelle regioni della fascia tirrenica (Campania, Basilicata, Calabria) mentre nelle regioni adriatiche (Abruzzo, Puglia) e nelle Isole, la quota di imprese razionate è in linea o addirittura inferiore con la media nazionale.

In conclusione era lecito attendersi che la crisi finanziaria internazionale, attraverso la crisi di fiducia del sistema bancario, si traducesse in un repentino inasprimento del razionamento del credito per le piccole imprese più opache e localizzate nelle regioni meridionali.

3. IL RUOLO DEI CONFIDI NEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA

3.1. *Concentrazione bancaria e accesso al credito delle imprese minori*

Il consolidamento del sistema bancario descritto e commentato nei paragrafi precedenti del presente studio solleva scetticismo sulle capacità di un'offerta creditizia meridionale a controllo esterno di aderire in maniera coerente alla domanda proveniente da una quota rilevante della clientela locale, prevalentemente piccole imprese .

Il nesso causale tra concentrazione nell'industria bancaria e processo di *securitization* trova conferma nell'evidenza empirica: nei paesi dove il processo di concentrazione nell'industria bancaria è risultato più forte, il processo di *securitization* delle grandi imprese è stato più intenso e, contemporaneamente, la disponibilità di credito per le piccole imprese si è ridotta sensibilmente.

La letteratura teorica fornisce due diverse interpretazioni della relazione inversa tra crescita dimensionale dell'industria bancaria e offerta di credito alle PMI. La prima si basa sulla considerazione che l'offerta di credito e servizi a piccole e grandi imprese rappresentino attività di natura sostanzialmente diversa. Nel primo caso, prevale una relazione di clientela caratterizzata da un elevato grado di esclusività (*relation-driven*) e da

maggiori informazioni; nel secondo caso, la relazione banca-impresa è più assimilabile ad un rapporto *transaction-driven*, in cui sono spesso utilizzati contratti standardizzati o strumenti non bancari e di mercato, come i servizi di collocamento titoli (nel caso di prestiti obbligazionari) o l'emissione di diritti di proprietà (nel caso di *initial public offering*). La seconda interpretazione ha come riferimento teorico il modello organizzativo di impresa (Williamson, 1967) che punta l'attenzione alle diseconomie risultanti dalla gestione congiunta di molteplici attività in organizzazioni di grandi dimensioni (in genere maggiori costi di agenzia). Ad esempio, la gestione congiunta di un'offerta di credito alle piccole imprese (con enfasi sulla relazione di clientela e sulle problematiche locali) con quella di servizi di capital market, tipicamente richiesti dalle grandi imprese complica necessariamente la struttura gestionale della banca. La tendenza all'aumento delle dimensioni organizzative e quindi all'espansione dei prodotti offerti e dell'area geografica di riferimento può aver reso più complicata la gestione della struttura organizzativa della banca (aumento della complessità sia verticale che orizzontale). Ciò può aver indotto le banche in forte crescita a ridurre l'offerta di credito alle piccole imprese, con l'obiettivo di ridurre l'ammontare di tali diseconomie. Considerando le indicazioni delle due ipotesi teoriche ne segue che all'aumentare della dimensione e della complessità delle imprese bancarie, vi potrebbe essere l'esigenza di minimizzare i costi delle diseconomie risultanti dall'offerta di servizi ad un numero molto elevato di piccoli prenditori con la conseguenza di ridurre l'offerta di credito complessiva a tale comparto.

La letteratura teorica evidenzia, difatti, una preferenza delle banche di maggiori dimensioni ad allocare una quota significativa del proprio portafoglio prestiti verso imprese medio-grandi, mentre le PMI ottengono fondi prevalentemente da istituti minori (Berger et al. 1998, Strahan e Weston 1998, Peek e Rosenberg 1998, Craig e Hardee 2007)²⁰.

Se questi sono i rischi cui sono esposte le PMI, si capirà come i Confidi possano avere un ruolo nel superamento di queste minacce e nell'offrire alla realtà delle imprese italiane un valido sostegno allo sviluppo.

²⁰ Focarelli D., Panetta F. e Salleo C. (2002), *Why do banks merge?*, "Journal of Money, Credit and Banking", 34, in un lavoro empirico applicato al mercato italiano mostrano come le operazioni di M&A comportino una significativa riduzione della quota di credito erogata alle PMI. L'effetto di contrazione dell'offerta è maggiore nel caso delle acquisizioni, in quanto le stesse sono volte a migliorare la gestione del portafoglio prestiti della banca acquisita e pertanto si traducono nell'applicazione di standard più rigorosi nell'erogazione dei prestiti, fino alla risoluzione dei rapporti con debitori la cui solvibilità è ritenuta dubbia.

3.2. *Attenuazione delle asimmetrie informative e del rischio di credito*

I Confidi rappresentano uno strumento a disposizione delle imprese associate nel facilitare il rapporto con le banche, in particolare per l'accesso al credito a condizioni mediamente più favorevoli di quelle altrimenti ottenibili da un'impresa non associata²¹.

Tale risultato è ottenuto attraverso: a) la concessione di garanzie, che permettono agli istituti di credito di avere strumenti escutibili in caso di insolvenza dell'affidato; b) la riduzione delle asimmetrie informative esistenti nel rapporto banca-impresa, tramite l'opera di preselezione (*screening*) della clientela associata che consente alle banche di accrescere la conoscenza del potenziale affidato.

L'associazione al Confidi permette alle imprese di aderire a convenzioni e accordi quadro stipulati con le banche, ottenendo vantaggi in termini di quantità, costo, durata del finanziamento e commissioni accessorie. Per accedere a tali benefici è necessario versare una quota di iscrizione con la quale i soci sottoscrivono una quota del fondo consortile o capitale sociale.

Possono associarsi a un Confidi anche enti pubblici (Regioni, amministrazioni locali, Camere di Commercio) e privati (associazione di categoria). Le convenzioni stipulate dalle banche e dai singoli Confidi prevedono l'impegno da parte delle prime a concedere uno stock di finanziamenti alle imprese associate ai secondi pari ad un multiplo delle garanzie prestate, solitamente tra 5 e 20 volte.

Il Confidi può prestare due tipi di garanzie: di tipo reale e di tipo personale (garanzia fideiussoria). La garanzia reale consiste essenzialmente nel deposito di somme di denaro o di titoli presso la banca finanziatrice. Al verificarsi dell'insolvenza il deposito è acquisito in pegno (irregolare) dalla banca. L'ammontare complessivo concedibile a garanzia reale – il c.d. patrimonio netto – proviene dal fondo consortile, dagli eventuali avanzi di gestione e da fondi di garanzia monetari (c.d. fondi rischi indisponibili) – alimentati dalle commissioni applicate alle imprese associate al momento dell'ottenimento del finanziamento –, da contributi di enti pubblici (Camere di commercio, amministrazioni locali) e privati (associazioni di categoria), nonché da apposite destinazioni decise con leggi regionali. La tipologia della garanzia reale è stata finora quella maggiormente utilizzata, in quanto al momento del default riconosce alla banca la possibilità di entrare in

²¹ Le PMI rappresentano la categoria di prenditori maggiormente esposta a rischi di rarefazione dei prestiti e di aumento del loro costo, per effetto della limitatezza delle loro risorse patrimoniale, di problematiche di natura organizzativa che spesso implicano una marcata opacità informativa o, infine, della scarsa qualità delle garanzie offerte.

possesso delle somme di denaro depositate dai Confidi, senza tuttavia poterne disporre²².

Nel caso delle garanzie personali a operare è un fondo fideiussioni costituito dall'insieme delle fideiussioni che le singole imprese associate mettono a disposizione della banca stessa; dette fideiussioni vengono in genere rilasciate direttamente dalle imprese associate alle banche per il solo tramite del Confidi. La forma di garanzia fideiussoria è anch'essa di tipo sussidiario e viene utilizzata in via complementare alla prima. Il ricorso alla garanzia fideiussoria da parte dei Confidi appare tuttavia marginale in quanto impone alle banche – alla fine della procedura di recupero – di riaversi pro-quota su ciascuna delle imprese che hanno rilasciato la garanzia. Ciò significa che per recuperare la parte garantita sono costrette a escutere le imprese buone, compromettendo il rapporto di fiducia.

La letteratura si è occupata di studiare il ruolo e il funzionamento dei Confidi, senza darne però una spiegazione formalizzata²³. Il primo modello teorico in cui, a nostra conoscenza, vengono analizzati gli incentivi sottostanti la formazione di tali organismi e le condizioni sotto le quali essi conducono ad incrementi di efficienza nell'erogazione del credito alle imprese è quello proposto da Busetta e Zazzaro²⁴. Gli autori sottolineano, in particolar modo, il ruolo svolto dal Confidi nell'accresciuta dotazione di garanzie collaterali cui le imprese possono attingere. Dai risultati ottenuti emerge che la diffusione del Confidi comporta di per sé una riduzione del razionamento d'equilibrio, accrescendo in questo modo il grado di efficienza del mercato del credito.

Risultati empirici interessanti sul ruolo che i Confidi esercitano nell'allentare le condizioni di accesso al credito da parte delle PMI, e di quelle del Mezzogiorno in particolare, sono forniti dal lavoro di Columba, Gambacorta e Mistrulli²⁵. Utilizzando le informazioni tratte dalla Centrale dei rischi e dalla rilevazione campionaria dei tassi attivi, nel suddetto lavoro viene condotta un'analisi econometrica tesa a verificare se le piccole imprese aderenti ai Confidi siano meno rischiose delle altre con

²² Non trattandosi di una garanzia a prima richiesta, spetta infatti alla banca l'onere di avviare previamente le procedure esecutive nei confronti dell'obbligato principale.

²³ Levitsky J. (1993), *Credit Guarantee Funds and Mutual Guarantee Systems*, "Small Enterprise Development", 4(2) e De Gobbi M.S. (2003), *Mutual Guarantee Associations for Small and Micro-Enterprises: Lessons Learned from Europe and Africa*, "R&D Management", 15(1).

²⁴ Busetta, G. e Zazzaro A. (2006), *Mutual Loan-Guarantee Societies in Credit Markets with Adverse Selection: Do They Act as Sorting Device?*, Università Politecnica delle Marche – "Quaderni di Discussione", n. 273.

²⁵ Columba F., Gambacorta F. e Mistrulli P.E. (2006), *L'attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi in Italia*, "Bancaria", 7-8.

caratteristiche simili e se ciò sia riconosciuto dalle banche anche attraverso una incorporazione di tale minor rischiosità nelle condizioni sui prestiti non garantiti. I principali risultati sono i seguenti: 1) le imprese assistite da garanzie rilasciate dai Confidi hanno una probabilità di «ingresso in sofferenza» di 1 punto percentuale più bassa rispetto alle altre aziende con simili caratteristiche; la probabilità scende di 3 punti percentuali se l'impresa è residente nel Mezzogiorno; 2) le imprese associate ai Confidi ottengono finanziamenti in conto corrente, una forma tecnica tipicamente non garantita, a tassi mediamente inferiori di 0,2 punti percentuali rispetto alle altre imprese. L'effetto è più marcato per le aziende con sede legale nel Mezzogiorno (0,7 punti).

Capitolo II

Il mercato dei Confidi in Italia e inquadramento regolamentare*

1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI CONFIDI ITALIANI

Nel presente paragrafo vengono esaminati alcuni aspetti strutturali dei Confidi italiani attraverso l'analisi di dati provenienti da fonti ufficiali.

Nella prima parte si intende fornire una panoramica del mercato dei Confidi in Italia, facendo riferimento a dati della Banca d'Italia e della CCIAA aggiornati al 30 giugno 2012.

I dati della Banca d'Italia descrivono la numerosità, la tipologia e la distribuzione geografica dei Confidi operanti sul territorio nazionale. I dati forniti dalla CCIAA consentono, invece, di elaborare alcune considerazioni sulla localizzazione delle sedi dei Confidi.

Nella seconda parte, si completa il quadro con un'analisi descrittiva delle differenziazioni territoriali del sistema dei Confidi basata sulle informazioni statistiche fornite dall'indagine sul sistema dei Confidi artigiani aderenti a FedartFidi¹.

I dati forniti da Fedartfidi, sebbene riferiti al 31 agosto 2010 e quindi meno aggiornati rispetto ai dati della Banca d'Italia, consentono di estendere l'analisi ad aspetti ulteriori rispetto a quelli descritti dai dati della Banca d'Italia che permettono di mettere in evidenza le specificità territoriali.

L'indagine fa esclusivo riferimento ai Confidi artigiani, che tuttavia rappresentano una parte importante del complesso delle strutture di garanzia, detenendo la quota di mercato più ampia in termini sia di garanzie concesse (36,5%), sia di imprese beneficiarie (59,2%) (Nafissi, 2011), il che li rende rappresentativi dell'intero sistema.

* Il presente capitolo è frutto della collaborazione di Domenico Colucci, Francesca Amato e di Gilda Mazzevoli. Nello specifico, il paragrafo 1.1 è stato redatto da Gilda Mazzevoli; il paragrafo 1.2 è da attribuirsi a Francesca Amato, mentre il paragrafo 2 è a cura di Domenico Colucci. Le opinioni espresse dagli autori non riflettono quelle dei rispettivi istituti di appartenenza.

¹ FedartFidi (2010), *Il sistema dei Confidi artigiani aderenti a Fedart Fidi*, Roma, 14a Edizione, dati al 31 dicembre 2009 e al 31 agosto 2010.

Federascomfidi è la seconda associazione di Confidi per numero di imprese beneficiarie di garanzie (17,2%), seguita da Federfidi (12,0%), FederConfidi (6,9%) e Fincredit (4,7%). In termini di quota di mercato delle garanzie concesse, Fedear Fidi è seguita, nell'ordine, da FederConfidi (23,7%), Fincredit (16,7%), Federfidi (13,9%), e Federascomfidi (9,3%).


I temi coperti dalle informazioni disponibili su base territoriale riguardano le caratteristiche dimensionali dei Confidi, i volumi di attività e i requisiti patrimoniali che li caratterizzano e l'intensità e le caratteristiche quantitative dei finanziamenti da essi garantiti. Inoltre, dal confronto con i dati di struttura relativi alle edizioni precedenti del rapporto di Fedart Fidi, è possibile inquadrare le principali dinamiche che hanno interessato il sistema a seguito della recente crisi finanziaria.

1.1. *L'analisi dei dati della Banca d'Italia e della CCIAA*

In Italia, il sistema dei Confidi nasce all'inizio degli anni '60 del secolo scorso e si diffonde rapidamente ed in maniera assai più capillare rispetto al contesto europeo, grazie anche alla presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo del mercato delle garanzie: elevata presenza di PMI, inadeguata capitalizzazione delle stesse, scarsa offerta di capitale di rischio e diffusione del sistema associativo imprenditoriale. La proliferazione dei Confidi è stata anche favorita dalla mancanza di un quadro normativo definito. Nell'arco di quasi un decennio, a partire dal primo intervento del legislatore risalente al 2003 fino ad oggi, il contesto normativo che regola i Confidi è notevolmente mutato. Negli ultimi anni si sono susseguite notevoli aggregazioni tra Confidi al fine di raggiungere una massa creditizia tale da rispettare i requisiti imposti dal legislatore ai fini dell'iscrizione nell'Albo degli intermediari Finanziari di Banca d'Italia. I dati di Banca d'Italia rivelano infatti che, tra il 2003 ed il 2012 il numero dei Confidi totali si è ridotto di circa il 38% (Fig. 1), passando dai 1.034 del 2003 ai 644 del 2012.


Ad oggi risultano iscritti complessivamente 644 Confidi rispetto ai 653 risultanti all'inizio dell'anno ed ai 661 Confidi del 31 gennaio 2011. Dei 644 Confidi, 587 sono "minori" o tradizionali e 57 sono Confidi "maggiori" o intermediari finanziari. Nonostante la netta prevalenza numerica dei Confidi minori, si evidenzia un *trend* decrescente di questi ultimi (che erano 614 all'inizio del 2011), contrapposto all'incremento dei Confidi maggiori (che sono passati da 47 nel 2011 a 57 nel 2012), confermando l'inarrestabile tendenza al consolidamento del mercato delle garanzie.

Fig. 1. Numero Confidi in Italia




Fonte: Banca d'Italia.

Fig. 2. Tipologia Confidi




Fonte: Banca d'Italia.

Fig. 3. Distribuzione per area geografica (Confidi totale)



Fonte: Banca d'Italia.


Fig. 4. Distribuzione regionale (Confidi totale)



Fonte: Banca d'Italia.

I consorzi fidi sono presenti ed attivi in tutte le regioni italiane. L'area dove si concentra un maggior numero di Confidi è l'Italia meridionale con 331 Confidi (pari a circa il 50% del totale nazionale), palesando una maggiore frammentazione del mercato delle garanzie.

Fig. 5. Distribuzione per macro-area geografica dei Confidi maggiori



Fonte: Banca d'Italia.


Osservando il numero dei Confidi operativi in ciascuna regione dell'Italia (Fig. 4), si rileva che la Puglia presenta il maggior numero di Confidi (83 nel 2012), pari al 13% del totale nazionale. Al secondo posto c'è la regione Lazio (con 78 Confidi) seguita dalla Lombardia (con 60 Confidi).

Ben diversa appare la situazione se si considera la distribuzione sul territorio nazionale dei soli Confidi maggiori. Come mostra il grafico sottostante, infatti, tale tipologia di intermediario è più presente nelle regioni settentrionali (dove si collocano ben 28 Confidi, pari a circa il 50% del totale nazionale). Il Mezzogiorno conta appena 13 Confidi intermediari finanziari mentre i restanti 11 Confidi si collocano nelle regioni del Centro Italia.

Osservando la distribuzione regionale dei Confidi maggiori, si riscontra una maggior presenza, in termini assoluti, in Lombardia e in Veneto con 8 Confidi ciascuno. Se si guarda alle regioni meridionali, però, la distribuzione di tale tipologia di Confidi appare estremamente disomogenea: la maggior parte dei Confidi è concentrata in Sicilia (ben 7 su 13), gli altri si distribuiscono tra Sardegna (3), Abruzzo (2) e Puglia (dove è presente un solo intermediario da aprile 2012). Complessivamente 5 regioni italiane sono prive di Confidi vigilati, esclusa l'Umbria le altre 4 appartengono al Mezzogiorno (Molise, Basilicata, Calabria e Campania).

Un dato molto interessante circa la distribuzione dei Confidi in Italia riguarda la presenza di sedi secondarie di alcuni Confidi del Nord nelle

Fig. 6. Distribuzione regionale dei Confidi maggiori



Fonte: Banca d'Italia.

Tab. 1. Confidi con sede legale al di fuori dell'Italia Meridionale che operano nel Mezzogiorno

Denominazione	Tipologia	Sede legale
Agriconfidi Società Cooperativa	Minore	Roma
Fidialtaitalia Società Cooperativa	Minore	Busto Arsizio (VA)
Creditagri Italia Società Cooperativa per Azioni	Maggiore	Roma
Confidi Province Lombarde - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi	Maggiore	Milano
Fidicom 1978, Confidi Intersettoriale Interregionale a Mutualità Prevalente Abbreviato in Fidicom 1978	Maggiore	Alessandria
Eurofidi Granazia Fidi	Maggiore	Torino

Fonte: CCIAA.

regioni meridionali, che segnala da un lato l'esuberanza della domanda di garanzie rispetto all'offerta presente sul territorio e dall'altro la minore efficienza operativa dei Confidi meridionali rispetto ai *competitors* operanti nelle altre regioni italiane. Ben 6, infatti, sono i Confidi con sede principale nelle regioni del Centro (2) e Nord Italia (4) che presentano delle sedi secondarie nelle regioni meridionali. Si evidenzia che di questi 6, 4 sono Confidi maggiori e 2 sono Confidi minori (Tab. 1).

Limitando l'indagine alle sole otto regioni del Mezzogiorno considerate, si rileva che i 6 Confidi suddetti hanno fissato una sede secondaria non solo nelle regioni in cui non vi sono Confidi maggiori (Campania, Calabria, Molise, Basilicata), ma inaspettatamente anche nelle regioni in cui vi è già la presenza di questa tipologia di Confidi (Tab. 2).

Tab. 2. *Insediamiento dei Confidi con sede nel Nord e Centro Italia nelle regioni meridionali*

Confidi settentrionali	Abruzzo	Campania	Calabria	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia	Basilicata	Totale
CreditAgri Italia	3	1	1	1	1	6	3	2	18
Eurofidi	1								1
Fidicom 1978					1				1
Agriconfidi	1		1				1		3
Confidi Province Lombarde		4							4
Fidialtaitalia		1		1	1	1			4
Totale	5	7	2	2	3	7	4	2	31

Nota: CreditAgri Italia ha sedi a Pescara, San Giovanni Teatino, Teramo, Matera, Potenza, Catanzaro, Napoli, Campobasso, Bari, Cagliari, Elmas, Nuoro, Olbia, Oristano, Sassari, Agrigento, Palermo, Ragusa. Eurofidi ha una sede a Pescara. Fidicom 1978 ha una sede a Bari. Agriconfidi ha sedi a Teramo, Catanzaro e Ragusa. Confidi Province Lombarde ha sedi a Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. Fidialtaitalia ha sedi a Nola, Campobasso, Bari e Cagliari.

Fonte: CCIAA.

In particolare, in Sicilia, dove si contano ben 7 Confidi maggiori aventi sede legale nella regione, sono presenti 4 uffici di rappresentanza di Confidi centro-settentrionali; in Sardegna ce ne sono complessivamente 7 (di cui uno fa capo ad un Confidi minore, Fidialtaitalia); in Abruzzo sono localizzate 5 sedi secondarie di Confidi dell'Italia centro-settentrionale (di cui una risponde ad un Confidi tradizionale, AgriConfidi) ed in Puglia 3 (di cui una è di Fidialtaitalia). Questo dato indica la rilevante forza competitiva e la maggiore efficienza dei Confidi con sede nell'Italia centro-settentrionale.

1.2. *L'analisi dei dati Fedartfidi*

1.2.1. *Numerosità e caratteristiche dimensionali*

La Tab. 3 mostra la distribuzione regionale dei 166 Confidi artigiani aderenti a Fedart Fidi fotografata al 31 dicembre 2009: 75 sono localizzati nel Mezzogiorno, 25 al Centro e 66 al Nord. Le regioni con il maggior numero di Confidi sono, nell'ordine, la Lombardia, la Puglia, il Veneto, l'Abruzzo e le Marche.

Rispondendo alle sollecitazioni dettate dall'evoluzione del mercato e dai cambiamenti nella normativa, nell'ultimo decennio i Confidi artigiani hanno intrapreso importanti percorsi di razionalizzazione che, in conseguenza dei connessi processi di aggregazione, hanno portato il numero delle strutture a ridursi drasticamente. Indicativa di questa dinamica è la riduzione delle strutture di garanzia aderenti a Federat Fidi, calate da 414 del

Tab. 3. Sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi nel 2009 (a)

Regioni	N. Confidi	Totale Imprese associate	Imprese associate artigiane	Grado di penetrazione artigianato (%) (b)	Numero medio Imprese associate	Capitale sociale medio (mln di euro)
Piemonte	8	58.986	45.329	33	7.373	9,3
Valle d'Aosta	1	3.750	2.511	59	3.750	1,3
Lombardia	25	144.818	121.412	46	5.793	2,0
Trentino A. A.	3	7.777	7.742	29	2.592	0,8
Veneto	20	94.704	91.959	64	4.735	4,8
Friuli V. G.	2	11.651	11.031	36	5.826	10,7
Liguria	2	16.814	12.148	26	8.407	1,4
Emilia Romagna	5	71.704	64.516	45	14.341	9,7
Toscana	2	59.945	48.734	41	29.973	13,8
Umbria	4	26.178	21.132	87	6.545	1,0
Marche	12	54.196	43.711	85	4.516	5,5
Lazio	7	22.868	19.060	19	3.267	1,2
Abruzzo	13	34.024	31.950	88	2.617	5,7
Molise	5	3.926	3.817	50	785	0,4
Campania	3	4.611	3.938	5	1.537	0,2
Puglia	21	27.078	12.946	17	1.289	2,7
Basilicata	4	6.742	6.507	54	1.686	1,6
Calabria	11	8.468	5.835	16	770	0,2
Sicilia	9	19.481	11.693	14	2.165	2,3
Sardegna	9	6.763	5.575	13	751	1,1
Centro-Nord	91	573.391	489.285	45	6.301	5,125
- Nord	66	410.204	356.648	45	6.215	5,0
- Centro	25	163.187	132.637	45	6.527	5,375
Mezzogiorno	75	111.093	82.261	22	1.481	1,775
Italia	166	684.484	571.546	39	4.123	3,7

(a) Dati relativi ai confidi di primo grado e consorzi di secondo grado.

(b) Percentuale Imprese artigiane associate sul totale imprese artigiane iscritte agli albi.

Fonte: FedartFidi, pp. 18 e 124.

del 2000 a 166 nel 2009. In particolare, dal 2006 al 2010, il numero dei Confidi artigiani è diminuito dell'82% nelle regioni centrali, del 51% al Nord e del 44% nel Mezzogiorno, dal che può dedursi la minore intensità dei processi riorganizzativi intervenuti nelle regioni meridionali.

Viceversa, il numero di imprese associate ha conosciuto negli anni recenti una costante crescita in tutto il paese. Ciò testimonia – al di là delle intervenute modifiche di quadro normativo e delle connesse dinamiche di riorganizzazione – che il radicamento e la presenza dei Confidi nel tessuto produttivo è divenuto fenomeno in espansione anche nelle aree del paese a minor tradizione associativa (v. Fig. 7). Tale processo di crescita ha interessato

Fig. 7. Imprese associate - variazione % 2006-2009





Fig. 8. Addetti - variazione % 2006-2009



Fonte: Elaborazioni su Federart Fidi (2010), p. 107.

Tab. 4. Ripartizione dei Confidi per classe di capitale sociale nel 2009 (classi in migliaia di euro valori %)

Classi di finanziamento	Nord	Centro	Mezzogiorno
Fino a 100	0,0	0,0	7,9
Da 100 a 250	3,9	9,5	31,6
Da 250 a 500	11,8	23,8	5,3
Da 500 a 1.500	33,3	19,0	26,3
Da 1.500 a 3.000	19,6	4,8	7,9
Oltre 3.000	31,4	42,9	21,1

Fonte: Elaborazioni su dati Fedart Fidi (2010), p. 57.

in maniera piuttosto uniforme le regioni italiane, tanto che la distribuzione delle imprese associate per territori è rimasta pressoché immutata.

Nel 2009, infatti, le imprese associate ai Confidi meridionali rappresentavano ancora una quota marginale del dato degli associati a livello nazionale: solo per il 16% (111.093 su 684.484) a fronte del 60% e 24% rispettivamente per il Nord e il Centro.

Anche il dato sulla dinamica degli addetti sembra mettere in evidenza la vivacità del settore con un picco per il Mezzogiorno nel 2009 (v. Fig. 8).

Rispetto alla soglia di 1 milione di euro di capitalizzazione prevista dalla normativa sui Confidi 107, da segnalare le situazioni di relativo sottodimensionamento di Calabria, Campania e Molise, i cui valori medi di capitale sociale sono molto lontani dal requisito di legge.

La dinamica recente dell'indicatore dimensionale relativo al numero medio di imprese associate (totale e artigiane) mette in risalto l'inasprimento del problema strutturale del nanismo dei Confidi meridionali. Nel 2006, infatti, il numero di imprese associate ad una struttura di garanzia collettiva meridionale era inferiore di circa il 27% a quello caratteristico di un Confidi centro-settentrionale (1.121 a fronte di 4.170). Nel 2009 il dato è calato al 23,5% (1.481 a fronte di 6.301).

Un indizio di convergenza – sia pure di lieve intensità – è rintracciabile viceversa nella riduzione del divario in termini di capitale sociale sofferto dai Confidi meridionali salito dal 29% (0,47 milioni di euro a fronte di 1,64) al 36% (1,8 milioni di euro a fronte di 5,1) tra il 2006 e il 2009. Resta, d'altra parte, una forte differenziazione tra Nord, Centro e Sud Italia con riguardo alla distribuzione dei Confidi per classe di capitale sociale (v. Tab. 4). Nel Mezzogiorno, il 7,9% dei Confidi non superava nel 2009 la soglia minima operativa di 100.000 euro imposta dalla normativa, il 31,6% delle strutture aveva una capitalizzazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 euro, e solo il 21,1% superava i 3 milioni di euro di capitalizzazione (a

fronte dei valori corrispondenti di Nord e Centro pari rispettivamente al 31,4% e 42,9%).

Fedart Fidi segnala interventi di ricapitalizzazione nel corso dell'ultimo triennio per circa il 43% dei Confidi (e per il 53% dei Confidi "107") realizzati attraverso: a) operazioni di riconversione di fondi pubblici; b) la conversione dei depositi cauzionali versati dalle imprese socie in capitale sociale; c) in alcuni casi, l'emissione di prestiti subordinati.

1.2.2. Volumi di attività e requisiti patrimoniali

Il 2009 è stato l'anno in cui – in corrispondenza del momento di maggiore tensione sul mercato del credito dall'inizio della crisi – è risaltato maggiormente il ruolo dei Confidi quali "mitigatori e facilitatori dell'accesso al credito" (Fedart Fidi, 2010). Infatti, il dato di stock di garanzie in essere nell'intero sistema ha raggiunto a fine 2009 i 6 miliardi di euro circa (erano 5,1 i miliardi a fine 2008 e 4,5 a fine 2006).

In tale contesto, un'adeguata patrimonializzazione è divenuta la condizione essenziale per assicurare al sistema dei Confidi le caratteristiche di consolidamento e sostenibilità nel tempo necessarie per la continuazione della funzione di sostegno al tessuto produttivo locale. A ciò si aggiunga che, per i Confidi intermediari, la normativa impone vincoli maggiormente stringenti in termini di requisiti patrimoniali.

La Tab. 5 restituisce il quadro al 2009 delle differenze regionali che caratterizzano il sistema nazionale dei Confidi dal punto di vista dei volumi di attività e dei requisiti patrimoniali, operando un confronto tra medie regionali delle garanzie in essere e del patrimonio netto. Le ultime due colonne dalla Tabella espongono i dati relativi al coefficiente di solvibilità e al fondo di garanzia monetario. Il primo – calcolato come rapporto tra patrimonio netto e garanzie – rappresenta un indicatore della stabilità patrimoniale dei Confidi. Il secondo, nella misura in cui rappresenta l'alternativa al patrimonio come parametro per la determinazione dell'ammontare massimo di garanzie erogate dai Confidi, rappresenta un indicatore indiretto di grado di patrimonializzazione.

Un Confidi localizzato nel Mezzogiorno è esposto in media per un volume di garanzie pari a 23,3 milioni di euro, rispetto ai 70,8 milioni di euro di un Confidi nel Centro-Nord. La Sicilia registra il valore più elevato tra le regioni meridionali, seguita dalla Calabria e dalla Sardegna.

I dati di dettaglio sulla ripartizione dei volumi di garanzie concesse e del numero dei Confidi per classi di importo nelle tre ripartizioni Nord, Centro e Mezzogiorno sono esposti nella Tab. 6. Il 50% dei Confidi meridionali concede

Tab. 5. Volumi di attività e requisiti patrimoniali dei Confidi Artigiani nel 2009

Regioni	Garanzie in essere (mln €) (a)	Patrimonio netto (mln €) (a)	Coefficiente di Solvibilità (b)	Fondo di garanzia monetario (mln €) (a)
Piemonte	54,8	8,8	16,0	9,4
Valle d'Aosta	80,3	10,9	13,6	11,5
Lombardia	39,8	3,6	9,1	4,1
Trentino A. A.	38,5	8,4	21,7	11,0
Veneto	41,0	6,8	16,6	9,2
Friuli V. G.	95,3	20,3	21,3	21,7
Liguria	48,0	6,8	14,0	8,3
Emilia Romagna	163,2	14,0	8,6	18,1
Toscana	351,8	51,0	14,5	14,6
Umbria	47,8	4,7	9,9	9,5
Marche	45,9	7,5	16,3	12,5
Lazio	13,9	3,4	24,3	3,4
Abruzzo	17,4	5,0	28,6	7,3
Molise	11,1	2,0	17,9	2,9
Campania	5,7	1,7	29,2	1,7
Puglia	4,4	2,2	50,3	6,7
Basilicata	7,3	1,7	23,4	2,3
Calabria	3,6	1,3	35,9	13,8
Sicilia	28,4	3,1	11,0	7,3
Sardegna	18,7	3,3	17,6	3,0
Centro-Nord	56,0	7,6	15,5	11,1
- Nord	53,8	6,9	12,8	11,7
- Centro	61,7	9,4	15,2	10,0
Mezzogiorno	11,8	2,7	23,3	5,6
Italia	36,0	5,4	15,0	7,5

Fonte: Elaborazioni su dati Fedart Fidi (2010), pp. 123-125.

(a) Media regionale.

(b) Rapporto patrimonio netto/garanzie in essere.

garanzie della classe di importo minore (fino a 10 milioni di euro), laddove al Centro e al Nord il dato cala, rispettivamente, a circa il 33% e il 16%.

I Confidi di 1° grado che al 31 dicembre 2009 superavano la soglia dei 75 milioni di euro di garanzie richiesta dalla normativa per l'iscrizione nell'Elenco degli intermediari finanziari erano 23: 14 al Nord, 5 al Centro e 4 al Sud. Nessuno dei 4 Confidi meridionali in questione supera la soglia dei 150 milioni, laddove ciò avviene per 2 Confidi su 21 al Centro (9,5% dei Confidi della macroregione) e per 6 Confidi su 51 al Nord (11,8% dei Confidi della macroregione).

Venendo agli aspetti patrimoniali, nella fase più acuta della crisi, Fedart Fidi segnala quanto si sia rivelato fondamentale il contributo offerto dalle Regioni, dal Sistema Camerale e da altri Enti territoriali nel sostenere l'operatività dei Confidi. La stima (in media nazionale) che viene fornita

Tab. 6. Ripartizione dei volumi di garanzie e dei Confidi per classe di garanzie (valori %) (a)

Classi di garanzie in mln. di euro	Nord		Centro		Mezzogiorno	
	Volumi di garanzie	Confidi	Volumi di garanzie	Confidi	Volumi di garanzie	Confidi
Fino a 10	1,0	15,7	3,1	33,3	11,7	50,0
Da 10 a 15	1,3	7,8	2,4	14,3	9,5	18,4
Da 15 a 25	4,6	15,7	1,1	4,8	3,7	5,3
Da 25 a 50	13,0	25,5	5,0	9,5	12,5	7,9
Da 50 a 75	6,0	7,8	11,5	14,3	13,5	5,3
Da 75 a 150	24,7	15,7	18,5	14,3	49,2	10,5
oltre 150	49,3	11,8	58,3	9,5	0,0	0,0

(a) Quando la somma per colonna è inferiore a 100, la differenza è da attribuirsi alle mancate risposte.
Fonte: Elaborazioni su dati Fedart Fidi (2010), p. 48.

Tab. 7. Ripartizione dei Confidi per classi di patrimonio netto (valori %)

Classe di patrimonio netto in migliaia di euro	Nord	Centro	Mezzogiorno
da 250 a 500	2,0	4,8	13,2
Da 500 a 1.000	5,9	4,8	7,9
da 1.000 a 2.500	23,5	28,6	36,8
da 2.500 a 5.000	19,6	19,0	10,5
da 5.000 a 10.000	35,0	20,0	10,0
oltre 10.000	27,5	40,0	26,7

Fonte: Elaborazioni su dati Fedart Fidi (2010), p. 54.

dell'ammontare dei conferimenti pubblici raggiunge il 24,7% del patrimonio netto dei Confidi.

Lo sforzo di consolidamento patrimoniale compiuto negli ultimi anni dal sistema dei Confidi artigiani si è tradotto a fine del 2009 in un livello di patrimonio consolidato di quasi 900 milioni di euro, concentrato per quasi il 51% e per la parte rimanente, in quote sostanzialmente uguali al Centro e al Sud. In termini di patrimonializzazione media dei Confidi, le strutture del Centro-nord dispongono di una dotazione quasi doppia rispetto a quelle del Sud (9,6 contro 5,4 milioni di euro). A determinare questo dato hanno concorso in maniera determinante i processi di aggregazione che hanno condotto alla nascita di soggetti di grandi dimensioni al Centro (dove in due regioni è stata unificata la quasi totalità delle strutture operanti sul territorio).

Dai dati di dettaglio sulla ripartizione dei Confidi per classe di patrimonio netto nelle tre macroaree Nord, Centro e Mezzogiorno (Tab. 7)

risulta che nel Mezzogiorno circa 6 Confidi su 10 si collocano al di sotto della soglia dei 2,5 milioni di patrimonio netto, contro i 3 e i 4 del Nord e del Centro.

Il coefficiente medio di solvibilità fornisce una misura del grado di patrimonializzazione dei Confidi². Dalla Tab. 5 risulta che il coefficiente medio nazionale si attesta intorno al 15%, risultato della divaricazione tra il sistema dei Confidi del Nord (13%) e del Mezzogiorno (23%). Quest'ultimo dato trae probabilmente origine da una sovrapposizione di fattori, anche ambientali, legati a una maggiore prudenza nella concessione della garanzia e a un utilizzo meno intensivo delle risorse, ed evidenza come le strutture meridionali abbiano ancora grandi potenzialità inesprese e possano tuttora erogare un consistente ammontare di garanzie, a parità di patrimonio, a sostegno delle imprese locali.

Il patrimonio è divenuto parametro di riferimento essenziale per l'operatività dei Confidi intermediari. Infatti, la garanzia rilasciata da questa tipologia di Confidi è "Basilea compliant" se è a prima richiesta e di tipo personale (a valere sul patrimonio di vigilanza) e il volume massimo di garanzie concedibili è determinato in funzione del patrimonio netto. Le strutture "106", viceversa, operano facendo riferimento indifferentemente sia al patrimonio netto sia al Fondo di garanzia monetario (garanzia reale). Anche rispetto a questo indicatore (ultima colonna della Tab. 5) in media i Confidi meridionali registrano valori caratteristici dimezzati rispetto alle strutture di garanzia del resto del paese.

1.2.3. *Intensità e caratteristiche qualitative dei finanziamenti garantiti*

Nel 2009 il sistema nazionale dei Confidi artigiani ha garantito un volume complessivo di finanziamenti per quasi 7,5 miliardi di euro (con un incremento del 18,5% rispetto al 2008), il che ha consentito di raggiungere e superare i 13 miliardi di euro di finanziamenti garantiti in essere (Tab. 8). I finanziamenti concessi nel 2009 si sono concentrati per quasi il 90% nelle regioni centro-settentrionali.

Conseguenza questa del fatto che per i due terzi dei finanziamenti dell'anno sono stati intermediati dai Confidi 107, fortemente concentrati nelle regioni centro-settentrionali.

² In realtà questo parametro, seppur molto rappresentativo del grado di solidità del sistema, non è quello formalmente adottato dallo stesso, in quanto per i Confidi "107" è la normativa a stabilire un valore minimo di riferimento, pari al 6% rispetto al patrimonio di vigilanza, che deve essere mantenuto nel tempo.

Tab. 8. *Finanziamenti garantiti in essere e finanziamenti garantiti concessi dai Confidi artigiani nel 2009 (milioni di euro, s.d.i.)*

Regioni	Finanziamenti garantiti in essere			Finanziamenti garantiti concessi		
	Media regionale	Totale regionale	% Italia	Media regionale	Totale regionale	% Italia
Piemonte	119,5	956,0	7,2	54,8	438,0	5,9
Valle d'Aosta	161,0	161,0	1,2	71,0	71,0	1,0
Lombardia	80,0	2.000,0	15,1	48,2	1.204,0	16,2
Trentino A. A.	64,3	193,0	1,5	58,7	176,0	2,4
Veneto	83,1	1.661,0	12,5	66,1	1.322,0	17,8
Friuli V. G.	192,0	384,0	2,9	142,5	285,0	3,8
Liguria	96,0	192,0	1,4	48,5	97,0	1,3
Emilia Romagna	421,8	2.109,0	15,9	181,4	907,0	12,2
Toscana	748,5	1.497,0	11,3	613,0	1.226,0	16,5
Umbria	97,0	388,0	2,9	41,3	165,0	2,2
Marche	106,8	1.281,0	9,7	51,4	617,0	8,3
Lazio	41,7	292,0	2,2	23,3	163,0	2,2
Abruzzo	36,8	478,0	3,6	15,8	205,0	2,8
Molise	23,2	116,0	0,9	4,4	22,0	0,3
Campania	15,3	46,0	0,3	5,0	15,0	0,2
Puglia	18,6	391,0	2,9	4,0	84,0	1,1
Basilicata	14,8	59,0	0,4	4,0	16,0	0,2
Calabria	11,8	130,0	1,0	3,8	42,0	0,6
Sicilia	60,8	547,0	4,1	26,9	242,0	3,3
Sardegna	42,8	385,0	2,9	15,4	139,0	1,9
Centro-Nord	122,1	11.114,0	83,8	73,3	6.671,0	89,7
- Nord	116,0	7.656,0	57,7	68,2	4.500,0	60,5
- Centro	138,3	3.458,0	26,1	86,8	2.171,0	29,2
Mezzogiorno	28,7	2.152,0	16,2	10,2	765,0	10,3
Italia	79,9	13.266,0	100,0	44,8	7.436,0	100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Fedart Fidi (2010), p. 20.

In media, un Confidi italiano ha garantito finanziamenti per poco meno di 45 milioni di euro nel 2009, con differenze di rilievo tra le diverse aree del Paese: 68,2 milioni di euro al Nord, 86,9 milioni di euro al Centro e 10,2 milioni di euro al Sud.

Dai dati sulla distribuzione di finanziamenti concessi per classe di importo (Tab. 9), risulta che al Nord e al Centro il mercato è fortemente concentrato intorno ai Confidi con flussi di finanziamento superiori ai 75 milioni, che intermediano rispettivamente il 74,5% e l'83,8% dei flussi annui complessivi delle due aree. Nel Mezzogiorno, al contrario, quasi il 56% dei volumi è invece garantito da Confidi che non superano la soglia dei 75 milioni di euro. Le dinamiche della sempre più marcata concentrazione intorno agli operatori maggiori, dunque, sembra procedere a velocità diverse nel Sud e nel Nord del Paese.

Tab. 9. Ripartizione percentuale dei volumi di finanziamenti e dei Confidi per classe di finanziamenti nel 2009 (a)

Classi di finanziamento (Mln €)	Nord		Centro		Mezzogiorno	
	Volumi di finanziamento	Confidi	Volumi di finanziamento	Confidi	Volumi di finanziamento	Confidi
Fino a 5	0,3	9,8	0,4	14,3	6,4	39,5
Da 5 a 10	0,7	7,8	1,1	14,3	8,5	21,1
Da 10 a 25	2,6	13,7	3,5	23,8	9,0	13,2
Da 25 a 50	12,1	27,5	1,7	4,8	13,7	7,9
Da 50 a 75	9,6	13,7	9,4	14,3	18,2	5,3
Da 75 a 150	14,2	9,8	17,3	19,0	44,1	7,9
Oltre 150	60,3	17,6	66,5	9,5	0,0	0,0

(a) Quando la somma per colonna è inferiore a 100, la differenza è da attribuirsi alle mancate risposte.
Fonte: Elaborazioni su dati Fedart Fidi (2010), pp. 78-79.

Tab. 10. Ripartizione % dei finanziamenti garantiti concessi per durata e per tipologia di credito nel 2009

Regioni	Finanziamenti a breve termine	Finanziamenti a m/l termine	Non risposta	Credito agevolato	Credito convenzionato
Piemonte	19,1	43,8	37,1	14,6	85,4
Valle d'Aosta	63,0	37,0	-	49,2	50,8
Lombardia	21,2	56,1	22,6	17,3	82,7
Trentino A. A.	28,5	71,5	-	0,0	100,0
Veneto	64,4	35,6	-	17,2	82,8
Friuli V. G.	67,5	32,5	-	7,7	92,3
Liguria	12,1	87,9	-	16,6	83,4
Emilia Romagna	9,9	90,1	-	58,8	41,2
Toscana	65,5	34,5	-	0,0	100,0
Umbria	9,8	90,2	-	20,1	79,9
Marche	7,8	92,1	0,1	31,5	68,5
Lazio	36,7	54,0	9,4	12,6	87,4
Abruzzo	15,4	58,5	26,1	32,8	67,2
Molise	12,9	87,1	-	83,3	16,7
Campania	10,3	89,7	-	61,2	38,8
Puglia	0,5	99,5	-	86,0	14,0
Basilicata	10,0	90,0	-	26,6	73,4
Calabria	8,0	92,0	-	15,0	85,0
Sicilia	35,3	49,0	15,7	92,8	7,2
Sardegna	44,3	53,4	2,3	13,3	86,7
Centro-Nord	39,2	55,8	5,1	18,3	81,8
- Nord	35,4	55,1	9,5	25,2	74,8
- Centro	42,9	56,4	0,7	11,3	88,7
Mezzogiorno	24,8	62,3	12,9	56,9	43,1
Italia	36,6	56,2	7,2	24,0	76,0

Fonte: Elaborazioni su dati Fedart Fidi (2010), pp. 81-82, 130.

Quanto alla tipologia di durata dei finanziamenti (Tab. 10), rimane preponderante la quota di finanziamenti a medio-lungo termine, secondo una ormai radicata tradizione che ha visto i Confidi tra i maggiori promotori presso le imprese di una cultura finanziaria più attenta a costruire una equilibrata struttura delle scadenze. A livello territoriale emerge una relativamente maggiore propensione a operare sul medio-lungo termine tra i Confidi meridionali, anche se le differenze non sono rilevanti.

Infine, il 76% dei finanziamenti dal sistema nazionale dei Confidi artigiani si inquadra nell'ambito del credito convenzionato, ma questo risultato è condizionato dalla prevalenza di questa tipologia di credito al Nord (74,8%) e più ancora al Centro (88,7%), laddove al Sud è il credito agevolato a giocare il ruolo principale, pesando per circa il 57% sull'intero flusso di finanziamenti.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO DEI CONFIDI

2.1. *La disciplina vigente*

Il sistema dei Confidi è sorto all'inizio degli anni sessanta del secolo scorso dall'aggregazione spontanea delle piccole e medie imprese sotto la spinta, il più delle volte, delle associazioni delle diverse categorie produttive (industriale, artigianale, commerciale, ecc.), ovvero di Enti pubblici (Camere di Commercio e Regioni), interessati alla soluzione del problema dell'accesso al credito delle PMI locali³.

In assenza di un quadro legislativo definito ed organico, l'associazionismo tra imprese minori, indirizzato verso figure che si connotavano per il carattere non lucrativo, e dunque verso le cooperative o i consorzi⁴, ha consentito di creare una collettivizzazione, tra le piccole e medie imprese, dei rischi insiti nei finanziamenti concessi alle stesse PMI.

La mancanza di una disciplina specifica dei Confidi, se si escludono limitati interventi indiretti operati da alcune leggi di incentivazione alle imprese (legge 317/1991 e legge 237/1993) o l'opera di "censimento" dei Confidi attuata con il Testo Unico Bancario del 1993 (art. 155, comma 4)

³ Per approfondimenti, cfr. Cabras G. (1986), *Le garanzie collettive per i finanziamenti alle imprese*, Milano, Giuffrè.

⁴ Tucci G. (1981), *Dalle garanzie codicistiche alle garanzie finanziarie collettive: l'esperienza dei consorzi fidi tra le imprese minori*, "Rivista di diritto commerciale", I, p. 10, osserva che in epoca risalente «A volte, ma meno spesso, la prassi dei consorzi fidi ha usato il modello dell'associazione non riconosciuta, pur se tale schema, per la sua specifica struttura, è sempre risultato inadeguato all'associazionismo consortile.».

attraverso la previsione di un apposito elenco, ha avuto un effetto positivo nelle prime fasi di sviluppo di queste figure associative, ma ben presto si è rivelata un limite per quelle realtà interessate a crescere, sia in termini di patrimonio che di efficienza e di professionalità, all'interno di un contesto normativo chiaro e preciso.

Il legislatore è intervenuto con il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione del 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici».

La disciplina introdotta, interamente contenuta nell'articolo 13, di ben 61 commi (c.d. legge-quadro sui Confidi), ha costituito un momento di svolta per il settore in ragione dell'avvenuta regolamentazione sia di importanti profili normativo-istituzionali, sia di rilevanti aspetti operativi, che hanno aperto la strada ad una riorganizzazione dell'intero sistema⁵.

In primo luogo, il legislatore dispone che i Confidi possano assumere la forma giuridica di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative.

Ne consegue che, alla disciplina prevista dalla legge-quadro, si aggiunge quella del tipo societario prescelto per l'esercizio dell'attività e, pertanto, nel caso in cui il Confidi assuma la forma del consorzio si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile; mentre, nel caso in cui si opti per la veste cooperativa troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile. Con l'avvertimento, in caso di cooperative, che la legge-quadro deroga espressamente agli artt. 2525, co. I e II, c.c., all'art. 2545-*quater*, co. II, c.c. e agli artt. 11 e 20, L. 59/92; mentre l'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 2514, co I. lett. d), c.c., si intende riferito al Fondo interconsortile a cui il Confidi aderisce, ovvero a quello previsto dalla stessa legge-quadro.

Fermo restando la forma giuridica, la legge-quadro prevede tre tipologie di Confidi che differiscono per la crescente complessità strutturale ed organizzativa e, conseguentemente, per il più ampio spettro di attività esercitabili.

Semplificando, è previsto:

- un primo modello di Confidi, che potremmo definire “minore” o “tradizionale”, che svolge esclusivamente l'attività di prestazione delle garanzie collettive e i servizi a essa connessi o strumentali, nei confronti degli aderenti. Per questa tipologia di Confidi è prevista, salvo le modifiche

⁵ G. Boccuzzi (2010), *I Confidi nel sistema finanziario italiano*, “Diritto della banca e dei mercati finanziari”, I, p. 255.

apportare dal D.Lgs. 141/10 di cui si darà conto in seguito, l'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale *ex art.* 106 del Tub;

- un secondo modello di Confidi, che potremmo definire “maggiore” o “intermediario finanziario”, che oltre all'attività di prestazione delle garanzie collettive può svolgere anche altre attività indicate dal comma 32 della legge-quadro, sebbene in misura non prevalente rispetto alla prima, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Tub, *ante* D.Lgs. 141/10;
- un terzo modello di Confidi, che potremmo definire “banca”, che può svolgere, in via non prevalente rispetto all'attività di garanzia collettiva dei fidi, anche l'esercizio dell'attività bancaria. Non costituisce oggetto del presente studio l'analisi dei Confidi “banca” la cui disciplina è definita sulla falsariga di quella prevista per le banche di credito cooperativo, con requisiti di capitale (almeno 2 milioni di euro) elevati rispetto al corrente livello dimensionale dei Confidi.

Il Confidi maggiore, o intermediario finanziario, deve rispettare determinati criteri oggettivi riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali che sono stati definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, con decreto del 9 novembre 2007, pubblicato in G.U. del 25 novembre 2007.

Dopo il decreto del MEF, la Banca d'Italia ha emanato i provvedimenti di sua competenza, in coerenza con le disposizioni della legge-quadro e del decreto medesimo, con Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 – Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», pubblicato in G.U. del 28 marzo 2008, n. 74. Nella circolare citata sono indicati anche i parametri per la verifica del rispetto del criterio della prevalenza dell'attività di prestazione delle garanzie collettive rispetto alle altre attività esercitabili dal Confidi intermediario finanziario. Tra l'altro, sono richiesti un capitale sociale versato pari ad almeno 1 milione di euro e mezzi patrimoniali non inferiori a 2,5 milioni di euro. La trasformazione in Confidi maggiore deve essere obbligatoriamente attuata, con la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale di cui al previgente art. 107 Tub, qualora il Confidi raggiunga un livello di finanziamenti garantiti superiore a 75 milioni di euro. Allo *status* di intermediario vigilato inoltre è associato il vantaggio, per le banche finanziatrici, di vedersi riconosciute ai fini di Basilea II – entro determinati limiti⁶ – le garanzie concesse dai Confidi ai fini dell'abbattimento del capitale di vigilanza.

⁶ Sull'impatto della disciplina di Basilea II sui Confidi ai fini della mitigazione del rischio di credito, si rinvia ad Amaturò F., Giordano L. e Petraglia C. (2009), *Divari territoriali e limiti*

Il tratto che maggiormente distingueva, almeno nell'originario disegno legislativo, le prime due tipologie di Confidi era l'assoggettamento dei Confidi maggiori alla disciplina di vigilanza dettata dalla Banca d'Italia, mentre i Confidi minori, per espressa previsione legislativa, ne restavano esclusi. Il mancato assoggettamento dei Confidi minori alle disposizioni del Titolo V del Tub e dunque l'assenza di poteri di controllo, di intervento e sanzione da parte della Banca d'Italia, giustificata dal legislatore in relazione alla limitata operatività e al divieto di svolgere attività riservate ai soli intermediari finanziari, ha consentito l'infiltrazione nel comparto di soggetti non affidabili che spesso hanno utilizzato lo *status* di Confidi per svolgere attività non consentite dalla normativa, come ad esempio il rilascio di garanzie in favore dell'amministrazione pubblica prive di copertura.

Pertanto, la disciplina è stata recentemente modificata dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante «Attuazione della direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», il cui art. 7 ha interamente sostituito il Titolo V del Tub, dedicato ai «Soggetti operanti nel settore finanziario».

La novella legislativa non ha riguardato la disciplina contenuta nella legge-quadro, ma ha apportato significative novità tese ad assoggettare anche i Confidi minori ad un sistema di controlli sul rispetto delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dalla legge, nonché al possesso dei requisiti di onorabilità in capo a coloro che detengono partecipazioni ed ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nei Confidi.

Deve avvertirsi, tuttavia, che in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi di competenza del MEF e della Banca d'Italia continua ad applicarsi la disciplina previgente⁷.

Infine, il quadro normativo relativo ai Confidi si completa con il riferimento ad eventuali provvedimenti normativi emanati dalle singole

nell'accesso al credito per le PMI meridionali: quale ruolo per i Confidi?, "Rivista Economica del Mezzogiorno", XXIII, 1-2.

⁷ Si precisa, quindi, che l'iscrizione dei Confidi nell'Albo di cui al nuovo art. 106 equivale all'iscrizione nell'Elenco speciale di cui al previgente art. 107 del Tub, mentre l'iscrizione dei Confidi nell'Elenco di cui al nuovo art. 112 del Tub equivale all'iscrizione nell'Elenco generale di cui al previgente art. 106.

Regioni per quanto di propria competenza, al fine di incentivare l'attività dei Confidi anche attraverso la previsione di specifici interventi economici diretti ad incrementare e potenziare il sistema delle garanzie collettive. Il riferimento, in particolare, è alla Regione Sicilia che con Legge Regionale, 21 settembre 2005, n. 11, pubblicata in B.U.R. Sicilia del 23 settembre 2005, n. 40 e, successivamente, con Legge Regionale, 16 dicembre 2008, n. 21, pubblicata in B.U.R. Sicilia del 24 dicembre 2008, n. 60, prevede consistenti contributi pubblici a determinate e puntuali condizioni. La circostanza è significativa laddove si consideri che la Sicilia è la Regione, tra quelle analizzate nel presente studio, che presenta il maggior numero di Confidi maggiori.

Invero, anche le altre Regioni del Mezzogiorno hanno varato leggi specifiche sui Confidi che, per dovere di completezza, meritano di essere menzionate.

Infatti, se la Regione Sicilia è stata la prima a legiferare tra le regioni considerate, seguendo un ordine puramente cronologico, va menzionata la Regione Calabria che ha dedicato ai Confidi l'art. 25 della Legge Regionale, 21 agosto 2006, n. 7, pubblicata in B.U.R. Calabria del 28 agosto 2006, n. 15 e, successivamente, l'art. 20 della Legge Regionale, 13 giugno 2008, n. 15, pubblicata in B.U.R. Calabria del 21 giugno 2008, n. 12. Il primo intervento legislativo istituisce il Fondo Regionale di Garanzia, avente patrimonio separato da quello della Regione Calabria, con il compito di fornire co-garanzie e contro-garanzie ai Confidi che abbiano prestato garanzie per i finanziamenti erogati ai loro aderenti e, al dichiarato fine di favorire le aggregazioni dei Confidi operanti sul territorio regionale, prevede contributi in favore dei Confidi che dopo l'aggregazione soddisfino alcuni precisi requisiti minimi. Con il secondo intervento, a distanza di due anni (in cui, probabilmente, nulla è stato fatto), il legislatore regionale si impegna ad approvare il regolamento di gestione del Fondo Regionale di Garanzia e ad emanare un bando di selezione dei progetti di aggregazione ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge del 2006.

La Regione Sardegna, invece, con l'art. 7, comma 47 della Legge Regionale, 05 marzo 2008, n. 3, pubblicata in B.U.R. Sardegna del 06 marzo 2008, n. 9, ha stanziato contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei Confidi, pari a 10 milioni di € annui per il periodo 2008-2011 (invero, quasi raddoppiati per l'anno 2009 dalla L.R. 1/09).

Quasi coevo a quello sardo è l'intervento della Regione Campania che ha varato la Legge Regionale, 26 settembre 2008, n. 10, pubblicata in B.U.R. Campania del 06 ottobre 2008, n. 40, prevedendo la concessione di contributi annuali ai Confidi – per il periodo 2008-2011 non inferiori a 5

milioni di euro - da ripartirsi tra i Confidi secondo determinati criteri e da destinare ai fondi patrimoniali di garanzia (cd. Fondi rischi).

La Regione Basilicata, in cui non vi sono Confidi maggiori è intervenuta con la Legge Regionale, 24 dicembre 2008, n. 31, pubblicata in B.U.R. Basilicata, 29 dicembre 2008, n. 60 che all'art. 21 prevede l'istituzione del "Fondo di Garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese", destinandovi, per l'anno 2009, 20 milioni di euro e affidandone la gestione *in house* alla Sviluppo Basilicata Spa che, previa stipula di una convenzione con i Confidi operanti sul territorio, concede contro-garanzie ai finanziamenti erogati con la garanzia del Confidi.

Più recente è l'intervento della Regione Abruzzo che, con Legge Regionale, 02 agosto 2010, n. 37, pubblicata in B.U.R. Abruzzo del 13 agosto 2010, n. 13 (marginalmente modificata dalla L.R. 55/10), impegna la Giunta ad approvare annualmente un programma di riparto dei fondi stanziati in bilancio, da destinare all'incremento dei fondi rischi di quei Confidi che rispettino determinati requisiti; nonché ad erogare annualmente contributi in conto interessi che, per gli esercizi 2011 e 2012, andranno anche a beneficio di quei Confidi che non rispettino i requisiti minimi previsti per accedere ai contributi destinati all'incremento del fondo rischi.

Infine, va menzionata la Regione Puglia che non ha adottato alcuna specifica legge relativa ai Confidi. Tuttavia, con Legge Regionale, 29; giugno 2004, n. 10, pubblicata in B.U.R. Puglia del 02 luglio 2004, n. 84 ha dettato la disciplina dei regimi regionali di aiuto al sistema produttivo. Gli aiuti, secondo la legge, sono attuati, tra l'altro, attraverso la "promozione e partecipazione a fondi di garanzia, mentre il compito di renderli operativi è rimesso alla Giunta regionale che emana regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso agli aiuti, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all'effettiva applicabilità del regime. Ebbene, sulla scorta di tali disposizioni di legge, nel 2009 la Giunta regionale ha stanziato un contributo pari a 50 milioni di euro da ripartirsi tra i Confidi secondo criteri puntualmente indicati negli atti regolamentari.

Da ultimo, va riferita la situazione creatasi in Molise, che assieme alla Basilicata, alla Calabria e alla Campania, non annovera Confidi "maggiori" sul suo territorio. Infatti, si registra un primo intervento normativo con Legge Regionale, 27 gennaio 2003, n. 2, pubblicata in B.U.R. Molise del 01 febbraio 2003, n. 2 (modificata dalla L.R. 7/04), che istituiva il "Fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario", gestito dalla Finmolise Spa, per erogare contributi ai Confidi da destinare esclusivamente, previa costituzione di fondi speciali separati dai fondi rischi ordinari, alle garanzie

in favore di imprese molisane ad elevato rischio finanziario, secondo la definizione dalla legge medesima. Dopo questo intervento, a partire dal 2009, è sorto un contenzioso, i cui termini non possono essere approfonditi nel dettaglio in questa sede, tra la Regione Molise e Confidi Rating Italia avente ad oggetto la gestione del cd. “Fondo anticrisi” istituito dalla Giunta regionale nel 2009 ed affidato, *in house*, alla Finmolise Spa⁸. Pur senza entrare nel merito della vicenda, sta di fatto che la *cherelle* giudiziaria sta paralizzando da ormai tre anni l'erogazione dei fondi, a scapito delle imprese molisane.

2.2. *Le modifiche apportate dal D.Lgs. 141/10*

Come anticipato nel paragrafo precedente, il D.Lgs. 141/10 ha interamente sostituito il Titolo V del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/93) apportando novità nella disciplina degli intermediari finanziari e, di conseguenza, in quella dei Confidi.

Si è detto in precedenza che in base all'originario impianto normativo della Legge-quadro si distinguono i Confidi iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale previsto dal (previgente) art. 106, co. 1, Tub (non per questo autorizzati ad effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco), che svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, ed i Confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al (previgente) art. 107 Tub, ai quali è consentito esercitare in via non prevalente attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi.

Le disposizioni contenute nel citato decreto non hanno modificato la disciplina contenuta nella legge-quadro sui Confidi ma hanno rideterminato l'inquadramento dei medesimi all'interno della disciplina degli intermediari finanziari.

Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio la portata delle modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari conseguenti all'emanazione del D.Lgs. 141/10⁹ sebbene per dovere di completezza è

⁸ Vi è stata una prima sentenza del Tar Molise nel 2011 a favore di Confidi Rating, sospesa dal Consiglio di Stato, e nel maggio 2012 un'altra pronuncia del medesimo Tribunale amministrativo che dà ragione ai Confidi.

⁹ Per una rassegna delle novità introdotte dal D.Lgs. 141/10, Goffredo M.A. e Berneri F. (2010), *La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario*, “Le società”, 12, p. 1491; per approfondimenti sulla portata e sugli effetti del D.Lgs. 141/10, Antonucci A. (2011) *L'intermediazione finanziaria non bancaria nel D.Lgs. 141/2010. Profili di sistema*, in “Rivista trimestrale di diritto ed economia”, 1, p. 29, che focalizza le tappe della disciplina degli

opportuno evidenziare le principali novità inerenti alla disciplina dei Confidi.

In sintesi, il D.Lgs. 141/10 ha previsto, all'art. 106, l'istituzione di un Albo unico cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che vogliano esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione dei finanziamenti; a detto Albo sono tenuti ad iscriversi i Confidi maggiori, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in base all'emananda disciplina secondaria di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia¹⁰. L'iscrizione a detto Albo è subordinata ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

E' previsto, infatti, un formale provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività per tutti i soggetti – e dunque anche per i Confidi maggiori – che devono chiedere l'iscrizione all'Albo unico di cui al novellato art. 106, Tub. L'autorizzazione è subordinata alle condizioni indicate nell'art. 107 Tub, da accertarsi secondo procedure che saranno determinate dalla Banca d'Italia¹¹, ed in mancanza delle condizioni richieste, ovvero nel caso in cui il Confido che chiede l'iscrizione non riesca a garantire la sana e prudente gestione, l'autorizzazione è negata.

E' prevista una disciplina dei controlli da parte della Banca d'Italia più incisiva e penetrante. Infatti sono riconosciuti nuovi poteri d'intervento che le consentiranno, ad esempio, di ordinare la convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno¹², ovvero imporre il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria¹³, se non risulti garantita la sana e prudente gestione; sono introdotti *ex novo* poteri di controllo sugli assetti proprietari; è prevista l'emanazione di una disciplina relativa ai procedimenti di gestione delle crisi: gestione provvisoria, revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa.

Naturalmente resta invariato lo spettro delle attività esercitabili dai Confidi maggiori, che prima era contenuto nel previgente art. 155, comma

intermediari finanziari “residuali” e traccia del direttori della nuova disciplina sulla vigilanza degli intermediari finanziari articolata su un sistema bipolare «basato sulla tipologia di attività, ove il discrimine è dato dal rilievo solidaristico e sociale di alcune, definite aree del circuito della concessione di credito (microcredito e Confidi), per le quali si disegna un percorso diverso e più lieve di controlli».

¹⁰ I requisiti richiesti in forza delle previgenti disposizioni di legge sono stati indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni contenute nelle «*Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 9 aggiornamento del 28 febbraio 2008*» che restano efficaci fino all'emanazione della nuova disciplina secondaria.

¹¹ Art. 107, comma 3, Tub.

¹² Art. 107, comma 3, lett. b), Tub.

¹³ Art. 108, comma 3, lett. d), Tub.

4-bis e ss.¹⁴ del Tub, le cui disposizioni sono adesso riportate nel nuovo art. 112, comma 2 e ss., Tub.

Di maggiore portata sono le novità introdotte dal D.Lgs. 141/10 con riferimento ai Confidi minori, precedentemente sottratti alla vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Anche questa tipologia di Confidi è assoggettata alla vigilanza di un Organismo creato *ad hoc*¹⁵ deputato alla tenuta di un apposito elenco cui saranno tenuti ad iscriversi i Confidi minori.

L'iscrizione nell'elenco sarà subordinata al possesso di requisiti di onorabilità¹⁶ in capo ai partecipanti ed agli esponenti aziendali, oltre a forma giuridica, mezzi propri, oggetto sociale ed assetto proprietario conformi alla legge-quadro sui Confidi.

All'Organismo sono assegnati compiti di gestione dell'elenco e poteri di controllo sugli iscritti, di natura informativa, ispettiva e sanzionatoria, che possono giungere sino alla cancellazione dall'elenco, ricorrendo determinati presupposti.

I componenti di tale Organismo dovranno soddisfare requisiti di professionalità e onorabilità che devono essere determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia alla quale spetta, peraltro, il compito di proporre i componenti dell'Organismo medesimo, che poi saranno nominati con decreto del Ministero suddetto.

L'art. 112-bis Tub dispone che l'Organismo avrà personalità di diritto privato e gli riconosce autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. A tale ultimo fine, l'art. 112-bis, co. 2, Tub prevede che l'Organismo «determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite dell'uno per cento dell'ammontare dei crediti garantiti e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco».

A sua volta, alla Banca d'Italia è attribuito il compito di vigilare sull'Organismo, secondo criteri di proporzionalità ed economicità, al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure interne per lo svolgimento dell'attività di tenuta dell'elenco dei Confidi minori e di vigilanza sui medesimi.

¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 8, comma 12, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

¹⁵ Art. 112-bis, Tub.

¹⁶ In virtù dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 112, agli artt. 25 e 26 del Tub, i requisiti di onorabilità dei partecipanti e di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali, sono quelli prescritti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con D. M., 18 marzo 1998, n. 144, recante «Norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante», in G.U. del 13 maggio 1998, n. 109.

Mentre si prevede l'intervento diretto della Banca d'Italia nei confronti dei Confidi minori soltanto in caso di violazione di disposizioni legislative o amministrative, previamente segnalate dall'Organismo che ne cura la relativa istruttoria; nel caso siano accertate tali violazioni, la Banca d'Italia potrà adottare misure interdittive, in grado di incidere pesantemente sull'attività dei Confidi, che possono giungere all'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni o alla prescrizione di riduzione delle attività.

Il *leit motiv* della recente riforma è il generale rafforzamento dei poteri di vigilanza sui Confidi in capo alla Banca d'Italia – sui Confidi minori esercitati per il tramite dell'Organismo¹⁷ – al fine di rendere maggiormente affidabile il sistema delle garanzie collettive.

Come detto, le modifiche introdotte entreranno a regime solo dopo l'emanazione dei decreti di attuazione. A tal fine, l'art. 10 del decreto legislativo n. 141 del 2010, recante le disposizioni transitorie, scandisce le tappe del passaggio alla nuova disciplina prevedendo che le Autorità competenti procedano all'emanazione delle disposizioni attuative ed alla costituzione dell'Organismo, al più tardi entro il 31 dicembre del 2011. Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative i Confidi potranno continuare ad operare ancora per 12 mesi, durante i quali dovranno porre in essere tutte le attività necessarie per richiedere l'autorizzazione all'iscrizione nell'Albo unico di cui all'art. 106, Tub, ovvero deliberare la liquidazione del Confidi.

Invero, ad oggi, l'attuazione delle disposizioni relative ai Confidi introdotte nel Tub dal D.Lgs. 141/10 pare lontana. Infatti, non si registra alcun provvedimento specifico teso a disciplinare la composizione e l'attività dell'Organismo che dovrebbe vigilare sui Confidi minori; mentre con riferimento ai Confidi maggiori nel gennaio 2012 la Banca d'Italia ha diffuso un documento di consultazione contenente lo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", che danno attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D.Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.

Lo stato dell'arte, quindi, è ancora incerto; né pare utile soffermarsi oltremodo nell'analisi del contenuto del citato documento di consultazione che sarà probabilmente oggetto di modifiche sulla scorta di eventuali

¹⁷ Osserva Antonucci A. (2011), *op. cit.*, p. 39, che «gli organismi sono strettamente soggetti alla 'vigilanza di 2° grado' della Banca d'Italia, che ne propone la nomina dei componenti e vigila sul loro operato, per cui possono in concreto diventare o la *longa manus* della Banca d'Italia, costituendone una sorta di estensione organizzativa, oppure dei luoghi di costruzione condivisa della vigilanza».

osservazioni presentate dagli interessati e che, comunque, ad una prima lettura pare confermare, nella sostanza, la disciplina vigente in materia di Confidi iscritti nell'elenco speciale di cui al previgente art. 107, Tub.

Un aspetto, tuttavia, merita di essere evidenziato con riferimento ai Confidi minori, soggetti alla vigilanza da parte dell'istituendo Organismo: come detto, tale Organismo, dotato di autonomia finanziaria, dovrà essere sostenuto dai contributi degli iscritti in proporzione (1%) al volume dei crediti garantiti da ciascuno. E' evidente che tali contributi gravanti sui Confidi minori determineranno inevitabilmente un incremento del costo della garanzia collettiva e, quindi, andranno a minare ulteriormente l'efficienza dei Confidi minori.

Gli effetti sul sistema dei Confidi non sono facilmente prevedibili, tuttavia, non pare arbitrario ritenere che i Confidi minori tenderanno ad aggregarsi ed a fondersi tra loro al fine di recuperare efficienza (ad esempio, attraverso la riduzione dei costi fissi e la determinazione di economie di scala); viceversa, quei Confidi che decideranno di restare isolati dovranno necessariamente intraprendere un percorso di espansione che li metta nelle condizioni di poter sostenere gli ulteriori costi determinati dalle nuove disposizioni di legge.

Se le premesse troveranno riscontro nella realtà, allora l'intento perseguito dal legislatore di razionalizzare il sistema dei Confidi attraverso la riduzione del numero dei soggetti presenti sul mercato ed il rafforzamento della struttura organizzativa e patrimoniale, potrà ritenersi essere stato realizzato.

Capitolo III

L'equilibrio gestionale dei Confidi in Italia prima della crisi, un'analisi territoriale *

1. IL MODELLO DI EQUILIBRIO GESTIONALE

Dopo aver delineato nel capitolo precedente i contorni e la misura dei divari strutturali e territoriali del sistema italiano dei Confidi ed il loro inquadramento regolamentare, in questo capitolo definiamo il modello gestionale sulla cui base analizzeremo le *performances* gestionali di una campione di Confidi italiani localizzati nelle diverse aree del Paese nel biennio 2006-2007. Questa analisi riferita quindi ad un periodo antecedente lo scoppio della crisi finanziaria globale ci consente di individuare eventuali criticità nell'ambito gestionale e finanziario di queste istituzioni prescindendo da eventi eccezionali, quali quelli verificatisi a partire dal 2008, che, verosimilmente, possono solo renderle più significative e preoccupanti.

Il campione¹ di Confidi sul quale si basano le stime del modello gestionale che sarà illustrato e discusso nel seguito è composto da 448 Confidi, 273 dei quali localizzati nel Centro-Nord e 175 nelle regioni meridionali.

Nella Tab. 1 si riportano i livelli di significatività del test relativo alla

Tab. 1. Capitale sociale (valori medi 2006-2007, milioni di euro)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
> 1 milione	3,56	95	2,49	38	2,0644 **	3,25	133
> 2 milioni	5,08	55	3,52	20	1,9910 *	4,66	75
Totale	1,45	273	0,75	175	3,5721 ***	1,17	448

* Statisticamente significativo al 10%.

** Statisticamente significativo al 5%.

*** Statisticamente significativo all'1%.

Fonte: CRM - Dati di bilancio 2006-2007.

* Il presente capitolo è frutto della collaborazione di Francesca Amato, Luca Giordano e di Carmelo Petraglia. Le opinioni espresse dagli autori non riflettono quelle dei rispettivi istituti di appartenenza.

¹ Gli autori ringraziano la società partecipata dal Gruppo Intesa Sanpaolo "Studi e Ricerche per il Mezzogiorno" per avere cortesemente messo a disposizione i dati di bilancio originari.

differenza tra le medie concernente il divario esistente tra Confidi meridionali e Confidi centro-settentrionali riguardo a capitale sociale. Il sottodimensionamento (rispetto alle strutture di garanzie del Centro-Nord) del capitale sociale dei Confidi Meridionali è significativo in entrambe le classi dimensionali considerate.

1.1. *Il Bilancio*

In questa sezione si illustra sinteticamente lo schema di bilancio dei Confidi, le sue specificità rispetto al bilancio degli intermediari creditizi e si propone un *set* di equazioni per un modello gestionale dei Confidi in grado di fornire indicazioni quantitative circa l'equilibrio reddituale degli stessi e le loro prospettive di crescita nel contesto dell'economia italiana.

Per quanto attiene allo schema di bilancio si illustrerà, seguendo un approccio di tipo aziendalistico-contabile, la corretta esposizione a bilancio delle operazioni dei Confidi (Capodaglio, 1995; Nafissi, 1999). Quanto alle equazioni del modello gestionale, si proporranno alcuni indicatori di efficienza e si individueranno i principali valori di equilibrio del modello (Bazzana e Erzegovesi, 2002).

I Confidi sono tenuti alla redazione del bilancio sulla base dei criteri previsti in materia di bilanci bancari, con l'aggiunta di particolari voci riguardanti l'attività propria di prestatori di garanzie.

Le garanzie prestate si configurano come impegni futuri ad adempiere un'obbligazione condizionatamente al verificarsi di un determinato evento (l'insolvenza del cliente affidato-associato), pertanto sono di particolare preminenza i conti d'ordine del bilancio di un Confidi, in particolar modo il conto d'ordine «Garanzie rilasciate» che viene alimentato dall'importo delle garanzie che il Confidi accorda agli intermediari creditizi a garanzia dei finanziamenti concessi ai clienti associati. Nei conti d'ordine trova spazio anche la voce «Garanzie ricevute» dove vengono iscritte tutte le garanzie ricevute dai soci, da enti di secondo grado o da enti pubblici, a copertura di obbligazioni assunte dal Confidi.

Passando alle poste di bilancio «sopra la linea», nell'attivo dello Stato Patrimoniale figurano i «Crediti indisponibili verso enti creditizi», le «Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso indisponibili» e le «Azioni, quote e altri titoli a reddito variabile indisponibile». In queste voci sono classificate le risorse destinate dai Confidi a copertura delle garanzie concesse, e vengono considerate indisponibili in quanto non possono essere distolte dalla loro collocazione fino alla scadenza della garanzia.

L'ultima voce dell'attivo dello Stato Patrimoniale è quella denominata «Crediti per interventi in garanzia» ed è utilizzata quando un socio garantito dal Confidi viene messo a sofferenza da una banca. In sostanza, quando il cliente per il quale il Confidi aveva prestato garanzia diviene insolvente, l'impegno del Confidi che era iscritto nei conti d'ordine alla voce «Garanzie rilasciate» passa sopra la linea e viene iscritto nella sezione dell'attivo dello Stato Patrimoniale nel conto «Crediti per interventi in garanzia», per l'ammontare di quanto anticipato dal Confidi all'azienda di credito sulla base della presumibile perdita che la banca avrà al termine della procedura di recupero².

Contestualmente alla concessione della garanzia a favore del socio il Confidi effettuerà un accantonamento al «Fondo rischi per garanzie prestate» per perdite attese di valore sulle garanzie rilasciate. In caso di insolvenza dell'affidato-socio il «Fondo rischi su crediti» viene alimentato dal «Fondo rischi per garanzie prestate». A chiusura della procedura di recupero, con la determinazione della perdita effettiva, il credito iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale nella voce «Crediti per interventi in garanzia» verrà cancellato utilizzando il suddetto «Fondo rischi su crediti» – per l'ammontare accantonato al momento della concessione della garanzia – e per la parte eccedente portandola a conto economico come perdita definitiva.

Riepilogando, le fasi contabili del ciclo dell'erogazione delle garanzie da parte di un Confidi sono le seguenti:

1. Concessione della garanzia a favore del socio: è alimentato il conto d'ordine «Garanzie rilasciate» per l'importo concernente la garanzia a favore dell'azienda di credito che concede il credito al socio;
2. Accantonamento al «Fondo rischi per garanzie prestate» per perdite attese di valore sulle garanzie rilasciate;
3. Se il socio diviene insolvente: a) l'impegno del Confidi a favore del socio passa dal conto d'ordine «Garanzie rilasciate» al conto «Crediti per interventi in garanzia» nell'attivo dello Stato Patrimoniale; b) viene alimentato il «Fondo rischi su crediti» con l'ammontare accantonato al momento della concessione della garanzia nel conto «Fondo rischi per garanzie prestate»³;
4. Al termine della procedura di recupero si cancella il credito della banca nei confronti del socio utilizzando il «Fondo rischi su crediti» e, per

² La dizione «Crediti per interventi in garanzia» si riferisce al credito che il Confidi matura nei confronti del socio insolvente ogni volta il Confidi è chiamato ad adempiere l'obbligazione nei confronti della banca affidante a garanzia del socio.

³ Con tale passaggio di Fondi si coprono in sostanza le rettifiche di fine anno della voce «Crediti per interventi a garanzia».

Tab. 2. Schema semplificato di Stato Patrimoniale di un Confidi

Attività		Passività	
<i>T</i>	Titoli	Capitale sociale	<i>Cs</i>
<i>Ce</i>	Crediti verso enti creditizi	Riserve	<i>R</i>
<i>Aa</i>	Altre attività	Fondi rischi	<i>Fr</i>
		Utile (perdita) d'esercizio	<i>Rn</i>
<i>G</i>	Garanzie rilasciate		

la parte eccedente (inattesa), portando a conto economico tra i costi la voce «Perdita su Garanzia».

Quanto al passivo dello Stato Patrimoniale, esso contiene oltre alle consuete poste del patrimonio, due nuove voci rispetto a quelle utilizzate normalmente per i bilanci bancari: il «Fondo rischi per garanzie prestate», di cui si è già detto, e il conto «Depositi cauzionali soci». In tale voce vengono iscritti gli eventuali depositi cauzionali versati dai soci a fronte delle garanzie concesse, che vengono riconsegnati al socio, di solito senza il pagamento di interessi.

Tra le voci di patrimonio netto la differenza sostanziale rispetto al bilancio bancario è costituita dalla «Riserva fondo rischi indisponibili» dove vengono classificati i contributi da enti pubblici finalizzati all'incremento del fondo rischi, i versamenti dei soci a titolo definitivo e gli accantonamenti di utili destinati a coprire il rischio generico sulle garanzie in essere (v. Tab. 2).

Per quanto riguarda il conto economico tra i ricavi troviamo oltre ai ricavi rappresentati dagli interessi sull'attivo fruttifero (sia sui titoli che sui crediti verso enti creditizi), le commissioni relative alla concessione delle garanzie (nella voce «Corrispettivi delle prestazioni di garanzia»); tra i costi, oltre ai consueti costi operativi e di struttura, figurano gli accantonamenti ai fondi rischi indisponibili, quali il menzionato «Fondo rischi per garanzie prestate», e le perdite su garanzie.

Infine tra i ricavi non operativi figurano anche i contributi alla gestione da parte di enti terzi (come le Regioni, le Province e le Camere di Commercio).

1.2. Le equazioni del modello

Sulla scorta della rappresentazione contabile dell'operatività di un Confidi illustrata nel paragrafo precedente possiamo definire la solvibilità

di un Confidi come la condizione che il reddito ante imposte sia positivo, ovvero che sia verificata la seguente disequaglianza:

$$I + Cg + Ar - Co - Ac - P \geq 0 \quad (1)$$

Il reddito ante imposte è definito come la differenza tra il Risultato di gestione ($I+Cg+Ar-Co$) e gli accantonamenti a fondo rischi (Ac) e le perdite su garanzie (P). Lo schema semplificato di riclassificazione di Conto Economico adottato è il seguente (v. Tab. 3):

Riscrivendo l'equazione (1) a livello di risultato di gestione, abbiamo

$$Af * i + G * cg + Ar - Co \geq Ac + P \quad (2)$$

dove cg rappresenta il costo medio della garanzia (Cg/G) e i il tasso medio sui titoli e sui conto correnti bancari (I/Af)⁴.

Al fine di ottenere un modello di equilibrio gestionale valutabile empiricamente, l'equazione sulla solvibilità è stata espressa nei termini dell'indicatore di crescita comune a tutti le poste contabili dei Confidi, rappresentato dall'ammontare delle garanzie in essere (G). Difatti, sia l'ammontare delle attività fruttifere (Af) che la consistenza dei fondi rischi presentano un legame relativamente stabile con l'ammontare delle garanzie in essere in quanto un aumento delle garanzie comporta sia un aumento

Tab. 3. Schema di riclassificazione di Conto Economico

Conto Economico	
<i>I</i>	Interessi attivi
<i>Cg</i>	Commissioni da garanzie
<i>Ar</i>	Altri ricavi e proventi
<i>Co</i>	(-) Costi operativi
<i>Rg</i>	Risultato di gestione
<i>Ac</i>	(-) Accantonamenti a fondo rischi
<i>P</i>	(-) Perdite su garanzie
<i>Ra</i>	Risultato ante imposte
<i>Ir</i>	(-) Imposte sul reddito
<i>Rn</i>	Risultato netto

⁴ G rappresenta l'ammontare totale delle garanzie in essere sulle quali il Confidi fa pagare una commissione di garanzia annuale. Da questo punto di vista si è ritenuto di privilegiare questo aggregato a quello delle garanzie rilasciate nell'anno.

delle attività fruttifere a copertura degli impegni presi, sia un aumento degli accantonamenti ai fondi rischi sulle garanzie rilasciate. Stesso legame esiste anche con le voci di conto economico, sia perché l'aumento delle garanzie in essere è il principale fattore di scala della funzione di produzione di un Confidi e alimenta pertanto costi operativi e ricavi di gestioni in misura direttamente proporzionale, sia perché – relativamente ai soli ricavi – un aumento delle garanzie in essere in genere si accompagna con fasi del ciclo economico espansivo e quindi anche di ricavi in crescita⁵.

Alla luce di questa ipotizzata funzione lineare nelle varie componenti del conto economico di un Confidi possiamo riscrivere l'equazione sulla solvibilità, come

$$G * (af * i + cg + ar - co) \geq s * \Delta G + G * p \quad (3)$$

Dove il primo membro rappresenta il risultato di gestione espresso come funzione lineare delle garanzie esistenti (G). Nell'equazione (3) af misura l'incidenza dell'attivo fruttifero sulle garanzie in essere (Af/G), ar è l'incidenza degli altri ricavi e proventi (Ar/G) e co è l'incidenza dei costi operativi sempre sulle garanzie in essere (Co/G).

Il secondo membro dell'equazione (3) si riferisce invece al flusso da gestione delle garanzie, ovvero alle risorse assorbite dall'erogazione di garanzie in termini di perdite inattese di valore e accantonamento per perdite di valore attese sulle garanzie rilasciate.

Nell'equazione (3) s rappresenta la percentuale dei fondi rischi sul totale delle garanzie in essere (Fr/G). Tale valore, fissato dalla politica di bilancio di ogni singolo Confidi, dipende dal grado di rischiosità del portafoglio garanzie o anche dagli accordi stipulati tra ente garante e aziende di credito. p è invece l'incidenza delle perdite sulle garanzie rilasciate (P/G) e ΔG è l'incremento delle garanzie rilasciate nell'anno ($G_t - G_{t-1}$).

E' evidente che la solvibilità del Confidi è garantita quando il flusso di risorse generate dal risultato di gestione è almeno uguale all'ammontare di risorse assorbito dalla gestione delle garanzie per i casi di insolvenza prevista o inattesa dei soci (accantonamenti + perdite).

Se dividiamo entrambi i termini della (3) per lo *stock* di garanzie in essere G otteniamo la seguente condizione di equilibrio

$$af * i + cg + ar - co \geq p + s * \frac{\Delta G}{G} \quad (4)$$

⁵ I costi operativi potrebbero invece mostrare maggiori discontinuità al passaggio da una classe dimensionale ad un altro, sempre però rilevabile dall'ammontare delle garanzie in essere.

dalla quale, ipotizzando una crescita nulla delle garanzie ($\Delta G=0$), otteniamo alcuni semplici indicatori statici di efficienza gestionale.

Il primo misura la capacità del Confidi di generare reddito dalla sola attività caratteristica (ovvero dal reddito delle attività fruttifere + i ricavi derivanti dalle garanzie – i costi operativi), senza tener conto degli altri proventi di gestione e delle eventuali perdite su crediti. Tale indicatore (5) può essere interpretato come la percentuale massima di perdite p che il Confidi potrebbe sopportare con il solo reddito generato dall'attività caratteristica senza intaccare la sua solvibilità:

$$p_{sost}^{max} = af * i + cg - co \quad (5)$$

Tale valore può aumentare con manovre aziendali, tramite un incremento del prezzo della garanzia pagato dai soci (cg) o una riduzione dei costi operativi ottenuta mediante il raggiungimento di superiori condizioni di efficienza operativa o ottimalità di scala (co), o in base alle variazioni del tasso di interesse di mercato che si riflette sul reddito generato dalle attività fruttifere ($af*i$). Se teniamo conto anche delle perdite effettive (p), specifiche per il singolo Confidi, ma sempre al netto dei proventi esterni all'attività (ar), troviamo il seguente indicatore:

$$m_{disp}^{car} = (af * i + cg - co) - p \quad (6)$$

Esso rappresenta il margine caratteristico a disposizione del Confidi per la politica aziendale. Tale margine potrebbe essere utilizzato per ridurre di pari ammontare il prezzo della garanzia, o per aumentare il livello delle stesse, sia incrementando i fondi rischi, sia accettando soci più rischiosi con un incremento delle perdite sulle garanzie di pari ammontare.

Se consideriamo anche i proventi non caratteristici, che ricomprendono anche i contributi alla gestione versati da enti terzi (ar), allora otteniamo il margine effettivo potenzialmente a disposizione del Confidi per le proprie politiche aziendali.

$$m_{pot}^{eff} = (af * i + cg + ar - co) - p \quad (7)$$

E' evidente che l'indicatore dell'equazione (7) rappresenta una *proxy* affidabile del margine di autonomia delle politiche aziendali dei Confidi nella misura in cui le componenti più significative degli altri proventi di

gestione (ar), ovvero i contributi alla gestione degli enti terzi, siano relativamente stabili nel tempo. In tal senso rileva tutta la centralità di una chiara politica di sostegno pubblico dei Confidi attraverso la messa a disposizione di stabili risorse finanziarie al servizio delle politiche di espansione e rafforzamento dell' incisività del ruolo dei Confidi.

Nell'ottica delle finalità mutualistiche del Confidi e dell'impostazione di *policy* orientata a favorire l'economicità dell'accesso alla garanzie da parte delle imprese associate attraverso la riduzione di costo a carico delle aziende si può calcolare, dalla rielaborazione dell'equazione (3), il costo minimo della garanzia, data la crescita desiderata delle stesse:

$$cg_{min} = p + s * \left(\frac{\Delta G}{G}\right)_d - (af * i + ar - co) \quad (8)$$

L'equazione (8) consente di individuare il valore minimo del costo delle garanzie concesse come quel valore in grado di coprire la differenza tra il flusso delle garanzie concesse – ovvero i costi in termini di accantonamento ai Fondi rischi (s) e perdite su crediti sopportati dal Confidi (p) – e il reddito generato dall'attivo finanziario ($af*i$) e gli altri ricavi e proventi (ar), al netto dei costi operativi (co)⁶.

Nell'ottica di un aumento della base sociale e di un incremento dell'operatività territoriale, si può individuare la massima crescita percentuale sostenibile delle garanzie, date le condizioni esistenti:

$$\left(\frac{\Delta G}{G}\right)_{max} = \frac{(af*i+cg+ar-co)-p}{s} \quad (9)$$

2. I RISULTATI DELL' ANALISI EMPIRICA

L'analisi empirica è stata condotta su un campione di 440 Confidi appartenenti al comparto Finanziario, Industriale e Commerciale. Di questi 270 hanno sede legale nel Centro-Nord, i restanti 170 sono localizzati nel Mezzogiorno⁷.

Tenuto conto che l'output caratteristico della funzione di produzione dei

⁶ Se, per ipotesi, la differenza tra il costo delle garanzie in termini di accantonamenti più perdite e i ricavi fosse negativo, il Confidi potrebbe erogare garanzie gratuitamente, ovvero fissare $cg=0$.

⁷ Il *dataset* originale si componeva di dati relativi ai bilanci 2006 e 2007. Al fine di stabilizzare le osservazioni e di ridurre i *gap* informativi attribuiti ai dati mancanti si è scelto di utilizzare la semisomma delle variabili per gli anni in questione.

Tab. 4. *Composizione e numerosità del campione (anni 2006-2007)*

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
Grandi	114	42,2	27	15,9	141	32,0
Medi	108	40,0	79	46,5	187	42,5
Piccoli	48	17,8	64	37,6	112	25,5
Totale	270	100,0	170	100,0	440	100,0

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM (Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno).

Tab. 5. *Garanzie in essere (anni 2006-2007)*

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Importo medio (€)	% Confidi	Importo medio (€)	% Confidi		Importo medio (€)	% Confidi
Piccoli	1.115.931	17,8	1.001.044	37,6	0,72	1.050.281	25,5
Medi	8.706.752	40,0	7.642.839	46,5	1,64 *	8.257.292	42,5
Grandi	71.154.266	42,2	57.566.937	15,9	0,84	68.552.437	32,0
Totale	26.992.316	100,0	22.070.273	100,0		25.953.337	100,0

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* Statisticamente significativo al 10%; ** Statisticamente significativo al 5%; *** Statisticamente significativo all'1%.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Confidi è costituito dall'ammontare delle garanzie concesse, si è scelto lo *stock* delle garanzie in essere (*G*) come variabile di scala per la ripartizione delle unità osservate in categorie dimensionali. In base ai parametri della distribuzione dei volumi di garanzie in essere sono state individuate tre classi dimensionali: 1) Confidi grandi, con *stock* di garanzie superiori a 20 milioni di euro; 2) Confidi medi, con un volume delle garanzie compreso tra 3 e 20 milioni di euro; 3) Confidi piccoli, con garanzie inferiori a 3 milioni di euro (v. Tab. 4).

Dalla Tab. 5 si vede chiaramente come per ciascuna delle tre classi dimensionali i Confidi con sede legale nel Centro-Nord erogano in media un volume di garanzie maggiore di quelle erogate dagli omologhi Confidi del Sud del Paese. Tale differenza è particolarmente marcata per la classe dei Confidi grandi (più di 71 milioni di euro a fronte di circa 57 milioni), sebbene la differenza risulti statisticamente significativa solo per i Confidi di medie dimensioni⁸.

⁸ Che è la classe più numerosa a livello aggregato con 187 osservazioni.

Tab. 6. Risultato di gestione (€ valori medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	3.968	47	-5.498	64	0,77	-1.490	111
Medi	66.395	106	-11.578	79	2,70***	33.098	185
Grandi	407.781	114	450.897	26	-0,4	415.788	140
Totale	159.381	267	144.607	169		149.132	436

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* Statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Dall'analisi del Risultato di gestione (eq. 2) emerge chiaramente la sofferenza sul piano reddituale dei Confidi meridionali i quali mostrano risultati negativi nelle classi dimensionali dei piccoli e medi, con marcata significatività in quella dei medi. Quanto ai Confidi più grandi, per essi non emergono significative differenze nei termini di una positiva *performance* sia per quelli meridionali che per quelli del Centro-Nord. Si deve per altro osservare che in quest'ultimo caso il risultato di gestione pur positivo, è stato conseguito per i Confidi meridionali a fronte di un volume di attività (garanzie concesse) largamente inferiore al dato medio del Centro-Nord, probabile segno di una politica commissionale più penalizzante per le imprese associate del Mezzogiorno (v. Tab. 6).

Se si considera il sottocampione di Confidi che hanno fatto registrare un risultato di gestione positivo (Tab. 7) si può constatare come sia ancora la classe dei Confidi medi a mostrare le differenze più significative tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Quanto ai valori medi, si confermano le tendenze evidenziate per l'intero campione (Tab. 6), ovvero una netta predominanza dei Confidi medi e piccoli del Centro-Nord sugli omologhi meridionali e un ordine invertito per quanto riguarda la classe dimensionale dei grandi Confidi.

Per il campione di Confidi con risultato di gestione negativo emerge chiaramente la maggior difficoltà dei Confidi meridionali per tutte e tre le classi dimensionali considerate (Tab. 8).

Si tenga presente che un risultato di gestione negativo non può essere ascritto a variabili ambientali quali il tipo di clientela o il contesto economico locale nel quale il Confidi opera. Tale risultato, infatti, per come è costruito, non tiene conto dei costi che generano dalla gestione delle garanzie (accantonamenti al fondo rischi e perdite) e pertanto indica una diseconomicità della gestione industriale del Confidi che prescinde dall'onerosità dell'*output* della funzione di produzione (le garanzie).

Tab. 7. Risultato di gestione ($R_g > 0$, € valori medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	41.809	17	26.296	20	0,49	33.424	37
Medi	126.564	71	64.458	44	1,61*	102.826	115
Grandi	476.574	101	532.749	23	-0,50	486.993	124
Totale	214.982	189	207.834	87		207.748	276

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Tab. 8. Risultato di gestione ($R_g \leq 0$, € valori medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	-17.475	30	-19.950	44	0,16	-18.947	74
Medi	-55.744	35	-107.166	35	1,99**	-81.455	70
Grandi	-126.685	13	-176.639	3	0,39	-136.051	16
Totale	-66.635	78	-101.252	82		-78.818	160

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* Statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Il risultato ante imposte tiene invece conto proprio dei costi di gestione delle garanzie e pertanto dipende significativamente dal tipo di clientela associata e dal contesto macroeconomico di riferimento.

I grandi Confidi del Mezzogiorno sono gli unici ad avere conseguito un risultato ante imposte positivo per gli anni 2006-2007 (v. Tab. 9), a fronte di risultati tutti negativi per gli altri operatori. Tale evidenza non sorprende per quanto riguarda i Confidi meridionali per i quali già si registrava un risultato di gestione negativo per le classi piccole e medie e si assiste per i grandi ad un passaggio da circa 450 mila euro di risultato di gestione ad appena 99 mila euro, dopo aver sottratto le perdite inattese e gli accantonamenti al fondo rischi per far fronte al deterioramento del merito creditizio delle imprese associate.

Il risultato è più sorprendente per i Confidi settentrionali che passano tutti a valori negativi del risultato ante imposte; effetto ascrivibile o ad una più prudente politica bilancio (più ammortamenti) o a perdite inattese in misura tale da erodere completamente il risultato di gestione.

Tab. 9. Risultato ante imposte (€ valori medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	-30.770	47	-10.000	64	-1,56	-18.794	111
Medi	-59.187	106	-68.393	79	0,18	-63.118	185
Grandi	-196.403	114	99.635	26	-2,18**	-141.424	140
Totale	-95.453	267	7.081	169		-74.445	436

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Tab. 10. Risultato ante imposte (Ra > 0, € valori medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	15.549	11	24.049	18	-0,44	20.825	29
Medi	60.345	51	51.832	30	1,88*	57.192	81
Grandi	269.769	44	381.243	16	-0,47	299.496	60
Totale	115.221	106	152.375	64		125.838	170

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

La consueta disaggregazione tra l'insieme dei Confidi con risultato ante imposte positivo e negativo (Tabb. 10 e 11) consente di apprezzare la peculiarità dei Confidi medi che oltre a confermarsi come la classe dimensionale per la quale le differenze medie risultano statisticamente significative, sono anche quelli per i quali si inverte il ranking delle *performances*: nei casi di risultato ante imposte positivo sono i Confidi medi del Centro-Nord a fare meglio di quelli del Sud, in caso di risultato ante imposte negativo sono quelli meridionali che ottengono un risultato migliore (-142 mila euro per i Confidi meridionali contro circa -170 mila per quelli del Nord).

Nelle altre classi dimensionali sono sempre i Confidi meridionali a conseguire risultati migliori (sia in termine di minor perdita che di maggior risultato ante imposte).

Alla luce delle evidenze emerse dall'analisi congiunta del risultato di gestione e del risultato ante imposte si può tracciare una prima conclusione

Tab. 11. Risultato ante imposte ($Ra \leq 0$, € valori medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	-44.923	36	-23.323	46	1,25	-32.806	82
Medi	-170.025	55	-142.001	49	2,12**	-156.821	104
Grandi	-489.425	70	-350.937	10	0,21	-472.114	80
Totale	-234.791	161	-172.087	105		-220.580	266

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

sulla differenza tra i Confidi localizzati nelle diverse aree del paese: i Confidi meridionali segnalano problemi di equilibrio reddituale non dipendenti dall'erogazione delle garanzie ma piuttosto da una struttura delle voci di costo e di ricavo non in linea con gli obiettivi di equilibrio gestionale⁹. Se si include anche il contributo della gestione delle garanzie l'ordine si inverte e diventano i Confidi del Centro-Nord quelli che registrano le peggiori *performances*, indizio questo o di una maggiore operatività dei Confidi settentrionali in termini di volume delle garanzie concesse oppure di maggiori perdite attese o inattese sulle garanzie concesse.

I risultati sul flusso da gestione delle garanzie (Tab. 12) si riferiscono all'assorbimento di risorse che la gestione delle garanzie genera e sono attribuibili alle voci riguardanti gli accantonamenti per svalutazione crediti (perdite attese) e alle perdite su crediti iscritti tra i costi del conto economico (perdite inattese).

Come si vede, i Confidi piccoli hanno un flusso da gestione delle garanzie negativo, il che vuol dire che la gestione delle garanzie per i Confidi minori non ha assorbito risorse ma le ha addirittura generate, segno che il volume di attività si è ridotto e quindi ha liberato quanto prima immobilizzato in fondi rischi¹⁰.

Nelle altre due classi dimensionali gli ordini sono invertiti. Tra i Confidi di medie dimensioni sono quelli del Mezzogiorno ad assorbire maggior capitale (28.423 euro rispetto a 6.491), mentre nella classe dei grandi Confidi

⁹ Questo a sua volta può dipendere da diversi fattori: 1) eccessivi costi operativi, 2) commissioni su garanzie concesse troppo basse e 3) ridotta redditività degli attivi finanziari.

¹⁰ Dall'equazione 3 si vede come un flusso negativo da gestione delle garanzie si ha solo quando $\Delta G < 0$.

Tab. 12. *Flusso da gestione delle garanzie (€ valori medi 2006-2007)*

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	-11.759	44	-6.713	60	-0,44	-8.848	104
Medi	6.491	100	28.423	76	-1,67*	15.962	176
Grandi	65.425	114	47.371	26	0,2	62.072	140
Totale	20.052	258	23.027	162		23.062	420

Piccoli: garanzie \leq 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie \leq 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

sono quelli localizzati al Centro-Nord ad assorbire maggior capitale (circa 65 mila euro a fronte di 47 mila euro).

Limitatamente alle differenze emerse per la classe dimensionale dei Confidi medi – gli unici per i quali le differenze medie sono statisticamente significative – si può osservare come la differenza nel grado di assorbimento delle risorse può dipendere o da una superiore efficienza dei Confidi settentrionali nella gestione delle garanzie (al limite anche riconducibile a più favorevoli condizioni ambientali) o da una ridotta intensità nell'espansione del volume di attività (Eq. 3).

I dati medi sull'espansione del volume di garanzie concesse tra il 2006 e il 2007 (ΔG) consentono di discriminare tra le due ipotesi. Difatti, dalla Tab. 13 si vede come i Confidi medi localizzati al Centro-Nord hanno registrato una crescita del volume di garanzie concesse tra il 2006 e il 2007 pari a circa 900 mila euro, a fronte di una crescita di appena 330 mila euro per i Confidi di medie dimensioni del Sud del Paese. Pertanto, riguardo ai Confidi medi, si può concludere che il maggior assorbimento di risorse per i Confidi meridionali (28.423 euro) è ascrivibile ad una minor efficienza gestionale (o a più avverse condizioni di contesto) e non invece ad una più intensa attività di erogazione di garanzie.

Per quanto riguarda la classe dei Confidi piccoli si è già visto come essi abbiano un flusso negativo da gestione delle garanzie (Tab. 12) e che tale evidenza è l'indizio di una generazione di risorse dovuto ad una contrazione del volume di attività. Dalla Tab. 13 si vede però come solo i piccoli Confidi del Centro-Nord abbiano ridotto il volume di garanzie concesse (ΔG negativo per circa 90 mila euro) mentre quelli meridionali hanno aumentato, se pur di poco, il volume di attività. Pertanto, il fatto che anche i Confidi meridionali hanno mostrato un flusso negativo dalla gestione delle garanzie (ovvero liberazione di capitale) è da ascrivere alla circostanza che

Tab. 13. *Variazione nel volume delle garanzie concesse - AG (valori in €)*

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media	N.	Media	N.		Media	N.
Piccoli	-89.893	44	37.938	60	-1,42	-16.145	104
Medi	910.889	100	333.687	76	1,28	644.960	176
Grandi	6.624.285	114	9.005.002	27	-0,51	7.080.167	141
Totale	2.481.760	258	3.125.542	163		2.569.661	421

Piccoli: garanzie \leq 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie \leq 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

nel Mezzogiorno sono stati i Confidi con il più alto coefficiente di ammortamento al fondo rischi (s) a ridurre il volume di garanzie erogate¹¹.

La Tab. 14 mostra la percentuale massima di perdita sostenibile sulle garanzie prestate, ovvero il *buffer* di reddito generato dai Confidi e utilizzabile per abbattere le perdite su garanzie (Eq. 5). I Confidi grandi hanno entrambi un buon margine disponibile per far fronte alle eventuali perdite su garanzie (0,85% per quelli del Sud e 0,57% per quelli del Nord) mentre quelli piccoli segnalano difficoltà sia al Nord che al Sud (entrambi non hanno alcun buffer per fronteggiare perdite senza intaccare il capitale). Per la classe dei medi ancora una volta emerge una differenza tra le diverse aree, con quelli del Centro-Nord che mostrano una percentuale non dissimile da quelli grandi (0,53%) mentre i Confidi medi meridionali sono anch'essi nelle condizioni di non poter fronteggiare con il reddito generato le eventuali perdite su garanzie.

Il margine caratteristico (Eq. 6) (v. Tab. 15) rappresenta il margine a disposizione del Confidi per la politica aziendale: si tratta delle risorse generate dall'attività caratteristica al netto dei costi operativi e delle perdite. Tale margine può essere utilizzato per ridurre il prezzo delle garanzie oppure per intensificare l'attività del Confidi o mediante un aumento dei volumi di garanzie concesse oppure attraverso l'affidamento di clientela più rischiosa a fronte di un aumento degli accantonamenti.

Dalla Tab. 15 si vede come siano i Confidi grandi del Nord e Sud Italia ad avere i più alti margini di crescita potenziale (0,54% e 0,84%), mentre i

¹¹ In altri termini, nel Mezzogiorno, relativamente alla classe dei piccoli Confidi, si è assistito ad un significativo ridimensionamento dell'attività di quei Confidi con una politica di bilancio più prudente (cioè che facevano mediamente più accantonamenti ai fondi rischi - s), tendenzialmente rivolta a clientela più piccola e rischiosa.

Tab. 14. Percentuale massima di perdita sostenibile sulle garanzie (Eq. 5, valori % medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media (%)	N.	Media (%)	N.		Media (%)	N.
Piccoli	-13,99	44	-5,89	60	-0,51	-9,30	104
Medi	0,53	100	-0,34	76	2,51***	0,15	176
Grandi	0,57	114	0,85	26	-1,96**	0,62	140
Totale	-4,30	258	-1,79	162		-2,84	420

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Tab. 15. Margine caratteristico disponibile (Eq. 6, valori % medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media (%)	N.	Media (%)	N.		Media (%)	N.
Piccoli	-14,08	44	-5,89	60	-0,52	-9,36	104
Medi	0,52	100	-0,39	76	2,58***	0,13	176
Grandi	0,54	114	0,84	26	-2,18**	0,60	140
Totale	-4,34	258	-1,81	162		-2,88	420

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Confidi piccoli mostrano chiari segnali di saturazione della loro riserva potenziale di espansione di attività. La conclusione che si può trarre dal margine caratteristico disponibile non è che i Confidi piccoli non debbano crescere, al contrario, essi non hanno utili margini di espansione se restano confinati alla classe dimensionale piccola, per cogliere nuove potenzialità devono convergere verso una scala dimensionale superiore, l'unica come vista che ancora conserva qualche margine di crescita e di redditività.

Se si includono nel calcolo anche i ricavi non direttamente pertinenti alla gestione dei Confidi e i contributi alla gestione da parte di terzi¹² si ottiene il margine effettivo potenzialmente a disposizione del Confidi per le proprie

¹² Tali contributi dipendono strettamente dalle politiche di finanza pubblica locale, ma anche da quella nazionale per quanto riguarda il trasferimento di fondi, e da quella europea per la normativa sulle incentivazioni alle imprese.

Tab. 16. Margine effettivo disponibile (Eq. 7, valori % medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media (%)	N.	Media (%)	N.		Media (%)	N.
Piccoli	-13,85	44	-5,79	60	-0,51	-9,20	104
Medi	0,59	100	-0,37	76	2,76***	0,18	176
Grandi	0,61	114	0,86	26	-1,99**	0,64	140
Totale	-4,22	258	-1,77	162		-2,79	420

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

politiche aziendali (Eq. 7) (v. Tab. 16).

I risultati, riportati in Tab. 16, non mostrano differenze significative rispetto al margine caratteristico, a dimostrazione che il peso dei contributi pubblici sull'attività dei Confidi è trascurabile nel panorama italiano. Per la classe di grandi Confidi, che sono quelli presumibilmente più in grado di attrarre risorse pubbliche a sostegno della loro attività, si vede come includendo i contributi pubblici e i ricavi non caratteristici il margine caratteristico passi da 0,54% a 0,59% per quelli con sede nel Centro-Nord e da 0,84% a 0,86% per quelli meridionali; segno di una maggior incidenza di contributi pubblici a favore di Confidi settentrionali.

Il costo minimo delle garanzie indica l'ammontare minimo di commissione su garanzie che i Confidi devono estrarre dalle imprese associate per garantire l'equilibrio gestionale interno, dato il tasso di crescita desiderato dei volumi di garanzie da erogare. A riprova del fatto che la scala dimensionale condiziona pesantemente il livello di efficienza dei Confidi, si vede come i Confidi grandi siano in grado di raggiungere una condizione di equilibrio gestionale praticando una politica di prezzo molto contenuta (0,83% per l'intero territorio nazionale) seguiti dai Confidi medi (2,01%) e dai piccoli (10,30%). Pertanto, più i Confidi sono piccoli maggiore è il costo del servizio che essi scaricano sulle imprese associate per i servizi prestati (v. Tab. 17).

Dalla Tab. 17 si evince inoltre che a livello territoriale, per ciascuna classe dimensionale, sono i Confidi del Centro-Nord a poter praticare una politica di prezzo più vantaggiosa, sebbene risulti statisticamente significativo il differenziale territoriale solo per la classe dei Confidi medi.

Per finire, la Tab. 18 si riferisce alla massima crescita percentuale sostenibile delle garanzie (Eq. 9) e mostra come, ancora una volta, siano i Confidi di grandi dimensioni che dispongono di più ampi margini di espan-

Tab. 17. Costo minimo della garanzie (Eq. 8, valori % medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media (%)	N.	Media (%)	N.		Media (%)	N.
Piccoli	7,02	43	12,65	60	-0.55	10,30	103
Medi	1,39	100	2,82	76	-2.95***	2,01	176
Grandi	0,78	114	1,03	26	-1.30	0,83	140
Totale	3,06	257	5,50	162		4,38	419

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

Tab. 18. Massima crescita sostenibile delle garanzie (Eq. 9, valori % medi 2006-2007)

Dimensione	Centro-Nord		Mezzogiorno		t-statistics CN/Mezzogiorno	Italia	
	Media (%)	N.	Media (%)	N.		Media (%)	N.
Piccoli	1,80	18	-1,13	30	0.78	-0,03	48
Medi	9,20	61	-1,62	48	1.28	4,43	109
Grandi	3,09	83	1,85	13	0.23	2,92	96
Totale	4,70	162	-0,30	91		2,44	253

Piccoli: garanzie ≤ 3 milioni; *Medi*: 3 milioni < garanzie ≤ 20 milioni; *Grandi*: garanzie > 20 milioni.

* statisticamente significativo al 10%; ** statisticamente significativo al 5%; *** statisticamente significativo all'1%.

Piccole differenze nella numerosità delle osservazioni sono da attribuire a dati mancanti o nulli.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati SRM.

sione dell'attività senza compromettere l'equilibrio gestionale. I Confidi piccoli del Centro-Nord hanno, tra quelli della stessa area, le potenzialità di crescita più limitate, appena l'1,8%, a fronte del 9,2% dei Confidi medi e del 3% di quelli grandi. Per i Confidi meridionali si intravedono potenzialità solo per quelli grandi (1,85%), mentre quelli medi e piccoli per poter ritrovare l'equilibrio gestionale dovrebbero contrarre l'attività.

Ancora una volta quello che si ricava non è l'indicazione a favore di una riduzione del volume di attività quanto piuttosto l'evidente limite di una funzione di produzione del Confidi che operi a livelli di scala non adeguati. Pertanto i Confidi piccoli e medi del Mezzogiorno dovrebbero accedere ad un processo di concentrazione e ristrutturazione tali da condurli su livelli di dimensionali superiori, gli unici in grado di garantire condizione di efficienza gestionale interna e capacità di espansione esterna. Permanendo su livelli dimensionali non adeguati essi si vedranno costretti a ridurre pesantemente l'attività caratteristica (erogazione garanzie) per garantire l'equilibrio gestionale.


Capitolo IV

Analisi dei confidi “maggiori” operanti nel Mezzogiorno*

1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE E METODOLOGIA

Ai fini dell’analisi, si è proceduto a selezionare i Confidi maggiori operanti nell’Italia Meridionale mediante la consultazione dell’Albo degli Intermediari Finanziari della Banca d’Italia. La ripartizione regionale a cui si fa riferimento è quella adottata dall’Istat. Pertanto, si considerano appartenenti all’“Italia Meridionale” le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. La figura seguente riporta la distribuzione regionale dei Confidi maggiori. La maggior parte dei Confidi maggiori operanti nel Meridione ha sede in Sicilia (ben 7 Confidi su 13); segue la Sardegna (con 3 Confidi), l’Abruzzo (con 2 Confidi) e da ultimo la Puglia (con 1 Confidi).

Fig. 1. Distribuzione dei Confidi maggiori meridionali per regione



Fonte: Rielaborazione degli autori.

* Il presente capitolo è frutto della collaborazione di Domenico Colucci, Gilda Mazzarelli e di Stefania Sylos Labini. Nello specifico, i paragrafi 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 3.2 sono da attribuirsi a Domenico Colucci; i paragrafi 2.3, 2.6 e 2.12 sono da attribuirsi a Gilda Mazzarelli; i paragrafi 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.11 ed il 3.1 sono a cura di Stefania Sylos Labini.

Tab. 1. *Confidi meridionali maggiori per regione e data di iscrizione*

Denominazione	Regione	Data iscrizione
Commerfidi Società Cooperativa	Sicilia	05/10/2010
Confeserfidi Società Consortile a Responsabilità Limitata	Sicilia	01/04/2010
Confidi Fideo Confcommercio Palermo Soc. Coop.	Sicilia	26/10/2010
Confidi Mutualcredito Società Cooperativa	Abruzzo	11/05/2010
Confidi Sardegna Società Consorzio Garanzia Collettiva Fidi fra le Piccole e Medie Industrie della Sardegna Soc. Coop.va	Sardegna	02/08/2010
Consorzio Fidi Fin Sardegna Società Cooperativa	Sardegna	15/01/2009
Credimpresa Soc. Coop.	Sicilia	09/11/2010
Fidimpresa Confidi di Sicilia - Consorzio Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni	Sicilia	17/05/2011
Interconfidi Med - Società Cooperativa dei Fidi P.A.	Sicilia	23/12/2010
Intercredit Confidi Imprese e Lavoro Autonomo Società Cooperativa	Abruzzo	17/12/2010
Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi tra Piccole e Medie Imprese della Sardegna - Sardafidi	Sardegna	16/03/2010
Unifidi Imprese Sicilia Società Cooperativa	Sicilia	11/03/2010
Cofidi Puglia	Puglia	04/04/2012

Fonte: Rielaborazione degli autori.


L'iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari della Banca d'Italia da parte dei Confidi è avvenuta a partire dal 2009. In particolare, il primo Confidi iscritto all'Albo è stato Consorzio Fidi Fin Sardegna Società Cooperativa in data 1 gennaio 2009. Per quanto concerne gli altri Confidi meridionali, come mostra la Tab. 1, essi risultano iscritti all'Albo della Banca d'Italia tra gennaio 2009 e aprile 2012.

Dei 13 Confidi meridionali 12 assumono la forma di Società Cooperativa e 1 (Confeserfidi) assume la forma di Società Consortile a responsabilità limitata. In particolare, dei 12 Confidi che adottano la veste di società cooperativa, 7 presentano la forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata, 5 di società per azioni (Fig. 2).

Nella Tab. 2 seguente si riportano la sede legale dei 13 Confidi analizzati e la distribuzione delle sedi secondarie (o uffici di rappresentanza, in quanto, generalmente non dotati di poteri decisionali), laddove presenti.

In generale, la rete distributiva dei Confidi meridionali appare ristretta e circoscritta al territorio di origine, solo 4 Confidi su 13, infatti, si caratterizzano per una rete articolata ed estesa: 2 Confidi siciliani (Confeserfidi e Unifidi dotati rispettivamente di 16 e 7 uffici di rappresentanza), 1 sardo (Confidi Sardegna che conta 13 uffici di rappresentanza distribuiti all'interno della regione) ed il Confidi pugliese (Cofidi Puglia con 5 sedi secondarie all'interno della regione ed 1 in Calabria).

Fig. 2. Distribuzione dei Confidi maggiori meridionali per forma giuridica



Fonte: Rielaborazione degli autori.


Tab. 2. Sede legale e rete distributiva dei Confidi maggiori del Mezzogiorno

Denominazione	Sede legale	Sedi secondarie			Totale
		Nella provincia	Fuori provincia	Altra regione	
Commerfidi	Ragusa	-	-	-	-
Confeserfidi	Scicli (Ra)	3	12	1	16
Cofidi Fideo	Palermo	1	1	-	2
Confidi Mutualcredito	Pescara	-	1	1	2
Confidi Sardegna	Cagliari	-	-	-	-
Confidi Fin Sardegna	Cagliari	-	13	-	13
Credimpresa	Palermo	-	1	-	1
Fidimpresa	Catania	-	3	-	3
Interconfidi Med	Palermo	-	-	-	-
Intercredit	Teramo	-	-	-	-
Sardafidi	Elmas (Ca)	-	2	-	2
Unifidi	Palermo	-	7	-	7
Cofidi Puglia	Bari	3	2	1	6

Nota: Confeserfidi ha uffici di rappresentanza nelle seguenti città: Ragusa, Modica, Comiso (nella provincia), Siracusa, Augusta, Rosolino, Enna, Palermo, Caltanissetta, Gela, Messina, Agrigento, Sciacca, 2 a Catania (fuori dalla Provincia) ed una a Reggio Calabria (fuori dalla Regione Sicilia). Confidi Fideo ha un ufficio a Bagheria (nella Provincia) ed uno a Catania (fuori dalla Provincia). Confidi Mutualcredito ha un ufficio a Roseto degli Abruzzi (nella Provincia) ed uno a Termoli (fuori dalla Provincia). Le filiali di Confidi Fin Sardegna sono tutte situate fuori dalla Provincia, nelle seguenti città: Olbia, Tempio Pausania, Sassari, Alghero, Ozieri, Nuoro, Tortoli, Oristano, Guspini, Villacidro, Iglesias, Quartu. Credimpresa ha un solo ufficio fuori dalla Provincia in cui opera la sede legale, a Catania. Fidimpresa ha tre sedi fuori dalla Provincia a Enna, Ragusa, Siracusa. Gli uffici di Sardafidi sono fuori dalla provincia a Olbia e Tortoli. Unifidi ha sette uffici di rappresentanza nelle seguenti città: Agrigento, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani. Cofidi Puglia, infine, ha tre filiali all'interno della Provincia di Bari a: Altamura, Acquaviva delle Fonti, Bari. Una filiale ed un ufficio fuori dalla Provincia, rispettivamente a Lecce e a Brindisi ed uno sportello fuori dalla Regione, a Catanzaro.

Fonte: Rielaborazione degli autori.

Fig. 3. Rete distributiva dei Confidi meridionali



Fonte: Rielaborazione degli autori.

Per quanto riguarda l'estensione territoriale della rete distributiva dei Confidi meridionali (Fig. 3) solo 3 Confidi tra quelli in esame hanno una sede in un'altra regione confinante (Confeserfidi e Cofidi Puglia hanno una sede in Calabria, Mutualcredito ha una sede in Molise). 10 Confidi su 13 hanno una rete distributiva che si estende oltre i confini della provincia in cui è situata la sede legale (Confeserfidi, Confidi Sardegna, Cofidi Fideo, Mutualcredito, Fin Sardegna, Credimpresa, Fidimpresa, Sardafidi, Unifidi e Cofidi Puglia). 3 Confidi hanno delle filiali dislocate all'interno della stessa provincia (Confeserfidi, Cofidi Fideo e Cofidi Puglia). Infine, 4 Confidi hanno un'unica sede operativa che coincide con quella legale (Commerfidi, Confidi Sardegna, InterConfidi Med e Intercredit).

2. ANALISI DEGLI STATUTI

2.1. Premessa

Al fine di esaminare gli statuti dei 13 Confidi maggiori operanti nell'Italia meridionale, si è proceduto ad individuare le norme di

funzionamento che regolamentano i principali aspetti, operativi ed organizzativi, dell'attività dei Confidi che ricorrono in tutti gli statuti. In particolare, gli aspetti oggetto di approfondimento e confronto sono:

- sede;
- oggetto sociale;
- numero dei soci;
- diritti e doveri dei soci;
- enti sostenitori;
- patrimonio e capitale sociale;
- assemblea dei soci;
- organo amministrativo;
- organo di controllo;
- organo arbitrale;
- avanzi di gestione e scioglimento.

L'analisi di ciascuno di questi aspetti disciplinati dagli statuti viene poi suddiviso in tre parti:

- cosa prevede la normativa
- cosa prevedono gli statuti
- considerazioni.

Nella prima sezione si richiamano le norme che hanno un impatto sui differenti profili dell'analisi. Nella seconda sezione, invece, vengono descritti i contenuti degli statuti, ponendo a confronto i 13 Confidi esaminati. La terza sezione è dedicata a specifiche considerazioni di commento desumibili dal confronto tra gli statuti, ed in particolare vengono svolte alcune osservazioni circa la forma e i contenuti da adottare nella stesura degli statuti, suggerendo talvolta le formulazioni che si ritengono più adeguate.

2.2. Sede

a) Cosa prevede la normativa

Con riferimento alla sede del Confidi, in assenza di specifiche prescrizioni della legge-quadro, si deve far riferimento alla disciplina di diritto comune.

Si è detto, infatti, che i Confidi possono assumere la forma di cooperative o di consorzi e, pertanto, la disciplina contenuta nella legge-quadro va integrata con quella prevista dal codice civile per lo specifico tipo societario adottato. Relativamente alla sede, tanto la disciplina dettata per le cooperative (art. 2521 c.c.), quanto quella dettata per le spa (art. 2328 c.c.) e

per le srl (art. 2463 c.c.) impone l'indicazione nello statuto della sede principale e di eventuali sedi secondarie.

Si deve aggiungere che l'articolo 112 del Tub, come modificato dal D.Lgs. 141/10, al secondo comma, ultimo periodo, prevede che "La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica".

Pare doveroso riferire che, dopo le modifiche introdotte dalla riforma delle società del 2003¹, sembra sopita la *vexata quaestio* circa la necessità di indicare nello statuto non solo il Comune il cui la società (e dunque il Confidi) intenda fissare la propria sede, ma anche l'esatto indirizzo della medesima.

Con identica formulazione del dettato legislativo, sia per le cooperative che per le spa e le srl, infatti, il legislatore della riforma ritiene sufficiente che nello statuto sia fatta menzione soltanto del Comune ove la sede è ubicata². Ciò comporta l'indubbio vantaggio di poter trasferire, nell'ambito dello stesso comune, l'indirizzo della sede sociale senza dover necessariamente espletare la complessa e costosa procedura di modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Diversa è la questione relativa alla previsione di eventuali sedi secondarie, l'istituzione o soppressione delle quali comporta modifica dell'atto costitutivo e, dunque, compete ordinariamente all'Assemblea dei soci.

Sul punto, la nuova disciplina dettata per le spa, ed in particolare l'art. 2365, co. 2, c.c., prevede espressamente la possibilità che lo statuto possa demandare alla competenza degli amministratori tale prerogativa.

La disciplina codicistica delle cooperative e delle srl non prevede una simile disposizione, tuttavia, pare possibile l'estensione analogica di quanto previsto per le spa, atteso che alle cooperative si applicano le disposizioni sulla società per azioni, in quanto compatibili (art. 2519, co. 1, c.c.).

Con riferimento alle srl, la questione rileva per quei Confidi che abbiano deciso di adottare la veste giuridica della società consortile a responsabilità limitata con conseguente applicazione della disciplina

¹ Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in G.U. del 22/01/2003, n. 17.

² Con riferimento alle Spa, ma con considerazioni valevoli per gli altri tipi di società, v. Rordorf R. (2005), art. 2328, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina* a cura di Ruperto C., Milano, Giuffrè, Libro V, Tomo VII, p. 2222, anche per la bibliografia di riferimento. Con particolare riferimento alla cooperativa, invece, v. Tatarano G. (2002), *L'impresa cooperativa, Trattato di diritto civile e commerciale*, a cura di Cicu A. e Messineo F., Milano, Giuffrè, XXX., t. 3, p. 197, il quale aderisce all'orientamento più rigoroso.

prevista per le srl. In tal caso, mancando nelle disposizioni relative alla srl una specifica previsione in tal senso, poiché l'art. 2479 c.c. attribuisce alla competenza esclusiva dell'Assemblea la modifica dell'atto costitutivo, pare corretto escludere che possa demandarsi agli amministratori la decisione di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie.

Va osservato, tuttavia, che la sede secondaria, correttamente intesa, presuppone, oltre all'organizzazione materiale della sede, una rappresentanza stabile della società.

Pertanto, resta ferma, anche in tale ultimo caso, la possibilità che gli statuti dei Confidi demandino alla competenza degli amministratori decisioni relative all'apertura, trasferimento o soppressione di uffici periferici o di agenzie che manchino del carattere della rappresentanza stabile della società.

b) Cosa prevedono gli statuti

Quasi tutti gli statuti prevedono espressamente la possibilità di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, sedi operative, filiali, agenzie, sportelli, nonché sedi secondarie (12 Confidi su 13). Commerfidi dichiara invece nello statuto di non aver istituito sedi secondarie. Nella maggior parte dei Confidi esaminati tale facoltà è rimessa al CdA. In altri, invece, le competenze vengono suddivise tra CdA e Assemblea dei soci. Generalmente il CdA è competente per l'istituzione di sedi entro l'area del comune di operatività, mentre l'Assemblea è competente per quelle modifiche che riguardino zone al di fuori del comune di riferimento del Confidi. In tal senso, ad esempio, Confeserfidi prevede che l'Organo Amministrativo abbia facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie e rimette all'Assemblea dei Soci la competenza in materia di trasferimento della sede in un diverso Comune all'interno del territorio nazionale e l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Previsione analoga è contenuta nello statuto di Confidi Sardegna nel quale si precisa che l'istituzione, modifica e soppressione, in tutto il territorio nazionale, di sedi secondarie compete all'Assemblea straordinaria. Cofidi Puglia, invece, attribuisce all'organo amministrativo la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune di Bari e di istituire o sopprimere succursali, filiali agenzie e rappresentanze, in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero. Spetta, invece, all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in un comune diverso, nonché istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie. Una particolarità emerge con riferimento a Fidimpresa, il cui statuto prevede che con delibera del CdA possano essere istituite filiali nelle altre province siciliane, ma per deliberare l'apertura di filiali provinciali queste devono

raccogliere almeno 50 aziende socie e/o sportelli locali. C'è poi un Confidi (Confidi Fideo) che adotta una formulazione generica in virtù della quale è ammessa l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio dello Stato.

c) Considerazioni

Con riferimento alla sede la legge impone l'indicazione della sede principale e di eventuali sedi secondarie. In merito alla possibilità di istituire, sopprimere o trasferire sedi e uffici si dovrebbero evitare formulazioni troppo generiche a favore della chiara indicazione dell'organo competente circa le relative deliberazioni. Andrebbero invece evitate previsioni troppo vincolanti come ad esempio quella di legare l'apertura di filiali ad un numero di aziende socie ivi operanti. A tal proposito non si discute circa l'efficacia e l'utilità di prevedere dei paletti che rispondano a principi di efficienza organizzativa, quanto sulla scelta di inserire all'interno dello statuto simili previsioni che forse sarebbe preferibile disciplinare all'interno dei regolamenti attuativi. Infatti, come già detto, le Regioni considerate nel presente studio hanno adottato provvedimenti legislativi o amministrativi diretti ad erogare contributi a favore dei Confidi, al ricorrere di determinate condizioni. Ebbene, una condizione che viene richiesta da tutte le Regioni considerate, ai Confidi che vogliono beneficiare dei contributi, è la fissazione della sede legale o di una sede operativa sul territorio regionale. Dunque, pur nella consapevolezza degli oneri sia in termini di capitali, sia in termini di risorse umane, che l'apertura di una sede secondaria comporterebbe, non può escludersi che un Confidi scelga di "avventurarsi" nell'apertura di una sede secondaria in una Regione confinante, magari attratto da eventuali misure di sostegno previste in quella Regione ed incentivato dalla considerazione che il tessuto economico-produttivo di una determinata area tra le due Regioni sia tracciabile in modo meno netto di quanto lo sia quello geografico. A tal fine, ogni vincolo statutario all'apertura di sedi secondarie costituisce un limite, superabile soltanto con una modifica statutaria, alla potenziale espansione del Confidi stesso.

2.3. Oggetto sociale

a) Cosa prevede la normativa

Si è detto al paragrafo 3 che la legge-quadro ha previsto tre tipologie di Confidi che si differenziano per requisiti strutturali e dimensionali e, in parallelo, per ambito di attività esercitabili. Ciò ha consentito, da un lato, di

preservare il sistema esistente e, dall'altro, di assecondare le istanze di crescita di alcuni Confidi ampliando, attraverso appropriate disposizioni legislative, le opportunità di sviluppo dell'attività dei medesimi.

Ribadito che esula da questo studio l'analisi di quella tipologia di Confidi che si è denominata "Confidi-banca", le maggiori differenze che la legge-quadro traccia tra i Confidi cd. "tradizionali" rispetto ai Confidi cd. "intermediari finanziari" emergono proprio in relazione alle attività esercitabili.

Infatti, la legge-quadro, definisce, al comma 1, l'attività di garanzia collettiva dei fidi come «l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario» e riserva ai Confidi minori lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e le attività ad essa connesse e strumentali esclusivamente nei confronti delle PMI socie o consorziate.

Con riferimento ai Confidi cd. maggiori, invece, è prevista l'iscrizione in un Elenco speciale previsto dall'art. 107 del Tub (modificato dal D.Lgs. 141/10 che ha introdotto un Albo Unico degli intermediari finanziari non bancari disciplinato dal nuovo art. 106 del Tub) al ricorrere di determinati requisiti e, a fronte della soggezione alle norme sulla vigilanza bancaria emanate dalla Banca d'Italia, la legge-quadro amplia lo spettro di attività esercitabili.

Questa tipologia di Confidi, "più evoluta" rispetto a quelli tradizionali, è prevista dal comma 32 della legge-quadro che introduce *ex novo* ben cinque commi (da 4-bis a 4-sexties) all'art. 155, Tub, adesso abrogato dal citato D.Lgs. 141/10 che ha trasposto le disposizioni relative ai Confidi nel riformato art. 112 Tub.

I requisiti per l'iscrizione nel suddetto Elenco erano individuati in via provvisoria dalla legge-quadro³, in attesa delle determinazioni devolute alla competenza del Ministero dell'economia e delle Finanze⁴ (originariamente Ministero del Tesoro)⁵, sentita la Banca d'Italia.

³ Art. 13, comma 57, D.L. 269/03, «I Confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquanta milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario».

⁴ I requisiti sono stati definiti con decreto del 9 novembre 2007, pubblicato in G.U. del 25 novembre 2007. L'art. 2 del decreto prevede che i Confidi siano tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Tub nel caso in cui il volume di attività sia superiore a 75 milioni di euro e siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prudenziali ed organizzativi stabiliti dalla

Dopo il decreto del MEF, la Banca d'Italia ha emanato i provvedimenti di sua competenza⁶ definendo, in coerenza con le disposizioni della legge-quadro le competenze dei Confidi in parola.

Infatti, per i Confidi-intermediari finanziari l'attività "tipica" (quella di concessione di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi e strumentali) può essere svolta in modo prevalente e non già esclusivo, diversamente da quanto previsto per i Confidi tradizionali. Secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, la prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni: che l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività tipica sia maggiore del 50% del totale dei ricavi; che l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi sia maggiore del 50% per cento del totale dell'attivo⁷.

Accanto a queste attività, i Confidi in parola possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese socie o consorziate: (i) l'attività di prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; (ii) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, Tub, di fondi pubblici di agevolazione; (iii) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione⁸.

Banca d'Italia; l'art. 3 consente ai Confidi che abbiano il suddetto volume di attività ma non soddisfino gli ulteriori requisiti di adeguarsi entro 18 mesi, ovvero di ridurre il volume di attività al di sotto della predetta soglia. Con D.M. 05 marzo 2009, pubblicato in G.U. del 16 marzo 2009, n. 62, è stato prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per l'iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 155, co. IV-bis.

⁵ Art. 1, Decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

⁶ v. Banca d'Italia – Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 – Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», *cit. ibi*, tra l'altro si legge: «3. *Valutazione dei requisiti per l'iscrizione* - La Banca d'Italia procede all'iscrizione nell'elenco speciale qualora il Confidi rispetti i seguenti requisiti: 1) volume di attività finanziarie di importo pari o superiore a 75 milioni di euro; 2) adozione della forma societaria di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa; 3) ammontare del patrimonio di vigilanza sufficiente al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti al Cap. V delle presenti Istruzioni; 4) adozione di una idonea struttura organizzativa e contabile e di idonei sistemi interni di controllo, coerentemente con quanto previsto dal Cap. VI delle presenti Istruzioni.».

⁷ v. Banca d'Italia, Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», *cit.*

⁸ Art. 155, comma 4-*quater*, Tub, abrogate ex D.Lgs. 141/10, confluito nell'art. 112, Tub. Il testo riportato si riferisce all'attuale art. 112 Tub in cui si registrano alcune limitate differenze terminologiche rispetto al precedente art. 155, Tub.

I Confidi iscritti nell'Elenco speciale, inoltre, possono svolgere le attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco⁹ (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi) entro un limite pari al 20 per cento del totale dell'attivo come stabilito dalla Banca d'Italia¹⁰.

b) Cosa prevedono gli statuti

All'interno dell'oggetto sociale i Confidi delimitano il proprio perimetro di operatività. Essi elencano le attività che possono svolgere in base alle disposizioni di legge, riportando, in alcuni casi anche testualmente, il dettato della normativa di riferimento. Ciò si evince dalla ridondanza delle espressioni utilizzate nella descrizione di talune attività.

Dall'analisi dell'oggetto sociale dei 13 Confidi osservati si evince un diverso grado di dettaglio nell'illustrazione dei servizi potenzialmente erogabili.

Al fine di agevolare il confronto tra i Confidi in esame, si è deciso di suddividere, in maniera indicativa, i tredici Confidi in tre gruppi che presentano nei propri statuti un grado di analiticità nella descrizione dell'oggetto sociale crescente.

Nel primo gruppo rientrano i Confidi il cui oggetto sociale si connota per un livello di dettaglio "basso", configurandosi come un elenco, non sempre completo ed esaustivo, delle principali attività che essi possono svolgere in base alle disposizioni vigenti in materia. Al secondo gruppo, con grado di dettaglio "medio", appartengono i Confidi caratterizzati da una formula statutaria relativa all'oggetto sociale puntuale nel delineare i confini dell'operatività imposti dalla legge e maggiormente descrittiva nell'illustrare le singole attività poste in essere. Infine, fanno parte del terzo gruppo, con un grado di dettaglio "elevato", quei Confidi che non si limitano meramente a fornire un elenco di servizi erogabili ai soci, ma ampliano la portata informativa dell'oggetto sociale attraverso alcune esemplificazioni.

Al primo gruppo appartengono sei Confidi: Credimpresa, InterConfidi Med, Confidi Fideo, Sardafidi, Cofidi Puglia e Intercredit.

Il gruppo con grado di dettaglio "medio" è composto da quattro Confidi: Confidi Sardegna, Fin Sardegna, Fidimpresa e Mutualcredito.

⁹ Art. 155, comma 4-*quinquies*, Tub, abrogate ex D.Lgs. 141/10, confluito nell'art. 112, Tub.

¹⁰ v. Banca d'Italia – Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008 – Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», *cit.*

Nel terzo gruppo, infine, è possibile collocare i tre Confidi più virtuosi: Commerfidi, Confeserfidi, Unifidi.

All'interno di ciascun gruppo di Confidi individuato si rilevano peculiarità e differenze.

Con riferimento al primo gruppo, si distinguono tre Confidi, Credimpresa, InterConfidi Med e Cofidi Puglia, il cui oggetto sociale appare particolarmente sintetico. Essi, infatti, oltre a non menzionare tutte le attività consentite dalla legge (ad esempio, Credimpresa non precisa la possibilità di acquisire partecipazioni nei limiti consentiti dalla normativa, pur rientrando nel novero delle attività consentite agli intermediari finanziari iscritti all'Elenco speciale della BdI), fanno spesso ricorso a formulazioni generiche che consentono di compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale. Tali statuti sembrano, così, voler lasciare spazio ad un'interpretazione estensiva e quasi onnicomprensiva che, tuttavia, a volte, rischia di trasformarsi in un'informazione sommaria e scarsamente efficace, in quanto non consente agli interessati di comprendere quali servizi concretamente il Confidi è in grado di fornire e quali non sono di sua competenza. Gli altri tre Confidi, Confidi Fideo, Sardafidi e Intercredit, invece, pur adottando formulazioni generiche e pur non esemplificando i servizi potenzialmente erogabili ai soci, delimitano compiutamente il perimetro delle attività consentite dalla normativa di riferimento.

L'oggetto sociale dei quattro Confidi connotati da un livello di dettaglio definito "medio", oltre a elencare le principali tipologie di attività previste dalle leggi vigenti, fornisce alcune precisazioni utili a chiarire quali servizi rientrano in ciascuna macrocategoria di attività.

E' il caso, per esempio, di Confidi Sardegna il quale precisa che le garanzie collettive possono essere prestate ai soci oltre che per la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, anche per facilitare l'accesso ai servizi offerti dalle società di locazione finanziaria, di cessione di crediti di imprese e da enti parabancari.

Fin Sardegna presenta la peculiarità di includere nel novero delle attività riservate agli intermediari finanziari che possono essere svolte in via residuale dai Confidi, oltre all'attività in cambi anche l'utilizzo di contratti a termine. In particolare, lo statuto prevede la possibilità di stipulare contratti derivati su crediti al fine di realizzare il trasferimento del rischio relativo ai propri soci, senza assumere posizioni speculative nell'ambito delle attività di negoziazione. A tal fine, stabilisce un limite, pari al 2% del patrimonio di vigilanza, entro il quale si impegna a contenere la propria posizione netta.

Il contenuto dell'oggetto sociale di Mutualcredito e di Fidimpresa, pur rimanendo rigorosamente circoscritto all'interno dei confini di operatività

stabiliti dalla legge e pur facendo spesso ricorso ad espressioni generiche nell'illustrare le attività svolte, si caratterizza per un'esposizione chiara e ordinata. Mutualcredito, inoltre, è l'unico Confidi tra quelli esaminati a definire – secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia – il principio della prevalenza al quale tutti gli statuti fanno soltanto un richiamo.

Con riferimento a Fidimpresa, appare peculiare, poiché non menzionata dagli altri Confidi, l'attività di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimento aziendali presentati dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'accesso agli interventi a sostegno degli investimenti aziendali previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

Passando all'analisi dei tre Confidi appartenenti al terzo gruppo, infine, emerge una maggiore chiarezza espositiva e la descrizione, mediante elenchi meramente esemplificativi e non esaustivi, degli specifici servizi erogati, utili, in alcuni casi, anche a rivelare competenze distintive delle singole società.

In particolare, Commerfidi presenta un elenco di diciassette attività svolte al fine del conseguimento dello scopo mutualistico. Tra queste, ad esempio, menziona la possibilità di aderire a Confidi per la garanzia collettiva fidi di secondo grado, specificando la percentuale di ripartizione del rischio tra società, Confidi di secondo grado e istituto di credito e riportando la quota minima di partecipazione al capitale sociale del Confidi di secondo grado (pari a 25 euro). Tra i tredici Confidi analizzati, solo quattro (Conferserfidi, Intercredit e Credimpresa, oltre Commerfidi) contemplano tale possibilità, ma Commerfidi è l'unico a specificare la ripartizione del rischio (mentre, Conferserfidi specifica solo la quota minima di partecipazione al capitale sociale, pari a 130 euro).

Singolare il caso di Unifidi che offre specifici servizi di intermediazione mobiliare, rivelando una potenziale focalizzazione del Confidi in tale attività. Unifidi, infatti, oltre a prevedere la facoltà di sottoscrivere od acquistare obbligazioni e titoli dello stato o garantiti dallo stesso, quote, azioni ed obbligazioni d'aziende, di società pubbliche o private, di enti, di istituti finanziari e di credito, esplicita anche la possibilità di gestire ed amministrare sia fondi in nome e per conto di terzi, nel settore mobiliare e immobiliare, sia fondi di terzi in nome e per conto proprio. Con lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, inoltre, il Confidi statuisce la facoltà di istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti sociali limitata ai soli soci.

L'esplicita estensione dell'attività mobiliare anche ai terzi sottende probabilmente la volontà del Confidi di incrementare la massa intermediata

e conseguire economie di scala sulle attività, come quella mobiliare, che richiedono specifiche competenze.

Si osserva che, tra i Confidi meridionali analizzati, solo quattro indicano la possibilità di investire in titoli i fondi della società (oltre Unifidi, Confidi Fideo, Confidi Sardegna e Credimpresa), senza, tuttavia, menzionare la possibilità di gestire fondi per conto di terzi.

L'oggetto sociale di Conferserfidi, infine, per l'ampiezza descrittiva della formula statutaria utilizzata con riferimento alle attività svolte, appare il più analitico fra i Confidi osservati. Si rileva, ad esempio, che il consorzio, oltre a contemplare la possibilità di partecipare a Confidi di secondo grado, prevede anche la possibilità di partecipare ad iniziative e programmi gestiti da istituzioni anche estere, mostrando una maggiore apertura rispetto agli altri Confidi. A conferma di ciò, si evidenzia che, riguardo alla possibilità di acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre imprese o società, prevista dall'art. 155 del Tub al comma 4-quinques, lo statuto precisa che esse possono essere sia italiane che estere, costituite o costituende, a condizione che abbiano oggetto identico, analogo od affine al proprio.

Il contenuto dell'oggetto sociale di Conferserfidi è, inoltre, arricchito dalla concessione della facoltà al consiglio di amministrazione di costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia. Si precisa, comunque, che anche un altro Confidi (Confidi Sardegna) statuisce tale facoltà in un apposito articolo dello statuto, ma non nell'oggetto sociale.

Un'ulteriore specificità che accomuna Conferserfidi e Commerfidi è quella di prevedere la possibilità di avvalersi di professionisti per fornire assistenza nei campi professionali nei quali le normative in vigore richiedono specifiche abilitazioni o iscrizioni ad albi o elenchi. Tale caratteristica è sintomatica di una volontà, da parte delle due società, di garantire un nucleo di competenze qualificate in grado di soddisfare le specifiche esigenze delle imprese associate.

c) Considerazioni

Sebbene i Confidi maggiori possano svolgere tutte le attività previste dalle disposizioni di legge, a prescindere da quelle espressamente indicate nell'oggetto sociale, si ritiene che l'adozione di formulazioni generiche, nonché la mancata menzione di talune specifiche attività, sia suscettibile di ridurre l'efficacia informativa dello statuto nei confronti dei potenziali soci. Appare opportuna, pertanto, l'esatta delimitazione del perimetro di operatività e una maggiore attenzione nella descrizione dei servizi offerti

anche mediante l'esemplificazione delle attività che ciascun Confidi può porre in essere.

Si evidenzia che la maggior parte degli statuti analizzati non è stata modificata in seguito all'iscrizione all'Elenco Speciale degli Intermediari finanziari e questo sembra incidere sulla "qualità informativa" dell'oggetto sociale. In particolare, dei tredici Confidi analizzati, solo tre hanno aggiornato il proprio statuto dopo la trasformazione in intermediari finanziari: Commerfidi, Confeserfidi e Mutualcredito. Proprio questi tre Confidi appaiono i più virtuosi in termini di chiarezza espositiva e di analiticità del proprio perimetro di operatività.

Al contrario, all'interno dell'oggetto sociale dei Confidi che non hanno aggiornato lo statuto post trasformazione si rileva l'adozione, quasi standardizzata, dell'anacronistica formula "La società, solo in caso di iscrizione nell'Elenco Speciale ex art. 107 Tub, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli Intermediari Finanziari iscritti nel medesimo articolo" che ha l'effetto di ridurre l'efficacia informativa del documento verso i potenziali *stakeholders*. Tale riferimento risulta ancor più inopportuna e fuorviante alla luce della riforma del Tub, introdotta dal D.Lgs. 141/2010 di cui si è già detto in precedenza.

Appare interessante, inoltre, notare che nonostante la normativa consenta ai Confidi maggiori di offrire servizi anche a terzi, nei limiti del rispetto del principio della mutualità prevalente, non tutti i Confidi esplicitano tale possibilità.

In particolare si rileva che dieci Confidi su tredici esplicitano nell'oggetto sociale la possibilità di erogare le garanzie e gli altri servizi connessi anche ai terzi, specificando, tuttavia, nella maggior parte dei casi, che tale possibilità è subordinata all'iscrizione nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari (di cui al riformato art. 107 del Tub, attuale art. 106). Anche in questo caso, il mancato aggiornamento dello statuto rischia di ridurre l'efficacia informativa dell'oggetto sociale, precludendo ai Confidi la possibilità di ampliare il proprio volume d'affari e perseguire gli obiettivi strategici di crescita sostenibile e di consolidamento.

2.4. *Numero dei soci*

a) Cosa prevede la normativa

In assenza di specifica disposizione della legge-quadro, il riferimento è alla disciplina codicistica dettata per le cooperative e per i consorzi, a seconda della veste giuridica adottata dal singolo Confidi.

Il tipico carattere “aperto” di tali tipologie contrattuali è coerente con l’assenza di qualsiasi disposizione legislativa che indichi il numero massimo di soci che vi possano partecipare. Viceversa, almeno con riferimento alle cooperative, la disciplina codicistica, ed in particolare l’art. 2522 c.c., fissa il numero minimo di soci necessari per la costituzione di una cooperativa prevedendo la necessità di almeno nove soci.

Per i Confidi che, invece, adottino la forma del consorzio *nulla quaestio* in quanto la relativa disciplina, integrata da quella della spa o delle srl, a seconda della scelta operata dal Confidi costituito in forma di società consortile, nulla prevede in proposito. Resta ferma, comunque, per la definizione stessa di consorzio data dall’art. 2602 c.c., la necessaria pluralità dei soci.

Pur non prevedendo limiti numerici alla partecipazione dei soci, la legge-quadro, al comma 8, limita la partecipazione ai Confidi alle piccole e medie imprese, industriali, commerciali turistiche e di servizi e ad imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria¹¹, nonché ai liberi professionisti¹².

Con il comma 9, invece, il legislatore, ammette ai Confidi anche «le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea degli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie».

¹¹ Per la definizione comunitaria di microimprese e piccole e medie imprese, si veda la Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, secondo cui è media l’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro; è piccola l’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro; è microimpresa quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Con la raccomandazione suddetta la Commissione europea ha aggiornato i parametri indicati nella precedente Raccomandazione 96/280/CE e l’Italia vi si è adeguata con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in G.U., 12 ottobre 2005, n. 238.

¹² Il riferimento ai liberi professionisti è stato recentemente introdotto dal Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto-sviluppo), coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, che all’art. 8, comma 12-bis dispone: «All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole “consorzi con attività esterna”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti”; b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché da liberi professionisti”».

Si rende necessario, pertanto, che il Confidi vigili sul rispetto del suddetto requisito proporzionale.

Diverso è il discorso se ci si pone sul piano della legislazione regionale. Esaminando la disciplina posta delle Regioni del Mezzogiorno, le sole considerate in questa analisi, emerge che ai Confidi che vogliano beneficiare dei contributi regionali, in alcuni casi, è richiesto che associno un certo numero di imprese. Ad esempio la legge regionale campana (L.R. 10/08) richiede che i Confidi associno un numero di imprese non inferiore a 50, mentre per la legge abruzzese (L.R. 37/10), il requisito richiesto è di 250 imprese; infine la Regione Puglia ha ripartito i 50 milioni di euro di contributi stanziati nel 2009 tra i Confidi che associassero almeno 3.000 imprese.

b) Cosa prevedono gli statuti

Quasi tutti i Confidi adottano una formulazione generica in base alla quale il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Tre Confidi prevedono un limite minimo più elevato rispetto a quello indicato dalla legge. Si tratta di Confidi Sardegna, in cui il numero dei soci non può essere inferiore a 50; Fin Sardegna, il cui statuto prevede che il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può, in ogni caso, essere inferiore a 200 o ad altri limiti indicati dalla legge; Intercredit in cui il numero dei soci non può essere inferiore a 250. Nello statuto di Fin Sardegna si precisa anche che qualora il numero dei soci dovesse risultare inferiore a 200 o ad altri limiti indicati dalla legge, esso dovrà essere reintegrato nel termine di un anno, decorso, infruttuosamente, il quale la Società sarà posta in liquidazione. Soltanto un Confidi (Confeserfidi) non fa alcun riferimento al numero di soci e ciò è coerente con la natura di consorzio, in quanto la legge nulla prevede in merito.

c) Considerazioni

Con riferimento al numero dei soci si ritiene che la fissazione di un limite inferiore diverso da quello previsto dalla legge (chiaramente più elevato) sia alquanto vincolante. Inoltre, pur facendo riferimento alle diverse legislazioni regionali, va ribadito che i vincoli in esse contenuti non introducono degli obblighi a carico dei Confidi, ma rappresentano soltanto dei requisiti da soddisfare per poter accedere ai vari benefici previsti. Con particolare riferimento al numero dei soci, come visto, tale requisito varia da Regione a Regione e, stante il “carattere aperto” del Confidi, viene accertato di volta in volta secondo quanto risulta dal libro dei soci o dei consorziati, senza necessità di particolari previsioni statutarie. Sarebbero

pertanto da preferire formulazioni più generiche che rinviano ai limiti previsti dalla legge.

2.5. *Enti sostenitori*

a) Cosa prevede la normativa

I primi consorzi fidi italiani nascono all'inizio degli anni '60 come espressione di una vocazione associazionistica tra gli imprenditori "minori" volta a superare le difficoltà da essi riscontrate nell'accesso al mercato del credito, attenuando gli ostacoli esistenti in termini di quantità, costo e durata dei finanziamenti¹³.

In altri termini, le PMI superano il problema di dover fornire adeguate garanzie alle banche attraverso la creazione di un soggetto nuovo, dotato di personalità giuridica di diritto privato, che diviene centro di imputazione di rapporti attivi e passivi che si pongono in termini di strumentalità rispetto allo scopo finale di ciascuna impresa aderente che è quello di accedere al credito bancario, o di aumentarne l'importo.

Naturalmente, il Confidi, per prestare le garanzie che non sono in grado di prestare le singole imprese aderenti, deve disporre di un'adeguata dotazione patrimoniale; a tanto provvedono gli aderenti secondo quanto previsto dalla disciplina della veste giuridica prescelta e dalle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e/o nello statuto.

Ciò posto, i noti problemi che le piccole e medie imprese incontrano nell'accesso al credito investono anche aspetti di rilievo collettivo e pubblico e, pertanto, sia la classe sociale che i pubblici poteri hanno cercato di favorire l'ottenimento di finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, che rappresentano una caratteristica peculiare del nostro sistema economico e ne costituiscono la struttura portante.

A tal fine, fin dalle origini del fenomeno dei Confidi, sia i soggetti privati (associazioni delle varie categorie produttive e banche) che pubblici (Camere di Commercio ed Enti locali) hanno iniziato ad erogare contributi economici tesi ad accrescere la dotazione patrimoniale dei Confidi. Nel contempo, nella prassi è stato riconosciuto un ruolo di controllo e di indirizzo gestorio in capo a tali enti attraverso la previsione statutaria della partecipazione di loro rappresentanti in alcuni organi decisionali dei Confidi (solitamente Consiglio di Amministrazione o Comitato tecnico¹⁴).

¹³ Piazza D. (2006), *Il sistema dei Confidi nell'Accordo di Basilea 2*, Bari, Cacucci, p. 7.

¹⁴ Tale organo originariamente ha svolto in seno al Confidi il compito di istruire la pratica ed esprimere valutazioni in merito alla concessione della garanzia in favore dell'impresa socia o

Osservando la prassi precedente, la legge-quadro ha, quindi, previsto e disciplinato il ruolo dei cd. *stakeholders*, cioè di quei soggetti pubblici e privati variamente interessati a sostenere l'attività dei Confidi. Il comma 10 della legge-quadro, infatti, prevede che tali soggetti possono erogare contributi e garanzie non finalizzati alla singola operazione ma non diventano soci e non possono beneficiare delle prestazioni del Confidi; tuttavia, se previsto dallo statuto di ciascuno di questi, possono avere dei propri rappresentanti all'interno degli organi elettivi, fermo restando il diritto dell'Assemblea alla nomina della maggioranza dei membri di ciascun organo¹⁵.

La disposizione è chiaramente ispirata a principi di promozione del sistema dei Confidi favorendone la sovvenzione da parte di enti pubblici e privati incentivati dalla possibilità di partecipare alla determinazione dell'indirizzo gestionale del Confidi stesso attraverso la presenza di un proprio rappresentante negli organi elettivi, se previsto dallo Statuto e, comunque, nel rispetto delle prerogative Assembleari alla nomina della maggioranza dei membri di tali organi.

Alla medesima finalità risponde, nelle società cooperative, la previsione della figura dei soci sovventori attraverso cui il legislatore ha inteso "favorire la capitalizzazione delle società cooperative per consentire loro di competere a qualsiasi livello sul mercato e così più pienamente assolvere alla propria funzione sociale"¹⁶.

Tuttavia, la figura degli enti sostenitori deve tenersi nettamente distinta da quella dei soci sovventori. Infatti, questi ultimi diventano soci della cooperativa, mentre gli enti sostenitori, per espressa previsione di legge, non acquistano tale *status*.

Inoltre, ed a parte l'acquisto formale dello *status* di socio, la differenza di maggior rilievo tra le due figure deriva dal fatto che i soci sovventori partecipano alla cooperativa con lo scopo di vedere remunerato il capitale investito, mentre gli enti sostenitori a cui fa riferimento la legge-quadro, ispirata dalla prassi precedente, erogano fondi in favore dei Confidi al sol

consorziata. La legge-quadro sui Confidi non contempla tale figura che continua ad essere prevista e disciplinata in alcuni Confidi in virtù dell'autonomia statutaria ad essi riconosciuta.

¹⁵ E' stato correttamente osservato che la legge-quadro sui Confidi ha ripreso, per questa parte, quanto previsto dall'art. 19, comma 2°, L. 675/77, v. Tucci G. (2007), *La riforma dei consorzi fidi e il nuovo diritto comunitario in tema di requisiti patrimoniali (capital requirements) e di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi (capital adequacy)*, "Rivista di diritto privato", 2, p. 384. Testualmente, l'art. 19, comma 2, L. 675/77, dispone: "Ai consorzi e alle cooperative di cui al precedente comma (che si riferisce ai consorzi fidi, n.d.a.) possono partecipare o fornire assistenza finanziaria le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici aventi fini di sviluppo economico locale."

¹⁶ In questi termini, Tatarano G. (2002), *op. cit.*, p. 259.

fine di incrementarne il patrimonio e, dunque, la capacità di prestare garanzie alle PMI.

I soci sovventori sono contemplati dalla disciplina relativa alle cooperative in generale che, pur nei limiti dello scopo mutualistico, ammette la possibilità di distribuire gli utili sia ai soci cooperatori che, a maggior ragione, ai soci sovventori; viceversa, la legge-quadro sui Confidi, al comma 18, esclude radicalmente ogni forma di distribuzione degli utili ai soci.

Gli enti pubblici e privati contemplati dalla legge-quadro, che esclude l'acquisto della qualità di soci del Confidi, sono rappresentati da tutti quei soggetti ai quali è estraneo il fine di lucro e che sono interessati allo sviluppo dell'attività dei Confidi, poiché questi costituiscono certamente "uno strumento di diritto privato idoneo a selezionare il credito secondo precise direttive di sviluppo programmato su base territoriale ed a gestire in questa prospettiva il servizio del credito"¹⁷.

La sintetica disposizione della legge-quadro che contempla gli enti sostenitori, nel legittimare la partecipazione agli organi elettivi del Confidi, non distingue tra soggetti pubblici e soggetti privati e non chiarisce se tale partecipazione si debba intendere estesa sino a riconoscere agli *stakeholders* un vero e proprio potere di nomina diretta dei membri che andranno a comporre gli organi elettivi, ovvero si riferisca al più limitato potere di designazione dei membri la cui nomina compete, comunque, all'Assemblea dei soci.

Nell'incertezza dal dato normativo devono valere i principi generali elaborati dalla giurisprudenza che, proprio con specifico riferimento ad un Confidi costituito in forma di società cooperativa per azioni¹⁸, ha riconosciuto il potere di nomina diretta degli amministratori soltanto allo Stato o agli enti pubblici in quanto espressamente previsto dall'art. 2535 c.c., precedentemente alla riforma delle società attuata con il D.Lgs. 06/03, ed ora dall'art. 2542 c.c.; viceversa, per i soggetti privati, tale partecipazione deve intendersi limitata al potere di designare i membri degli organi elettivi, la cui nomina, comunque, resta riservata all'Assemblea dei soci.

Si deve aggiungere che la menzionata legge regionale siciliana (L.R. 11/05), all'art. 5, comma 1, lett. c), prevede espressamente che i Confidi che vogliono godere delle agevolazioni previste dalla legge medesima devono

¹⁷ Tucci G., *Dalle garanzie codicistiche alle garanzie finanziarie collettive: l'esperienza dei consorzi fidi tra le imprese minori*, "Rivista di diritto commerciale", 1981, I, p. 39.

¹⁸ Il riferimento è a Trib. Catania, 26 novembre 2001 (decr.), "Giurisprudenza commerciale", 2002, 4, p. 464, con nota di Sanfilippo P.M.

prevedere nel proprio Statuto “la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito”.

Sempre con riferimento agli enti sostenitori, la legge-quadro interviene al comma 14, laddove dispone che il patrimonio netto del Confidi non può essere inferiore a 250.000,00 euro e di detto patrimonio minimo, almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei membri del Confidi ovvero da avanzi di gestione; con ciò limitando gli apporti degli *stakeholders* ai quattro quinti del patrimonio netto.

b) Cosa prevedono gli statuti

In 2 statuti (Confidi Sardegna, Fin Sardegna) su 13 esaminati non c'è alcun riferimento agli enti sostenitori. In Confidi Fideo, l'unico riferimento è a proposito dei fondi rischi che sono anche costituiti dagli eventuali contributi degli enti sostenitori. In tutti gli altri statuti (10 dei 13 analizzati), invece, è presente un richiamo agli enti sostenitori ed in 7 di questi è previsto uno specifico articolo che disciplina tale aspetto.

Le informazioni relative agli enti sostenitori contenute nella maggior parte degli statuti riguardano i contributi e le modalità di partecipazione agli organi elettivi dei Confidi. In particolare, le informazioni presenti riguardano:

- La misura dei contributi;
- La destinazione dei contributi;
- La partecipazione in Assemblea;
- Il numero di rappresentanti in CdA;
- Le modalità di designazione dei rappresentanti in CdA;
- La nomina di sindaci.

Con riferimento alla misura dei contributi, in 7 casi su 10 (Commerfidi, Confeserfidi, Credimpresa, Sardafidi, Unifidi, Mutualcredito, Cofidi Puglia) non è previsto un contributo minimo per essere qualificati come “enti sostenitori”.

InterConfidi Med, invece, seppure estendendo a tutti coloro che vogliono sostenere e promuovere l'attività del Confidi la possibilità di versare contributi, escludono dalla partecipazione alla *governance* della società coloro che versino contributi in misura inferiore rispetto ad una soglia prestabilita - contributi annuali alla gestione non inferiori a 10.000 euro e contributi *una tantum* ai fondi rischi non inferiori a 100.000 euro - (si veda oltre il riferimento al numero di consiglieri eleggibili in CdA).

In un caso (Intercredit), invece, si precisa, in conformità alla legge-quadro, che il tetto massimo dei contributi di terzi non può essere superiore

ai quattro quinti del patrimonio netto della Società, comprensivo dei "Fondi rischi indisponibili".

Soltanto in un Confidi (Fidimpresa), per poter assumere la veste di ente sostenitore, occorre versare un contributo minimo. In particolare, è il CdA a stabilire la misura dei contributi che comunque non possono essere inferiori a 5.000,00 euro annui.

Passando ad esaminare la destinazione dei contributi, questa viene esplicitata in 4 casi su 10. In particolare, in un caso (Commerfidi) si specifica che esso verrà destinato a riserva indivisibile. In un altro Confidi (Credimpresa) la decisione sulla destinazione delle somme versate a titolo di contributo dei soci sostenitori viene rimessa al CdA. In Fidimpresa i contributi devono essere finalizzati ai fondi rischi e/o al conto di gestione. In InterConfidi Med i contributi annuali sono destinati genericamente alla gestione e i contributi una tantum ai fondi rischi.

Nei restanti 6 Confidi (Confeserfidi, Sardafidi, Unifidi, Mutualcredito, Intercredit, Cofidi Puglia) non si fa alcun riferimento alla destinazione dei contributi apportati dagli enti sostenitori.

Nell'estrema sinteticità del dettato normativo, gli statuti dei diversi Confidi disciplinano in vario modo la partecipazione degli enti sostenitori al Confidi, riconoscendo, in alcuni casi, un limitato diritto alla partecipazione ai lavori dell'Assemblea dei soci senza potere di intervento e di voto; in altri si prevede espressamente la presenza di un membro nell'organo amministrativo (il CdA); in altri ancora, agli enti sostenitori è riconosciuto il diritto ad avere un proprio referente nell'organo di controllo (il Collegio sindacale). In particolare, i Confidi siciliani, interessati a godere dei benefici previsti dalla L.R. Sicilia 11/05, in conformità ad essa, riservano statutariamente un posto tra i membri effettivi del Collegio sindacale ad un rappresentante regionale.

La partecipazione in Assemblea degli enti sostenitori è prevista in 5 casi su 10. In particolare, in Confeserfidi, Unifidi e Intercredit i rappresentanti degli enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto. Tale possibilità è in taluni casi assoggettata all'autorizzazione del Presidente del CdA o del Presidente dell'Assemblea (rispettivamente Unifidi e Confeserfidi).

In InterConfidi Med è prevista la possibilità che rappresentanti delle assemblee degli enti sostenitori assistano alle Assemblee separate e all'Assemblea Generale, sempre senza diritto di voto.

Infine, in Mutualcredito è prevista un'Assemblea degli enti sostenitori. Ad ogni Ente in Assemblea spetta un numero di voti proporzionato all'entità degli strumenti finanziari sottoscritti. La data di sottoscrizione deve risalire a trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Il numero dei consiglieri la cui nomina è riservata agli enti sostenitori, in alcuni casi viene stabilito in misura fissa (massimo 2 per Fidimpresa; 1 per Cofidi Puglia) o variabile in base al numero dei membri dell'intero CdA (Intercredit, numero massimo di membri pari alla metà meno uno dell'intero CdA; Mutualcredito, per un massimo di un terzo dell'intero consiglio).

In altri casi, il numero dei consiglieri riservato agli enti sostenitori viene definito in funzione di alcuni parametri. In particolare, in Commerfidi viene legato alla misura del contributo (in dettaglio, agli enti che partecipano al patrimonio Sociale nella misura di almeno un quarto del Capitale Sociale sottoscritto dai Soci o che in qualsiasi momento versino un contributo della stessa misura commisurato al Capitale Sociale sottoscritto dai Soci accertato al 31 dicembre dell'esercizio precedente al versamento). InterConfidi Med, invece, oltre a vincolare la designazione di amministratori a soglie quantitative, definisce anche un numero massimo eleggibile. La partecipazione al CdA è riservata, infatti, ai soggetti sostenitori che si siano obbligati al versamento di contributi annuali alla gestione non inferiori a 10.000 euro e di contributi *una tantum* ai fondi rischi non inferiori a 100.000 euro. Il numero dei membri del CdA è determinato dall'Assemblea generale dei soci tenuto conto che l'80% dei consiglieri dovrà appartenere ai soci ordinari ed il 20% ai soci sostenitori; per questa ultima categoria è previsto comunque un massimo di 2 unità.

Infine, in alcuni statuti si affida genericamente agli enti sostenitori la nomina di uno o più amministratori (Confeserfidi, Credimpresa, Sardafidi) senza ulteriori specificazioni di dettaglio. Con riferimento a Sardafidi, vi è però da rilevare una peculiarità ossia l'indicazione che API sarda indica all'Assemblea fino a un massimo della metà, calcolata per eccesso, meno uno dei componenti da nominare nel CdA.

In un caso (Unifidi) la partecipazione al CdA da parte di rappresentanti degli enti sostenitori non è contemplata, mentre si prevede la presenza di un rappresentante regionale tra i membri effettivi del Collegio sindacale.

Le modalità di designazione dei rappresentanti in CdA vengono specificate in maniera dettagliata in 5 casi su 10. Talvolta vengono disciplinate persino le ipotesi di esclusione e cessazione dei consiglieri designati dagli enti sostenitori (Fidimpresa, Mutualcredito). In particolare, in Commerfidi, l'ente che deve procedere alla designazione dovrà ricevere la richiesta di segnalazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e dovrà comunicare, entro i 5 giorni precedenti la stessa Assemblea, la terna di nominativi tra i quali l'Assemblea dovrà individuare il rappresentante in seno al CdA. In caso di mancata indicazione, nei termini previsti, della terna o di indicazione di un numero inferiore a 3, il CdA si intenderà

consolidato nel numero dei componenti residui e si insedierà senza rappresentante dell'ente, considerato rinunciatario. Della terna dei nominativi indicata dall'ente avente diritto, risulta eletto colui che riporta il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. E' prevista la possibilità che i rappresentanti degli enti sostenitori possano prendere parte al Comitato Tecnico¹⁹, con sola funzione consultiva e senza diritto di voto.

In Fidimpresa, gli enti sostenitori vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del CdA, in un apposito albo tenuto a cura del consiglio stesso. L'albo distingue tra enti che hanno natura di: a) associazioni imprenditoriali territoriali o di categoria e imprese private di maggiori dimensioni; b) enti pubblici. Gli enti sostenitori, distinti nei due raggruppamenti, nominano, per ciascun raggruppamento, secondo i criteri che essi vorranno stabilire, un membro del CdA scelto tra i soci ordinari del Confidi. Il CdA delibera l'esclusione dell'Ente sostenitore qualora non abbia adempiuto al versamento del contributo. Nel caso in cui un ente sostenitore sia escluso, o cessi per qualsiasi motivo la sua partecipazione al Confidi, e il membro del Consiglio nominato dal raggruppamento fosse di sua designazione, lo stesso decade dall'incarico. Il raggruppamento qualora ancora esistente nominerà l'eventuale sostituto. I consiglieri nominati scadono insieme agli altri in carica al momento della nomina.

In InterConfidi Med gli enti sostenitori stabiliscono le candidature dei loro rappresentanti nel CdA sulla base di una decisione da essi assunta a maggioranza, calcolata tenuto conto che a ciascun ente sostenitore sono attribuiti voti in ragione di un voto ogni 100.000 euro di contribuzioni una tantum effettuate ai fondi rischi. I regolamenti attuativi e tecnici disciplinano le modalità delle riunioni e di voto degli enti sostenitori. Nel caso di mancata accettazione della carica da parte di uno o più consiglieri nominati su indicazione degli enti sostenitori, il Consiglio di amministrazione si considera comunque validamente composto dagli altri amministratori.

In Mutualcredito l'Assemblea degli enti sostenitori nomina i membri del CdA per un massimo di un terzo dell'intero consiglio. I nomi dei suddetti membri devono essere elencati con il criterio della priorità e comunicati al presidente del Confidi prima dello svolgimento dell'Assemblea dei soci. Ad ogni ente spetta un numero di voti proporzionato alla entità degli strumenti finanziari sottoscritti almeno trenta giorni prima dello svolgimento della Assemblea. Ciascun ente avrà diritto

¹⁹ Trattasi di organo interno le cui funzioni saranno illustrate nel paragrafo relativo all'Organo Amministrativo.

alla nomina di un solo membro del CdA. Nel caso in cui un Ente Sostenitore cessi per qualsiasi motivo la sua partecipazione al Confidi, il membro del CdA, nominato dall'Assemblea degli enti sostenitori su indicazione dello stesso Ente, decade dall'incarico e sarà sostituito secondo l'indicazione della nuova Assemblea appositamente convocata. Il nuovo consigliere decade dal mandato insieme agli altri già in carica al momento della sua nomina. I consiglieri nominati dall'Assemblea degli Enti sostenitori entrano in carica insieme ai membri nominati dall'Assemblea sociale e decadono con gli stessi. Il presidente dell'Assemblea, all'apertura della discussione sul rinnovo delle cariche sociali, dà lettura delle candidature pervenute, di quelle ammesse e di quelle escluse perché non conformi a quanto previsto dallo statuto e propone il numero complessivo dei membri da nominare per ciascun organo ed il numero dei membri di nomina degli enti sostenitori. Solo se le candidature regolari sono inferiori rispetto al numero dei posti da ricoprire, egli chiama chiunque socio interessato a candidarsi raccogliendone immediatamente la relativa dichiarazione di candidatura che si considera valida anche senza la firma dei sostenitori; terminate le discussioni il presidente mette ai voti singolarmente le varie candidature.

In Intercredit gli enti sostenitori, a mezzo di propri rappresentanti, nominano i membri del CdA in un'apposita Assemblea, distinta da quella dei Soci. I nomi dei suddetti membri devono essere elencati con il criterio della priorità e comunicati al Presidente della Società prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci. Nell'apposita Assemblea ad ogni Ente Sostenitore spetta un numero di voti prioritariamente in proporzione all'entità dei contributi e garanzie forniti dagli stessi; il funzionamento, le modalità e i sistemi di voto, nonché i criteri di attribuzione dei voti spettanti a ciascun Ente sono disciplinati nell'apposito regolamento interno. L'Assemblea ordinaria dei Soci determina l'esatto numero dei componenti del CdA nei limiti indicati, li nomina e revoca, nei limiti di riserva stabiliti in favore degli Enti sostenitori e ne determina i compensi.

Negli altri Confidi non viene detto nulla circa le modalità di designazione dei membri del CdA da parte degli Enti sostenitori.

Per quanto riguarda la nomina di membri del Collegio sindacale da parte degli enti sostenitori, tale possibilità è ammessa in 3 casi su 10. Si tratta di Confeserfidi, in cui possono essere nominati su designazione degli enti sostenitori 1 Sindaco effettivo ed 1 Supplente; Mutualcredito e Intercredit nei quali l'Assemblea degli Enti sostenitori nomina 1 membro effettivo.

Oltre ai contenuti finora analizzati, si rilevano tre aspetti peculiari.

Il primo riguarda il perimetro entro cui viene fatta ricadere la qualifica di ente sostenitore. A differenza degli altri Confidi esaminati, in cui si riporta fedelmente la definizione fornita dalla legge, soltanto nello statuto di Mutualcredito, si specifica che tra i soggetti che assumeranno la qualifica di enti sostenitori rientrano anche i sottoscrittori di strumenti finanziari imputabili a patrimonio. Vengono quindi definite le modalità di emissione e sottoscrizione, nonché le possibilità di utilizzo da parte del Confidi e i diritti degli enti sostenitori in caso di scioglimento del Confidi.

Il secondo aspetto concerne l'organizzazione dei Confidi. Ci si riferisce alla previsione di un albo o elenco degli enti sostenitori da tenersi a cura del CdA. Si ritrova un simile riferimento in due Confidi (Fidimpresa e Unifidi). Tale previsione può alimentare talune considerazioni a livello organizzativo, per le quali si rinvia al sottoparagrafo successivo.

Il terzo concerne anch'esso un aspetto organizzativo. In particolare, Cofidi Puglia è l'unico Confidi che specifica dettagliatamente nello statuto i contenuti della domanda di ammissione a socio, prevedendo e descrivendo puntualmente le informazioni e i documenti aggiuntivi che si richiedono agli enti sostenitori (indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, nonché numero di codice fiscale; indicazione della persona fisica alla quale è delegata la rappresentanza in seno alla Cooperativa, la quale dovrà avere allo scopo speciale procura a rappresentare l'Ente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio; copia dello statuto sociale o, in difetto, dell'atto costitutivo o del regolamento che disciplina il sodalizio, vigenti all'atto della domanda di ammissione; estratto della deliberazione legalmente adottata dall'Organo Sociale che, conformemente ai disposti statutari, ha deliberato l'adesione ed ha conferito la speciale procura di cui innanzi; ogni altro documento che il CdA della Cooperativa ritenga utile o abbia specificatamente richiesto).

c) Considerazioni

In merito agli enti sostenitori è possibile fare tre ordini di considerazioni.

La prima è di natura definitoria, in quanto in un Confidi siciliano (Credimpresa) viene utilizzata la dicitura "soci sostenitori". A tal proposito si ritiene discutibile una simile denominazione, in quanto sembrerebbe contrastare con il dettato della legge che dice esplicitamente che gli enti sostenitori non divengono consorziati o soci. Tale dicitura si ritiene, pertanto, inappropriata in quanto potrebbe indurre in errore chi legge lo statuto. Sarebbe preferibile pertanto riferirsi a "enti sostenitori". Sempre con riferimento a questioni di natura definitoria, ci si interroga circa l'opportunità o meno di inserire nello statuto riferimenti nominativi a ben

precisi enti sostenitori. Si fa riferimento in particolare a Sardafidi che indica “API sarda” come ente sostenitore. A tal proposito si ritiene che una soluzione in tal senso possa essere eccessivamente vincolante.

La seconda è di natura organizzativa. A questo proposito occorre valutare l’opportunità di esplicitare nello statuto determinati aspetti organizzativi, quali ad esempio la tenuta di un albo o elenco degli enti sostenitori e le informazioni e i documenti da presentare ai fini della loro ammissione. La soluzione alternativa sarebbe quella di affidarne la disciplina a regolamenti interni. Per quanto possa risultare utile al lettore disporre di elementi informativi aggiuntivi relativi a questioni organizzative, si ritiene comunque preferibile optare per la seconda soluzione, in favore di una maggiore sintesi e snellezza dello statuto.

La terza attiene alla *governance* dei Confidi. Il tema degli enti sostenitori pone infatti una serie di interrogativi di non facile soluzione. Una prima riflessione emerge in merito al ruolo degli enti sostenitori all’interno dei Confidi. Ci si chiede da un lato, quali vantaggi possa comportare l’ingresso di enti sostenitori all’interno del Confidi, dall’altro, in presenza di benefici concreti, quali elementi inserire negli statuti per poterne incentivare l’ingresso. Sulla questione, ci si interroga ad esempio su quale possa essere l’interesse concreto a sostenere i Confidi da parte di banche di medio-grandi dimensioni che assumano il ruolo di ente sostenitore²⁰.

Qualora si accerti che l’ingresso di un ente sostenitore possa effettivamente avvantaggiare il Confidi, occorre evitare che una loro eccessiva ingerenza nell’attività del medesimo ne possa alterare gli equilibri gestionali. Tale questione alimenta considerazioni circa il peso e i poteri che gli enti sostenitori dovrebbero avere all’interno di un Confidi. A tal proposito, ad esempio, sembrerebbe opportuno evitare l’utilizzo di formulazioni troppo generiche che non specificano il numero dei consiglieri eleggibili da parte degli enti sostenitori – quale ad esempio “E” consentita la nomina di uno o più amministratori allo Stato o ad enti pubblici che abbiano concesso contributi alla cooperativa” – che, seppure lascino ampi spazi di

²⁰ Gai afferma: “Pertanto le banche di medio-grandi dimensioni, al pari degli enti pubblici, possono solo sostenere l’attività dei Confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni (ente o socio sostenitore), senza avere alcuna possibilità di apportare denaro direttamente al fondo consortile. Sfugge tuttavia il senso di un’operazione in base alla quale una banca dovrebbe mettere dei fondi a disposizione per garanzie che le verranno offerte senza poter disporre delle prerogative associate solitamente a una partecipazione, pur sapendo che la banca è interessata a trovare un partner commerciale che ne promuova la propria attività nell’ambito territoriale (o anche al di fuori) in cui opera prevalentemente”. L. Gai (2006), *La trasformazione del Confidi in intermediario finanziario vigilato: potenzialità, criticità e possibili soluzioni*, “Banche e Banchieri”, 3.

manovra nella scelta della composizione dell'organo, presentano lo svantaggio di determinare un'eccessiva incertezza su un aspetto di fondamentale importanza.

2.6. *Patrimonio e capitale sociale*

a) *Cosa prevede la legge*

Con riferimento al capitale sociale, la legge-quadro detta disposizioni che deviano, in parte, dalla disciplina codicistica prevista per il modello societario prescelto dal legislatore per lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Infatti, la legge-quadro, al comma 12, prevede che ciascun Confidi debba costituirsi con un capitale sociale (o fondo consortile) almeno pari a 100.000 euro, ovvero 120.000 nel caso sia costituito sotto forma di società consortile per azioni²¹ e, al comma 14, che il patrimonio netto non possa essere inferiore a 250.000 euro.

La fissazione dei suddetti requisiti patrimoniali minimi concorre al fine di razionalizzare il sistema dei Confidi emarginando quelle realtà più piccole, poco strutturate e patrimonializzate, in quanto la disponibilità di adeguati mezzi patrimoniali è fattore determinante della capacità operativa e dello sviluppo dimensionale del singolo Confidi e dell'intero sistema.

Certa dottrina, invero, ritiene che le suddette soglie patrimoniali siano eccessivamente basse ed inadeguate rispetto ai propositi legislativi di riqualificazione del settore, e sono state il frutto di un compromesso con le associazioni di categoria protese alla salvaguardia delle realtà più piccole, a scapito dell'efficienza complessiva del sistema²².

La conferma viene anche dalle più recenti legislazioni regionali che, in alcuni casi, indicando i requisiti minimi per accedere alle agevolazioni regionali, sono solite richiedere determinati requisiti patrimoniali che sono più elevati di quelli previsti dalla legge-quadro. Tra le Regioni del Mezzogiorno esaminate, la legislazione adottata dalla regione Calabria (art. 25, L.R. 7/06) richiede un capitale sociale di almeno 500 mila euro e un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, di 5 milioni di euro (venti volte maggiore di quello richiesto dalla legge-quadro); stesso limite di patrimonio netto è richiesto dalla legislazione della Regione

²¹ V. art. 2327 c.c.

²²E. Isaia, *Il sistema di garanzia in Italia*, in P. De Vincentiis P. (a cura di) (2007), *I Confidi ed il credito alla PMI casi di successo in Italia e in giro per il mondo*, Milano, Edibank, p. 46.

Abruzzo (art. 2, L.R. 37/10) che, invece, non contempla anche un limite minimo di capitale sociale o fondo consortile.

Ciò posto, è opportuno rilevare che, nonostante la legge-quadro abbia previsto che i Confidi possano adottare indifferentemente la forma di società cooperative, consorzi e società consortili, i commi 12, 13 e 14 della legge medesima dettano una disciplina uniforme che non tiene conto delle profonde differenze che, soprattutto con riferimento alle disposizioni relative al patrimonio sociale, intercorrono tra i diversi tipi societari suddetti.

Infatti, per le società di capitali (spa ed srl), la cui disciplina si applica alle società consortili, è previsto che lo statuto indichi l'importo del capitale sociale iniziale, non inferiore ad una soglia minima normativamente fissata, e che il patrimonio della società, quale risulti alla chiusura di ciascun esercizio sociale, sia superiore a detta soglia minima; mentre è caratteristica peculiare delle società cooperative la variabilità del capitale sociale e l'assenza di qualsivoglia obbligo per le cooperative di determinare il capitale sociale in un ammontare prestabilito.

La differenza rispetto alla cd. società a capitale fisso consiste nel fatto che le variazioni del capitale sociale, in aumento o in diminuzione, non devono necessariamente realizzarsi a mezzo di una delibera assembleare che adegui il limite ivi previsto e che la variazione del numero dei soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo (v. art. 2524 c.c.).

Come pure è stato osservato, il legislatore ha concepito la società cooperativa come una struttura aperta ed, in questa ottica, la previsione di una variabilità del capitale sociale non collegata ad una modificazione dell'atto costitutivo ha rappresentato un valido mezzo per il perseguimento dello scopo²³.

La disciplina introdotta dalla legge-quadro, se da un lato richiede un capitale sociale minimo anche per le società cooperative, dall'altro non nega i suddetti principi della variabilità del capitale sociale e della porta aperta; ne consegue che, nel rispetto della soglia minima di legge, la variazione del capitale sociale e/o del numero e delle persone dei soci del Confidi, costituito sotto forma di società cooperativa, non impongono di procedere ad una modifica dello Statuto.

Il medesimo risultato è garantito dalla legge-quadro anche ai Confidi che si costituiscono in forma di consorzio. Il comma 34, infatti, consente di iscrivere le variazioni inerenti gli elementi indicativi dei consorziati una volta l'anno attraverso il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese

²³G. Tatarano, *L'impresa cooperativa*, op. cit., p. 318 ss.

dell'elenco dei soci risultanti alla data di chiusura dell'esercizio, fermo restando che il consorzio, ai sensi del successivo comma 36 della legge-quadro, deve tenere, oltre ai libri e alle scritture contabili obbligatorie per legge, il libro dei soci nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni delle persone di questi.

Le citate disposizioni sono evidentemente volte a favorire, rendendolo più dinamico, l'ingresso di piccole e medie imprese anche in quei Confidi che abbiano assunto la forma del consorzio.

Altro aspetto peculiare della legge-quadro è la fissazione di una soglia minima (250.000,00 euro) del patrimonio netto che deve intendersi comprensivo dei fondi rischi indisponibili e che deve essere costituito per almeno un quinto da apporti dei soci o consorziati ovvero da avanzi di gestione.

Se, in generale, la disciplina codicistica delle società non fissa un limite minimo di patrimonio netto, la legge quadro, introducendo tale novità, non può certo ritenersi ineccepibile sotto il profilo della chiarezza. Infatti, come pure è stato osservato, poiché all'atto della costituzione del Confidi il patrimonio netto si identifica con il capitale sociale, il legislatore non specifica in che modo il limite del patrimonio netto possa essere rispettato fin dall'inizio²⁴.

Ritornando alla disciplina della legge-quadro, in caso di riduzioni del capitale sociale, o fondo consortile, al di sotto delle suddette soglie, sono previsti rimedi elaborati sulla falsariga della disciplina della riduzione del capitale per perdite, previsto nelle società per azioni²⁵.

In particolare il comma 15 disciplina la diminuzione del patrimonio netto di oltre un terzo al di sotto del limite di legge ed impone all'Assemblea che approva il bilancio di adottare gli opportuni provvedimenti da valutarsi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, in cui, se la diminuzione non si è ridotta a meno di un terzo del patrimonio netto, l'Assemblea delibera l'aumento del capitale sociale o fondo consortile (ovvero, se previsto da statuto, l'obbligo di ulteriore contribuzione a carico dei membri del Confidi) o, in mancanza, lo scioglimento del Confidi.

Mentre, il comma 16 disciplina la perdita di oltre un terzo del capitale sociale o fondo consortile che scende al disotto del minimo di legge: in tal

²⁴ Luchini M. (2005), *La nuova disciplina dei consorzi fidi: aspetti civilistici*, "Le Società", 9, p. 1109.

²⁵ Su questo particolare aspetto, si veda ancora Luchini M., *La nuova disciplina dei consorzi fidi: aspetti civilistici*, *ivi*, p. 1110.

caso l'Assemblea deve riunirsi immediatamente per deliberare la riduzione ed il contestuale aumento patrimoniale almeno fino al limite minimo di legge ovvero, in mancanza, lo scioglimento del Confidi.

Sotto il diverso profilo della partecipazione individuale di ciascuna impresa al Confidi, la legge-quadro, al comma 13, dispone che la quota di partecipazione non può essere inferiore a 250 euro, né superiore al 20% del fondo consortile o del capitale sociale. Questa previsione rappresenta un'altra particolarità degna di rilievo contenuta nella legge-quadro.

Il legislatore, infatti, pare aver colto le indicazioni della dottrina che, dopo la riforma delle società (D.Lgs. 6/03), era stata critica verso la scelta di lasciare invariato a 25 euro il limite minimo di partecipazione alla società cooperativa²⁶.

L'esigenza di assicurare al Confidi un più elevato livello di patrimonializzazione rispetto alle società cooperative disciplinate dal codice civile deriva non tanto, o non solo, dalla necessità comune ad ogni gruppo societario di dotarsi degli adeguati mezzi per lo svolgimento dell'attività sociale, quanto, piuttosto, dalla specificità dell'attività tipica del Confidi e dal modo in cui essa è realizzata, tali per cui il patrimonio rappresenta la misura della capacità del Confidi di prestare garanzie alle banche.

b) Cosa prevedono gli statuti

La presenza di disposizioni di legge cogenti che disciplinano il patrimonio e il capitale sociale dei Confidi, limita lo spazio dell'autonomia statutaria e si riflette in una sostanziale omogeneità delle informazioni fornite negli statuti.

Dal punto di vista espositivo, si riscontra che 7 Confidi su 13 (Unifidi, Confidi Fideo, Mutualcredito, Commerfidi, Fin Sardegna, Fidimpresa, Intercredit), a beneficio di una maggiore chiarezza, trattano le disposizioni relative al patrimonio e quelle riguardanti prettamente il capitale sociale in due distinti articoli dello statuto; gli altri 6 statuti disciplinano il capitale sociale congiuntamente al patrimonio.

Per ciascuno dei due elementi – patrimonio e capitale sociale – è possibile individuare alcune informazioni ricorrenti presenti all'interno di tutti gli statuti.

Relativamente al capitale sociale le principali informazioni riguardano:

- il minimo legale;
- il valore nominale delle azioni o quote di capitale;
- il limite alla detenzione di capitale sociale da parte dei singoli soci.

²⁶ Tra gli altri, Farina V. (2003), *Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari*, "Rivista del notariato", 5, p. 1089.

Per quanto riguarda il patrimonio sociale, invece, gli statuti si soffermano principalmente:

- sull'ammontare minimo del patrimonio;
- sulla sua composizione.

Di seguito si riporta l'analisi di ciascuno di questi aspetti per i tredici Confidi in esame ed il loro confronto.

Con riferimento al capitale sociale dei 12 Confidi che hanno adottato la forma cooperativa, solo 2 Confidi (Fin Sardegna e Mutualcredito) non indicano il minimo legale, mentre gli altri 10 riportano il valore minimo previsto dalla legge in base alla propria veste giuridica, pur non esplicitandone sempre l'ammontare.

Tra questi, Intercredit stabilisce discrezionalmente un ammontare minimo di capitale pari a 1.000.000 di euro, ben superiore a quello fissato dalla legge quadro: ciò è chiara espressione della volontà di garantire sempre un'adeguata capitalizzazione del Confidi.

Confeserfidi, invece, operando in forma di consorzio, indica nello statuto l'ammontare complessivo del proprio capitale sociale, pari a 4.012.500 euro, notevolmente superiore al minimo stabilito dalla legge.

Sempre in tema di capitale sociale, 3 Confidi siciliani (Commerfidi, Credimpresa e Confidi Fideo) oltre ad indicare il capitale minimo, forniscono informazioni circa la composizione dello stesso, precisando che esso è formato sia dalle quote societarie, sia da quote di proprietà della società rivendenti dai fondi pubblici. Ciò è in linea con l'art.1, comma 881 della legge finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in G.U., 27 dicembre 2006, n. 299) e con l'art.1, comma 134 della legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in G.U., 28 dicembre 2007, n. 300), le quali, al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi, consentono di imputare a patrimonio anche i fondi ricevuti dallo Stato o da Enti pubblici senza vincoli di destinazione. La disposizione contenuta nella finanziaria per il 2008, inoltre, si preme di precisare che "Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea"; tanto si ritrova correttamente precisato negli statuti dei Confidi citati, nella parte relativa alla disciplina del funzionamento dell'Assemblea sociale e dei *quorum* costitutivi e deliberativi.

Il valore nominale delle azioni o quote di capitale non è determinato e fisso per tutti i Confidi analizzati. In particolare, un Confidi non lo indica affatto nello statuto (si tratta di Fidimpresa), 4 Confidi (Credimpresa,

Confeserfidi, Commerfidi, Unifidi) non determinano il valore nominale delle azioni o quote, ma indicano un *range* all'interno del quale esso può variare, mentre 7 Confidi ne fissano l'importo a priori e lo indicano nello statuto.

Esaminando i 7 Confidi che indicano il valore nominale delle azioni o quote di capitale sociale si distinguono quattro srl e tre spa. Tra le prime, Intercredit e Fin Sardegna assegnano a ciascuna quota il valore minimo stabilito dalla legge quadro della partecipazione al capitale da parte di ciascuna impresa socia, ossia 250 euro; mentre Cofidi Puglia, Sardafidi e Confidi Sardegna fissano un valore del tutto arbitrario, slegato dalle soglie determinate dalla legge, rispettivamente pari a 26, 77,46 e 150 euro.

Tra le spa, Confidi Fideo e Mutualcredito attribuiscono alle azioni valore nominale pari al minimo previsto dalla legge per le cooperative in forma di società per azioni, cioè 25 euro, precisando che la partecipazione minima di ciascun socio non può essere inferiore a euro 250 (in conformità a quanto previsto dalla legge-quadro); pertanto, ciascuna impresa interessata ad associarsi al Confidi è tenuta alla sottoscrizione di almeno dieci azioni. In InterConfidi Med, invece, il valore nominale della singola azione (pari a euro 250) coincide con la quota minima di partecipazione al capitale sociale fissata dalla legge-quadro.

La scelta di fissare e indicare il valore nominale delle azioni e quote sembra essere indipendente dalla forma giuridica dei Confidi. Si evidenzia, peraltro, che l'indicazione del valore nominale per le quote delle cooperative a responsabilità limitata è impropria dal momento che, da un punto di vista giuridico, esse hanno carattere personale e non astratto come le azioni.

A tal proposito, infatti, sembra corretta l'impostazione adottata dall'unico consorzio e dalle tre cooperative a responsabilità limitata, che non determinano il valore nominale delle quote.

Tra questi, in particolare, si evidenzia che mentre Confeserfidi e Commerfidi stabiliscono solo il valore minimo delle singole quote, Credimpresa e Unifidi indicano sia il limite minimo sia quello massimo entro il quale il valore nominale può variare.

Mentre i primi due Confidi sembrano fare riferimento al limite indicato dalla legge quadro (Confeserfidi, infatti, esplicita che il valore nominale delle quote non può essere inferiore a 250 euro), Credimpresa e Unifidi richiamano i limiti contenuti nell'art. 2525 del codice civile riguardante le cooperative. Credimpresa, poi, a differenza di Unifidi che si uniforma esattamente all'intervallo di valori indicati dal legislatore per le cooperative (tra 25 e 500 euro), stabilisce autonomamente il valore minimo delle singole quote, pari a 50 euro.

Risulta interessante notare, inoltre, che Confeserfidi, Commerfidi e Unifidi sono gli unici Confidi tra quelli esaminati a prevedere la possibilità di parametrare la quota di partecipazione al capitale sociale alla misura della garanzia, contro-garanzia, cogaranzia e agli altri servizi richiesti dal socio (Confeserfidi contempla addirittura la possibilità di richiedere integrazioni successive alla sottoscrizione della stessa quota). Questa clausola consente di correlare la partecipazione al capitale del Confidi da parte delle imprese socie con il rischio assunto relativamente alle operazioni poste in essere dalle stesse, e conseguire, quindi, una adeguata patrimonializzazione dei Confidi.

Per quanto riguarda il limite alla detenzione di capitale sociale da parte delle singole imprese si rileva che un Confidi non lo menziona affatto nel proprio statuto (Cofidi Puglia), 9 riportano il limite del 20% del capitale sociale e 3 prevedono un limite diverso (Fin Sardegna, InterConfidi Med, Mutualcredito).

In particolare, tra questi ultimi, Fin Sardegna prevede che ciascun socio non può possedere quote della Società il cui valore nominale complessivo sia inferiore a euro 500,00 e superiore ad euro 5.000,00. Lo statuto delimita, quindi, la quota di ciascun socio all'interno di un intervallo il cui valore minimo risulta più elevato di quello previsto dalla legge quadro (che è uguale a 250 euro) e il cui valore massimo, invece, è inferiore a quello imposto dalla legge (cioè il 20% del capitale sociale, che in valore assoluto supera i 5.000 euro, considerando che il capitale sociale non può essere inferiore a 100.000 euro). La statuizione discrezionale di tali limiti può essere interpretata come la volontà del Confidi, da un lato, di richiedere al socio una partecipazione al capitale sociale maggiore del minimo previsto dalla legge e, dall'altro, di realizzare una sostanziale uguaglianza tra i soci sotto il profilo della partecipazione al capitale sociale.

InterConfidi Med dispone che il limite massimo di azioni che possono essere sottoscritte da ciascun socio è pari al 2% del capitale sociale, una soglia notevolmente inferiore a quella consentita dalla legge quadro. Anche in questo caso, come per Fin Sardegna, si ravvisa la volontà di diluire maggiormente la compagine sociale.

Lo statuto di Mutualcredito, infine, oltre a indicare la quota minima di partecipazione al capitale da parte delle singole imprese socie, fissa un limite massimo al possesso di azioni pari a 50.000 euro in valore nominale. Tuttavia, si ritiene impropria l'imposizione di tale soglia in quanto lo statuto non indica l'ammontare di capitale sociale al quale, per legge, andrebbe parametrato il limite massimo; si presume, quindi, che il capitale sociale sia almeno pari a 250.000 euro. Per certi versi, tale disposizione appare

imprecisa e si presta ad un'interpretazione contraria al dettato della legge quadro.

Tra i 7 Confidi che riportano il limite al possesso di quote del capitale sociale del 20%, solo Intercredit specifica che in caso di superamento del limite di legge e di assenza dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, le quote possedute in eccesso non attribuiscono diritto al voto.

Passando ad esaminare le disposizioni relative al patrimonio sociale, si evidenzia che 6 Confidi su 7 (Fin Sardegna, InterConfidi Med, Mutualcredito, Confeserfidi, Cofidi Puglia e Fidimpresa) non forniscono informazioni circa l'ammontare minimo. Fidimpresa, pur non menzionando il limite suddetto specifica che in caso di iscrizione nell'elenco speciale del Tub si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e sul contenimento del rischio dettate da Banca d'Italia. I restanti 7 indicano il limite di 250 mila euro stabilito dalla legge quadro. Tra questi ultimi, Intercredit si limita a richiamare il limite inderogabile pro tempore previsto dalla legge, piuttosto che indicarne il valore.

Con riferimento alla composizione del patrimonio sociale la legge quadro stabilisce che almeno un quinto dell'ammontare minimo del patrimonio netto deve essere costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione; non è invece obbligatorio per i Confidi elencare le parti ideali che compongono il patrimonio sociale. Relativamente al primo aspetto, si evidenzia che solo 5 Confidi su 13 (Credimpresa, Sardafidi, Confidi Sardegna, Intercredit e Confidi Fideo) riportano testualmente nel proprio statuto il dettato della legge quadro.

In merito alla descrizione delle parti ideali che compongono il patrimonio dei Confidi, invece, si osserva che 9 Confidi su 13 forniscono questa informazione, mentre 4 Confidi (Sardafidi, Confidi Sardegna, Confeserdi e InterConfidi Med) la omettono.

Relativamente ai 9 Confidi che descrivono la composizione del patrimonio sociale si rilevano alcune differenze: sei Confidi elencano dettagliatamente le parti ideali che compongono il patrimonio, gli altri indicano solo le principali macrovoci.

Negli statuti dei primi 6 (Commerfidi, Credimpresa, Confidi Fideo, Cofidi Puglia, Unifidi e Mutualcredito) si individuano alcune voci di patrimonio comuni: il capitale sociale, le riserve indivisibili formate con utili di gestione (tra cui la maggior parte di questi Confidi indica la riserva legale), le altre riserve (straordinarie e statutarie, tra le quali rientra anche la riserva da sovrapprezzo), i fondi rischi e i fondi formati da contributi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici. Tutti i Confidi citati, tranne Commerfidi, includono tra le riserve straordinarie la riserva da sovrapprezzo. Mutualcredito, in particolare, precisa che l'importo del

sovraprezzo può essere determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e deve essere versato dai nuovi soci entranti in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta. Inoltre, in un apposito articolo dedicato al sovrapprezzo, il medesimo Confidi stabilisce che la riserva da sovrapprezzo non può essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Cofidi Puglia tra le riserve straordinarie annovera, oltre alla riserva sovrapprezzo, le quote di utili non distribuiti e le azioni eventualmente non rimborsate ai soci in caso di recesso o esclusione.

Commerfidi, Credimpresa e Unifidi indicano tra le parti ideali del patrimonio, in un'apposita voce, gli utili portati a nuovo.

Unifidi, in calce alle disposizioni relative al patrimonio sociale, aggiunge anche la facoltà dell'Assemblea di istituire dei fondi speciali, sia mediante la devoluzione di parte degli utili disponibili, sia con proventi straordinari.

Infine, tra i 6 Confidi indicati, 3 (Credimpresa, Confidi Fideo e Cofidi Puglia) prevedono anche la possibilità di imputare al patrimonio della società qualunque liberalità, lascito o donazione di natura pubblica o privata destinata al raggiungimento degli scopi sociali.

I Confidi che descrivono in maniera più sintetica la composizione del patrimonio, invece, sono tre: Fin Sardegna, Fidimpresa e Intercredit. Essi, oltre al capitale sociale, individuano tre macrovoci, senza ulteriori specificazioni: la riserva legale, le altre riserve (straordinarie e statutarie) ed eventuali fondi rischi costituiti con contributi pubblici.

Oltre a quanto finora rilevato circa il capitale ed il patrimonio sociale, si evidenziano ulteriori aspetti peculiari trattati solo da alcuni Confidi.

Il primo concerne le disposizioni statutarie in tema di aumento di capitale illustrate da tre Confidi (Conferserfidi, Credimpresa e Unifidi).

Nel dettaglio, Conferserfidi prevede espressamente la possibilità di variare il capitale sociale in aumento, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, o in diminuzione con deliberazione assembleare. Relativamente all'aumento di capitale lo statuto specifica che il capitale può essere incrementato per un importo massimo pari al 60% del capitale sociale nominale, precisando che l'emissione può anche prevedere la possibilità di escludere il diritto di opzione dei soci (salvo il caso di cui all'art. 2482-ter) e la scindibilità dell'aumento. Lo statuto determina, inoltre, anche un termine entro il quale può essere esercitata tale facoltà (dicembre 2024).

Anche Credimpresa, come Conferserfidi, contempla la possibilità di deliberare aumenti del capitale sociale a pagamento anche mediante

esclusione del diritto di opzione, previa autorizzazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Peculiare il caso di Unifidi che prevede la possibilità di incrementare il capitale mediante conferimenti di beni in natura, di denaro e di crediti. Anche in questo caso il diritto di opzione può essere escluso o limitato, previa autorizzazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

La statuizione delle modalità con cui realizzare l'aumento di capitale da parte delle tre società è emblematica della volontà di favorire l'ingresso di nuovi soci al fine di incrementare la massa intermediata. In questo modo, esse non si precludono la possibilità di ampliare la compagine sociale, garantendo da un lato un'adeguata patrimonializzazione del Confidi, dall'altro la salvaguardia dei diritti dei soci preesistenti (mediante l'obbligo dell'autorizzazione dell'organo assembleare per l'esclusione del diritto di opzione).

Al fine di rafforzare la solidità patrimoniale della società, inoltre, Credimpresa e Unifidi, prevedono anche la possibilità di costituire riserve in conto futuro aumento di capitale mediante fondi rischi formati da versamenti dei soci. Unifidi specifica che la facoltà di deliberare la costituzione di tali fondi è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

Il secondo aspetto riguarda i provvedimenti da assumere in caso di riduzione del patrimonio e del capitale al di sotto del minimo legale, di cui, rispettivamente, ai comma 15 e 16 dell'art. 13 della legge quadro.

Il richiamo a tali disposizioni è presente solo in 5 Confidi. In particolare, si osserva che Sardafidi riporta solo la disciplina di cui al comma 15, relativa all'ipotesi in cui, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, risulti la riduzione del patrimonio sociale per oltre un terzo del minimo di legge. La società riporta interamente il dettato del citato comma, precisando che, nel caso in cui entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si sia ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei Soci, che approva il bilancio, deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo, in caso contrario deve deliberare lo scioglimento della Società.

Intercredit e InterConfidi Med, invece, fanno richiamo al solo comma 16, riportando testualmente i provvedimenti da adottare nel caso in cui, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduca al di sotto del minimo di legge.

Solo in 2 Confidi Sardegna e Unifidi, vengono richiamate entrambe le discipline: nel primo caso rinviando alle specifiche norme, nel secondo citando testualmente il contenuto della legge quadro.

Infine, un aspetto peculiare trattato, nell'ambito del patrimonio sociale, solo da 2 Confidi, Credimpresa e Cofidi Puglia, consiste nell'indicazione delle principali fonti di copertura delle spese di gestione.

Entrambe le società destinano alla copertura di tali costi i seguenti proventi operativi: le tasse di ammissione dei soci, le provvigioni per l'attività di prestazione delle garanzie, i redditi patrimoniali della cooperativa e i contributi in conto esercizio erogati da enti pubblici e privati. Credimpresa in aggiunta a tali voci, menziona anche i versamenti effettuati dai soci per istruttoria di leggi speciali.

L'indicazione di tale informazione ha l'obiettivo di palesare agli *stakeholders* l'impegno della società nel tutelare l'economicità e la sostenibilità dell'attività caratteristica, destinando le entrate operative alla copertura delle spese di gestione.

c) Considerazioni

Con riferimento alle disposizioni statutarie riguardanti il patrimonio e il capitale sociale dei Confidi analizzati, si ravvisa una maggiore efficacia di un'esposizione ordinata che tenga distinte le disposizioni concernenti il capitale sociale e il valore nominale delle azioni da quelle riguardanti il patrimonio sociale.

Si ritiene opportuna, a beneficio di una maggiore chiarezza, l'indicazione delle disposizioni di legge riguardanti i minimi legali previsti per il patrimonio e per il capitale sociale (in base alla veste giuridica dei Confidi), i limiti di possesso di azioni (di cui ai commi 12, 13 e 14 della Legge Quadro) e la disciplina sulla riduzione del capitale e del patrimonio sociale al di sotto di un terzo del minimo legale.

Tra gli statuti esaminati è peculiare il caso di Intercredit, l'unico tra i Confidi esaminati, che si impegna volontariamente a rispettare un ammontare minimo di capitale molto più elevato di quello previsto dalla legge quadro per le cooperative in forma di società a responsabilità limitata. Si ravvisa in questo caso, come in quello di Confeserfidi, che espone nello statuto l'ammontare del capitale sociale, la volontà di comunicare agli *stakeholders* la solidità del Confido.

Si ritiene restrittiva l'imposizione di limiti eccessivamente vincolanti alla quota che ciascun socio può possedere, mentre appare utile la possibilità, prevista negli statuti di Confeserfidi e Unifidi, di parametrare la quota di partecipazione delle imprese all'ammontare delle garanzie, co-garanzie e servizi richiesti nell'intento di correlare la partecipazione al rischio di ciascuna impresa al maggiore rischio assunto dal Confido nei confronti dell'impresa stessa.

Anche con riferimento a questi aspetti dalla disciplina statutaria appare necessario un aggiornamento dello statuto, laddove il riferimento a disposizioni di legge valide solo al momento dell'iscrizione all'Albo degli Intermediari finanziari risulta inopportuno e, talvolta, fuorviante per i fruitori dello statuto.

2.7. Diritti e doveri dei soci

a) Cosa prevede la normativa

La legge-quadro non prevede particolari disposizioni relative ai rapporti che sorgono dalla partecipazione della PMI al Confidi, che restano regolati dalle norme del codice civile relative alle cooperative e/o ai Consorzi e delle disposizioni specifiche contenute negli statuti.

In termini generali, dalla partecipazione al gruppo societario derivano una serie di diritti ed obblighi in capo al socio che, solitamente, non sono compiutamente definiti nello statuto ma, secondo l'art. 2521, comma 5, c.c. possono essere disciplinati da regolamenti interni, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; mentre, con riferimento ai consorzi, l'art. 2603, comma 2, c.c. prevede che l'atto costitutivo debba indicare gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati.

Quanto ai diritti che derivano dalla partecipazione alla società lucrative, nella letteratura manualistica si distingue tra diritti amministrativi, che ineriscono alle prerogative del socio di contribuire a determinare le scelte sociali e di controllare quelle fatte da altri organi (diritto di intervento in Assemblea, diritto di voto, diritto di ispezione dei libri sociali, ecc.) e diritti patrimoniali, che ineriscono ai vantaggi patrimoniali che il singolo trae dai risultati economici ottenuti dal gruppo sociale (utile soggettivo, che deve tenersi distinto dal vantaggio mutualistico che comunque deriva dalla partecipazione al Confidi: tasso di interesse del finanziamento inferiore a quello generalmente praticato, migliori condizioni di finanziamento, ecc.).

Nei Confidi, in quanto caratterizzati dalla natura mutualistica dell'attività sociale e stante il divieto assoluto di ripartizione degli avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, è escluso a priori ogni diritto patrimoniale alla realizzazione di un utile soggettivo e restano soltanto i diritti amministrativi ai quali si farà cenno affrontando gli aspetti legislativi e statutari relativi all'Assemblea dei soci.

Come pure, nella parte relativa all'Assemblea dei soci, si dirà della riforma

societaria del 2003²⁷ che ha riscritto l'art. 2528 c.c. riconoscendo a chi chiede di aderire alla cooperativa (e quindi ai Confidi che hanno assunto quella veste giuridica), in caso di rigetto della domanda di ammissione, un provvedimento motivato dal CdA e la possibilità di vedere riesaminata la propria domanda dall'Assemblea dei soci.

Ovviamente, nonostante la novella legislativa, non sussiste alcun diritto del singolo ad entrare a far parte della cooperativa essendo invece riconosciuto soltanto il diritto a vedere motivato il suo rigetto al fine di sottoporre al vaglio di un Giudice terzo ed imparziale (Tribunale ordinario o Collegio arbitrale)²⁸ non già il merito della decisione di esclusione ma la coerenza logica e razionale della motivazione adottata.

Escluso, come detto, ogni diritto del socio o consorziato alla distribuzione degli avanzi di gestione, l'utilità della partecipazione al Confidi deriva dall'ottenimento della garanzia collettiva.

L'adesione al Confidi ed il rilascio della garanzia collettiva da parte di quest'ultimo attengono ad aspetti diversi del fenomeno in cui la prima – l'adesione al Confidi – si pone in termini di condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio della garanzia collettiva.

Va sottolineato che dall'adesione al Confidi non sorge alcun diritto ad ottenere la garanzia, che resta subordinata ad una valutazione sul merito di credito dell'impresa che vuole ottenere un finanziamento. Deve escludersi, cioè, che il socio o consorziato, in quanto tale, possa considerarsi titolare di un diritto soggettivo alla prestazione della garanzia da parte del Confidi; piuttosto, ad esso spetta il diritto a ricevere un trattamento pari a quello di tutti gli altri soci, a parità di condizioni, secondo quanto espressamente previsto per le cooperative dall'art. 2516 c.c. e implicitamente presupposto nel contratto di consorzio.

Venendo agli obblighi che derivano dall'adesione al Confidi, il primo tra questi va individuato nel rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle delibere della società.

Sotto il profilo patrimoniale, il socio (o consorziato) è tenuto al versamento della somma pari al valore nominale della quota o delle azioni (maggiorate dell'eventuale sovrapprezzo) sottoscritte. L'atto costitutivo,

²⁷ Con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, tra l'altro è stata riscritta la disciplina relativa alle società cooperative ed alle mutue assicuratrici di cui al Titolo VI del Libro 5° del codice civile, che si applica anche ai Confidi costituiti in forma cooperativa e che, relativamente alla procedura di ammissione di un nuovo socio, all'art. 2528 c.c. prevede: richiesta di adesione in forma scritta; deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di rigetto, provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato; diritto di quest'ultimo di chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea.

²⁸ Cfr. par. 2.11 Organo Arbitrale, p. 73.

poi, può prevedere, ulteriori obblighi di natura patrimoniale in capo ai soci o consorziati.

L'art. 2545-bis c.c., relativo alle cooperative, sospende il diritto del socio ad esaminare i libri sociali in caso di inadempimento delle obbligazioni contratte con la società e l'art. 2531 c.c. prevede come causa di esclusione dalla cooperativa il mancato pagamento in tutto o in parte della quota o delle azioni sottoscritte.

E' opportuno, pertanto, analizzare gli statuti.

b) Cosa prevedono gli statuti

Considerando distintamente i diritti e gli obblighi previsti dai singoli statuti esaminati emerge una tendenziale uniformità delle previsioni statutarie con riguardo ai diritti che derivano ai soci dalla partecipazione al Confidi sui quali, soprattutto nella parte del presente studio relativa all'Assemblea dei soci, si è avuta occasione di soffermarsi.

Sotto il profilo degli obblighi previsti nei diversi statuti, oltre a quello generale di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, in tutti si riscontra la previsione che obbliga i membri del Confidi a sottoscrivere una quota o un certo numero di azioni, del capitale sociale (o del fondo consortile) e versare il relativo prezzo e, pertanto, esaminando nel dettaglio le diverse formule statutarie, daremo per scontato tale obbligo.

Viceversa, è dato riscontrare alcune differenze nella previsione di obblighi di contribuzione destinati a coprire i costi operativi del Confidi e di obblighi che gravano sui membri quando ottengono la garanzia collettiva.

I soci di Cofidi Puglia, ad esempio, sono obbligati al versamento, all'atto dell'iscrizione, di una tassa di ammissione il cui importo è annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I soci che non sono in regola con i versamenti, non possono ottenere prestiti garantiti dal Confidi. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie. Inoltre, il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in misura non superiore all'1% (un per cento) in ragione di anno, dell'importo del prestito.

Lo statuto di Commerfidi, fa gravare sui soci l'obbligo di concorrere alla copertura delle spese di gestione del Confidi e di versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Società anche per servizi diversi e/o connessi nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, i soci sono tenuti a versare, per il servizio di prestazione di garanzia, eventuali depositi cauzionali, contribuzioni a fondi

rischi, commissioni di garanzia, ovvero a sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale, il tutto in misura proporzionale alla prestazione stessa.

Dall'ammissione a socio di Confidi Fideo deriva l'obbligo di concorrere alla costituzione dei Fondi Rischi. A tal proposito, la versione dello statuto esaminata, all'art. 13 contiene un rinvio all'art. 12. Il rinvio è errato, in quanto la disciplina dei fondi rischi è contenuta nell'art. 11 che prevede un versamento da parte dei soci dell'importo minimo di euro venticinque, da integrare all'atto della prestazione di garanzia nella misura fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tali versamenti sono restituibili.

Lo statuto di Confeserfidi, invece, prevede a carico dei soci l'obbligo di versare commissioni – una tantum e/o periodiche – nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle differenti tipologie di operazioni ed eventualmente alla loro durata. I soci devono, inoltre, concorrere, anche con versamenti a titolo definitivo, alla costituzione e/o al mantenimento e/o all'aumento di fondi, riserve e/o altre poste di bilancio, finalizzate alla preservazione e/o all'incremento del patrimonio del Confidi anche ai fini di Vigilanza, nelle misure e nelle forme stabilite dall'Organo amministrativo e devono concorrere, proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale sociale, alla copertura delle perdite che il Confidi subisca per effetto ed in conseguenza delle garanzie prestate, per l'ammontare e con le modalità stabilite, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione. Infine è prevista la possibilità che i Regolamenti interni possano obbligare i soci a rilasciare, una o più fideiussioni a garanzia delle operazioni di finanziamento.

I soci di Mutualcredito hanno l'obbligo di versare alla società le somme dovute in relazione alla garanzia prestata: in particolare sono obbligati a versare al Confidi importi a titolo di commissioni sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive e, all'atto della concessione del credito ed in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanzie collettive, ulteriori somme di denaro destinate alla formazione della riserva per fondi rischi indisponibili e/o a sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti interni. Inoltre sono tenuti a corrispondere, in proporzione agli affidamenti concessi e/o in essere, nuove somme di denaro alla Società a titolo di contributo e/o di sottoscrizione di quote di capitale, al fine di consentire alla Società di sviluppare e/o proseguire l'attività rispettando i requisiti patrimoniali minimi obbligatori previsti dalla legislazione di tempo per tempo vigente.

Lo statuto di Confidi Sardegna rappresenta un caso unico tra i Confidi esaminati in quanto non contiene disposizioni relative ad obblighi specifici che sorgono in capo ai soci per effetto della prestazione della garanzia collettiva limitandosi a prevedere che i soci siano tenuti a osservare lo

statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, oltre che a favorire gli interessi della Società. Alcune "sparate tracce" del fatto che i soci siano tenuti ad obblighi ulteriori rispetto alla sottoscrizione e al versamento del prezzo delle quote sociali, si rinvengono nella previsione statutaria che attribuisce al Confidi il compito di «determinare le modalità per l'impiego delle fidejussioni che i soci ed eventualmente i terzi potranno concedere», da cui si deduce un obbligo (eventuale) di rilasciare fideiussioni, in capo ai membri del Confidi; a ciò si aggiunga la previsione del mancato rispetto di «qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società» tra le cause di esclusione dal Confidi.

Invece, lo statuto di Fin Sardegna prevede l'obbligo dei soci di versare la tassa di ammissione determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori, concorrere alla copertura delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Società.

Ogni socio di Credimpresa, invece, è obbligato a versare la quota di capitale sociale stabilita statutariamente in euro 50,00 (in violazione della legge-quadro che prevede la partecipazione al capitale sociale o fondo consortile in misura non inferiore ad euro 250,00); a versare una tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, il cui importo potrà essere variato per ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione in base alla situazione economico-patrimoniale della cooperativa; a versare ogni anno un contributo per le spese di esercizio il cui importo e le cui modalità di versamento saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. La disciplina degli obblighi dei soci di Credimpresa si apprezza per la chiarezza delle previsioni statutarie legate alla prestazione della garanzia da parte del Confidi: ogni socio garantito dal Confidi deve versare al fondo rischi una somma – non rimborsabile – pari a euro 50,00 oltre ad un ulteriore eventuale importo stabilito dal C.d.A, che sarà rimborsato al socio previa richiesta da formulare entro un anno dall'estinzione dell'affidamento garantito; inoltre il socio garantito deve concorrere alla formazione dell'eventuale monte fideiussione, prestando una fideiussione per un importo pari ad almeno € 50,00 o ad altro importo stabilito dal CdA. Tali fideiussioni saranno escusse in caso di incapacità del Fondo rischi, previa ripartizione della perdita fatta dal Confidi in proporzione all'importo della fideiussione rilasciata da ciascun socio.

Anche il socio di Fidimpresa è tenuto al versamento delle somme da destinare al Fondo Rischi ed al rilascio delle fideiussioni. In particolare, lo

statuto prevede l'obbligo di concorrere alla costituzione dei fondi rischi, con un importo non inferiore a euro 1.000,00 e comunque nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, e l'obbligo di rilasciare eventuali fideiussioni nella percentuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione; poi precisa che entrambe le suddette prestazioni variano in relazione anche a quanto previsto dalle convenzioni con gli Istituti di credito ed al tipo di credito accordato al singolo socio.

Lo statuto di InterConfidi Med prevede l'obbligo di versare alla Società un contributo annuale per le spese di gestione, in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva, nella misura che il Consiglio di amministrazione delibera all'inizio di ciascun esercizio sociale entro il limite massimo del 1% (uno per cento) annuo. Inoltre, ciascun socio è obbligato, all'atto dell'eventuale concessione del credito garantito dal Confidi: (i) a versare un contributo in denaro, non restituibile, da destinare ai fondi rischi in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva, nella misura che il Consiglio di amministrazione delibera all'inizio di ciascun esercizio e comunque in misura non inferiore a 150,00 euro e (ii) a rilasciare una fideiussione da destinare ai monti fideiussioni in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva, nella misura che il Consiglio di amministrazione delibera all'inizio di ciascun esercizio e comunque in misura non inferiore a 250,00 euro. Nello statuto si precisa, inoltre, che le fideiussioni suddette hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l'ammontare globale delle operazioni di finanziamento ottenute con la garanzia della Società.

Invece, i soci di Intercredit sono, in particolare, obbligati a versare al Confidi commissioni sulle operazioni assistite da garanzie collettive, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni; a versare, all'atto della concessione del credito e qualora ciò sia previsto in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanzie collettive, un importo commisurato all'entità della garanzia ottenuta sotto forma di sottoscrizione e versamento di quote sociali; nonché, eventualmente, a versare un deposito cauzionale infruttifero, nella misura stabilita del CdA. Lo statuto precisa che i depositi cauzionali saranno restituiti al socio dopo l'avvenuta estinzione delle obbligazioni assunte, mentre in caso di insolvenza da parte del socio saranno incamerati dal Confidi a copertura delle perdite subite. Anche lo statuto di Intercredit, inoltre, prevede che il CdA può stabilire che, all'atto dell'eventuale concessione del credito da parte delle banche o degli altri enti finanziari convenzionati, i soci siano obbligati a rilasciare in favore del Confidi una garanzia fideiussoria o a versare alla Società, oltre al deposito

cauzionale suddetto, un contributo destinato ai fondi rischi indisponibili per un ammontare determinato dal Consiglio di Amministrazione, entro il limite massimo del 5% dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzie deliberate in loro favore dalla Società.

Lo statuto di Sardafidi, invece, prevede obblighi all'atto dell'ammissione a socio e obblighi in caso di finanziamento ottenuto con la garanzia collettiva da parte del Confidi: all'atto dell'ammissione, il socio deve, alternativamente, rilasciare, in favore della Società o di una o più banche o enti finanziatori convenzionati, una fideiussione per un importo stabilito dal CdA entro il limite massimo di 5.000 euro oppure a versare alla società un contributo, entro il suddetto limite, da destinare ai fondi rischi; mentre, all'atto della concessione del finanziamento garantito dal Confidi il socio deve rilasciare una fideiussione per un importo stabilito dal CdA entro il limite massimo del 5% del finanziamento garantito oppure a versare alla società un contributo, entro il suddetto limite, da destinare ai fondi rischi. I soci che all'atto dell'ammissione o della concessione del finanziamento abbiano rilasciato una fideiussione possono chiedere di estinguerla versando il suddetto contributo da destinare al fondo rischi; sulla richiesta delibera insindacabilmente il CdA, previo accordo con le banche e gli altri enti finanziatori convenzionati. Lo statuto precisa che le fideiussioni suddette hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l'ammontare globale delle operazioni garantite dalla Società. Infine, il socio, all'atto della concessione del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia collettiva, è tenuto a versare al Confidi corrispettivi sulle operazioni assistite dalle garanzie – da utilizzare prioritariamente per coprire le spese di gestione della società e da destinarsi per il resto ai fondi rischi previsti dall'art. 15 – nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 5% annuo dell'importo del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia della Società oppure dell'importo delle garanzie deliberate a loro favore dalla Società.

Infine i soci di Unifidi sono tenuti: (i) a versare un contributo *una tantum* da corrispondersi al momento dell'ammissione al Confidi e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente da differenziarsi in base alla categoria cui appartiene il socio e in base alla tipologia di operazione richiesta; (ii) a rilasciare in favore della Confidi garanzie reali o personali, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il versamento e nell'ammontare da quest'ultimo determinato; (iii) a versare, all'atto delle prestazioni di garanzia ottenute, gli eventuali incrementi di quota e i contributi specifici in relazione alla tipologia, all'importo e al rischio connesso alla garanzia richiesta, nelle misure

stabilite dal Consiglio di Amministrazione; (iv) a corrispondere un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio e gestione del Confidi, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il versamento e nell'ammontare da quest'ultimo determinato; (v) a versare, inoltre, i rimborsi spese, i corrispettivi ed i contributi specifici per i servizi ricevuti in quanto socio, nonché rimborsare le spese sostenute dal Confidi per conto del socio e risarcire il Confidi dei danni e delle perdite subite ed imputabili al predetto socio. Nello statuto si precisa che le fideiussioni suddette sono autonome rispetto ad ogni altra garanzia prestata dal socio e, nel rispetto del fine mutualistico, contro-garantiscono l'ammontare globale delle garanzie prestate dal Confidi a favore dei propri soci. In sostituzione delle fideiussioni predette il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'assunzione di analoghe obbligazioni da parte di terzi, oppure la costituzione di garanzie reali su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ufficialmente quotati.

c) Considerazioni

La parte dello statuto dei Confidi relativa alla disciplina degli obblighi dei soci è sicuramente quella che presenta maggiori caratteri di originalità in quanto rappresenta e descrive il modo in cui il Confidi opera al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

Si è più volte detto, infatti, che i Confidi sono nati e si sono sviluppati per risolvere i problemi di accesso al credito delle piccole e medie imprese; a tal fine le imprese si aggregano e il soggetto giuridico nuovo, dotato di personalità giuridica di diritto privato, che nasce dall'aggregazione, presta loro la garanzia necessaria per accedere al credito bancario.

Naturalmente, le garanzie che il Confidi è in grado di offrire sono legate alla capacità patrimoniale dello stesso e quindi prima di tutto, all'entità del capitale sociale del medesimo; mentre, la forma tecnica della garanzia è disciplinata da un'apposita convenzione che il Confidi ha precedentemente stipulato con una o più banche secondo schemi contrattuali di garanzia contemplati nel codice civile ed adattati alle specifiche esigenze del caso.

Quindi, il primo obbligo di ciascun membro del Confidi, come di qualunque soggetto che intenda aderire ad una società o ad un consorzio, è quello di sottoscrivere una quota o un certo numero di azioni di capitale sociale o di fondo consortile e versare il relativo prezzo.

Il Confidi, inoltre, incrementa la propria capacità di offrire garanzie grazie ad eventuali contributi di Enti sostenitori e/o ad eventuali ulteriori apporti forniti dai soci secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti interni.

Pertanto, generalmente, tutti i Confidi osservati prevedono obblighi ulteriori in capo ai soci rispetto alla sottoscrizione di azioni o quote del capitale sociale.

E' possibile distinguere tali obblighi ulteriori a seconda del momento in cui sorgono: negli statuti dei Confidi osservati, infatti, ricorre solitamente la previsione di un obbligo di versamento, a carico dell'impresa che chiede di aderire, di una tassa di ammissione e/o la ricorrente previsione dell'obbligo di versamento di un importo in misura fissa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di diritto di segreteria o per spese di istruttoria, nel caso di erogazione di un servizio (tipicamente una consulenza o la prestazione di una garanzia), da parte del Confidi; oltre agli obblighi suddetti, ne sorgono altri quando il socio o consorziato ottiene un finanziamento garantito dal Confidi: in tal caso è variamente previsto l'incremento della propria quota di patrimonio sociale (o fondo consortile) e/o il versamento di somme a fondo perduto ovvero a titolo di deposito cauzionale; in alcuni statuti è inoltre è previsto, alternativamente o cumulativamente, l'obbligo al rilascio di una garanzia fideiussoria da parte del socio.

Quanto alla natura dei versamenti richiesti ai soci, si può poi distinguere a seconda che si tratti di versamenti temporanei (sottoscrizione di capitale sociale e/o depositi cauzionali) o definitivi (tasse di ammissione, commissioni e corrispettivi per i servizi ricevuti, contributi a fondo perduto, ecc.).

Nella disciplina di questi punti l'autonomia statutaria è massima, tuttavia, le diverse scelte operate dal Confidi non sono prive di conseguenze sotto il profilo dell'efficienza del Confidi medesimo.

Non è questa la sede per un'analisi dell'efficienza gestionale dei Confidi²⁹, ma non ci si può esimere dall'osservare che la sottoscrizione di capitale sociale proporzionale all'entità della garanzia prestata del Confidi, ovvero il versamento di contributi al fondo rischi a titolo di deposito cauzionale, rappresentano delle temporanee immobilizzazioni di una risorsa finanziaria che tornerà nella disponibilità dell'impresa dopo l'adempimento delle obbligazioni assunte (se si tratta di deposito cauzionale) ovvero, estinto il finanziamento garantito, dopo il recesso (se si tratta di capitale sociale); invece, il pagamento di una tassa di ammissione o il versamento di contributi a fondo perduto ovvero il pagamento di commissioni e

²⁹ Per approfondimenti su tali aspetti si rinvia al capitolo precedente. Si veda, inoltre, Piatti D. (2006), *Economicità e adeguatezza dei livelli commissionali dei Confidi*, "Banca, Impresa e Società", 1, p. 81 e Bazzana F. (2006), *Efficienza gestionale dei Confidi: un'analisi empirica*, "Banca, Impresa e Società", 1, 133.

corrispettivi variamente denominati costituiscono esborsi a titolo definitivo che incidono sul costo complessivo del finanziamento ottenuto dal socio del Confidi e riducono, potendo giungere fino ad annullarle, le agevolazioni in termini di tassi di interesse che le banche applicano ai finanziamenti garantiti dal Confidi. E', pertanto, opportuno che il Confidi riesca a trovare un giusto equilibrio tra la necessità di realizzare avanzi di bilancio tali da incrementare il volume delle garanzie erogabili e la realizzazione di effettivi vantaggi per le imprese aderenti. Salvo a ritenere che lo scopo del Confidi sia principalmente quello di aumentare la capacità di credito dell'impresa e, solo in subordine, quello di ridurre il costo dell'operazione³⁰.

Altro aspetto che merita di essere evidenziato attiene alla previsione in numerosi statuti esaminati dell'obbligo in capo ai soci di rilasciare fideiussioni in favore del Confidi o degli istituti finanziatori con i quali lo stesso ha stipulato una convenzione.

In tale previsione emergono i tratti del carattere spontaneo e mutualistico con cui sono sorti i Confidi. Infatti, originariamente, le garanzie fornite dai Confidi altro non erano che fideiussioni rilasciate da ciascun aderente, per un importo determinato, a copertura di tutte le perdite derivanti dall'inadempimento da parte di un membro del Confidi; l'insieme di queste fideiussioni costituiva il cd. Fondo fideiussioni.

La letteratura recente ritiene ormai desueto il ricorso al fondo fideiussioni³¹, sostituito nel tempo del Fondo monetario costituito da somme di denaro depositate su un conto corrente, acceso dal Confidi presso la banca con la quale è stata stipulata una convenzione, sul quale la banca si rivale nel caso in cui l'impresa aderente non adempia regolarmente alle proprie obbligazioni.

Il Fondo monetario rappresenta una garanzia reale in favore della banca che, in caso di mancato adempimento da parte dell'impresa garantita dal Confidi, è facilmente escutibile mediante un semplice addebito su conto corrente acceso presso la banca medesima; mentre il fondo fideiussioni si rivela inadeguato poiché comporta l'escussione della fideiussione, nei confronti di ciascuno dei soci del Confidi, in misura proporzionale alla perdita subita per effetto dell'inadempimento dell'impresa finanziata.

La nuova regolamentazione prudenziale introdotta da Basilea 2, inoltre, incide profondamente sulla forma tecnica della garanzia rilasciata dal

³⁰ Tale scopo è dichiarato da G. Pezzetto, Presidente Eurofidi, in De Vincentiis P. (a cura di), *I Confidi e il credito alle PMI. Casi di successo in Italia e in giro per il mondo*, op. cit., p. 90.

³¹ In proposito si veda Isaia E., in De Vincentiis P. (a cura di) (2007), op. cit., p. 52; Tucci G. (2007), op. cit., p. 369; Piatti D. (2008), *I Confidi. Gestione delle garanzie, redditività e pricing*, Roma, Bancaria Editrice, p. 34.

Confidi ai fini della riduzione dell'assorbimento patrimoniale da parte delle banche.

Senza addentrarsi nelle previsioni della nuova disciplina prudenziale, è sufficiente soltanto osservare che la prestazione di una garanzia personale da parte di un'impresa privata (cioè la PMI aderente al Confidi) non comporta una riduzione dell'assorbimento patrimoniale della banca che eroga il finanziamento³² e, pertanto, al di là della previsione statutaria sarebbe interessante verificare in che misura, attualmente, le parti interessate (Confidi, da un lato, e banche e istituti finanziari, dall'altro) facciano ricorso a tale forma di garanzia, al fine di verificare in che misura le banche attribuiscono rilevanza a quelle garanzie costituite con una forma tecnica conforme alla disciplina prudenziale, piuttosto che alla reputazione del singolo Confidi e alla fiducia che ad esso merita di essere accordata.

2.8. *Assemblea dei soci*

Cosa prevede la normativa

L'Assemblea è organo indefettibile di ogni società di capitali ed è costituita dall'insieme dei soci che attraverso il proprio voto concorrono alla formazione della volontà Assembleare che si esprime e si manifesta all'esterno attraverso una formale deliberazione.

Naturalmente, non vi è una disciplina specifica dettata dalla legge-quadro sui Confidi ma trovano applicazione le disposizioni del codice civile relative al modello societario che il Confidi medesimo ha inteso adottare.

Esiste, quindi, una molteplicità di statuti legali dei Confidi il cui modello di *governance* risulta dalla contemporanea applicazione delle norme dettate per le cooperative e per i consorzi e di quelle dettate per la spa e, nel caso di Confidi che adottano la forma di società consortile a responsabilità limitata, per la srl, in quanto compatibili.

Con riferimento ai Confidi che adottano la forma cooperativa trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 2363 e ss., c.c. (che disciplinano l'Assemblea nelle spa) in quanto compatibili con l'art. 2538 c.c. relativo specificamente alle cooperative; mentre i Confidi costituiti nella forma di società consortili soggiacciono alla disciplina di cui agli artt. 2363 e ss. del c.c. (società consortile per azioni), ovvero a quella di cui all'art. 2479 e ss., c.c. (società consortile a responsabilità limitata).

³² Cfr., Banca d'Italia, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, 5° aggiornamento del 27 dicembre 2010.

Non è certo questa la sede appropriata per la disamina completa delle disposizioni codicistiche in tema di assemblee societarie, pertanto ci si limita ad evidenziare che sono previste assemblee ordinarie ed assemblee straordinarie a seconda dell'oggetto della discussione. I compiti che, nello specifico delle spa, sono attribuiti all'Assemblea ordinaria dall'art. 2364 c.c. sono: 1) approvare il bilancio; 2) nominare e revocare gli amministratori; nominare i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; 6) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Mentre, con riferimento alla srl, l'art. 2479 c.c. prevede che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 4) le modificazioni dell'atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2478 bis c.c. per le srl, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto favorevole dei presenti.

Quanto alle modalità di convocazione, con riferimento alle spa, il legislatore ha cercato soluzioni che consentano di rendere conoscibile ai

soci la convocazione dell'Assemblea superando le difficoltà che una società ad ampia base azionaria incontrerebbe in caso di comunicazione *ad personam* e, pertanto, ha previsto la possibilità di convocazione dell'Assemblea mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero su almeno un quotidiano indicato nello statuto, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, prevedere la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nelle srl, invece, l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'Assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Gli artt. 2538 e 2539 c.c., invece, dettano disposizioni specifiche per l'Assemblea delle cooperative riconoscendo il diritto di voto ai soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni; fissando il principio per cui ad ogni socio spetta un voto indipendentemente dalla quota di capitale posseduta (il principio è parzialmente derogato dalla possibilità, nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scambio mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, di prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nei limiti di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci); ammettendo che il socio possa farsi rappresentare in Assemblea da coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, ovvero da un altro socio che può ricevere non più di 10 deleghe; disponendo che l'atto costitutivo possa prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Oltre al voto per corrispondenza gli statuti dei Confidi possono prevedere l'intervento in Assemblea mediante audio/video conferenza: la previsione è espressamente stabilita dall'art. 2370, comma 4, c.c. ma può ritenersi assolutamente compatibile con la disciplina delle cooperative in quanto consente di facilitare la partecipazione dei soci alle decisioni Assembleari. Questa possibilità va distinta da quella prevista dall'art. 2538, comma 6, c.c., secondo cui il socio può esprimere il proprio voto mediante mezzi di telecomunicazione diversi dalla corrispondenza (ad esempio mediante fax o posta elettronica) e fa riferimento alla possibilità che il socio non presenti fisicamente nel luogo dell'Assemblea ma partecipi in tempo reale ai lavori della stessa ed esprima contestualmente il proprio voto.

Invero, in assenza di precise disposizioni legislative, la clausola statutaria che prevede l'intervento in Assemblea tramite audio/video conferenza deve ritenersi valida sempre che vengano osservati una serie di accorgimenti tali da rendere effettivo l'intervento del socio ai lavori Assembleari.

Dunque, è da ritenere lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'Assemblea si svolga con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: 1) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 4) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Sempre con riferimento all'Assemblea sociale, nell'ambito degli stessi Confidi costituiti in forma di società cooperativa le regole organizzative mutano con il mutare del numero dei soci e/o dell'ambito territoriale in cui il Confido opera allorquando ricorrono i requisiti per i quali è previsto obbligatoriamente lo svolgimento delle assemblee separate.

Infatti, il 2° comma dell'art. 2540 c.c. prevede che "Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche".

Le assemblee separate nominano i delegati (necessariamente tra i soci) all'Assemblea generale secondo le modalità e i criteri stabiliti nello statuto ed in modo tale che sia assicurata in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate; agli altri soci spetta comunque il diritto di assistere all'Assemblea generale senza diritto di intervento e di voto.

b) Cosa prevedono gli statuti

Gli statuti esaminati dedicano particolare attenzione all'Assemblea sociale disciplinando puntualmente gli aspetti inerenti alle modalità di convocazione, di partecipazione dei soci e di svolgimento dei lavori

Assembleari utilizzando formule che spesso riproducono esattamente il contenuto delle disposizioni legislative sopra richiamate.

Essendo previsto che lo statuto indichi la persona a cui spetta la presidenza dell'Assemblea, tutti gli statuti attribuiscono tale funzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione prevedendo gli eventuali sostituti in caso di impedimento di quest'ultimo.

Nei Confidi che adottano la forma di cooperative è riconosciuto il diritto di voto al socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci ed è adottato il principio del voto per teste; mentre, nello statuto di Confeserfidi, costituito in forma di società consortile a responsabilità limitata, in coerenza con le disposizioni dettate a proposito della srl, si prevede che il socio ha diritto di esprimere il voto in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Lo statuto di Credimpresa prevede il voto per testa ma riconosce 5 voti alle persone giuridiche che abbiano sottoscritto una quota sociale pari o superiore a 10.000 euro e agli "enti soci che abbiano più di 10 associati".

La formula statutaria suscita qualche perplessità quando fa riferimento agli "enti soci con più di 10 associati" poiché, a tenore della legge-quadro, gli Enti sostenitori non possono diventare soci, mentre lo possono diventare altri Confidi. Dunque il riferimento agli Enti soci potrebbe riferirsi correttamente soltanto ai Confidi di primo grado che intendano far parte di Credimpresa.

Più chiara, invece, si presenta la formula utilizzata da Fidimpresa che prevede il voto per teste temperato dal riconoscimento a ciascun socio di un ulteriore voto ogni 10.000 euro o frazione superiore a 6.000 euro di capitale versato a fondo rischi alla data di chiusura dell'esercizio precedente, nel limite massimo di 5 voti.

E' generalmente riconosciuta in tutti gli statuti la possibilità che un socio deleghi un altro socio a partecipare ai lavori Assembleari prevedendo che nessun socio possa ricevere più di 10 deleghe, in conformità all'art. 2539 c.c., relativo alle cooperative. Lo statuto di Cofidi Puglia prevede soltanto la possibilità di delega senza alcun riferimento al limite massimo di 10 deleghe, mentre lo statuto di Confidi Sardegna riduce a 5 il numero di deleghe che ciascun socio può ricevere. Invece, lo statuto di Confeserfidi – società consortile a responsabilità limitata – non incontrando il limite suddetto, prevede che un socio possa ricevere fino a 20 deleghe. Infine, peculiare è la soluzione adottata da Fidimpresa che, prevedendo il raggruppamento dei soci in Sezioni ai fini dello svolgimento delle assemblee separate, prevede che il socio non può rappresentare più di altri 2 soci nelle sedi provinciali o sezioni fino a 100 soci; non può rappresentare più di altri 3 soci nelle sedi provinciali o sezioni fino a 150 soci; non può

rappresentare più di altri 4 soci nelle sedi provinciali o sezioni con oltre 150 soci, a prescindere dai voti attribuiti ai soci rappresentati. Tale ultimo inciso si comprende considerando, come si dirà più avanti, che in Fidimpresa vi è una mitigazione del principio del voto per testa.

Lo statuto di Confidi Fideo prevede che all'Assemblea possa partecipare un rappresentante dell'Amministrazione regionale senza precisare: dovendosi escludere che il rappresentante regionale abbia diritto di voto, lo statuto non precisa se questi abbia potere di intervento o meno o se la sua partecipazione sia limitata solamente all'assistenza alla discussione. Gli statuti di Confeserfidi e di Unifidi, invece, più limpidamente, prevedono che possano intervenire all'Assemblea, previa autorizzazione del suo Presidente, senza partecipare né alla discussione né alla formazione della volontà Assembleare, professionisti e tecnici invitati di volta in volta, nonché rappresentanti degli Enti sostenitori.

Tutti gli statuti disciplinano la convocazione dell'Assemblea secondo modalità che ritengono più rispondenti alle proprie esigenze. Unifidi prevede l'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea mediante raccomandata ma se ci sono più di 3.000 soci si prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano. Credimpresa prevede l'affissione nei locali della società e superati i 3.000 soci, la pubblicazione su uno o più quotidiani. Confeserfidi prevede esclusivamente la convocazione mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Gli altri statuti, generalmente, prevedono alternativamente la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani.

La disciplina codicistica contiene alcune norme volte a favorire il più possibile la partecipazione dei soci alle decisioni Assembleari; in questo solco si inseriscono le disposizioni che prevedono lo svolgimento delle assemblee separate e quelle che prevedono il voto per corrispondenza e l'intervento in Assemblea mediante strumenti audiovisivi.

Tutti gli statuti dei Confidi costituiti in forma cooperativa, tranne quelli di Cofidi Puglia e Sardafidi, fanno riferimento alle assemblee separate il cui svolgimento è previsto quando sono superate le soglie che fanno scattare l'obbligo di legge e, in mancanza di obbligo, quando lo ritiene opportuno l'organo amministrativo. Negli statuti sono altresì dettagliatamente disciplinate le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori delle assemblee separate in conformità alle disposizioni legislative.

In Confeserfidi che adotta la forma della società consortile a responsabilità limitata, in coerenza con la disciplina delle srl, non è previsto lo svolgimento delle assemblee separate.

Con riferimento al voto per corrispondenza è espressamente escluso negli statuti di Confidi Sardegna e di Credimpresa, fermo restando che è inammissibile negli altri statuti che non lo prevedono espressamente. Il socio può esprimere il proprio voto per corrispondenza, per posta elettronica o per messaggistica istantanea secondo lo statuto di Confidi Fideo in cui, correttamente si precisa che, in tal caso, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

In alcuni statuti, inoltre è prevista la possibilità di intervenire in Assemblea (sia generale, sia nelle assemblee separate ove tenute) attraverso l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza che consentano al socio di partecipare ai lavori Assembleari senza presenziare fisicamente nel luogo in cui l'Assemblea è stata convocata. Questa possibilità è contemplata da Intercredit, Unifidi, Confeserfidi e Sardafidi che, nei rispettivi statuti, indicano correttamente e con formule quasi identiche gli accorgimenti necessari a rendere effettivo il diritto di intervento "a distanza" del socio.

c) Considerazioni

Gli statuti dei Confidi analizzati disciplinano in modo attento e preciso gli aspetti relativi all'Assemblea dei soci riproducendo spesso nelle clausole le disposizioni di legge e adottando soluzioni, nell'ambito della autonomia statutaria, che meglio rispondono alle proprie esigenze.

Non tutti i Confidi, come visto, consentono ai soci di utilizzare i più recenti strumenti del voto per corrispondenza e dell'intervento in Assemblea mediante apparecchi audio-visivi, che facilitano i soci nella partecipazione alle scelte Assembleari. Sarebbe auspicabile, pertanto, che i Confidi, proprio in considerazione dell'elevato numero di soci che generalmente vi aderiscono e dell'ampio raggio territoriale all'interno del quale operano, incrementassero il ricorso a tali strumenti.

2.9. Organo amministrativo

a) Cosa prevede la normativa

La Legge-quadro sui Confidi non detta disposizioni specifiche relative all'organo amministrativo che, come in ogni società di capitali, svolge la funzione di determinare le scelte di indirizzo imprenditoriale e gestionale del Confidi e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il comma 10 della legge-quadro prevede soltanto che, se previsto dallo statuto del Confidi, gli Enti che ne sostengono l'attività possono avere dei propri rappresentanti all'interno degli organi elettivi, fermo restando il

diritto dell'Assemblea alla nomina della maggioranza dei membri di ciascun organo³³.

Per il resto trova applicazione la disciplina codicistica dettata con riferimento al tipo societario specificamente adottato da ciascun Confidi.

Tale disciplina non fissa in modo rigido la struttura dell'organo amministrativo riconoscendo ampio spazio all'autonomia statutaria per consentire il migliore adeguamento alle dimensioni ed alle concrete esigenze operative dell'attività.

Rimandando alla più diffusa manualistica per l'analisi della disciplina relativa all'organo amministrativo dei diversi tipi societari previsti dal codice civile, ai nostri fini è sufficiente osservare che l'organo amministrativo dei Confidi analizzati è il Consiglio di amministrazione in quanto, anche i Confidi ai quali si applicherebbe la disciplina della società per azioni (soc. coop. per azioni o società consortili per azioni), tra i modelli di amministrazione previsti (sistema tradizionale, sistema monistico e sistema dualistico), hanno optato per il sistema tradizionale che prevede il Consiglio di amministrazione (organo amministrativo) ed il Collegio sindacale (organo di controllo).

Il Consiglio di amministrazione è un organo collegiale composto da un numero variabile di membri, tra i quali un Presidente ed un vice-Presidente. La nomina compete all'Assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo; resta fermo il potere di nomina e/o di designazione statutariamente riservato agli Enti sostenitori dei Confidi³⁴ nei limiti della minoranza dei membri.

Lo statuto può non specificare il numero degli amministratori limitandosi ad indicare un numero minimo e massimo rimettendo all'Assemblea la determinazione del numero degli amministratori, al momento dell'elezione.

La disciplina relativa alle spa (art. 2383 c.c.) e alle srl (art. 2475 c.c.) prevede che i Membri del CdA possano essere anche non soci (per le srl deve essere espressamente previsto nello statuto) e non possono essere eletti per un periodo superiore a tre esercizi; tali norme non si applicano a quei Confidi costituiti in forma di società cooperative poichè incompatibili (art. 2519 c.c.) con le disposizioni di cui all'art. 2542 c.c. che, per le cooperative, prevede inderogabilmente che la maggioranza dei membri del CdA sia

³³ Per un maggiore approfondimento su questo aspetto si veda p. 65 del presente Rapporto.

³⁴ Si è già osservato (v. p. 36) che nel silenzio legislativo si deve ritenere che un vero e proprio potere di nomina possa spettare soltanto allo Stato o agli enti pubblici; i soggetti privati, invece, avrebbero un mero potere di designazione del Membro del CdA che verrebbe comunque sempre formalmente nominato dall'Assemblea dei soci.

scelta tra i soci cooperatori, mentre non prevede limiti alla rieleggibilità dei medesimi.

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i compiti previsti dalla legge e/o dallo statuto che, rispondendo alle esigenze specifiche di ciascuna società, può anche prevedere altri organi che facciano da supporto all'attività dell'organo amministrativo nello svolgimento dei compiti che gli competono e nell'esecuzione delle decisioni che assume, salvo le decisioni non delegabili indicate dall'art. 2381 c.c., relativamente alle spa, alle quali l'art. 2544 c.c., nelle cooperative, aggiunge i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Quali organi interni alla società con compiti di supporto all'attività del CdA, la legislazione codicistica contempla la figura dell'Amministratore delegato (un membro del CdA al quale sono affidati precisi e limitati poteri), del Comitato esecutivo (un organo composto da membri del CdA che espletano compiti che lo stesso CdA ha delegato loro) e del Direttore Generale (solitamente, ma non necessariamente, un dipendente della società in posizione apicale con il compito di eseguire le decisioni del CdA, interpretandole e operando le opportune scelte tattiche³⁵) che è nominato direttamente dall'Assemblea dei soci anche se risponde del suo operato al CdA da cui riceve le direttive.

Non vi è alcuna preclusione, inoltre, alla previsione statutaria di ulteriori organi ed uffici interni ai quali vengono statutariamente attribuiti precisi compiti di supporto all'organo amministrativo e, proprio con riferimento ai Confidi, la prassi fin dai primi tempi in cui i Confidi si sono sviluppati riporta esempi di statuti che prevedono Comitati tecnici o organi con denominazione simile con compiti variamente determinati e spesso con il precipuo fine di vagliare le richieste di garanzia avanzate dai soci ed istruire le relative pratiche.

b) Cosa prevedono gli statuti

Le clausole statutarie relative all'organo amministrativo sono particolarmente importanti in quanto consentono di individuare l'assetto organizzativo di cui il Confidi ha inteso dotarsi al fine di meglio realizzare lo scopo sociale.

Eccetto Confidi Sardegna che fissa a 9 il numero dei membri del CdA, tutti gli statuti indicano un numero minimo e massimo di Consiglieri, rimettendo all'Assemblea, di volta in volta, la determinazione del numero

³⁵ Abbadessa P. (1991), *Il direttore generale*, in "Trattato delle società per azioni" diretto da Colombo G.E. e Portale G.B., IV, Torino, Utet, p. 462.

dei membri del CdA; specificamente gli statuti indicano il numero dei membri del CdA come segue:

Cofidi Puglia Soc. coop.	da 5 a 11;
Commerfidi Soc. coop.	da 7 a 11;
Confidi Fideo Soc. coop.	da 5 a 7;
Confeserfidi Soc. consortile r. l.	da 5 a 13;
Confidi Mutualcredito Soc. coop.	da 4 a 8 più il Presidente;
Confidi Fin Sardegna Soc. coop.	da 5 a 9 più il Presidente;
Credimpresa Soc. coop.	da 3 a 11;
Fidimpresa Soc. coop.	da 7 a 11 più 2 rappresentanti (massimo) degli Enti sostenitori;
InterConfidi Med Soc. coop.	da 5 a 11;
Intercredit Soc. coop.	da 5 a 11;
Sardafidi Soc. coop.	da 5 a 9;
Unifidi Sicilia Soc. coop.	da 11 a 15.

In tutti gli statuti è prevista la rieleggibilità dei Consiglieri; in Fidimpresa e in Unifidi la rieleggibilità è limitata a tre mandati consecutivi, mentre in Confidi Sardegna il limite è di 4 mandati anche non consecutivi.

In tutti gli statuti si prevede che la maggioranza dei Membri del CdA sia eletta tra i soci cooperatori fermo restando la possibilità per gli altri di essere non soci.

Quanto ai rappresentanti degli Enti sostenitori nel CdA, si osservano importanti differenze tra i Confidi analizzati: se, infatti, Confidi Fin Sardegna non è contemplata la figura degli Enti sostenitori e, di conseguenza, non si fa menzione di rappresentanti degli stessi nel CdA, in Confidi Sardegna, pur in assenza di riferimenti agli Enti sostenitori, è riconosciuta all'Associazione degli industriali della Sardegna Meridionale, di Nord Sardegna, di Sardegna Centrale e della Provincia di Oristano, la nomina di un Consigliere ciascuno.

In Confidi Fideo, invece, è riconosciuto al Presidente di Confcommercio Palermo la presidenza del CdA, se in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge o, in mancanza dei suddetti requisiti, il seggio tra i Consiglieri di amministrazione.

Lo statuto di Sardafidi, a sua volta, prevede che API Sarda (Associazione delle piccole e medie industrie della Sardegna) nomini la minoranza dei membri del CdA e poi, sempre nei limiti di tale minoranza, riconosce ad eventuali altri Enti sostenitori la facoltà di nomina di propri rappresentanti nel CdA; mentre Credimpresa, pur menzionando nello statuto gli Enti sostenitori, testualmente, riconosce soltanto allo Stato e agli Enti pubblici, che abbiano concesso contributi al Confidi, il potere di

nominare propri rappresentanti nel CdA, escludendo, quindi, tale potere in capo agli Enti sostenitori privati.

In Fidimpresa agli Enti sostenitori è riconosciuto il potere di nomina di massimo 2 membri del CdA scelti necessariamente tra i soci. Gli Enti che versino un contributo pari almeno a 5.000 euro annui sono raggruppati in 2 categorie: (i) Enti pubblici e (ii) Associazioni imprenditoriali e imprese private. Ciascun raggruppamento nomina un membro del CdA.

Lo statuto di InterConfidi Med prevede che il CdA sia composto da un numero di membri che varia da 5 a 11 e riserva agli Enti sostenitori (che versino un contributo una tantum pari a 100.000 euro ovvero un contributo annuale pari a 10.000 euro) la nomina del 20 % dei Consiglieri nel numero massimo di 2. Invero lo statuto parla erroneamente di “soci sostenitori” ma il riferimento è evidentemente agli Enti sostenitori anche in virtù del rinvio che l’art. 5 “Enti sostenitori” fa all’art. 30 “Consiglio di amministrazione”. In ogni caso, al di là dell’improprietà di linguaggio, la formula utilizzata risulta anche di incerta applicazione: fermo restando che gli Enti sostenitori nominano 2 consiglieri quando l’Assemblea decida che il CdA sarà composto da 10 o 11 membri, non essendo previsti arrotondamenti, è da chiedersi quanti consiglieri nominano gli Enti sostenitori quando l’Assemblea decida che il CdA sarà composto da 9 (20%=1,8), 8 (20%=1,6), 7 (20%=1,4) o 6 (20%=1,2) membri. Il ricorso al criterio dell’arrotondamento all’unità per eccesso o per difetto, in mancanza di espressa previsione statutaria, sembra arbitrario e, comunque, sarebbe stata opportuna una più attenta formulazione della clausola statutaria.

Gli stessi dubbi, in astratto, pone la clausola contenuta nello statuto di Commerfidi in cui i membri del CdA variano da 7 a 11 e la nomina del 70% di costoro spetta all’Assemblea dei soci. Il restante 30% dei membri è costituito dal Presidente dell’associazione dei commercianti di Ragusa (o da un suo delegato), da un rappresentante della CCIAA di Ragusa (che sono membri di diritto del CdA) e da un rappresentante di ogni Ente sostenitore che versi un contributo almeno pari ad $\frac{1}{4}$ del capitale sociale che risulta sottoscritto dai soci alla chiusura dell’esercizio precedente. Invero, poiché pare difficile che un Ente sostenitore versi un così consistente contributo, sono sufficienti elementari calcoli per escludere che si possa verificare in concreto quella situazione di incertezza interpretativa della clausola che si è evidenziata con riferimento allo statuto di InterConfidi Med.

Più chiara, in ogni caso, è la soluzione adottata da Intercredit che prevede un CdA composto da un numero dispari di membri tra 5 e 9 e, quindi, di 5, 7 o 9 membri e riconosce agli Enti sostenitori la nomina, rispettivamente, di 2, 4 o 6 Consiglieri. Gli Enti sostenitori stilano una lista

di candidati che viene sottoposta all'Assemblea che provvede alla nomina formale.

Sul punto in esame, invece, lo statuto di Mutualcredito riserva agli Enti sostenitori la nomina del 30% massimo dei membri del CdA il cui numero è fissato di volta in volta dall'Assemblea; mentre in Confeserfidi si prevede che l'Assemblea dei soci nomini tutti i membri del CdA prevalentemente tra i soci oltre che tra i soggetti designati dagli Enti sostenitori e tra gli esperti del settore.

Infine Cofidi Puglia si limita a riportare nello statuto, fermo restando il diritto dell'Assemblea alla nomina della maggioranza dei membri, la possibilità che facciano parte del CdA anche rappresentanti degli Enti sostenitori, senza null'altro aggiungere.

In tutti gli statuti sono indicate le modalità di nomina dei membri del CdA e le regole di funzionamento dell'Organo (modalità di convocazione del Consiglio, svolgimento dei lavori, indicazione del quorum costitutivo e deliberativo, ecc.) in conformità a quanto prescritto dalla legge.

Alcuni statuti riconoscono al CdA la facoltà di delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori ovvero ad un Comitato esecutivo e/o di istituire appositi organi interni con compiti e poteri specifici istruttori e deliberativi sulla concessione della garanzia collettiva.

E' opportuno esaminare le diverse soluzioni adottate nei singoli statuti al fine di verificare se il Confidi prevede l'istituzione di organi interni di supporto all'organo amministrato e se, al di là delle tradizionali funzioni attribuite a questi organi, nei Confidi siano ad essi attribuiti compiti e funzioni specifiche in merito alla concessione della garanzia collettiva.

In Fin Sardegna e Cofidi Puglia non è prevista la delega di compiti a singoli amministratori o ad un Comitato esecutivo; è previsto il Direttore generale con facoltà, attribuzioni, poteri e trattamento economico e giuridico determinati dal CdA.

In Confeserfidi il CdA può delegare le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato nei limiti dell'art. 2381 c.c.

Lo statuto di Confidi Sardegna attribuisce al CdA la facoltà di delegare alcune sue attribuzioni nei limiti dall'art. 2544 c.c. ad uno o più Consiglieri ovvero ad un Comitato esecutivo composto da 3 membri del CdA. E' prevista, inoltre, la figura del Direttore generale che coadiuva il Presidente del CdA nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, dirige la società e il personale dipendente.

A parte i Confidi suddetti, negli altri statuti si ritrovano indicazioni circa l'attribuzione agli organi interni di specifiche competenze relative alla concessione delle garanzie ai soci.

Lo statuto Sardafidi prevede che il CdA possa delegare alcune sue attribuzioni, escluse quelle che per legge non possono essere delegate, ad un Comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, e nominare, su indicazione del Presidente del CdA, il Direttore generale che coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del CdA e del Comitato esecutivo. Il CdA può attribuire al Comitato esecutivo decisioni tecniche su concessione e revoca delle singole garanzie.

In Commerfidi è prevista la delega di funzioni a uno o più consiglieri ovvero ad un Comitato esecutivo cui sono attribuiti compiti nei limiti degli artt. 2381 c.c. e 2544 c.c. Inoltre è facoltà del CdA istituire un Comitato Tecnico, composto da 3 Consiglieri di amministrazione, che esamina le richieste di prestazione delle garanzie. Del Comitato Tecnico possono far parte, con funzione consultiva e senza diritto di voto, i rappresentanti degli istituti di credito convenzionati.

Lo statuto di Confidi Fideo, invece, prevede che il CdA possa delegare le proprie attribuzioni, nei limiti dell'art. 2544 c.c., ad un Amministratore Delegato e nominare un Direttore Generale al quale sono affidati compiti di direzione del Confidi e di esecuzione delle delibere del CdA. Circa le operazioni inerenti all'attività di prestazione della garanzia collettiva, è prevista l'istituzione di un Comitato Crediti al quale il CdA, entro determinati limiti, delega la funzione di delibera dei crediti. Vi fanno parte, due Consiglieri di amministrazione del Confidi, esperti nel settore del credito, e l'A.D. che lo presiede; alle riunioni del Comitato Crediti può partecipare anche il Collegio sindacale.

In Mutualcredito si prevede che il CdA possa costituire un Comitato esecutivo composto dal Presidente e da 2 o 4 membri del CdA, nominati ogni anno. Alle riunioni assiste il Collegio sindacale e partecipa con funzioni consultive il Direttore generale. Al Comitato esecutivo, se costituito, possono essere delegati poteri deliberativi in materia di emissione della garanzia.

Il Consiglio di Amministrazione di Credimpresa può delegare, nei limiti di legge e di statuto, parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un Comitato esecutivo, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il vice Presidente del CdA e può nominare un Direttore Generale, determinandone facoltà, poteri e trattamento economico e giuridico. Al Comitato esecutivo è affidato l'esame e la deliberazione delle richieste di prestazione di garanzie collettive, presentate dalle imprese socie, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, nei limiti di importo e di rischio statuiti dal CdA stesso.

Lo statuto di Fidimpresa prevede che il CdA possa nominare un Comitato esecutivo di cui fa parte di diritto il Presidente e il vice Presidente. E' compito del Comitato esecutivo deliberare in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie mutualistiche, nei limiti di importo fissati dal Consiglio d'Amministrazione, con l'obbligo di rendicontare allo stesso mensilmente tutta l'attività svolta. Sono, inoltre, istituiti Comitati Territoriali in ciascuna delle province in cui il Confidi ha istituito una filiale operativa. Tali Comitati agiscono nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. Spetta ai Comitati Territoriali esprimere un parere consultivo, non vincolante, in merito all'ammissione a socio delle aziende che ne hanno fatto richiesta e, più in generale, in materia creditizia.

In InterConfidi Med il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, fatte salve quelle non delegabili, a un Comitato esecutivo ovvero ad un Amministratore Unico. Il CdA può nominare il Direttore Generale che coadiuva il Presidente e gli Amministratori nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e, se nominato al di fuori dei componenti il Consiglio di amministrazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. La disponibilità a concedere e a revocare le garanzie può essere delegata al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o a un dipendente designato dal Consiglio di amministrazione, entro limiti di ammontare determinati tenuto conto del livello di rischio derivante dalla tipologia dei fidi e degli interventi in garanzia.

Invece, in Intercredit il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti sociali, ad un Comitato esecutivo di cui fanno parte di diritto il Presidente ed il vice Presidente del CdA. Al Comitato esecutivo possono essere conferite deleghe in materia di rilascio delle garanzie entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore prende parte con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed ha il potere di proposta in materia di erogazione dei crediti di firma.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Unifidi può delegare proprie attribuzioni, nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge e di statuto, ad un Comitato esecutivo e/o ad uno o più Amministratori Delegati. Fanno parte di diritto del Comitato esecutivo il Presidente e, ove nominati, il vice Presidente e gli Amministratori Delegati. In materia di rilascio delle garanzie e di gestione corrente, il CdA può delegare poteri deliberativi, oltre che al Comitato esecutivo, ove nominato, al Direttore Generale, al vice

Direttore Generale, ai componenti dello staff della Direzione Generale, ai Responsabili di Filiale.

c) Considerazioni

Dall'esame degli statuti considerati emergono differenze importantissime sotto il profilo della composizione dell'organo amministrativo.

A parte la diversa composizione numerica, il dato di rilievo è il diverso grado di "apertura" dell'organo amministrativo a soggetti esterni alla compagine sociale ed il diverso peso riconosciuto ad essi.

In Fin Sardegna non è contemplata la figura degli Enti sostenitori; invece, in alcuni Confidi (ad esempio Cofidi Puglia) si fa un generico riferimento alla possibilità che rappresentanti degli Enti sostenitori facciano parte del Consiglio di amministrazione, mentre in altri (es. Fidimpresa) si determina, altresì, il numero dei membri del CdA spettanti agli Enti sostenitori e le modalità di nomina degli stessi.

Infine, in alcuni statuti (es. Commerfidi) è riconosciuta ai rappresentanti di taluni Enti un posto di diritto nel CdA e, in un caso (Confidi Fideo) addirittura la Presidenza del CdA, attribuita al Presidente di Confcommercio Palermo, ed in mancanza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo a quest'ultimo, comunque un seggio nel CdA.

L'attribuzione a taluni Enti di rappresentanti di diritto negli organi sociali, denota la provenienza territoriale o settoriale del Confidi, mentre la compiuta previsione del numero e delle modalità di elezione dei rappresentanti degli Enti sostenitori è segno di una particolare attenzione di tali Confidi verso l'apertura a soggetti interessati a sostenerne l'attività; viceversa, la generica previsione della possibilità di rappresentanti degli Enti sostenitori all'interno del CdA, a parere di chi scrive, denota una scarsa attenzione, e probabilmente anche una certa riottosità, del Confidi ad ammettere "ingerenze" da parte di soggetti esterni alla compagine sociale.

Al di là della scelta dei singoli Confidi, la presenza di soggetti esterni alla compagine sociale nell'organo amministrativo (sia che gli "estranei" siano nominati dall'Assemblea, sia che siano espressione degli Enti sostenitori o degli Enti promotori a cui è riconosciuto un posto di diritto) possono rappresentare un valore aggiunto per il Confidi se la scelta non sia dettata da ragioni "politiche", in senso lato, ma ricada su soggetti dotati di esperienza e competenze specifiche che possano indirizzare le scelte gestionali verso criteri di maggior efficienza, in linea con l'evoluzione del settore che tende alla riduzione numerica ed alla crescita dimensionale delle figure presenti sul mercato.

D'altra parte è la stessa recente evoluzione legislativa³⁶ a richiedere in capo agli esponenti aziendali dei Confidi – anche dei Confidi minori – il possesso di requisiti non solo di onorabilità ed indipendenza ma anche di professionalità; e sono proprio tali competenze solitamente a mancare in capo ai titolari delle PMI che fanno parte del Confidi.

Anche per questa ragione sia consentito dubitare della bontà di quelle scelte statutarie che di fatto rendono “ingessato” l'organo amministrativo del Confidi riconoscendo posti di diritto, in forza di un automatismo, a soggetti che ricoprono cariche in taluni enti o associazioni di categoria.

Invece, più opportune sono quelle previsioni statutarie secondo cui gli enti ai quali è riconosciuto il diritto di avere un proprio rappresentante nel CdA stilano una lista di nomi tra i quali l'Assemblea del Confidi sceglie il membro di CdA espressione degli Enti medesimi; infine, in giudizio particolarmente positivo merita la previsione statutaria di Unifidi che impone a ciascun candidato alla carica di Consigliere di amministrazione di allegare alla propria candidatura il *curriculum vitae* dal quale risulti il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità.

Infine, data la particolare delicatezza degli aspetti inerenti all'organo amministrativo, la chiarezza espositiva e la semplicità di linguaggio delle formule statutarie è essenziale, mentre si è avuto modo di evidenziare l'approssimazione con la quale alcune clausole statutarie risultano formulate, in particolare, con riferimento alle regole riguardanti la ripartizione dei componenti il CdA tra Assemblea “con riferimento” ed Enti sostenitori e la nomina dei medesimi.

Relativamente, invece, ad aspetti più propriamente organizzativi, relativi all'attribuzione di competenze ad organi interni di supporto all'organo amministrativo, l'indagine è stata indirizzata a verificare se, a livello statutario, i Confidi prevedessero attribuzioni specifiche relative al processo di valutazione e deliberazione della garanzia al socio.

Dall'indagine emerge che soltanto 4 Confidi su 13 non prevedono a livello statutario attribuzioni relative alla concessione della garanzia collettiva ad altri organi interni.

Negli statuti dei restanti 9 Confidi, invece, vi è una delega di compiti specifici con attribuzione dei relativi poteri; anche sotto questo aspetto, le soluzioni adottate sono varie.

Alcuni Confidi (es. Sardafidi) prevedono soltanto l'attribuzione al Comitato esecutivo di decisioni tecniche sulla concessione e la revoca della garanzia, mentre in altri Confidi (es. Commerfidi) si affida ad un organo *ad*

³⁶ Il riferimento è alle modifiche apportate dal D.Lgs. 141/10.

hoc – il Comitato tecnico, a cui partecipa con poteri consultivi un rappresentante dell'istituto di credito che deve erogare il finanziamento garantito – il compito di valutare preliminarmente le richieste di garanzia avanzate dai soci e, infine, in altri statuti (es. Mutualcredito) sono attribuiti al Comitato esecutivo (nel caso di Confidi Fideo, al Comitato Crediti), poteri deliberativi in ordine alla concessione delle garanzie.

Le diverse soluzioni adottate sono il frutto di scelte rimesse all'autonomia organizzativa di ciascun Confidi; quanto alle formule statutarie utilizzate, queste si presentano chiare ed intelligibili.

2.10. *Organo di Controllo*

a) Cosa prevede la normativa

L'unica disposizione rilevante della legge-quadro è quella contenuta nel più volte citato comma 10 che prevede la possibilità, se prevista nello statuto, che gli Enti sostenitori nominino propri rappresentanti negli organi elettivi del Confidi e, dunque, non solo nel CdA ma anche nel Collegio sindacale. In mancanza di ulteriori previsioni specifiche nella legge-quadro sui Confidi, si deve far riferimento alla disciplina del tipo societario adottato.

Per i Confidi che abbiano assunto la forma di cooperativa, il riferimento è all'art. 2543 c.c., mentre per i Confidi che abbiano assunto la forma della società consortile, il riferimento è all'art. 2477 c.c., per le srl, e agli artt. 2397 e seguenti del codice civile, per le spa.

In particolare, gli art. 2397 e ss., dettano la disciplina dell'organo di controllo delle spa in cui, *sub specie* di Consiglio Sindacale, nel sistema tradizionale, o di altro omologo previsto dal sistema monistico (Comitato per il controllo sulla gestione) o dal sistema dualistico (Consiglio di sorveglianza), è sempre obbligatorio. Mentre l'art. 2477 c.c., relativamente alle srl, prevede la facoltà dell'organo di controllo e le ipotesi in cui esso è obbligatorio: 1) se il capitale sociale è superiore a 120 mila euro; 2) se per due esercizi consecutivi sono superati 2 dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4,4 milioni di euro; ricavi 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50. L'obbligo dell'organo di controllo cessa se per due esercizi consecutivi la società rientri nei limiti suddetti. La disciplina applicabile è quella dettata per la spa, salvo alcune deroghe recentemente introdotte per le srl. Per le cooperative, infine, l'art. 2543 c.c. prevede l'obbligo dell'organo di controllo nelle stesse ipotesi in cui è obbligatorio per le srl (rinviando all'art. 2477 c.c.), nonché nell'ipotesi in cui la cooperativa ha emesso strumenti finanziari non partecipativi. La

disciplina dell'organo di controllo, in mancanza di specificazioni, è quella relativa alle spa ovvero alle srl, a seconda della disciplina applicabile alla cooperativa.

La principale differenza, in tema di organo di controllo, tra la disciplina dettata per le spa e quella dettata per le srl è il frutto delle recenti modifiche legislative intervenute con l'art. 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come modificato, in sede di conversione, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed attiene alla composizione dell'organo stesso, essendo stata introdotta la possibilità, per le srl, che il controllo sia affidato ad un organo unipersonale, mentre per le spa l'organo di controllo è sempre collegiale.

A seguito di tali recenti modifiche all'art. 2477 c.c., dunque, i Confidi ai quali si applichi la disciplina delle srl potranno optare per un sistema di controlli affidato ad un unico sindaco, piuttosto che ad un organo collegiale.

Tuttavia, i Confidi potranno optare per il Sindaco unico solo previa apposita modifica statutaria poiché in tutti gli statuti esaminati, in conformità alla disciplina precedente è previsto che l'organo sindacale sia costituito da 3 o 5 sindaci effettivi e 2 supplenti. Almeno uno dei sindaci effettivi deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. A ciò si aggiunga la particolare disposizione contenuta nella Legge Sicilia 21/09/2005, n. 11 che fa obbligo ai Confidi siciliani che vogliano ricevere i benefici di legge di riservare statutariamente la nomina di un membro effettivo del Collegio sindacale all'Ente regionale.

Ciò posto, disciplina codicistica: attribuisce all'Assemblea il potere di nominare i Sindaci (anche tra non soci) ed il Presidente del Collegio; prevede, all'art. 2399 c.c., una serie di cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco, volte a prevenire eventuali conflitti di interesse tra sindaco e società; a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza dei membri del Collegio sindacale, all'art. 2400, comma 2, c.c., dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e possano essere revocati soltanto per giusta causa e che la deliberazione di revoca debba essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Quanto ai compiti e alle funzioni dell'organo di controllo si deve distinguere il controllo legale a cui fa riferimento l'art. 2403 c.c. – che attribuisce al Collegio sindacale il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento – dal controllo contabile *tout court* a cui si riferisce l'art. 2409-ter, c.c. Ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., le funzioni di controllo contabile sono attribuite ad

un Revisore contabile ovvero ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, tali funzioni possono essere attribuite al Collegio sindacale; in tal caso, tutti i membri del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili suddetto.

Nel codice civile inoltre sono dettate specifiche disposizioni relative ai poteri dei Sindaci (art. 2403-bis, c.c.), alle modalità di svolgimento delle adunanze dell'organo di controllo (art. 2404, c.c.) ed all'obbligo di presenziare alle riunioni degli altri organi societari (Assemblea, CdA, Comitati esecutivi, ecc.) disponendo la decadenza del Sindaco in casi di assenza senza giustificato motivo (art. 2406, c.c.)

b) Cosa prevedono gli statuti

Lo Statuto di Cofidi Puglia prevede che verificatisi i presupposti di legge, previsti dall'articolo 2543 del c.c., la società è sottoposta al controllo di un Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge e devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo, quando esistente. Il Collegio sindacale, inoltre, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis, esercita il controllo contabile della società; in tal caso il Collegio sindacale è costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Al verificarsi dei presupposti di Legge, il controllo contabile della Cooperativa deve essere esercitato da un revisore o da una società di revisione.

In Commerfidi al Collegio sindacale sono demandati tutti i compiti previsti dalle vigenti normative. Il Collegio sindacale è formato da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, nominati dall'Assemblea, scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Un Sindaco effettivo sarà di diritto nominato dal Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Amministrazione Regionale Siciliana. I Sindaci possono essere scelti anche tra i non soci, durano in carica per 3 esercizi e possono essere revocati solo per giusta causa. Il controllo contabile della Cooperativa è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione che abbia i requisiti di Legge. L'incarico, su proposta del Collegio sindacale, è

conferito dall'Assemblea ordinaria. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c. e dalle leggi speciali.

La funzione di controllo di Confidi Fideo è affidata ad un Collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria ad eccezione di uno dei membri effettivi che deve essere nominato dal Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito della Regione Sicilia. Devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e durano in carica tre esercizi. La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti, o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, in conformità di quanto prescritto dall'art. 2409 *bis* e seguenti del codice civile, nonché dalle norme di cui al D.Lgs. 27/01/2010 n. 39.

In Confeserfidi, il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal "Confidi" e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, prescritti dall'articolo 109 del Testo Unico Bancario. Un Sindaco effettivo ed uno supplente possono essere nominati su designazione dei "Sostenitori". Un Sindaco effettivo sarà nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito, in rappresentanza dell'amministrazione regionale. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale nel cui circondario ha sede il Confidi, sentito l'interessato. Il Collegio sindacale vigila: a) sul processo di informativa finanziaria; b) sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio; c) sulla revisione legale dei conti annuali e, se del caso, dei conti consolidati; d) sull'indipendenza del Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione alla Società sottoposta alla revisione legale dei conti. Al riguardo, si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli Enti di interesse pubblico previsto dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. La Revisione Legale dei Conti è esercitata da un Revisore legale dei Conti o da una Società di revisione. Su proposta motivata dall'Organo di Controllo, l'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea. L'incarico, a seconda che sia attribuito a un Revisore legale dei Conti o a una Società di revisione, ha la durata, rispettivamente, di sette o di nove

esercizi e non può essere rinnovata se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente. Si applicano le disposizioni speciali riguardanti gli Enti di interesse pubblico previsto dal Capo V del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

L'Assemblea ordinaria di Mutualcredito elegge, 3 Sindaci effettivi, designandone il Presidente e 2 Sindaci supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere eletti soggetti privi dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 26 Tub, nonché quelli che versino nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento, sulla funzionalità del sistema dei controlli interni e sulla adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa; su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge. Può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. La revisione legale dei conti non può essere esercitata dal Collegio sindacale, ma è affidata, ai sensi degli artt. 2409 *bis* e segg. c.c. e dell'art. 16 del D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, a un revisore legale o a una società di revisione.

Lo statuto di Confidi Sardegna prevede un Collegio sindacale – composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea, che restano in carica per tre esercizi – che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento. Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con le cautele previste per la riunioni del CdA, ai fini dell'effettiva partecipazione alle riunioni. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'organo a cui è devoluto il controllo contabile è nominato dall'Assemblea ordinaria, su proposta del CdA e previo parere del Collegio sindacale.

In Fin Sardegna, il Collegio sindacale si compone di 3 Sindaci effettivi e di 2 supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente, scelti fra gli iscritti al registro dei Revisori contabili, restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell'art. 2409 *bis*, c.c. il controllo contabile potrà essere esercitato dal Collegio sindacale, da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina e la determinazione del compenso del soggetto deputato al controllo contabile spetta all'Assemblea.

Il Collegio sindacale di Credimpresa vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti. Un componente effettivo deve essere un rappresentante dell'Amministrazione Regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito. I sindaci possono essere anche non soci, solo se iscritti al registro dei revisori contabili. I membri sono eletti dall'Assemblea, la quale designerà anche il Presidente; durano in carica tre esercizi, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c., ed hanno tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla legge. Il revisore contabile o società di revisione nominato dall'Assemblea esercita la funzione di revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

In Fidimpresa il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi (di cui uno designato dall'Amministrazione regionale siciliana) e da 2 supplenti, iscritti nell'albo dei revisori contabili. Accerta la regolarità della gestione economico-finanziaria del Confidi e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi (un mandato) e sono sempre rieleggibili. Spettano, infine, ai Sindaci tutti i compiti e gli obblighi stabiliti dalla legge. Salvo che l'obbligo non sia previsto per legge o convenzione, ove l'Assemblea ordinaria dei soci lo ritenesse opportuno potrà avvalersi di un Revisore contabile o di una Società di revisione per il controllo contabile. In tal caso al Collegio sindacale spetterà il controllo legale degli atti. La revisione legale, ove prevista per legge, potrà essere affidata ad un revisore legale.

Lo statuto di InterConfidi Med prevede un Collegio sindacale composto di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Un sindaco effettivo è designato dal Dirigente generale del Dipartimento finanza e credito dell'Amministrazione regionale. I sindaci durano in carica tre esercizi. Le riunioni possono svolgersi anche

mediante mezzi di telecomunicazione con accortezze (quelle previste anche per le riunioni del CdA) tali da rendere effettiva la partecipazione a distanza del Sindaco. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e segg. c.c. Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale.

Il Collegio sindacale di Intercredit è composto di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, tranne uno effettivo nominato dagli Enti Promotori e Sostenitori, che durano in carica tre esercizi. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e segg. c.c. e gli può essere assegnata, ai sensi dell'art. 2409 *bis* c.c., la revisione legale dei conti della società, compatibilmente con disposizioni speciali di legge. Le riunioni possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza con accortezze tali da rendere effettiva la partecipazione dell'interessato, secondo quanto previsto con riferimento all'Assemblea dei soci.

Lo statuto di Sardafidi prevede che i Sindaci, 3 effettivi più 2 supplenti, sono nominati dall'Assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero, durano in carica 3 esercizi e si riuniscono anche in audio-video conferenza con le accortezze, previste anche per l'Assemblea dei soci, tali da rendere effettiva la partecipazione del Sindaco alla riunione. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di sui agli artt. 2403 e segg. ed esercita, altresì, il controllo contabile, salvo che la legge ne imponga l'esercizio da parte di un Revisore contabile o di una Società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In Unifidi il Collegio sindacale è composto di 3 Sindaci effettivi (uno nominato in rappresentanza della Regione Sicilia) e 2 supplenti, anche non soci, in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal Testo Unico Bancario per sindaci di banche costituite in forma di società per azioni e banche popolari; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi successivi al primo. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Confidi e sul suo concreto funzionamento. Le riunioni possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza con le stesse accortezze tali da rendere effettiva la partecipazione a distanza del Sindaco, previste per le riunioni Assembleari. Al Collegio sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di Revisori contabili iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il

Ministero della giustizia. Se il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione, l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria, sentito il parere del Collegio sindacale, ha durata triennale ed è rinnovabile.

c) Considerazioni

Gli statuti esaminati, con riferimento all'Organo di controllo presentano formule statutarie conformi al dettato legislativo e sostanzialmente uniformi tra loro.

Tutti i Confidi prevedono un Collegio sindacale composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi.

Negli statuti dei Confidi siciliani (Commerfidi, Confeserfidi, Confidi Fideo, Credimpresa, Fidimpresa, InterConfidi Med e Unifidi) è riconosciuta all'Amministrazione regionale la nomina di un sindaco effettivo in conformità alla L.R. 11/05.

Deve essere evidenziata la previsione statutaria, contenuta soltanto in 2 Confidi (Confeserfidi e Intercredit) su 13 esaminati, di riservare la nomina di un membro effettivo dell'Organo di controllo agli Enti sostenitori (a parte, per Confeserfidi, l'attribuzione del potere di nomina di un Sindaco effettivo riconosciuto all'Amministrazione regionale).

Tra i Confidi esaminati, 5 su 13 (Confidi Sardegna, InterConfidi Med, Intercredit, Sardafidi e Unifidi) si mostrano "più aperti" alle innovazioni tecnologiche prevedendo statutariamente la possibilità che le riunioni dell'Organo di controllo si svolgano in audio-video conferenza con modalità tali da rendere effettiva la partecipazione a distanza del Sindaco alle riunioni dell'Organo.

Sotto questo particolare aspetto sono emerse differenze, tra gli statuti analizzati, in merito agli Organi per i quali è ammesso lo svolgimento delle riunioni in audio-video conferenza, che si schematizzano nel seguente prospetto.

	Assemblea sociale	CdA	Collegio sindacale
Confeserfidi	SI	SI	NO
Confidi Sardegna	NO	SI	SI
InterConfidi Med	NO	SI	SI
Intercredit	SI	SI	SI
Sardafidi	SI	SI	SI
Unifidi	SI	SI	SI

Posto che la maggioranza dei statuti osservati (7 su 13) non contempla il ricorso agli innovativi strumenti tecnologici che consentono ai soggetti, pur fisicamente distanti tra loro, di riunirsi ed interagire al pari di come avviene nelle riunioni tra soggetti presenti nello stesso luogo, dei 6 Confidi che ricorrono a tali soluzioni, invece, non tutti generalizzano la previsione a tutti gli Organi sociali: mentre in 6 statuti su 6 è ammesso per il CdA, soltanto 4 statuti prevedono lo svolgimento dell'Assemblea dei soci in audio-video conferenza e 5 Confidi, quello delle riunioni del Collegio sindacale.

Non vi è una ragione apparente per siffatte scelte compiute dai singoli Confidi, ma si ribadisce la nostra convinzione che un uso generalizzato di questi nuovi strumenti di comunicazione offerti dalla tecnologia e dal progresso del tempo possano contribuire a migliorare l'attività dei diversi Organi sociali.

Quanto alla distinzione, a cui si è soltanto accennato, tra controllo di legalità e controllo contabile, 8 Confidi su 13 affidano la funzione di controllo contabile ad un revisore ovvero ad una società di revisione (tra questi, lo statuto di Confidi Sardegna fa riferimento testualmente soltanto al Revisore contabile e non anche alla Società di revisione); mentre 4 Confidi su 13 attribuiscono il controllo contabile al Collegio sindacale, salvo che la legge disponga diversamente; infine, Fin Sardegna contempla tanto il Collegio sindacale che il Revisore dei conti (o la Società di revisione) e, di fatto, rimette all'Assemblea sociale, di volta in volta, la scelta.

2.11. *Organo arbitrale*

a) Cosa prevede la normativa

Negli statuti dei Confidi maggiori esaminati, eccetto in quello di Commerfidi, si rinvennero clausole che dettano regole relative alle composizioni delle controversie tra soci ovvero tra un socio e la società. Di tutta evidenza le ragioni di tali clausole: da un lato la maggiore celerità nella definizione delle vertenze, dall'altro la possibilità di celare al pubblico i dissidi interni.

La disciplina legislativa dell'Organo arbitrale è contenuta negli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 05/03, che dettano le disposizioni relative all'arbitrato societario. In sintesi, l'art. 34 citato prevede la possibilità che gli statuti societari deferiscano ad arbitri privati "le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale", comprese le controversie aventi ad oggetto la qualità di socio e con esclusione di quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero; gli statuti possono, altresì,

deferire agli arbitri controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, a seguito dell'accettazione dell'incarico, la clausola è vincolante per costoro.

Un vincolo fondamentale è posto dal comma 2 del citato articolo: le formule statutarie devono prevedere, in ogni caso, a pena di nullità, che gli arbitri siano nominati da un terzo e, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

E' prevista una maggioranza qualificata (due terzi del capitale sociale) per l'introduzione o la soppressione della clausola arbitrale e al socio assente o dissenziente è riconosciuto il diritto di recesso dalla società.

E' in facoltà delle società rimettere agli arbitri anche le decisioni relative alla validità delle deliberazioni Assembleari; in tal caso gli arbitri decidono sempre secondo diritto e possono disporre la sospensione dell'efficacia della delibera con ordinanza non reclamabile (art. 35); avverso la decisione è ammessa impugnazione (art. 36).

b) Cosa prevedono gli statuti

Come detto, lo statuto di Commerfidi non contiene alcun riferimento all'Organo arbitrale, mentre, tra i restanti 12, in 10 vi è un articolo specifico dedicato alla "clausola compromissoria" o "clausola arbitrale" (4 casi), all'"organo arbitrale" (2 casi), ed infine al "collegio dei probiviri" (3 casi). In un caso c'è un articolo che disciplina le "controversie". In 2 statuti (Confidi Sardegna e Fin Sardegna), invece, non vi è un'apposita clausola dedicata all'organo arbitrale di composizione delle controversie, ma se ne parla soltanto nell'ambito della disciplina relativa all'esclusione del socio.

L'analisi seguente viene svolta distinguendo i 3 Confidi che prevedono tra gli organi sociali il Collegio dei probiviri (Fidimpresa, Mutualcredito, Intercredit) dai restanti 9 Confidi che invece rimettono la risoluzione delle controversie ad un Collegio arbitrale.

Mutualcredito e Intercredit disciplinano, con una formula statutaria quasi identica, il Collegio dei probiviri, mentre in Fidimpresa la costituzione dello stesso è soltanto eventuale e rimessa alla volontà dell'Assemblea ordinaria.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti in Mutualcredito e Intercredit. In Fidimpresa non sono previsti i membri supplenti. La nomina dei componenti spetta sempre all'Assemblea ordinaria (in Mutualcredito il Presidente, invece, può essere designato dalla Federazione locale o altra associazione di appartenenza). La durata in carica dei probiviri è fissata in tre esercizi. Tuttavia, mentre in Fidimpresa si precisa che i probiviri non possono restare in carica per più di tre mandati consecutivi, negli altri due Confidi essi sono rieleggibili. Per quanto

concerne lo *status* dei membri eleggibili, in Mutualcredito si specifica che possono essere nominati soci o non soci della società, mentre in Intercredit si limita l'eleggibilità ai soli non soci. Fidimpresa non specifica nulla a riguardo. Con riferimento all'oggetto delle controversie, al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché quelle in materia di esclusione dei soci. Avverso il provvedimento di esclusione, il socio escluso può fare ricorso al Collegio dei Probiviri. Il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione in Mutualcredito e Intercredit. In Fidimpresa il socio escluso può proporre opposizione davanti al tribunale dopo aver fatto ricorso al Collegio dei Probiviri, se istituito. In Mutualcredito e in Intercredit sono devolute al Collegio dei Probiviri anche le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci e, più in generale, quelle concernenti i rapporti sociali. La tempistica delle decisioni del Collegio è fissata in Fidimpresa in centottanta giorni; per gli altri due Confidi, invece, la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso a meno che la decisione riguardi domande di aspiranti soci. In tale ipotesi il Collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Sia in Fidimpresa che in Mutualcredito si precisa che il lodo del collegio è impugnabile dinanzi al foro competente. Infine, per quanto concerne la remunerazione dell'organo, Mutualcredito prevede che i probiviri prestino il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, mentre lo statuto di Intercredit stabilisce che i probiviri possono aver diritto, su delibera dell'Assemblea dei Soci, ad un'indennità di presenza. Fidimpresa nulla prevede al riguardo. In Mutualcredit e Intercredit viene poi utilizzata una medesima formula secondo cui il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

Passando ad esaminare i 9 Confidi che affidano la risoluzione delle controversie ad un Collegio arbitrale, l'analisi mette in luce che, in merito alla composizione dell'organo arbitrale, la maggior parte dei Confidi (7 su 9) indica nello statuto un numero fisso pari a tre membri. In due Confidi, invece, il numero degli arbitri viene definito in base al valore della causa. In particolare, in Credimpresa il collegio è composto da uno a tre membri, in base al valore della causa. Gli arbitri sono in numero di: uno, per le controversie di valore inferiore a 3.000,00 euro; tre per le altre controversie. In Unifidi gli arbitri sono in numero di: uno per le controversie di valore

inferiore ad 10.000,00 euro; tre per le altre controversie. In entrambi i Confidi, ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Vi è poi un caso peculiare (Confeserfidi) in cui si prevede che, nell'ipotesi che le parti contendenti siano più di due, i membri del Collegio arbitrale siano, anziché tre, fissati nel numero dispari immediatamente superiore a quello delle parti in causa.

I membri dell'organo arbitrale vengono scelti generalmente tra esperti di diritto e di settore; l'autorità di nomina varia a seconda del Confidi. A volte l'autorità deputata alla nomina è il Presidente della Camera di Commercio o la Camera arbitrale istituita presso le Camere di Commercio delle varie sedi, altre volte, invece, viene indicato il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione dei Tribunali in cui opera il Confidi; in un caso, la nomina viene affidata, in via secondaria, al Presidente del Tribunale del luogo ove è situata la sede legale. Fin Sardegna rappresenta un caso peculiare in quanto prevede una procedura di nomina alquanto articolata. Due dei tre arbitri, infatti, devono essere nominati da ciascuna delle parti contendenti entro quindici giorni dalla notifica della controversia. Se alla scadenza dei quindici giorni una delle parti non avesse provveduto alla nomina del proprio arbitro, tale arbitro deve essere nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari su istanza della parte adempiente o su istanza dell'arbitro già nominato. I primi due arbitri nominati scelgono quindi un terzo arbitro tra una persona di comune fiducia. In caso di mancata intesa nella designazione, il terzo arbitro viene nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari su istanza di almeno uno dei primi due arbitri. L'autorità di nomina generalmente provvede anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Diversamente, lo statuto di Cofidi Puglia recita "(...) sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati su istanza della parte più diligente, dalla camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari".

Con riferimento invece alla tipologia delle controversie devolute all'organo arbitrale, gli statuti dei Confidi esaminati presentano un elevato grado di omogeneità. In dettaglio, sono deferite al giudizio del collegio arbitrale le controversie:

- insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del Socio o al suo recesso;
- relative alla validità delle deliberazioni consiliari e Assembleari;

- in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto;
- promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti.

Sono, invece, escluse le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. In Sardafidi si precisa che la clausola compromissoria non si applica alle azioni di cognizione, monitorie ed esecutive relative al pagamento delle quote, dei contributi, dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti dai soci sulla base delle previsioni dello statuto e delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In Unifidi, invece, le controversie che non possono essere deferite agli arbitri sono quelle che hanno come oggetto interessi generali della società o che riguardano la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative allo scioglimento della Società, alla nomina degli Amministratori ed all'approvazione del bilancio.

Per quanto concerne i criteri di giudizio adottati dall'organo arbitrale, vengono alternativamente indicati il criterio secondo diritto e secondo equità. In particolare, in tre casi (Cofidi Puglia, Sardafidi, Fin Sardegna) si opta espressamente per l'arbitrato irrituale. Nello statuto di Confeserfidi la decisione è secondo diritto. In InterConfidi Med, in Confidi Fideo e in Unifidi si stabilisce che gli Arbitri decidono secondo diritto ma che i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile (in Unifidi soltanto il lodo è sempre impugnabile). Al contrario, in Credimpresa i soci possono convenire di autorizzare il Collegio Arbitrale a decidere secondo diritto. Confidi Sardegna non dice nulla in merito.

Con riferimento, invece, al termine entro il quale il collegio arbitrale è tenuto a pronunciarsi, soltanto 4 Confidi lo indicano ed è sempre diverso. In particolare: 240 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri, in Confeserfidi; 180 giorni dalla data della nomina, in Sardafidi; 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale in Credimpresa e in Unifidi. Detto termine di 90 giorni può essere prorogato dall'organo stesso qualora ciò si renda necessario per la completezza dell'accertamento o per il rispetto del principio del contraddittorio. Unifidi, oltre a tale ipotesi, ammette la proroga ad opera del collegio, non più di una sola volta, nei casi di interventi di terzi o di altri soci, ovvero nel caso in cui sia necessario disporre di una consulenza tecnica d'ufficio.

Relativamente alle spese di funzionamento dell'organo, 4 Confidi su 9 (InterConfidi Med, Credimpresa, Unifidi e Confidi Fideo) prevedono che vengano anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Lo statuto di Cofidi Puglia stabilisce che i compensi del Collegio Arbitrale

e le spese relative al giudizio siano poste a carico della parte soccombente. In Confeserfidi gli arbitri provvederanno anche a liquidare le spese e le competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia ai compensi degli arbitri, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti sono, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro. Gli statuti di Sardafidi, Fin Sardegna e Confidi Sardegna non dicono nulla in proposito.

Tra gli aspetti peculiari si richiamano:

- il riferimento all'ipotesi di modifica della clausola compromissoria;
- la definizione di un termine entro il quale deve essere effettuata la nomina dell'organo arbitrale;
- il richiamo agli articoli di legge che disciplinano l'arbitrato.

In particolare, soltanto due Confidi disciplinano il primo aspetto. Nello statuto di Cofidi Puglia e di Unifidi si stabilisce che le modifiche della clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assunta con maggioranza di almeno due terzi dei soci, salvo il recesso dei soci assenti o dissenzienti, entro i successivi novanta giorni.

Relativamente al secondo aspetto, soltanto un Confidi (Fin Sardegna) fissa in quindici giorni dalla notifica della controversia il termine entro il quale deve essere effettuata la nomina dei componenti dell'organo arbitrale.

Da ultimo, soltanto pochi Confidi richiamano in maniera dettagliata e precisa le norme che disciplinano l'arbitrato. Tale richiamo si ritiene opportuno in quanto accresce il grado di comprensibilità dello statuto fornendo al lettore uno strumento di approfondimento ulteriore rispetto ai contenuti del documento.

c) Considerazioni

L'analisi delle suddette clausole deve essere condotta alla luce della disciplina specifica per evitare che gli ampi spazi concessi all'autonomia privata possano prestarsi ad eludere le norme inderogabili del nostro ordinamento.

In primo luogo, e con la necessaria sintesi imposta da questo lavoro, va presa in considerazione la prassi statutaria, diffusa nell'ambito delle cooperative, di prevedere un Collegio di Probiviri; tale organo è composto da membri nominati dall'Assemblea dei soci ed ha il compito di dirimere le controversie tra soci e società.

La giurisprudenza e la dottrina sono inclini a ritenere nulle quelle clausole statutarie che attribuiscono ad organi interni alla società, qual è il

Collegio dei Probiviri (ma discorso analogo vale anche per il Consiglio sindacale), poteri decisionali con efficacia di giudicato³⁷. Difetta in capo a tali organi, infatti, il carattere di terzietà ed imparzialità del giudicante rispetto agli interessi in gioco, ritenuto principio di diritto pubblico³⁸. Del pari nulle sono state ritenute quelle clausole che prevedano, prima dell'iniziativa dinanzi al Tribunale ordinario, il ricorso ad un organo interno della società quale condizione di procedibilità della domanda³⁹.

Esclusa la possibilità di preconstituire un organo della società con funzione di arbitro, si ritiene al contrario legittima la clausola che gli affidi il compito di operare un mero riesame sulle deliberazioni e gli atti della società che possano incidere sui diritti dei soci, al fine di agevolare il superamento transattivo delle controversie da essi originate. L'interposizione di siffatto controllo non varrebbe però a precludere in alcun modo il ricorso agli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale.

Alla luce di ciò vanno lette ed interpretate le formule statutarie utilizzate dai Confidi.

Mutualcredito e Intercredit, con formula quasi identica, precisano che il Collegio dei Probiviri è un organo interno con funzione di composizione bonaria delle liti che, in caso di decisione favorevole al socio, impone agli organi sociali di riesaminare la questione; la clausola deve essere interpretata nel senso di escludere qualsiasi preclusione alla tutela del socio dinanzi al Tribunale ordinario.

Qualche riserva, invece, si può avanzare nei confronti della clausola contenuta in Fidimpresa nella parte in cui prevede che il "Collegio deciderà secondo diritto (...) con lodo impugnabile". Alla formula non può attribuirsi natura di vera e propria clausola arbitrale in quanto, pur con tutte le garanzie riconosciute al socio, il Collegio dei Probiviri, come detto, non può svolgere funzioni di giudice privato e, pertanto, deve escludersi che le sue decisioni costituiscano un lodo e deve ritenersi sempre ammissibile il ricorso al tribunale ordinario di primo grado.

Correttamente, invece, gli statuti dei tre Confidi in discorso, a proposito dell'esclusione del socio, prevedono il ricorso di questi al Collegio dei Probiviri e poi chiariscono che è possibile impugnare l'esclusione davanti al Tribunale

³⁷ Tra gli altri, Tatarano G. (2002), *op. cit.*, p. 242.

³⁸ Recentemente, Trib. Bari, 28 giugno 2010, in "Giurisprudenza commerciale", 2012, 1, 207, con nota di Cavanna M., ha ritenuto nulla una clausola compromissoria attributiva di poteri decisionali al Collegio sindacale per carenza di terzietà ed imparzialità del giudicante aderendo alla precedente, Cass., 21 giugno 1996, n. 5778, in "Notariato", 1997, 223 ed a Cass., SS.UU., 23 giugno 1993, 6949, in "Diritto fallimentare e delle società commerciali", 1994, II, 475.

³⁹ Imprescindibile il richiamo a Cass., SS.UU., 23 giugno 1993, 6949, in "Diritto fallimentare e delle società commerciali", 1994, II, 475.

territorialmente competente. Va ribadito che, secondo l'orientamento giurisprudenziale riferito, il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e non può costituire una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Diverso è il discorso per gli altri statuti esaminati che tramite una vera e propria clausola arbitrale deferiscono le controversie a giudici privati terzi ed imparziali rispetti agli interessi in gioco.

Preliminarmente, però, pare opportuno tracciare la differenza tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale.

Può dirsi che l'arbitrato è uno strumento di risoluzione privata delle controversie che può assumere, a scelta delle parti, la veste della ritualità ovvero dell'irritualità, a seconda che esse mirino, nel primo caso, all'ottenimento di una pronuncia in tutto e per tutto equiparabile alla sentenza giudiziale; nel secondo caso, ad un componimento puramente negoziale della controversia.

Diversificato è, pertanto, il sistema d'impugnazione: il lodo rituale soggiace al controllo della Corte d'appello, in relazione ai vizi indicati all'art. 829 c.p.c.; il lodo irrituale, invece, come un ordinario negozio giuridico, è impugnabile innanzi ad una giurisdizione di primo grado, deducendo violazioni di carattere esclusivamente sostanziale.

Evidentemente la scelta pattizia dell'arbitrato, in una forma o nell'altra, costituisce determinazione di fondamentale importanza che condiziona sia la tipologia di effetti che potranno scaturire dal lodo sia, infine, il mezzo d'impugnazione di cui le parti, all'occorrenza, potranno servirsi.

È per tutti questi motivi che l'arbitrato, sin dal suo inizio, deve connotarsi chiaramente della forma, rituale o irrituale, voluta dalle parti.

In proposito la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono orientate nel senso di ritenere che in caso di incertezza nella formulazione della clausola arbitrale si deve prediligere l'arbitrato rituale come «modello principale», potendo le parti ricorrere all'arbitrato libero solo in via residuale e con disposizione espressa per iscritto⁴⁰.

In una pronuncia di merito⁴¹, invece, è stata dichiarata la nullità della clausola arbitrale che non consentiva di stabilire con certezza a quale tipo di arbitrato le parti avessero voluto fare riferimento.

A tal proposito, in tre casi (Cofidi Puglia, Sardafidi, Fin Sardegna) gli statuti optano espressamente per l'arbitrato irrituale.

⁴⁰ Per approfondimenti, Occhipinti E. (2008), *E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la convenzione arbitrale che non consente di stabilire se le parti abbiano voluto un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale*, "Rivista dell'arbitrato", 3, p. 376.

⁴¹ App. Firenze, 14 aprile 2008, n. 541, in "Rivista dell'arbitrato", 2008, 3, p. 376 con nota di Occhipinti E.

Venendo ora all'arbitrato rituale, imprescindibile è il riferimento agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 05/03 che disciplina specificamente l'arbitrato societario e che, evidentemente, trova applicazione con riferimento ai Confidi.

Un aspetto fondamentale della disciplina introdotta con la riforma del 2003 in ambito societario è quello relativo alla eterodeterminazione degli arbitri. Come detto, infatti, il comma 2 dell'art. 34 prevede, a pena di nullità, che gli arbitri siano nominati da un terzo e, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il legislatore della riforma ha dato la possibilità alle società di capitali di adeguare i propri statuti alla nuova disciplina (entrata in vigore all'inizio del 2004) entro il 30 settembre del 2004⁴²; per le cooperative il termine era quello del 31 dicembre dello stesso anno⁴³.

L'esame delle formule contenute in alcuni degli statuti considerati evidenzia, in alcuni casi, una differente disciplina relativa alla nomina dei componenti dell'organo arbitrale e, pertanto, si pone il problema di valutare siffatte clausole alla luce della disposizione di cui all'art. 34, comma 2, citato.

Si tratta di stabilire, in altri termini, se con la riforma del 2003 è stato introdotto in ambito societario un modello di arbitrato esclusivo e tipico ovvero se le società abbiano facoltà di scelta e possano optare per il modello di arbitrato previsto in generale dagli artt. 806 e ss. c.p.c., che rimette alle parti in causa la scelta degli arbitri.

Tra le due contrapposte tesi sembra prevalere in dottrina ed in giurisprudenza quella che, facendo leva sull'inconfutabile dato letterale dell'art. 34, comma 2 propende per un modello esclusivo di arbitrato in ambito societario, con la conseguenza che le clausole statutarie – come quella contenuta nello statuto di Fin Sardegna – che attribuiscono alle parti in conflitto la nomina degli arbitri sarebbero nulle poiché in contrasto con la norma che impone la nomina degli arbitri da parte di un terzo⁴⁴.

Altra doverosa considerazione merita l'ambito di applicazione della clausola compromissoria: l'art. 34 più volte citato, infatti, prevede la possibilità che gli statuti societari deferiscono ad arbitri privati “le

⁴² Art. 223 *bis*, disp. att., c.c.

⁴³ Art. 223 *duodecies*, disp. att., c.c.

⁴⁴ In dottrina, Vanni A. (2011, *Sull'esclusività del modello arbitrale societario nei nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità*, “Rivista dell'arbitrato”, 2, p. 263, in una nota a Cass., 09 dicembre 2010, n. 24867 aderisce alla tesi della nullità delle clausole che non prevedano la nomina dei membri dell'organo arbitrale societario da parte di un terzo. Dello stesso avviso, Muroni R. (2008), *Clausola compromissoria statutaria e rapporto mutualistico*, “Rivista dell'arbitrato”, 1, p. 45, che non manca di evidenziare alcune perplessità di questa scelta normativa che sacrifica il potere delle parti di scegliere le persone incaricate a ricoprire l'ufficio arbitrale.

controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

E' stato correttamente messo in evidenza⁴⁵ che, con riferimento specifico alle società che realizzano scambi mutualistici con i soci, quali sono i Confidi, coesistono due rapporti tra socio e Confidi: uno societario e l'altro di scambio mutualistico.

Ciò posto, la disposizione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 05/03 fa espresso riferimento soltanto alle controversie relative al rapporto sociale, con esclusione dunque di quelle, a volte intimamente connesse e collegate, relative al rapporto di scambio mutualistico.

Pertanto, da un lato, è necessario che il socio manifesti un apposito consenso alla convenzione arbitrale avente ad oggetto le controversie relative al rapporto di scambio mutualistico e, dall'altro, esulando tali controversie dall'ambito applicativo dell'arbitrato societario, per evitare che vengano decise secondo regole e procedure diverse (quelle di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.), è necessario che la convenzione medesima preveda regole uniformi a quelle dell'arbitrato societario.

Tali clausole compromissorie, inoltre, stando alla dottrina a cui si è fatto riferimento, pur essendo contenute negli statuti societari, necessitano di una specifica ed espressa adesione che, pertanto, rende preferibile l'approvazione al momento della costituzione del rapporto di scambio mutualistico tra la società ed il singolo socio. In altri termini, si ravvisa la necessità che nei contratti di prestazione della garanzia stipulati tra il Confidi ed il singolo socio sia inserita un'apposita clausola arbitrale relativa allo specifico rapporto e che detta clausola preveda regole uniformi a quelle legislativamente previste per l'arbitrato societario.

2.12. Avanzi di gestione e scioglimento

a) Cosa prevede la legge

La legge-quadro sui Confidi, con particolare attenzione all'aspetto mutualistico, fissa una serie di norme che disciplinano l'impiego di eventuali ricavi rivenienti dall'attività dei Confidi.

Con riferimento a questo particolare aspetto, il comma 18 della legge-quadro contiene una norma importantissima: i Confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie o consorziate, neppure in caso di scioglimento del Confidi stesso.

⁴⁵ Muroli R. (2008), *Clausola compromissoria statutaria e rapporto mutualistico*, *ivi*.

Inoltre, al fine di finanziare il sistema delle garanzie collettive da parte degli stessi soggetti interessati, il legislatore prevede la possibilità che gli stessi Confidi costituiscano dei Fondi di garanzia interconsortili ed impone loro di versare al Fondo a cui aderiscono lo 0,5 per mille (salvo che lo statuto del Fondo interconsortile non preveda un'aliquota più elevata) delle garanzie concesse nell'anno a fronte dei finanziamenti erogati. Il Confidi che non aderisca ad alcun Fondo interconsortile deve versare la stessa quota al Ministero dell'economia e delle finanze.

Circa il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, nei limiti di quanto rileva ai fini del presente discorso, preme osservare che lo scopo mutualistico, consiste nel «fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato»⁴⁶, in contrapposizione rispetto allo scopo lucrativo (che dà sostanza alla disciplina codicistica delle società ordinarie, lucrative appunto) in cui i soci sono animati dal conseguimento di un utile societario derivante dall'attività d'impresa (cd. lucro oggettivo) da ripartirsi in proporzione alla propria partecipazione sociale (cd. lucro soggettivo).

L'attuale legislazione in tema di cooperative, accanto ai soci cooperatori, al fine di consentire il finanziamento del sistema cooperativo, prevede la possibile presenza di soci finanziatori o sovventori, interessati non al vantaggio mutualistico che deriverebbe dalla partecipazione alla cooperativa, ma ad investire capitali nell'attività di questa al fine di conseguire un lucro in senso soggettivo, sia pur entro determinati limiti che il legislatore ha posto per evitare lo snaturamento del carattere mutualistico tipico.

La legislazione speciale sui Confidi, definendo i soggetti che vi aderiscono senza contemplare la figura dei soci finanziatori, specificando che egli enti pubblici e privati interessati a sostenere l'attività del Confidi non diventano soci di questo e disponendo il divieto assoluto di distribuire gli avanzi di gestione (utili in senso oggettivo) tra i soci, esclude ogni forma di partecipazione all'attività dei Confidi con finalità di realizzazione di lucro in senso soggettivo.

Ciò induce a ritenere, sebbene questo particolare aspetto della disciplina non sia stato affrontato dalla letteratura specifica, che ai Confidi, diversamente dalle cooperative dalle quali spesso gli statuti mutuano la disciplina, sia inibito il ricorso a strumenti finanziari partecipativi – sia che questi siano offerti ai soci, sia che siano offerti ai terzi – che, per

⁴⁶ v. Relazione ministeriale al codice civile, n. 1025. Per un'analisi di questo passo della Relazione ministeriale, Masarà G. (1984), *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, Giuffrè, p. 268 ss.

definizione implicano la remunerazione del capitale investito in misura dipendente dal risultato della gestione.

Un'altra norma che incide sulla destinazione degli avanzi di gestione per quei Confidi che abbiano assunto la forma cooperativa è contenuta nell'art. 2545-quater, comma 1, c.c che fa obbligo di devolvere il 30 % degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo di questa. Oltre questo limite, fermo il divieto di distribuzione ai soci e l'obbligo di devoluzione del 5‰ al fondo interconsortile ovvero al MEF, il Confidi è libero di decidere sull'impiego degli eventuali avanzi di gestione.

Allo stesso Fondo interconsortile ovvero al MEF è devoluto, in caso di scioglimento del Confidi, il patrimonio sociale, dedotte le passività ed il capitale versato dai soci.

b) Cosa prevedono gli statuti

L'inderogabilità del divieto di distribuzione degli avanzi di gestione non lascia spazio all'autonomia statutaria.

In tutti gli statuti analizzati, eccetto in Fin Sardegna, è espressamente previsto il divieto di distribuire gli avanzi di gestione ai soci sotto qualsiasi forma o modalità, non solo durante l'attività ma anche in caso di scioglimento o messa in liquidazione della società.

Dal punto di vista espositivo si rilevano alcune differenze nella collocazione di tale norma all'interno dello statuto. In particolare, 3 Confidi su 13 (Credimpresa, Intercredit e Confidi Sardegna) la collocano tra i requisiti mutualistici, 8 Confidi (Sardafidi, Unifidi, InterConfidi Med, Cofidi Puglia, Fidimpresa, Commerfidi, Mutualcredito e Confidi Fideo) dedicano alla norma un apposito articolo nello statuto, e infine, 2 Confidi (Confeserfidi e Confidi Fideo) ne dispongono tra le norme concernenti, rispettivamente, il capitale sociale e il bilancio.

Si evidenzia che alcuni Confidi (precisamente Commerfidi, Mutualcredito, Confeserfidi e Confidi Fideo) nell'espone la norma dettata dalla legge quadro, non fanno riferimento agli avanzi di gestione, bensì agli utili; gli altri, invece, attenendosi alla lettera della legge, fanno riferimento in primo luogo agli avanzi di gestione, ed in alcuni casi estendono, a beneficio di una maggiore chiarezza, la norma anche agli utili, ai dividendi, oltre che alle riserve e ai fondi, per i quali vige il medesimo divieto.

A tal proposito, essendo chiaro ed inequivocabile il divieto assoluto sancito dalla legge quadro, si ritiene che il riferimento negli statuti agli avanzi di gestione piuttosto che alle sue diverse configurazioni (utili e dividendi) non influisca, in sostanza, sul significato del principio mutualistico.

A parte il divieto assoluto alla distribuzione degli avanzi di gestione e l'obbligo di destinare una quota pari al 0,5‰ del volume delle garanzie

erogate al fondo interconsortile a cui aderisce, ovvero, ad un fondo istituito presso il MEF sancito, rispettivamente, dai comma 22 e 23 della legge quadro, la legge non determina particolari vincoli sulla destinazione degli avanzi di gestione o utili (obbligo che non viene riportato in nessuno dei Confidi in esame). Vale, tuttavia, per i Confidi in veste di cooperativa l'obbligo di destinare almeno il 30% degli utili netti alla riserva legale, di cui all'art. 2545-quater, comma 1, del c.c.

Alcuni tra i Confidi in esame (Confidi Fideo, Mutualcredito, Commerfidi, Cofidi Puglia e Fin Sardegna) disciplinano nel proprio statuto la destinazione degli avanzi di gestione.

Nel dettaglio, si osserva che 3 Confidi (Commerfidi, Confidi Fideo e Mutualcredito) riportano la disciplina civilistica e destinano, in primis, gli avanzi di gestione alla riserva legale nella misura prescritta dalla legge, ovvero il 30%. Per la restante parte i 3 Confidi succitati presentano specificazioni diverse. In particolare, Confidi Fideo, in ottemperanza agli obblighi previsti per le cooperative, prevede, qualora la legge lo imponesse, la devoluzione di una percentuale degli utili ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione (ai sensi della legge n.59 del 1992); tale statuizione, appare tuttavia, impropria in quanto tale obbligo vale solo per le cooperative, ma non sussiste per i Confidi nella misura in cui espressamente escluso dal comma 19 della legge-quadro. Confidi Fideo, infine, stabilisce che la parte residua degli utili è destinata al fondo riserva straordinaria.

Commerfidi, invece, attribuisce all'Assemblea, su proposta del CdA, la decisione circa la destinazione della parte degli avanzi di gestione eccedente la quota attribuita alla riserva legale.

Mutualcredito stabilisce che una quota del residuo debba essere, eventualmente, distribuita ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, quale dividendo, in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile e la parte restante debba essere destinata ad una riserva straordinaria.

Cofidi Puglia, imputa genericamente il 50% degli avanzi di gestione alle riserve, tra cui quella legale per la quota stabilita dell'art. 2545-quater del c.c., ed il restante 50% ad un apposito fondo patrimoniale, come specificato nell'articolo relativo al patrimonio sociale.

Fin Sardegna, pur non esplicitando il divieto imposto dalla legge quadro, statuisce la ripartizione degli utili tra riserva legale, alla quale destina una quota non inferiore al 70%, e altre riserve. Inoltre, il Confidi sardo precisa che gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci non possono essere remunerati in misura superiore a quella prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Tutti i Confidi sanciscono statutariamente in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio che residua dopo l'adempimento di tutte le passività ed il rimborso ai soci del capitale versato, al Fondo interconsortile al quale il Confidi aderisce o, in mancanza, al MEF.

Gli statuti dei 6 Confidi siciliani esaminati precisano correttamente che dal patrimonio sociale deve essere detratto il valore residuo dei contributi regionali rimasti inutilizzati che verranno restituiti al Fondo di garanzia regionale.

c) Considerazioni

Con riferimento alla distribuzione degli avanzi di gestione, la tassatività del divieto non consente ai Confidi di disporre diversamente e gli statuti analizzati oltre che conformarsi alla norma la esplicitano chiaramente.

Sotto il profilo terminologico, invero, in alcuni statuti si fa ricorso all'uso del termine "utili" in luogo della locuzione legislativa "avanzi di gestione"; si tratta di sinonimi che non mutano la sostanza del divieto sancita dal comma 18 della legge-quadro sui Confidi.

Si osserva, inoltre, una diversa collocazione della formula statutaria, tra alcuni Confidi che hanno inteso dedicare un'apposita clausola al divieto ed altri che hanno inteso inserirlo in quella parte dello statuto relativa all'enunciazione dei principi mutualistici; la scelta è del tutto discrezionale ed indifferente ai fini della corretta osservanza del divieto.

Quanto all'impiego, diverso dalla distribuzione ai soci, degli avanzi di gestione, a fronte di una maggiore autonomia statutaria si rilevano maggiori differenze da Confidi a Confidi.

In alcuni statuti, ad esempio Commerfidi, la decisione è rimessa ai soci, mentre altri ne prevedono l'imputazione a riserve statutarie (oltre quella legale obbligatoria per i Confidi in forma cooperativa), ovvero l'impiego in appositi fondi rischi destinati all'esercizio dell'attività di prestazione della garanzia collettiva.

Superflua appare, infine, la formula statutaria di Confidi Fideo che fa riferimento alla devoluzione ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L. 59/92 "se obbligatorio per legge" in quanto è la stessa legge-quadro sui Confidi (comma 19) ad escludere l'applicazione degli artt. 11 e 20 della L. 59/92.

3. IL CONFRONTO CON IL BENCHMARK

Nell'ambito delle analisi condotte si è ritenuto opportuno individuare un *benchmark* di riferimento al fine di effettuare un confronto dei profili istituzionali e gestionali tra l'universo dei Confidi maggiori con sede nelle

regioni del Mezzogiorno ed il *benchmark* stesso. Di seguito viene descritto il Confidi selezionato come *benchmark*; successivamente si rilevano le differenze e le analogie riscontrate nell'analisi degli statuti dei Confidi meridionali esaminati e del Confidi *benchmark*. Il *benchmark* di riferimento è stato poi confrontato con i Confidi maggiori del Mezzogiorno nell'ambito dell'analisi dei bilanci condotta al fine di esaminare i profili di efficienza gestionale (cfr. par. 4.3).

3.1. La scelta del benchmark

Al fine di individuare il *benchmark* di riferimento, si è proceduto alla selezione di un Confidi maggiore particolarmente virtuoso a livello nazionale. La scelta è ricaduta su un Confidi piemontese “Eurofidi Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi”, che rappresenta il primo Confidi in Italia per stock di garanzie rilasciate – pari a 4.660 milioni di euro – nel 2008 (De Vincentiis e Nicolai, 2010)⁴⁷. Gli stessi dati sono confermati anche per il 2009 – stock di garanzie rilasciate pari a 5.248 milioni – (Quaglia *et al.*, 2010)⁴⁸. Eurofidi è inoltre inserito tra i dieci *big player* mondiali nel settore della garanzia (KPMG, 2011)⁴⁹. Tale Confidi è nato dalla fusione di due consorzi fidi: Fidipiemonte, creato nel 1979, e Artigianfidi, costituito nel 1980. Nel 2010, la Banca d'Italia ha iscritto Eurofidi nell'Albo degli intermediari finanziari. Eurofidi è ad oggi l'unico Confidi dotato di rating⁵⁰.

Fig. 4. Il rating di Eurofidi

	Standard & Poor's	Fitch Ratings
2010	BBB	BBB+
2009	BBB	BBB+
2008	BBB	BBB+
2007	BBB	BBB+
2006	BBB	BBB+

Fonte: Rendiconto sociale 2010 sul sito <http://www.eurofidi.biz/>.


⁴⁷ De Vincentiis P. e Nicolai M. (2010), *Il Sistema dei Confidi in Italia. 2010. Strategie e tendenze evolutive*, Roma, Bancaria Editrice.

⁴⁸ Quaglia R., Bolognese D. e Artusio R. (2010), *I Confidi in Italia*. Gli osservatori CCIAA di Torino.

⁴⁹ KPMG (2011), *Credit access guarantees, a public asset between State and Market*.

⁵⁰ Fino al 2008 si sottoponevano al rating di Fitch cinque Confidi (Eurofidi, Federfidi Lombarda, Unionfidi, Artigianfidi Varese e Neafidi). Nel 2009 i Confidi che si sottoponevano a rating si sono ridotti a tre (Eurofidi, Federfidi Lombarda, Unionfidi). Oggi l'unico Confidi seguito dalle agenzie di rating è Eurofidi. Fonte: <http://alea-smefin.blogspot.it/>

Fig. 5. L'organigramma di Eurofidi



Fonte: Rendiconto sociale 2010 sul sito <http://www.eurofidi.biz/>.

Si sottopone, infatti, da un decennio al giudizio di Fitch Ratings e, dal 2005, anche di Standard & Poor's. Persino il rating 2010 è rimasto invariato rispetto a quello dell'anno precedente, nonostante il momento di profonda crisi che ha comportato per molte società una revisione al ribasso dei loro rating. Il rating emesso da Standard and Poor's a febbraio 2012 è BBB-; quello rilasciato da Fitch a marzo 2012 è invece BB+.

Nel corso del 2010 Eurofidi ha consolidato la propria organizzazione al fine di adeguarsi alla nuova normativa di Banca d'Italia sui Confidi maggiori.

L'organigramma è stato approvato a fine 2010 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2011. Tra le principali novità introdotte a livello organizzativo si segnalano la nascita della nuova Direzione Garanzia Fidi, che si affianca alle altre Direzioni Centrali per rafforzare il presidio del business, l'Area "Marketing" in staff alla Direzione Generale così come l'Area "Controlli e Normative", che si occupa degli aspetti relativi al *Risk Management*, alle Normative ed alla *Compliance*.

3.2. *Il confronto tra gli statuti dei Confidi meridionali e lo statuto di Eurofidi*

Dopo aver analizzato i vari punti degli statuti dei Confidi maggiori presenti nel mezzogiorno pare opportuno svolgere alcune considerazioni che rinvengono dal raffronto con lo statuto di una tra le più importanti realtà presenti sul territorio nazionale ed europeo: Eurofidi.

Eurofidi è il maggiore tra i Confidi italiani in termini di volume di garanzie prestate e di numero di imprese associate⁵¹; ha sede a Torino e la forma giuridica adottata è quella della società consortile per azioni.

Lo statuto di Eurofidi è redatto in modo sintetico se confrontato con alcuni degli statuti dei Confidi maggiori presenti nel mezzogiorno d'Italia; tuttavia tale sinteticità non va certamente a scapito della chiarezza.

I primi due articoli dello statuto – Denominazione e Sede – forniscono indicazioni importanti per l'individuazione della *mission* di Eurofidi.

La forma giuridica adottata, infatti, rispecchia la vocazione imprenditoriale del Confidi in questione, dichiaratamente più orientato ad un approccio di tipo "bancario" allo svolgimento dell'attività di prestazione della garanzia. Gli obiettivi di crescita patrimoniale e strutturale e di abbandono dello spirito di associazionismo imprenditoriale territoriale e/o

⁵¹ Per una più ampia esposizione della storia e dell'attività di Eurofidi si rinvia a G. Pezzetto, Presidente Eurofidi, in De Vincentiis P. (a cura di) (2007), *op. cit.*, p. 87.

settoriale che ha caratterizzato fin dalle sue origini il fenomeno dei Confidi, tuttavia, viene subito ricondotto nei limiti delle norme inderogabili stabilite dalla legge-quadro sui Confidi attraverso l'immediata dichiarazione dell'assenza di scopo di lucro dell'attività e del divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Dall'articolo relativo all'indicazione della sede sociale emerge l'obiettivo di espansione territoriale di Eurofidi attraverso l'attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di istituire uffici e sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

La definizione dell'oggetto sociale e delle attività esercitabili è indicata riportando nello statuto disposizioni dettate dalla legge-quadro per i Confidi maggiori. Vi è un cenno alla possibilità di svolgimento di attività connesse o strumentali alla tipica attività di prestazione della garanzia collettiva con una formula statutaria che, omettendo ogni esemplificazione e/o elencazione puntuale e dettagliata di tali attività, fa riferimento allo studio, alla ricerca e all'analisi in materia economica e finanziaria, all'assistenza alle imprese nella formulazione di richieste di finanziamento e linee di credito, la gestione degli immobili ad uso funzionale, nonché, alla prestazione dei servizi di informazione commerciale.

Ugualmente sintetico ma rispettoso della normativa vigente è l'art. 5 relativo ai Soci che, riportando quasi letteralmente le disposizioni di legge, determina chi può essere ammesso a socio, ovvero le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, usando una formula statutaria che rinviando puramente e semplicemente alla disciplina comunitaria che definisce le PMI è in grado di adattarsi ad eventuali modifiche che dovessero riguardare la disciplina comunitaria medesima. E' prevista l'ammissione di imprese di maggiori dimensioni, come previsto dal comma 9 della legge-quadro e la possibilità che soggetti pubblici e privati possano sostenere il Confidi senza poter fruire dell'attività esercitata.

Non è espressamente prevista nello statuto, e pertanto è esclusa, la partecipazione dei rappresentanti degli enti sostenitori negli organi elettivi del Confidi, pure prevista dalla legge quadro. Tale precisa scelta organizzativa può essere interpretata come un ulteriore segnale del tendenziale abbandono del modello di Confidi che si è sviluppato e diffuso in passato – ma che permane ancora oggi – come soluzione ai problemi di accesso al credito di una particolare categoria produttiva e/o di una determinata area geografica.

E' statutariamente descritta la disciplina essenziale della composizione e del funzionamento degli organi sociali: è disciplinato il modo di convocazione dell'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso su "Il

sole24ore”; è espressamente prevista – sia per il CdA che per il Collegio sindacale – la possibilità che le riunioni si svolgano in tele-video conferenza; sono indicate le competenze che spettano ai diversi organi societari, anche in deroga alle disposizioni di legge.

Con particolare riferimento all’assetto organizzativo adottato per lo svolgimento dell’attività, è statutariamente prevista l’istituzione di un Comitato esecutivo al quale può essere delegata la deliberazione sulle operazioni fideiussorie e di concessione di garanzia con facoltà di delegare, predeterminandone i limiti, poteri rappresentativi e deliberativi al personale dipendente di Eurofidi ovvero a Comitati composti anche da personale di Eurofidi.

Infine, lo statuto contiene una clausola compromissoria che correttamente circoscrive l’ambito delle controversie arbitrabili: quelle aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che prevedano l’intervento del pubblico ministero.

Infine, l’aspetto che più di tutti emerge dalla lettura dello statuto è la totale assenza di disciplina relativa agli obblighi dei soci, salvo la generica previsione che ogni socio deve rispettare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi della società consortile. Manca ogni riferimento alla disciplina delle obbligazioni che sorgono in capo al socio, dopo l’ottenimento del finanziamento con la prestazione della garanzia collettiva da parte di Eurofidi.

Capitolo V

Analisi dei confidi “minori” operanti nel Mezzogiorno*

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il fenomeno dei Confidi si è sviluppato nel sistema economico italiano – caratterizzato dalla preponderante presenza di piccole e medie imprese – al fine di favorirne l’accesso al credito, ostacolato dalla generale diffidenza che le banche nutrono nei loro confronti in ragione della scarsa quantità di informazioni relative all’impresa e della loro incapacità di fornire idonee garanzie¹.

La necessità di ovviare a tali problemi ha indotto il legislatore, fin dalla fine degli anni ’50 del secolo scorso, ad approntare soluzioni specifiche al problema² ed ha spinto i soggetti interessati – anche al di fuori del settore dell’artigianato – ad intraprendere iniziative tese a contrastare il razionamento del credito verso le PMI.

L’idea di fondo è stata quella di far ricorso all’associazionismo tra imprese allo scopo di costituire apposite garanzie, formate con l’apporto totale o parziale delle stesse imprese, da offrire agli istituti di credito per ottenere i finanziamenti necessari.

Un ruolo fondamentale nella prima fase di sviluppo dei Confidi deve riconoscersi alle Associazioni delle varie categorie produttive che hanno dato l’avvio alla costituzione dei vari Confidi fornendo il necessario supporto tecnico, logistico e, a volte, economico ed aggregandovi le piccole e medie imprese di categoria. Importante è stato anche il ruolo degli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, ecc.) variamente interessati alla soluzione del problema dell’accesso al credito

* Il presente capitolo è frutto della collaborazione di Domenico Colucci e di Stefano Dell’Atti. Nello specifico, i paragrafi 1 e 3 sono da attribuirsi a Domenico Colucci mentre il paragrafo 2 è da attribuirsi a Stefano Dell’Atti.

¹ Osserva Volpe-Putzolu G. (1978), che «La difficoltà, com’è noto deriva dal fatto che queste imprese presentano una «alta sensazione di rischio» e una ridotta forza contrattuale, caratteristiche che si traducono nella prassi bancaria in una discriminazione delle imprese minori nei confronti delle grandi imprese, sia nella quantità del credito erogato che nell’ammontare delle garanzie richieste e del saggio d’interesse», *Commento all’art. 19, L. 12 agosto 1977, n. 675*, “Leggi civili commentate”, p. 741.

² Tra le prime iniziative in tal senso, va menzionata la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina delle imprese artigiane, la quale ha previsto agevolazioni per i consorzi tra imprese artigiane costituiti «per la prestazione di garanzie in operazioni di credito» (art. 32).

delle PMI, in quanto direttamente legato allo sviluppo economico del territorio, che hanno sovente erogato contributi in favore dei Confidi al fine di incrementare la possibilità di concedere garanzie in favore delle imprese socie.

A livello di legislazione nazionale, sia pur sinteticamente, si rende necessario richiamare la legge n. 675 del 1977 che all'art. 19 riconosceva benefici fiscali e prevedeva la concessione di contributi ai consorzi ed alle società consortili (anche in forma cooperativa) che costituissero fondi di garanzia collettiva dei fidi e che si uniformassero ad un modello di statuto poi predisposto dal CIPI.

Una più compiuta definizione dell'attività dei Confidi, si è avuta, tuttavia, soltanto con la legge 317/91³ (art. 29), che definendone lo scopo sociale, fa riferimento alla prestazione delle garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle piccole imprese associate e all'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese, ritenuta attività connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive.

Successivamente, il Testo unico bancario (art. 155, co. 4) riconosce i consorzi fidi come soggetti operanti nel sistema finanziario, li esclude dalla vigilanza della Banca d'Italia e ne impone l'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo Testo unico; la legge 108/96 individua i consorzi fidi come possibili beneficiari dei contributi statali per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Nel corso degli anni '90 del secolo scorso, in un contesto legislativo di settore alquanto privo di vincoli, il sistema delle garanzie collettive cresce esponenzialmente, sia in termini di figure presenti sul mercato, sia in termini di dimensioni e di patrimonio degli operatori, favorito non poco dal processo di consolidamento che in quel periodo ha interessato il sistema bancario italiano e che ha determinato un maggiore allontanamento dei centri decisionali delle banche dalle PMI e dal loro contesto territoriale di riferimento⁴.

In questo divario tra banca ed impresa hanno trovato terreno fertile i Confidi ponendosi come interlocutori privilegiati sia delle banche che delle

³ Legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

⁴ Per un'analisi del processo di consolidamento che ha interessato il sistema bancario italiano e degli effetti che tale processo ha determinato sull'accesso al credito delle PMI nelle diverse aree geografiche del Paese, si veda il primo capitolo.

piccole e medie imprese.

Pertanto, anche al fine di un opportuno riordino del sistema che favorisse la concentrazione dei Confidi ed il loro consolidamento patrimoniale, diventava non più procrastinabile un intervento legislativo che tenesse conto della multiforme realtà che, nonostante il processo di concentrazione ancora in atto, come detto, vede presenti operatori di grandi dimensioni accanto a Confidi più piccoli sia in termini di imprese associate che in termini di volume di garanzie erogate.

Il riordino della disciplina si è avuto con decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»; più precisamente, con l'art. 13 del citato decreto legge (cd. Legge-quadro sui Confidi) che, in oltre 60 commi, pone dei punti fermi nella disciplina di settore sia in ordine alla forma giuridica dei Confidi, sia in ordine ai requisiti patrimoniali ed all'attività che possono svolgere, assecondando la realtà esistente con disposizioni che, da un lato, consentono ai Confidi di più modeste dimensioni di continuare ad operare e, dall'altro, introducendo quelle innovazioni normative, permettono ai Confidi più grandi di continuare nel loro processo di espansione.

Sono state introdotte, come detto, tre tipologie di Confidi diversi per requisiti da soddisfare ed attività che possono svolgere. A parte i cd. Confidi-banca che non sostituisco oggetto di questo studio, la principale differenza tra i cd. Confidi "tradizionali" e i Confidi "intermediari finanziari" la si rintraccia nel più ampio spettro di attività che questi ultimi possono svolgere rispetto ai primi.

I Confidi tradizionali, infatti, per espressa previsione della legge-quadro possono svolgere, esclusivamente nei confronti dei soci, l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le attività connesse o strumentali.

Dunque, una prima limitazione all'attività dei Confidi minori attiene all'ambito soggettivo: essi possono svolgere la loro attività esclusivamente nei confronti dei soci.

Quanto all'ambito oggettivo, invece, per attività di garanzia collettiva dei fidi, secondo il comma 1 della legge-quadro sui Confidi, si intende «l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario».

Mentre, per attività connesse o strumentali a quella tipica, immancabile è il richiamo della citata legge 317/91 che fa riferimento all'«attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il

reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese»⁵.

Sempre sotto il profilo dell'attività, va detto che la legge-quadro ha definitivamente sottratto, con decorrenza da ottobre 2008, ogni competenza dei Confidi minori in materia di gestione di fondi pubblici di agevolazione previsti dalla normativa di favore per la PMI⁶.

Dunque, sotto l'aspetto normativo, il profilo di maggiore rilevanza tra Confidi "tradizionali" e Confidi "intermediari finanziari" attiene all'ambito di attività che le diverse tipologie di Confidi possono svolgere.

2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE E METODOLOGIA

Ai fini dall'analisi, si è proceduto a selezionare un campione di Confidi minori operanti nelle otto regioni dell'Italia meridionale.

A partire da un elenco di 245 Confidi fornito dalla CCIAA di Bari abbiamo selezionato 18 Confidi da esaminare. Dall'elenco di partenza sono state eliminate:

- le società identificate da altro codice Ateco, oltre quello tipico dell'attività di garanzia (64.92.01 "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi");
- i Confidi maggiori;
- i Confidi con sede legale in una regione diversa da quelle considerate nell'analisi.

Dall'elenco dei 65 Confidi minori così ottenuto, sono stati selezionati 18 Confidi operativi, dotati di un sito internet in cui è pubblicato lo statuto sociale.


⁵ Si veda anche Banca d'Italia – Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale», in G.U. 28 marzo 2008, n. 74, con riferimento ai Confidi-intermediari finanziari, ma con portata definitoria di carattere generale, prevede che «Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale). Sono ricomprese in tali attività anche le attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese».

⁶ V. art. 13, comma 55, D.L. 269/03.

Tab. 1. *Distribuzione regionale dei Confidi minori del campione esaminato*

Regione	Confidi minori selezionati
Abruzzo	5
Basilicata	2
Calabria	1
Campania	3
Molise	1
Puglia	2
Sardegna	2
Sicilia	2
Totale	18

Fig. 1. *Distribuzione regionale dei Confidi minori del campione esaminato*



Fonte: Rielaborazione degli autori.

Il campione così ottenuto, come mostrano la Tab. 1 e la Fig. 1 è così distribuito tra le regioni dell'Italia meridionale: 5 Confidi appartengono all'Abruzzo, 3 alla Campania, 2 alla Basilicata, 2 alla Puglia, 2 alla Basilicata, 2 alla Sicilia, 1 al Molise ed 1 alla Calabria.

Tab. 2. *Confidi meridionali minori con indicazione della regione della sede principale*

Denominazione	Regione
Ter. Fidi Teramo Società Cooperativa	Abruzzo
Confidi Coopredito Cooperativa di Garanzia di Credito dei Commercianti della Regione Abruzzo	Abruzzo
Cooperativa Artigiana di Garanzia Regione Abruzzo Società Cooperativa	Abruzzo
Confidi Abruzzo - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi - Confidi Abruzzo S.C.	Abruzzo
Fincredit - Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi	Abruzzo
Continuità Artigiana - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata	Basilicata
Con. Art. Fidi Consorzio Garanzia Collettiva Fidi fra Imprese Artigiane e piccole imprese della regione Basilicata Società Cooperativa - Con.Art.Fidi - Soc. Coop.	Basilicata
Confidi della Magna Grecia - Consorzio Garanzia Collettiva Fidi - Confidi Magna Grecia	Calabria
Confcredito - Istituto di Garanzia Collettiva dei Fidi - Società Cooperativa per Azioni	Campania
Garanzia Fidi Sud Società Cooperativa per Azioni in Sigla: Ga.Fi. Sud Società Cooperativa P.A.	Campania
Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi della Regione Campania - Confidi Regione Campania	Campania
Confiditalia - Società Consortile per Azioni di Garanzia Collettiva Fidi	Puglia
Cofidi Commercianti di Capitanata Società Cooperativa	Puglia
Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani S. C.	Sardegna
Cooperativa Fidi Nord Sardegna Cooperativa Artigiana di Garanzia a r.l.	Sardegna
Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta con sigla Confidi - CI	Sicilia
Unionfidi Sicilia Società Cooperativa	Sicilia
Confidi Molise Centrale Società Cooperativa	Molise

Nella Tab. 2 si riporta l'elenco dei Confidi rientranti nel campione con l'indicazione della regione in cui è situata la sede principale.

3. ANALISI DEGLI STATUTI

All'inizio di questo capitolo si è detto che la maggiore differenza, sotto il profilo normativo, tra Confidi minori e Confidi maggiori attiene alle attività esercitabili.

Infatti, con riferimento ai Confidi minori, va ribadito che il legislatore ne ha limitato l'operatività sia sotto il profilo oggettivo – tali Confidi possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva e le attività a questa connesse o strumentali – sia sotto il profilo soggettivo – tali attività devono essere svolte esclusivamente in favore dei soci.

Con riguardo agli altri aspetti della disciplina, poiché la legge-quadro detta disposizioni comuni alle due tipologie di Confidi, al fine di evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle altre parti del presente lavoro in cui sono stati esaminati i singoli punti relativamente agli statuti dei Confidi maggiori, limitandoci in questa sede a segnalare, qualora ve ne fossero, le differenze.

3.1. Cosa prevedono gli statuti

In termini generali, lo statuto di una società contiene i principi e le regole essenziali di organizzazione e di funzionamento che i consociati hanno reputato idonei al raggiungimento dello scopo comune che si sono prefissi con il contratto di società.

Ogni statuto, dunque, contiene un contenuto minimo di dati che sono imposti dalla legge al fine di identificare la società, di conoscere il luogo in cui ha sede e quale sia l'oggetto sociale. Vi sono poi disposizioni legislative che, con riferimento al singolo tipo societario ovvero alla natura dell'attività svolta, dettano obblighi specifici (norme inderogabili) ovvero contengono previsioni che disciplinano quegli aspetti della società che i consociati non hanno preso in considerazione nello statuto (norme derogabili).

Pertanto, con riferimento specifico agli statuti dei Confidi individuati con la metodologia descritta, fermi i vincoli di legge, le differenze attengono a quegli aspetti dell'organizzazione e della struttura societaria consentiti ai soci in virtù – e nei limiti – dell'autonomia contrattuale ad essi riconosciuta.

In questa parte dello studio, avendo sullo sfondo il quadro normativo di riferimento, si analizzeranno sommariamente i singoli aspetti e verranno segnalate eventuali divergenze contenute negli statuti rispetto alle prescrizioni di legge. Si cercherà, dunque, di far emergere alcune peculiarità dell'assetto societario facendo riferimento di volta in volta, con mere finalità esemplificative, agli statuti di alcuni tra i Confidi esaminati.

Un primo vincolo che deriva dalla legge-quadro attiene alla scelta del tipo societario utilizzabile: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative. Tutti i Confidi, ovviamente, devono optare per una delle forme giuridiche suddette e, con riferimento ai Confidi esaminati, prevale la scelta della società cooperativa; il dato tuttavia, non consente di trarre conclusioni in termini generali circa la prevalenza di una forma giuridica rispetto alle altre.

Sta di fatto, però, che la scelta della forma giuridica adottata incide sull'assetto societario e, ovviamente, sul contenuto dei singoli statuti, come verrà evidenziato di volta in volta nel prosieguo dell'analisi dei vari aspetti.

Prendendo in esame *l'oggetto sociale*, si è più volte detto che la legge-quadro limita l'autonomia contrattuale nella misura in cui definisce essa stessa l'attività di garanzia collettiva dei fidi; consente ai Confidi di svolgere soltanto le attività a questa connesse o strumentali ed impone lo svolgimento di dette attività esclusivamente nei confronti dei soci. In ipotesi di Confidi maggiori invece amplia l'ambito operativo, ma sempre entro confini ben definiti.

La trasposizione dell'oggetto sociale all'interno dei singoli statuti analizzati è affidata a formule varie che a volte si limitano a richiamare il testo della legge, mentre in altri casi fanno riferimento allo scopo di agevolare le PMI nell'accesso al credito e descrivono dettagliatamente il modo attraverso cui si propongono di perseguire detto scopo.

Nello specifico, la formula utilizzata dalla "Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. – CGF ARTIGIANI S.C." definisce in modo chiaro e rispettoso della legge-quadro l'oggetto del Confidi indicando l'attività, precisando che può essere svolta soltanto nei confronti dei soci e riservandosi la possibilità di svolgere le attività consentite ai Confidi maggiori – che pure vengono esattamente indicate – solo in caso di iscrizione nell'apposito elenco. Altrettanto chiara, sebbene più sintetica sotto questo aspetto, si presenta la formula utilizzata da "Confiditalia Società Consortile Per Azioni" che, pur non riportando il testo di legge, ne riassume correttamente il contenuto, richiama la legge-quadro e si riserva le attività dei Confidi "intermediari finanziari" subordinatamente all'iscrizione nell'apposito elenco.

Diversa è, invece, la formula utilizzata da "Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta" che non fa riferimento al contenuto della legge-quadro e si propone «di assistere e favorire i propri Soci nelle operazioni di accesso al credito, nelle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, di factoring, di leasing e comunque in tutte le operazioni finanziarie anche relativamente agli impieghi», attraverso la stipula di convenzioni con le banche e la costituzione di appositi fondi rischi, proponendosi, tra l'altro, di negoziare tassi di interesse ed in genere le migliori condizioni per i propri soci, organizzare seminari e convegni, promuovere e curare la raccolta di materiale scientifico-didattico ai fini di studio e ricerca, ecc. La formulazione non è errata, ma inutilmente prolissa poiché si tratta di attività che pacificamente rientrano nell'ambito dell'attività tipica che ogni Confidi può svolgere pur senza che vi sia alcun riferimento nello statuto. Del tutto fuorviante è, invece, la formula della clausola statutaria laddove si propone di «prestare garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese associate, nonché gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla legge 326/2003» poiché, come detto, è la stessa legge 326/2003 (meglio, il D.L. 269/03 dalla citata legge convertito) a sottrarre ai Confidi minori tale attività. Nello stesso solco si pone la formula utilizzata da "Confidi Coopcredito - Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Regione Abruzzo" che esemplificando le attività attraverso cui realizzare lo scopo sociale fa riferimento alla prestazione di

garanzie in favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato nei limiti di legge, mentre tale attività è riservata dalla legge-quadro ai Confidi "intermediari finanziari".

Con riferimento ai *soci o consorziati*, tutti gli statuti si conformano alla legge-quadro, riportandone il testo di legge ovvero richiamandola, e dichiarano il carattere "aperto" del Confidi prevedendo che il numero dei soci è illimitato. Quanto al numero minimo dei soci, "Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. – Cgf Artigiani S.C.", in ossequio a quanto prevede l'art. 2522 c.c. in tema di cooperative, precisa che il numero dei soci non può essere inferiore a nove, mentre "Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi della Regione Campania" e "Garanzia Fidi SUD Società Cooperativa per azioni – Ga.Fi.Sud S.c.p.a.", la cui formula statutaria a proposito dei requisiti dei soci si apprezza per chiarezza, indica il numero minimo non inferiore a cinquanta, in ossequio alla legislazione regionale della Campania che riconosce agevolazioni ai Confidi che abbiano almeno 50 soci o consorziati. Poiché tale requisito, come gli altri contenuti nelle varie legislazioni regionali, è volto soltanto ad ottenere i benefici di legge (e non è necessario che sia indicato nello statuto quanto che sia in concreto soddisfatto), la formula più adeguata pare essere quella adottata in diversi statuti che, senza null'altro precisare, dichiarano che il numero dei soci non può essere inferiore a quello minimo previsto per legge. Tale formula è adottata, tra gli altri, da "Confcredito - Istituto di Garanzia Collettiva dei Fidi - Società Cooperativa per Azioni", il terzo dei Confidi campani esaminati.

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge-quadro, i singoli Confidi prevedono requisiti più stringenti per le PMI che intendono aderire. In particolare, preclusioni sono previste da "Cofidi commercianti di Capitanata – Società Cooperativa" per le PMI i cui titolari (in caso di impresa individuale) o rappresentanti legali (in caso di società) siano interdetti, inabilitati, falliti, protestati ovvero abbiano riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Le medesime preclusioni sono contenute, tra gli altri, anche in "Confidi Coopcredito - Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Regione Abruzzo" e in "Cooperativa Fidi Nord Sardegna Cooperativa Artigiana di Garanzia a r.l." e, com'è ovvio, qualora detti eventi si verificano dopo l'ammissione, costituiscono cause di esclusione sia perché espressamente indicate nello statuto, sia perché contemplate come cause di esclusione dalla disciplina codicistica in tema di cooperative (art. 2533 c.c.). Negli altri statuti esaminati, invece, detti eventi sono contemplati, assieme "alle altre cause previste dalla legge", tra le cause di esclusione dal Confidi. E' indubbio che se tali fatti costituiscono causa di esclusione dal Confidi ne precludono anche l'ammissione; tuttavia, a nostro parere, gli statuti, anche a

rischio di sembrare ripetitivi, dovrebbero espressamente e dettagliatamente indicare nella parte relativa ai requisiti di ammissibilità dei soci tali preclusioni al fine di consentire alle PMI che intendano entrare a far parte del Confidi di verificare con immediatezza e chiarezza i requisiti richiesti.

Ulteriori preclusioni di carattere territoriale o settoriale sono contenuti in taluni statuti. E' il caso di "Confidi Molise Centrale società cooperativa" che ammette le "piccole e medie imprese che hanno sede nella regione Molise". Nel caso dei due Confidi siciliani esaminati ("UnionFidi Sicilia società cooperativa" e "Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta") tale limitazione territoriale è dettata da apposite disposizioni regionali che riconoscono contributi soltanto alle PMI che abbiano sede o unità operativa nel territorio regionale. Tuttavia, la limitazione territoriale contenuta in una clausola statutaria si rivela particolarmente restrittiva per quei Confidi che ambiscano ad espandere la propria attività oltre il territorio di riferimento e, pertanto, si deve apprezzare la scelta di "UnionFidi Sicilia società cooperativa" che non introduce particolari vincoli territoriali ai potenziali aderenti ma, correttamente, precisa che soltanto i soci che abbiano sede o unità operativa in Sicilia potranno ricevere i benefici previsti dalla legge regionale. Singolare è, poi, la limitazione settoriale prevista da "Cooperativa Artigiana di Garanzia Regione Abruzzo – Società Cooperativa" alle sole imprese iscritte nel Registro delle Imprese, presso la competente Camera di Commercio di una delle province della Regione Abruzzo, con la qualifica di "impresa artigiana". Tale limitazione settoriale, probabilmente frutto della provenienza imprenditoriale dei promotori del Confidi, appare anacronistica e particolarmente stringente in un'ottica di espansione. Preme osservare che sia il Confidi in parola, sia "Confidi Coopcredito - Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Regione Abruzzo", aderiscono statutariamente alla Confesercenti regionale e pertanto sarebbe auspicabile, in un'ottica di concentrazione, di consolidamento patrimoniale e di incremento dei volumi di attività, una fusione tra i due soggetti, magari sotto l'egida della stessa Confesercenti regionale.

Esaminando il diverso aspetto della procedura di *ammissione dei soci*, le clausole statutarie dei Confidi osservati differiscono in primo luogo in funzione del tipo societario adottato. Qualora si tratti di Confidi che abbiano assunto la forma di società cooperative, l'osservanza di quanto previsto all'art. 2528 c.c. impone di prevedere nello statuto che, qualora il Consiglio di amministrazione rigetti la domanda di ammissione, chi l'ha proposta possa chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci. Tra gli statuti esaminati, quelli dei Confidi che hanno assunto la veste di società cooperativa contengono tale previsione riportando generalmente il testo

dell'articolo citato; isolata, ed illegittima, è la previsione contenuta nello statuto di "Confidi commercianti di Capitanata – Società Cooperativa", laddove prevede che l'ammissione è disposta con delibera insindacabile del Consiglio di amministrazione. Invero, lo stesso statuto prevede la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il rigetto della domanda di ammissione da parte del CdA; resta comunque l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 2528 c.c.

Viceversa, alcuna previsione in tal senso è imposta ai consorzi e, pertanto, negli statuti analizzati, l'ammissione dell'aspirante consorziato è rimessa: (i) al Consiglio di Amministrazione che, nel caso di "Confiditalia Società Consortile Per Azioni", la può rifiutare ove accerti la carenza dei requisiti previsti per l'ammissione, mentre nel caso di "Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta", delibera con decisione insindacabile; ovvero (ii) al Consiglio Direttivo (organo a cui sono attribuite nei consorzi funzioni analoghe a quelle del Consiglio di Amministrazione) che delibera insindacabilmente, come nel caso di "Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi della Regione Campania" e di "Confidi della Magna Grecia - Consorzio garanzia collettiva fidi".

Alcuni statuti, come "Confidi Molise Centrale s.c." e "Confcredito - Istituto di Garanzia Collettiva dei Fidi - Società Cooperativa per Azioni", indicano dettagliatamente la documentazione che l'aspirante socio deve presentare all'atto della domanda e, poi, con formula finale riservano al Confidi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. Inserire tali aspetti, solitamente variabili nello svolgersi dinamico dell'attività, nell'atto costitutivo, statico ed immutabile nel contenuto salvo il complesso *iter* di modifica, sembra inopportuno ed inutile poiché, se per un verso è impossibile individuare una volta e per tutte i documenti richiesti per l'ammissione a socio tanto che si rende necessario facultizzare il CdA a richiedere ulteriore documentazione, per altro verso l'indicazione rischia di rendere eccessivamente prolisso lo statuto. Probabilmente sarebbe più opportuno rimettere tali aspetti ad un regolamento interno, facilmente modificabile, assicurandone un'adeguata diffusione sul sito internet del Confidi e/o presso i propri uffici.

Analizzando gli aspetti inerenti ai *diritti dei soci* ed *all'Assemblea sociale* l'art. 2538, con riferimento alle cooperative, riconosce il diritto di voto ai soci iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Tale previsione è generalmente contenuta negli statuti di quelli, tra i Confidi esaminati, costituiti in forma di società cooperativa; singolare è la previsione contenuta nello statuto di "UnionFidi Sicilia società cooperativa" che riconosce il diritto di voto ai soci iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci. Nonostante manchi simile previsione nella disciplina dei consorzi, lo

statuto di “Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta”, riconosce il diritto del consorziato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea, se iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il Confidi in parola, inoltre, subordina l’esercizio del diritto di voto all’esatto adempimento degli obblighi assunti verso il Confidi. Siffatta previsione è contenuta anche in altri statuti tra cui “Garanzia Fidi SUD Società Cooperativa per azioni – Ga.Fi.Sud S.c.p.a.”.

Generalmente, gli statuti esaminati prevedono che a ciascun aderente spetti un voto in Assemblea a prescindere dal valore della quota o dal numero di azioni possedute. La regola del voto per teste, per le cooperative espressamente contenuta nel citato articolo 2538 c.c., viene recepito anche dai Confidi costituiti in forma di consorzi e/o società consortili; isolata resta, invece, la previsione di “Confiditalia Società Consortile Per Azioni” che, non tenuta all’osservanza dell’art. 2538 c.c., prevede che ogni azione dà diritto a un voto, legando dunque il peso di ciascun socio in Assemblea alla partecipazione al fondo consortile.

Quanto all’Assemblea dei soci, tutti gli statuti contengono la disciplina degli aspetti essenziali di tale imprescindibile organo del Confidi. Sono indicate le modalità di convocazione, il *quorum* costitutivo e deliberativo richiesto per la validità delle deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione, sia per l’Assemblea ordinaria che per quella straordinaria. Disciplinando le modalità di convocazione, alcuni tra gli statuti osservati, ad esempio la pugliese “Confiditalia Società Consortile Per Azioni”, contemplano la possibilità di convocazione mediante pubblicazione dell’avviso su uno o più quotidiani (solitamente, si tratta dei quotidiani più diffusi sul territorio di riferimento del Confidi che, comunque, sono espressamente indicati nello statuto), mentre i due Confidi campani (Ga.Fi.Sud S.c.p.a. e Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi della Regione Campania) si affidano a “qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del socio almeno otto giorni prima dell’Assemblea”. In alcuni statuti, a prescindere dalla forma giuridica adottata, è prevista la possibilità, ammessa per le cooperative dall’art. 2538 c.c., di esercitare il voto per corrispondenza (tale modalità di voto è prevista da “Confiditalia Società Consortile Per Azioni”) e di svolgere le assemblee in audio/video conferenza e si precisano correttamente le modalità di svolgimento ponendo particolare attenzione alle modalità di identificazione degli intervenienti ed agli accorgimenti atti a garantire loro l’effettivo esercizio del diritto di intervento in Assemblea attraverso la partecipazione alla discussione e la possibilità di visionare trasmettere e ricevere documenti. Con riferimento a tale ultima modalità di svolgimento dell’Assemblea, oltre al Confidi da ultimo citato, anche lo statuto di

“Confidi Abruzzo - società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi” prevede che l’avviso di convocazione indichi eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento.

Soltanto alcuni statuti contemplano le assemblee separate. In assenza di una apposita disposizione legislativa relativa ai consorzi ed alle società consortili, la disciplina delle cooperative (art. 2540 c.c.) prevede la facoltà delle assemblee separate e, ricorrendo determinate condizioni (più di tremila soci e attività in più province ovvero cinquecento soci e più gestioni mutualistiche), l’obbligo.

Lo statuto di “UnionFidi Sicilia società cooperativa” disciplina lo svolgimento dell’Assemblea generale e prende in considerazione l’eventualità che si verifichino le condizioni per l’obbligatorietà delle assemblee separate prevedendo, in tal caso l’espletamento delle stesse. Lo statuto di “Confcredito - Istituto di Garanzia Collettiva dei Fidi – Società Cooperativa per Azioni” prevede l’espletamento delle assemblee separate a livello provinciale, ovvero in ambiti territoriali più ristretti qualora se ne ravvisi l’opportunità, sempreché vi siano almeno 1.500 soci. Fin troppo dettagliato sotto questo aspetto è lo statuto della lucana “Continuità Artigiana, Società Cooperativa a Responsabilità limitata” che suddivide l’intero territorio regionale in 5 aree indicando uno per uno i paesi in esse ricompresi e prevede l’espletamento delle assemblee separate prima dell’Assemblea generale in quelle aree in cui vi siano almeno cinquanta soci. Affidare alle previsioni dell’atto costitutivo l’individuazione per ciascun Comune della regione dell’area territoriale di appartenenza pare inopportuno in quanto rende oltremodo difficile (è necessaria una modifica statutaria) modulare l’estensione delle aree territoriali di riferimento a seconda delle esigenze contingenti.

Osservando gli aspetti statutari relativi alla *partecipazione sociale* ed agli *obblighi dei soci*, occorre richiamare quanto previsto dalla legge-quadro sui Confidi a proposito del capitale minimo non inferiore a € 100.000 (120.000 in caso di società consortili per azioni) e del patrimonio sociale non inferiore a euro 250.000 di cui almeno 1/5 costituito dagli apporti dei soci o da avanzi di gestione. Ciò premesso, in tema di cooperative l’art. 2524 c.c., ed il comma 34 della legge-quadro con riferimento ai consorzi ed alle società consortili, consentono ai Confidi di prevedere statutariamente la variabilità del capitale sociale. Gli statuti analizzati rispettano tale prescrizione a volte con formule generiche secondo cui il capitale sociale ed il patrimonio netto non possono essere inferiori ai limiti di legge, altre volte indicando espressamente detto limite. La partecipazione di ciascun aderente è fissata nel minimo (almeno 250 Euro) e nel massimo (non oltre il 20 % del capitale sociale) dalla legge-

quadro sui Confidi. Su quest'aspetto si registrano molte incertezze formali negli statuti esaminati, probabilmente frutto dell'erronea commistione tra la legge speciale e la disciplina codicistica dei tipi societari adottati. Emblematico sotto questo aspetto è lo statuto di "UnionFidi Sicilia società cooperativa" che fissa a euro 26 il valore nominale di ciascuna azione, rimette all'aspirante socio l'indicazione del numero di azioni che intende sottoscrivere (quindi anche una soltanto) e prevede che nessun socio possa avere una partecipazione il cui valore nominale superi euro 100.000. Lo statuto della cooperativa per azioni Ga.Fi.Sud fissa correttamente i limiti minimo e massimo di partecipazione al patrimonio sociale ma diverge persino dalle disposizioni previste in tema di cooperative quanto al valore nominale della singola azione che, nello specifico, è pari a 1 euro. Lacunoso sul punto si rivela lo statuto di "Confiditalia Società Consortile Per Azioni" che si limita a fissare ad 1 euro il valore nominale della singola azione e nulla prevede in ordine alle partecipazioni di ciascun consorziato e/o all'eventuale numero minimo di azioni da sottoscrivere rimettendo il tutto ad un regolamento interno a scapito della chiarezza e della trasparenza che, soprattutto per questi aspetti, dovrebbe caratterizzare lo statuto. Lo statuto di "Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi della Regione Campania" nulla prevede a proposito della quota minima di ciascun consorziato facendo menzione soltanto del limite massimo previsto dalla legge-quadro; diversi Confidi, invece, fissano il valore nominale della singola quota o azione al di sotto di euro 250 e poi prevedono l'obbligo del socio (o consorziato) di sottoscrivere un certo numero di quote o azioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione sicché la prescrizione legislativa, per questa tortuosa via, risulta comunque rispettata. Particolarmente chiare e rispettose del dettato legislativo si presentano, invece, le formule degli statuti di "Confidi Molise Centrale s.c." e di "Confidi Abruzzo - società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" che indicano correttamente il limite massimo di partecipazione di ciascun aderente al capitale sociale e fissano il valore nominale della singola azione o quota ad 250 euro cosicché tutti i membri soddisfano la condizione di partecipazione minima al Confidi, prevista dalla legge. Alcuni Confidi, poi, stabiliscono il valore nominale della singola quota o azione al di sopra del minimo previsto per legge, come nel caso di "Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. - Cgf Artigiani S.C." (che fissa il valore della singola quota a euro 310 ed impone la sottoscrizione di almeno 6 quote) e di "Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta" (che stabilisce l'importo unitario della quota in 1.000 euro).

Oltre agli importi previsti a titolo di partecipazione al capitale sociale o al fondo consortile, tutti gli statuti analizzati prevedono ulteriori obblighi di

natura patrimoniale a carico degli aderenti in misura fissa e/o variabile e proporzionale ai servizi ricevuti.

In quest'ambito, l'autonomia contrattuale è massima incontrando solo il limite della necessità che gli obblighi richiesti agli aderenti siano espressamente indicati nello statuto e tutti gli statuti esaminati indichino chiaramente la natura e la misura della prestazione accessoria, che risulta variamente determinata da Confidi a Confidi.

Ga.Fi.Sud S.c.p.a. riserva al Consiglio di amministrazione la determinazione del numero di azioni che l'aderente deve sottoscrivere e che è proporzionato all'entità del finanziamento a cui intende accedere con la garanzia del Confidi.

Solitamente ricorre la previsione di un obbligo di versamento, a carico dell'impresa che chiede di aderire, di una tassa di ammissione in misura pari a quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, alcuni statuti prevedono l'obbligo, al momento dell'adesione di versare dei contributi in misura fissa al fondo rischi; l'importo è variamente determinato (ad esempio: almeno euro 258 per "UnionFidi Sicilia società cooperativa" ed almeno euro 1.050 per "Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta") ed a volte nemmeno indicato nello statuto, in quanto rimesso alla determinazione, di anno in anno, da parte del Consiglio di Amministrazione ("Confidi commercianti di Capitanata – Società cooperativa" che attribuisce al CdA anche la facoltà di dispensare l'aderente dal versamento della tassa di ammissione in casi particolari).

A ciò si aggiunga la ricorrente previsione dell'obbligo di versamento di un importo in misura fissa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di diritto di segreteria o per spese di istruttoria, nel caso di erogazione di un servizio (tipicamente una consulenza o la prestazione di una garanzia), da parte del Confidi.

Nel caso di prestazione della garanzia da parte del Confidi sono previsti talvolta ulteriori contributi a carico di ciascun aderente, in misura proporzionale all'importo del credito ottenuto; misura che, anche in tal caso, varia tra i diversi Confidi (massimo il 5% annuo dell'importo del finanziamento per "Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. – Cgf Artigiani S.C.").

Molti degli statuti osservati prevedono, inoltre, l'obbligo di ciascun aderente a rilasciare una fideiussione a copertura globale delle garanzie prestate dal Confidi a favore dei propri soci.

E' il caso di "Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. – Cgf Artigiani S.C." che prevede il rilascio di una fideiussione di massimo euro 5.000 al momento dell'adesione (o in alternativa il versamento di un contributo al

fondo rischi di pari importo) e, alla concessione del fido con la garanzia del Confidi, un'ulteriore fideiussione entro il 5% dell'importo ottenuto.

Analizzando il profilo relativo all'*amministrazione*, dagli statuti osservati emerge la diversa organizzazione che i Confidi hanno inteso adottare per la realizzazione dello scopo sociale.

La legge-quadro dispone che gli statuti possano prevedere la partecipazione di rappresentanti degli Enti sostenitori agli organi elettivi purché la maggioranza dei membri sia di estrazione Assembleare. Fermo questo principio, il numero e la composizione dei membri del Consiglio di amministrazione ("Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi della Regione Campania" e "Confidi della Magna Grecia - Consorzio garanzia collettiva fidi", che sono tra quelli che assumono forma consortile, prevedono un Consiglio Direttivo) varia da statuto a statuto.

L'esame di questa parte degli statuti mostra indizi delle categorie produttive di riferimento dei singoli Confidi.

Pur non riportando il numero e la composizione dell'Organo amministrativo di tutti gli statuti vagliati, a campione, il lucano "Con.Art.Fidi – Soc. Coop" prevede che il CdA sia composto da un numero di membri variabile da 3 a 7 e non prevede l'apertura dell'Organo a figure estranee alla compagine sociale, mentre l'altro Confidi regionale considerato – Continuità Artigiana, Società Cooperativa a Responsabilità limitata – prevede un CdA composto da 13 membri, 9 dei quali nominati dall'Assemblea tra i soci, 3 da Confartigianato Potenza e 1 da Confartigianato Basilicata. Tra i Confidi abruzzesi considerati, i due che dichiarano statutariamente di aderire alla Confersercenti regionale – "Confidi Coopcredito - Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Regione Abruzzo" e "Cooperativa Artigiana di Garanzia Regione Abruzzo – Società Cooperativa" – riconoscono a tale associazione la nomina di 1/3 dei componenti il CdA.

Particolare apprezzamento, invece, merita la previsione contenuta nello statuto del campano "Confcredito - Istituto di Garanzia Collettiva dei Fidi - Società Cooperativa per Azioni" che richiede a chi ricopre cariche sociali il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza "previsti dalla normativa vigente" e ne disciplina le modalità del relativo accertamento.

All'Organo amministrativo generalmente spetta deliberare sull'ammissione e sull'esclusione del socio o consorziato, mentre con riferimento alla decisione di prestare la garanzia al medesimo, alcuni statuti rimettono ad altro organo del Confidi la disamina della domanda del socio e, in alcuni casi, anche la decisione.

Generalmente, all'uopo è previsto un organo la cui composizione ed i cui poteri sono indicati statutariamente. Si riportano esempi delle tre diverse ipotesi: "Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. – Cgf Artigiani S.C." riserva al CdA il potere di deliberare sulla concessione della garanzia al socio; "Confiditalia Società Consortile Per Azioni" prevede un "Comitato tecnico d'area" in ciascuna provincia con il compito di "esaminare le pratiche relative alle domande di garanzia presentate dai soci" sulle quali delibera, successivamente, il CdA; "Confidi Molise Centrale Società Cooperativa" prevede dei "Comitati Credito di Filiale" che "deliberano le garanzie e i finanziamenti secondo le modalità disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle autonomie di importo, forma tecnica e destinazione delle operazioni delegate". Tra gli altri, "Confidi commercianti di Capitanata – Società Cooperativa" e "UnionFidi Sicilia società cooperativa" prevedono un "Comitato tecnico" a cui partecipa anche un rappresentante dell'Istituto di credito che dovrebbe concedere il finanziamento al socio, con la garanzia del Confidi: a tale Organo gli statuti dei Confidi in parola attribuiscono poteri deliberativi in ordine alla concessione della garanzia.

Giova precisare, in ogni caso, che nonostante la presenza di un rappresentante dell'istituto di credito interessato, la concessione della garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto di credito che, all'esito della sua istruttoria, può anche negare il finanziamento all'impresa.

Con riferimento al Collegio sindacale, tutti i Confidi contengono disposizioni che definiscono composizione e ruolo di tale organo in conformità della legge; i due Confidi siciliani analizzati prevedono la partecipazione di diritto all'organo di controllo ("UnionFidi Sicilia società cooperativa", infatti, adotta il modello "monistico" per cui pare corretto parlare di Comitato per il controllo di gestione e non di Collegio sindacale) di un membro effettivo nominato dal competente ufficio della Regione Sicilia in ossequio alla disciplina regionale ivi vigente.

Considerando gli aspetti relativi ai *conflitti dei soci*, nella maggior parte degli statuti osservati sono contenute clausole compromissorie in base alle quali chi aderisce al Confidi si obbliga a devolvere tutte, o alcune, delle controversie che dovessero nascere all'interno della compagine sociale o tra il Confidi e il singolo membro, ad uno o più arbitri.

Rinviando a quanto più ampiamente si è detto a proposito, analizzando gli statuti dei Confidi maggiori, il primo aspetto da considerare nella valutazione di siffatte clausole statutarie attiene all'esatta individuazione, sia oggettiva che soggettiva, delle controversie devolute agli arbitri, in quanto non tutte le controversie che potenzialmente potrebbero insorgere all'interno del Confidi possono essere sottratte alla Magistratura ordinaria.

Infatti, ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 05/03, che si applica *ratione materiae* ai Confidi, sono da escludersi certamente le controversie che abbiano per oggetto diritti indisponibili e, pertanto, non adeguate si rivelano quelle formule statutarie, quale quella prevista da “Confidi commercianti di Capitanata – Società Cooperativa” che prevede la devoluzione agli arbitri di “tutte le controversie in ogni modo nascenti dal presente statuto”. Più corretta, invece, pare la formula utilizzata da “Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. – Cgf Artigiani S.C.” che circoscrive la portata della clausola rimettendo agli arbitri “le controversie che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero” ed esclude, altresì, le azioni relative al pagamento di somme tra società e socio.

Nonostante gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza per elaborare criteri che consentano di stabilire con sufficiente certezza se determinate controversie siano compromettibili o meno, non si è giunti all'elaborazione di una regola generale e alla soluzione di simili questioni si perviene attraverso un'analisi casistica delle precedenti decisioni giurisprudenziali. Sotto questo aspetto, quindi, è particolarmente avvertita la necessità di formule statutarie che, anche tenuto conto degli approdi giurisprudenziali e dottrinali, siano attente alla demarcazione dell'ambito di operatività della clausola compromissoria.

Altro aspetto da considerare attiene alla composizione dell'Organo al quale è demandata la decisione di tali controversie. Alcuni tra gli statuti analizzati prevedono, tra gli organi del Confidi, un Collegio di Proviviri la cui composizione è statutariamente determinata: ad esempio, “Confidi CI Consorzio Garanzia Collettiva Fidi Caltanissetta” prevede un collegio di tre membri di cui uno di estrazione Assembleare e gli altri due nominati dal CdA e dall'Unione degli industriali di Caltanissetta, mentre “Confidi commercianti di Capitanata – Società Cooperativa” prevede un collegio di tre membri, tutti di eletti dall'Assemblea.

Al di là delle formule utilizzate negli statuti, preme chiarire la funzione ed i limiti dei poteri di un organo siffatto: secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, ad esso altra funzione non potrebbe attribuirsi se non quella di riesaminare alcuni provvedimenti degli Organi associativi senza alcuna efficacia di giudicato, attesa la funzionale carenza di indipendenza dovuta al fatto di essere un organo sociale⁷.

La giurisprudenza, invero, ha fortemente limitato i poteri ed il ruolo del Collegio dei Proviviri e, in generale, degli organi endosocietari di

⁷ Tatarano G. (2002), *L'impresa cooperativa*, “Trattato di diritto civile e commerciale” a cura di Cicu A. e Messineo F., Milano, Giuffrè, XXX., t. 3, p. 242.

definizione delle controversie sancendo, tra l'altro, la nullità di quelle clausole che rimettano la lite al Collegio dei sindaci⁸ e di quelle che impongano il riesame della decisione da parte di un organo endosocietario, quale condizione di procedibilità dell'azione⁹.

Diverso è il caso in cui la clausola statutaria rimetta la composizione della lite ad un Collegio arbitrale effettivamente terzo ed imparziale; in tal caso occorre soffermarsi sulle regole di composizione dell'organo decisionale.

Come detto, con riferimento specifico all'arbitrato societario e, dunque, alle controversie oggetto delle clausole compromissorie contenute negli statuti dei Confidi, è stato legislativamente previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 5/03 che le clausole statutarie devono conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società. La previsione della nomina degli arbitri affidata ad un terzo è prevista, dalla disposizione citata, a pena di nullità e la più recente giurisprudenza¹⁰, con il sostegno di certa dottrina, è incline a ritenere nulle tutte quelle clausole statutarie che prevedano meccanismi di nomina del collegio arbitrale diversi da quelli dettati dalla legge.

In alcuni statuti, la nomina dei membri dell'organo arbitrale è affidata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Confidi: tra gli altri "Continuità Artigiana, Società Cooperativa a Responsabilità limitata" prevede la nomina dell'unico arbitro da parte del Presidente del Tribunale, mentre "Confidi Coopcredito - Cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della Regione Abruzzo" prevede la nomina di tre arbitri da parte del Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Confidi, come pure "Cooperativa Garanzia Fidi Artigiani s.c. - Cgf Artigiani S.C." che, inoltre, richiama espressamente il D.Lgs. 3/05 che, invero, prevede la nomina da parte del presidente del Tribunale soltanto in via sussidiaria qualora il terzo indicato nella clausola compromissoria non provveda alla nomina degli arbitri.

Particolare apprezzamento meritano, per l'accuratezza e la chiarezza con la quale sono formulate, le clausole compromissorie contenute negli

⁸ Tra le altre, Cass., 21 giugno 1996, n. 5778, in "Notariato", 1997, 223 e, più recentemente, Cass., 30 marzo 2007, n. 7972, in "Rivista dell'arbitrato", 2009, 2, p.296, con nota di Soldati N.

⁹ Tra le altre, Cass., SS.UU., 23 giugno 1993, 6949, in "Diritto fallimentare e delle società commerciali", 1994, II, p. 475.

¹⁰ Recentemente, Cass., 09 dicembre 2010, n. 24867 che ha affermato la responsabilità professionale del notaio rogante uno statuto contenente una clausola compromissoria difforme dalle disposizioni sull'arbitrato societario e, pertanto, ritenuta nulla. In dottrina, Vanni A., (2011), *Sull'esclusività del modello arbitrale societario nei nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità*, in "Rivista dell'arbitrato", 2, p. 263, commentando la sentenza citata aderisce alla tesi della nullità delle clausole che non prevedano la nomina dei membri dell'organo arbitrale societario da parte di un terzo.

statuti degli abruzzesi “Fincredit – Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi” e di “Cooperativa Artigiana di Garanzia Regione Abruzzo – Società Cooperativa” (le formule utilizzate sono molto simili) che definiscono esattamente l’ambito delle controversie oggetto di compromesso, prevedono la nomina di un solo arbitro entro un certo limite di valore della controversia (€ 5.000 per il primo e € 30.000 per il secondo) superato il quale la decisione è rimessa ad un Collegio di tre arbitri ed affidano la nomina degli arbitri a terzi (rispettivamente al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e al Presidente della Camera Arbitrale) ed in mancanza di nomina da parte loro, al Presidente del Tribunale.

3.2. *Considerazioni*

Dall’osservazione degli statuti emerge una varietà di formulazioni lessicali utilizzate da ciascuno dei Confidi, individuati secondo il metodo sopra esposto, per rappresentare l’assetto strutturale ed organizzativo di cui hanno inteso dotarsi per svolgere l’attività sociale; attività che, come si è più volte detto, è tipizzata dal legislatore.

Già a livello di oggetto sociale, dove minima è l’autonomia statutaria, si evidenziano molteplici formule, a volte nemmeno tutte esatte, per definire l’oggetto sociale. In questa parte gli statuti dovrebbero essere chiari ed essenziali, come chiare ed essenziali sono le disposizioni con le quali la legge-quadro definisce l’attività dei Confidi minori, precisando che l’attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei soci. Può ritenersi ammissibile l’elencazione delle attività che la legge consente di svolgere ai Confidi maggiori ma è necessario che sia indicato chiaramente che tali attività possono essere svolte soltanto subordinatamente alle autorizzazioni previste, sebbene, come detto in altra parte¹¹, sarebbe opportuno eliminare ogni formula dubitativa apportando le necessarie modifiche statutarie in caso di iscrizione nell’elenco previsto per tale tipologia di Confidi.

Quanto alle clausole statutarie che definiscono la compagine sociale, tutti gli statuti fanno correttamente riferimento alle prescrizioni della legge-quadro ed introducono ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi per l’ammissione al Confidi. Tra i requisiti oggettivi sovente si richiede che la PMI abbia sede legale o operativa in una determinata area o – raramente – che faccia parte di una determinata categoria produttiva; mentre tra i

¹¹ A proposito dell’analisi dei Confidi maggiori si veda il par. 2.11.

requisiti soggettivi vi è la non sottoposizione a fallimento o altre procedure concorsuali ovvero ad interdizione o inabilitazione dell'imprenditore o del rappresentante legale della società. In alcuni statuti tali requisiti soggettivi sono previsti soltanto come cause di esclusione dal Confidi (che, ovviamente, ne impediscono anche l'ammissione), mentre si ravvisa l'opportunità che gli statuti definiscano i requisiti di ammissione in un'unica clausola che assieme alle prescrizioni della legge-quadro indichi dettagliatamente le ulteriori condizioni previste per entrare a far parte della compagine sociale.

Scarso rilievo, invece, assumono le clausole che, in ossequio alle disposizioni in tema di cooperative o alle diverse legislazioni regionali, determinano il numero minimo di soci. Se, infatti, un Confidi che abbia meno di 9 soci (limite previsto per le cooperative) è un'ipotesi di scuola, i diversi limiti delle legislazioni regionali devono essere rispettati solo ai fini di ottenere le agevolazioni regionali e non è necessario che siano indicati statutariamente, pertanto, adeguati sembrano quegli statuti che fanno genericamente riferimento "al numero minimo richiesto dalla legge".

L'ammissione al Confidi e la partecipazione alle decisioni Assembleari risente in minima parte della differenza di disciplina che regola le cooperative ed i consorzi. I Confidi che hanno assunto la forma di cooperativa: (i) devono prevedere nello statuto che la domanda di ammissione rigettata dal CdA deve essere esaminata dall'Assemblea generale, non essendo un'alternativa consentita la possibilità, per chi non è stato ammesso, di rivolgersi al Collegio dei Probiviri; (ii) devono prevedere statutariamente lo svolgimento delle assemblee separate al verificarsi delle condizioni che sanciscono l'obbligo di legge; (iii) devono prevedere il voto per capi e non per quote. I Confidi costituiti in forma di consorzi o società consortili, invece, sono liberi, se lo ritengono, di recepire statutariamente tali regole. Poco spazio è rimesso alle formule statutarie su tali aspetti.

Maggiori spazi di manovra, invece, sono riconosciuti ai Confidi con riferimento agli obblighi previsti per l'ammissione e l'ottenimento della garanzia da parte del Confidi. Tutti gli statuti, infatti, prevedono obblighi patrimoniali ulteriori rispetto al minimo previsto dalla legge-quadro che fissa a 250 euro l'apporto minimo al capitale sociale o fondo consortile, da parte di ciascun aderente. Non solo la misura, ma anche le modalità di partecipazione all'attività sociale da parte di ciascun aderente variano da Confidi a Confidi. A fronte della più ampia autonomia su questi aspetti particolare attenzione deve essere dedicata negli statuti alla dettagliata e precisa determinazione delle prestazioni patrimoniali a cui ciascun membro è tenuto sia al momento dell'ammissione che al momento dell'ottenimento del finanziamento grazie alla garanzia prestata dal Confidi.

Con riferimento al funzionamento del gruppo sociale, le formule contenute nei diversi statuti, per le regole essenziali di funzionamento (Assemblea generale e Assemblee separate, Consiglio di amministrazione o Consiglio direttivo), dipendono dalla disciplina del tipo societario adottato; mentre, negli spazi di autonomia riconosciuti alla compagine sociale si inseriscono le previsioni di Organi societari ulteriori con composizione e funzioni ritenuti di volta in volta meglio rispondenti alle necessità di funzionamento del singolo Confidi. Si registra, sovente, l'apertura dell'Organo amministrativo a soggetti esterni alla compagine sociale, rappresentanti di Enti pubblici o privati che erogano contributi al Confidi stesso. Allo stesso tempo, tra i Confidi analizzati, ci sono degli statuti che, pur non contemplando tale "ingerenza esterna", non escludono la possibilità di ricevere delle sovvenzioni all'attività da parte di terzi.

Negli statuti dei Confidi siciliani è prevista la presenza di un rappresentante regionale all'interno dell'organo di controllo, in ossequio alla legislazione regionale.

In alcuni statuti si rileva la previsione di Organi variamente denominati (Comitati tecnici, Comitati credito di filiale, ecc.) con poteri istruttori e, talvolta, decisori sulle domande di garanzia degli aderenti. Tali Organi sono particolarmente importanti nella misura in cui concretamente servono a mantenere il contatto diretto ed immediato del Confidi con la singola impresa, a raccogliere ed elaborare le cd. *Soft informations* che rappresentano il vero punto di forza dei Confidi nella valutazione del merito di credito di un'impresa.

Infine, si evidenzia l'inserimento, in buona parte degli statuti osservati, di una clausola compromissoria. Chiarita la funzione e i limiti che incontra il Collegio dei Probiviri come organo endosocietario, molte lacune si sono riscontrate nella formulazione stessa della clausola compromissoria. Poiché, soprattutto con riferimento ai conflitti societari, tra le tante funzioni di tali clausole vi è quella di evitare lo *strepitus fori*, oltre a quella, naturalmente, di pervenire ad una decisione in tempi più brevi rispetto a quelli del giudizio ordinario, una non particolare cura nella formulazione di detta clausola darebbe inevitabilmente luogo a conflitti interpretativi ed applicativi svilendo di fatto le finalità per cui è predisposta.

Come si è già avuto occasione di evidenziare, non appena saranno emanati i decreti attuativi previsti dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 141/10, i Confidi minori dovranno adeguarvisi: si auspica che colgano l'occasione per meditare meglio sulla formulazione di alcune clausole contenute nei propri statuti.

Capitolo VI

Confronto e prospettive di sviluppo*

1. CONFRONTO TRA STATUTI DEI CONFIDI MAGGIORI E MINORI

Dall'analisi condotta sugli statuti dei 13 Confidi maggiori e il campione dei 18 Confidi minori meridionali si evince una sostanziale omogeneità sia a livello di contenuti che di forma. Tuttavia, è possibile effettuare un confronto al fine di verificare le differenze e le analogie che intercorrono tra le due differenti tipologie di Confidi.

Come detto in altra parte di questo lavoro, lo statuto dei Confidi, sia maggiori che minori, è vincolato dalla previsione di talune disposizioni inderogabili contenute nella legge-quadro; il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, ad esempio si riscontra, sia pure con formulazioni lessicali diverse, in tutti gli statuti osservati.

Le diverse disposizioni statutarie, poi, si conformano alla disciplina legislativa della forma giuridica adottata per cui, ad esempio, i Confidi, sia maggiori che minori, che adottano la forma di società cooperativa prevedono che in caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio di amministrazione, l'interessato può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea, come previsto dall'art. 2528 c.c.

Pertanto, se differenze vi possono essere, queste vanno rintracciate nella diversa disciplina dettata per i Confidi maggiori rispetto ai minori. In base alla legge-quadro, infatti, l'ambito di attività dei Confidi maggiori è più ampio rispetto a quello previsto per i Confidi minori (limitato alla prestazione di garanzia collettiva esclusivamente nei confronti dei soci) e, pertanto, a livello statutario, si rintracciano differenze relative alla definizione dell'oggetto sociale che consentono – o dovrebbero consentire – di stabilire se ci si trova di fronte ad un Confido definito “maggiore” ovvero “minore”.

Invero, in alcuni casi nemmeno l'oggetto sociale è in grado di fornire tale informazione poiché lo statuto adotta una formula lessicale ipotetica come, ad esempio, tra gli altri, in Sardafidi e in InterconfidiMed il cui statuto

* Il presente capitolo è frutto della collaborazione di Domenico Colucci, di Gilda Mazzevoli e di Stefania Sylos Labini. Nello specifico, il paragrafo 1 è da attribuirsi a Domenico Colucci; i paragrafi 2 e 3 sono da attribuirsi a Gilda Mazzevoli; i paragrafi 4 e 5 sono stati curati da Stefania Sylos Labini.

prevede che “Solo in caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario...” il Confidi svolge le attività consentite ai Confidi maggiori.

A parte il riferimento, errato dopo il D.Lgs. 141/10, all’art. 107 del Tub, clausole statutarie stilate in tal modo non consentono al lettore di avere in informazione chiara e precisa dell’oggetto sociale e, pertanto, se ne ravvisa la modifica nella prima occasione utile che si dovesse presentare ai Confidi che le hanno adottate negli statuti.

Eccettuata la parte relativa all’oggetto sociale, non si evidenziano altre differenze rilevanti tra statuti dei Confidi maggiori e minori.

In ognuno è contenuta la disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento degli organi sociali (o consortili) nel rispetto delle previsioni di legge, mentre laddove è riconosciuta autonomia statutaria ai Confidi, le soluzioni adottate certamente variano a seconda delle esigenze avvertite e delle scelte compiute dai singoli Confidi ma senza che da ciò sia possibile stabilire, leggendo lo statuto, se si tratti di Confidi maggiore o minore.

Nemmeno il livello di maggiore o minore dettaglio usato nella redazione dello statuto è in grado di fornire tale informazione poiché sia tra i Confidi maggiori, che tra i Confidi minori si rintracciano esempi di statuti redatti in modo esplicativo, per esempio, con riferimento al funzionamento degli organi sociali o del processo di deliberazione della garanzia collettiva dei fidi senza che da ciò sia possibile desumere se si tratti di Confidi maggiore o minore.

In conclusione, dall’osservazione degli statuti adottati emerge che escluso il punto dello statuto relativo alla disciplina dell’oggetto sociale, quando non è redatto con formulazioni lessicali ipotetiche, non vi sono altri aspetti statutari in grado di indicare se si tratti di un Confidi maggiore o minore.

2. L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI ALLA NUOVA NORMATIVA

Sulla base di quanto emerso dall’analisi condotta sugli statuti dei Confidi maggiori e del campione di Confidi minori meridionali è possibile elaborare alcune considerazioni.

Una delle maggiori difficoltà che si riscontrano nella stesura degli statuti risiede nel preservare le due principali funzioni assolte da tale documento. La prima è la funzione informativa nei confronti degli *stakeholders* che necessita di un’esposizione chiara ed esaustiva dei principali aspetti regolamentati nello statuto. La seconda è quella di autodisciplina, che consente di stabilire autonomamente, seppur nel rispetto

delle norme di legge, le regole di funzionamento di natura operativa e organizzativa. Tali funzioni, parimenti importanti, talvolta, possono porsi in antitesi qualora una regolamentazione eccessivamente rigida e puntuale vada a limitare l'operatività dei Confidi.

In particolare, andrebbero evitate previsioni statutarie troppo vincolanti con riferimento a quegli aspetti suscettibili di mutare in base alle esigenze dei Confidi. Ad esempio, l'imposizione di un numero minimo di soci necessario per l'apertura di una nuova filiale o sede secondaria e la previsione statutaria della localizzazione della stessa all'interno del territorio regionale rischiano di inibire l'espansione dimensionale e territoriale dei Confidi e di precludere l'accesso ai contributi pubblici messi a disposizione da altre regioni.

Risulta altresì superflua l'indicazione all'interno dello statuto del numero minimo di soci, stante il carattere aperto delle cooperative, laddove sarebbe sufficiente un rinvio generico alla previsione di legge. Altrettanto pleonastico appare il riferimento a norme che vengono derogate dalla legge quadro. E' il caso dello statuto di Confidi Fideo, che in tema di avanzi di gestione fa riferimento alla devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L. 59/92 pur essendo esclusa l'applicazione degli artt. 11 e 20 della L. 59/92 dal comma 19 della legge-quadro sui Confidi.

Allo stesso tempo si ravvisa la necessità di adeguare gli statuti alla normativa di riferimento. Nello specifico, risulta inadeguato ed "obsoleto" il riferimento al monte fidejussioni, composto dalle garanzie personali rilasciate da ciascun aderente, destinato alla copertura delle perdite subite dal Confidi in conseguenza dell'inadempimento da parte dei soci. Il rilascio delle fidejussioni da parte delle singole imprese associate, infatti, secondo la normativa bancaria vigente, non consente l'abbattimento del requisito patrimoniale¹. Nella prassi il monte fidejussioni è stato sostituito dal Fondo monetario costituito da somme di denaro depositate su un conto corrente, acceso dal Confidi presso la banca con la quale è stata stipulata una convenzione, sul quale la banca si rivale nel caso in cui l'impresa aderente non adempia regolarmente alle proprie obbligazioni. Sarebbe, pertanto, più opportuno negli statuti fare riferimento a tale aggregato.

Appare, invece, adeguata la scelta fatta in alcuni statuti di parametrare la quota di partecipazione delle imprese al Confidi all'ammontare delle garanzie, co-garanzie e servizi richiesti, nell'intento di correlare il rischio di

¹ Per un approfondimento sul ruolo delle garanzie come strumento di *Credit Risk Mitigation* per le banche si veda De Vincentis P. e Nicolai M. (2012), *I Confidi di Nuova generazione. Gli impatti della crisi e le nuove regole*, Roma, Bancaria Editrice, p. 43.

ciascuna impresa al maggiore rischio assunto dal Confidi a fronte della garanzia rilasciata, favorendo così un'adeguata patrimonializzazione. In tale ottica, è opinabile l'imposizione di limiti eccessivamente restrittivi al possesso di quote della società, notevolmente inferiori al limite previsto dalla legge.

L'analisi ha consentito di individuare i profili statuari che necessitano di una regolamentazione più puntuale nei Confidi maggiori operanti nel Meridione e, in generale, in tutti i Confidi tradizionali che si trasformano in intermediari finanziari, in virtù del ruolo primario che gli statuti svolgono nella divulgazione dell'attività prestata all'esterno e nella capacità di attrarre gli *stakeholders* (potenziali associati, Autorità di Vigilanza, Enti sostenitori, Enti locali, ecc.).

A tal proposito, come si è già avuto modo di evidenziare nell'analisi dell'oggetto sociale², si riscontra che la maggior parte dei Confidi maggiori esaminati (10 su 13) non hanno proceduto ad un adeguamento dei propri statuti successivamente alla trasformazione da 106 a 107. Ne deriva che in alcuni statuti emergono delle incongruenze rispetto a quanto previsto dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge-quadro sui Confidi).

In primo luogo si ritiene, dunque, necessaria la revisione dell'oggetto sociale al fine di dettagliare le attività erogabili, in base al perimetro tracciato dalla legge-quadro, evitando comunque l'uso di formule ridondanti. In particolare, all'interno dello statuto è opportuno esplicitare che oltre all'attività tipica di concessione di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi e strumentali, il Confidi può svolgere nei confronti delle imprese socie o consorziate: (i) l'attività di prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; (ii) la gestione di fondi pubblici di agevolazione; (iii) la stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. Può essere utile, inoltre, precisare nello statuto che il Confidi può svolgere le attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi) entro un limite pari al 20% del totale dell'attivo come stabilito dalla Banca d'Italia.

² Cap. IV, sottoparagrafo 2.3.

A scopo divulgativo, inoltre, risulta efficace anche l'esplicitazione nello statuto dell'ampia gamma di servizi che rientrano nel novero delle attività connesse e strumentali alla prestazione di garanzie, quali: lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, l'assistenza alle imprese nella formulazione di richieste di finanziamento e linee di credito, la gestione degli immobili ad uso funzionale, la prestazione dei servizi di informazione commerciale. Tali servizi, infatti, oltre a rappresentare una fonte di reddito aggiuntiva per i Confidi, alimentando direttamente le commissioni attive, costituiscono una leva competitiva che avrà sempre maggiore rilevanza per la stessa sopravvivenza di tali intermediari finanziari.

In tale direzione, si ritiene che gli statuti dei Confidi debbano indicare la possibilità di offrire servizi anche a terzi, nei limiti del rispetto della legge e del principio della mutualità prevalente, per non precludersi la possibilità di ampliare il proprio volume d'affari e perseguire gli obiettivi strategici di crescita sostenibile e di consolidamento.

Tra gli aspetti che incidono sull'operatività dei Confidi maggiori, si segnala anche l'assenza negli statuti dei Confidi meridionali di un riferimento ai liberi professionisti tra i potenziali associati dei Confidi. Il Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto-sviluppo), infatti, ha introdotto alcune modificazioni all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 consentendo esplicitamente ai liberi professionisti di partecipare ai Confidi in qualità di soci e introducendo i "consorzi di garanzia collettiva tra liberi professionisti". Un aggiornamento degli statuti è, dunque, necessario per ampliare la platea dei potenziali soci dei Confidi e perseguire un duplice obiettivo: la crescita dimensionale e la diversificazione della compagine sociale in ottemperanza alla normativa di vigilanza in tema di presidio dei rischi.

Passando agli aspetti organizzativi, si ravvisa la necessità di aggiornare la disciplina statutaria e di fornire una informazione più chiara circa le regole di funzionamento e la composizione degli organi sociali.

Ci si riferisce in primis alle modifiche apportate dal D.Lgs. 141/10 relativamente alla qualità degli amministratori e degli esponenti aziendali dei Confidi (anche di quelli minori) in capo ai quali è richiesto il possesso di requisiti non solo di onorabilità ed indipendenza ma anche di professionalità. Nella realtà, solitamente, i Consigli di amministrazione sono composti dagli stessi soci, in genere titolari delle PMI, i quali, sebbene rechino il vantaggio di avere una miglior conoscenza del tessuto imprenditoriale locale, risultano, spesso, privi di competenze specifiche e della professionalità richiesta dalla normativa.

Un altro punto che meriterebbe una maggiore attenzione all'interno degli statuti è l'apertura degli organi sociali a soggetti esterni interessati a sostenere l'attività dei Confidi. Dall'analisi condotta sui 13 statuti dei Confidi meridionali è emersa una certa reticenza ad ammettere ingerenze da parte di soggetti esterni alla compagine sociale, rivelata dalla presenza di previsioni piuttosto generiche circa la possibilità di ammettere rappresentanti degli Enti sostenitori all'interno del CdA e dell'organo di controllo. Su questo punto si ritiene che la specificazione del numero di amministratori che possono essere eletti da Enti sostenitori o promotori, e la riserva di nomina di un membro effettivo dell'Organo di controllo agli stessi possa garantire una maggiore trasparenza dei processi di *governance* dei Confidi e l'efficacia del sistema di controlli, incentivando l'ingresso di soggetti esterni. La precisazione del peso e dei poteri attribuibili agli Enti sostenitori all'interno del CdA dei Confidi può contemperare l'esigenza di evitare un'eccessiva ingerenza degli stessi nell'attività con il potenziale vantaggio derivante dalla presenza di tali soggetti negli organi amministrativi, soprattutto se la scelta non è guidata da logiche opportunistiche, bensì dalla volontà di migliorare la qualità del governo societario.

L'analisi ha rivelato, inoltre, che la maggioranza degli statuti osservati (8 su 13) non prevede il ricorso agli innovativi istituti di partecipazione previsti dalla legge che consentono ai soggetti interessati (soci, sindaci, amministratori), pur fisicamente distanti tra loro, di riunirsi ed esercitare i propri diritti-doveri di partecipazione all'attività. Sarebbe auspicabile, dunque, che gli statuti, proprio in considerazione dell'elevato numero di soci che generalmente vi aderiscono e dell'ampio raggio territoriale all'interno del quale operano, contemplassero la possibilità di ricorrere ai più recenti strumenti del voto per corrispondenza e dell'intervento alle riunioni mediante apparecchi audio-visivi al fine di favorire la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, per i soci, del CdA, per gli amministratori, e dell'Organo di controllo, per i sindaci, migliorando e rendendo più democratica l'attività dei diversi Organi sociali.

Il mancato aggiornamento degli statuti in seguito alla trasformazione in intermediari finanziari, viene messo in evidenza anche dall'utilizzo di formule anacronistiche che subordinano la possibilità di svolgere le attività precedentemente elencate all'iscrizione nell'Elenco Speciale ex art. 107 Tub. La revisione si rende ancor più urgente alla luce dell'introduzione del D.Lgs. 141/10, in base al quale gli attuali Confidi 107 saranno iscritti nel nuovo Albo Unico ex art. 106 Tub.

A partire da gennaio 2012, infatti, la Banca d'Italia ha avviato una fase di consultazione pubblicando uno schema delle disposizioni di vigilanza per

gli intermediari finanziari. Attualmente tale fase si è conclusa e si resta in attesa dei decreti attuativi. La completa attuazione della riforma necessita, infatti, dell'emanazione della normativa secondaria da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Qualora il documento finale non apportasse variazioni sostanziali al documento di consultazione, i principali adeguamenti degli statuti riguarderebbero i seguenti punti:

- l'importo del capitale versato deve essere adeguato al minimo richiesto dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione all'Albo Unico (2 milioni di euro);
- le partecipazioni detenibili in altre imprese, con riferimento alle quali bisognerà precisare i seguenti vincoli: divieto di assunzione di partecipazioni di controllo in banche o altre imprese finanziarie o assicurative; limiti stringenti per l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie;
- l'indicazione dei limiti alla computabilità dei fondi pubblici attribuiti ai Confidi nel patrimonio di vigilanza³.

Per quanto concerne il sistema dei controlli interni, i Confidi dovranno istituire funzioni indipendenti di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna. Tra le aree di intervento della funzione di conformità alle norme rientra la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto oltre che delle norme anche dello statuto, nonché di eventuali codici etici o altri *standard* di condotta applicabili all'intermediario.

Le modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario) vengono considerate come 'operazioni rilevanti'. Di conseguenza i Confidi, prima di procedere alla modifica, dovranno comunicarne alla Banca d'Italia l'intenzione. La comunicazione deve indicare i motivi dell'operazione, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'intermediario. Una

³ Nella Comunicazione del 25 novembre 2008, "Computabilità di contributi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei Confidi" (Boll. di vigilanza n. 11/2008) la Banca d'Italia precisa che l'inclusione dei fondi pubblici nel patrimonio di vigilanza dei Confidi non può essere riconosciuta in via generale ma deve essere valutata nell'esame delle istanze per l'iscrizione nell'elenco speciale al fine di verificare, caso per caso, che i fondi non siano assegnati in gestione e che non sussistano vincoli alla loro piena disponibilità e stabilità nel tempo nonché del loro grado di subordinazione, anche sulla base del contenuto delle attestazioni allo scopo rilasciate dall'ente pubblico erogante.

volta perfezionata l'operazione gli intermediari dovranno informare tempestivamente la Banca d'Italia, trasmettendo il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

Il Confidi che ottenga l'autorizzazione ad iscriversi all'Albo di cui all'art. 106 Tub viene iscritto nel registro delle imprese, dove, una volta recepite le eventuali modifiche richieste dalla Banca d'Italia, è tenuto a depositare lo statuto.

La Riforma incide notevolmente anche sul sistema dei Confidi minori, i quali, come già detto precedentemente, saranno iscritti ad un apposito elenco speciale ex art. 112 del Tub e assoggettati alla vigilanza di un Organismo *ad hoc*. Non si conosce ancora il contenuto dei controlli, tuttavia, appare chiara la volontà del legislatore di promuovere la razionalizzazione del settore e di ridurre l'opacità informativa e l'assenza di controllo che hanno caratterizzato negli anni precedenti il sistema delle garanzie. Il perseguimento di tali obiettivi renderà necessaria la revisione dell'assetto istituzionale dei Confidi minori, passando per il miglioramento della qualità informativa degli statuti.

3. ANALISI DELLE DINAMICHE E DEGLI EQUILIBRI GESTIONALI DEI CONFIDI MAGGIORI

In questo paragrafo, si propone un'analisi del profilo patrimoniale, finanziario ed economico dell'universo dei Confidi 107 del Meridione con l'obiettivo di osservare le variazioni intervenute sugli equilibri gestionali durante la fase di trasformazione in intermediari vigilati. A tal fine, si è proceduto all'esame dei bilanci dei 13 Confidi maggiori con riferimento al triennio 2009-2011 e al confronto con Eurofidi, che come specificato nei precedenti paragrafi, costituisce il *benchmark* di riferimento.

Durante il periodo preso in considerazione tutti i Confidi analizzati hanno perfezionato la trasformazione in intermediari vigilati che ha comportato un sostanziale cambiamento nelle modalità di rendicontazione e di redazione dei bilanci.

Dei 13 Confidi esaminati, in particolare, 10 hanno ottenuto l'autorizzazione di Banca d'Italia all'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Intermediari finanziari ex art. 107 Tub nel corso del 2010 (Tab. 1). Ne consegue che tali Confidi hanno redatto il primo bilancio in base ai principi IAS/IFRS al 31/12/2010. Considerando che la normativa prevede che ogni impresa debba fornire le informazioni comparative almeno per il periodo precedente al periodo di bilancio da rappresentare secondo gli IAS/IFRS, i 10 Confidi rendono disponibile la suddetta informativa anche con riferimento

Tab. 1. *Prima applicazione degli IAS/IFRS*

Confidi	Regione	Data trasformazione in I07	FTA	Informazione comparativa minima	Primo bilancio IAS/IFRS
Eurofidi	Piemonte	20/04/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Confeserfidi	Sicilia	01/04/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Commerfidi	Sicilia	05/10/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Confidi Fideo	Sicilia	26/10/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Credimpresa	Sicilia	09/11/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Unifidi imprese Sicilia	Sicilia	11/03/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Fidimpresa Confidi di Sicilia	Sicilia	17/05/2011	01/01/2010	01/01/2010	31/12/2011
Interconfidi Med	Sicilia	23/12/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Confidi Sardegna	Sardegna	02/08/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Consorzio Fidi Fin Sardegna	Sardegna	15/01/2009	01/01/2008	01/01/2008	31/12/2009
Sardafidi	Sardegna	16/03/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Confidi Mutualcredito	Abruzzo	11/05/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Intercredit Confidi Imprese	Abruzzo	17/12/2010	01/01/2009	01/01/2009	31/12/2010
Cofidi Puglia	Puglia	04/04/2012	01/01/2011	01/01/2011	31/12/2012

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

all'esercizio 2009. Pertanto la data di transizione agli IAS/IFRS, ossia la data di apertura del primo esercizio nel quale il Confidi presenta una completa informativa comparativa redatta in base agli IAS/IFRS (*First time adoption* - FTA), è il 1/1/2009. Un solo Confidi, Fin Sardegna, ha ottenuto l'approvazione di Banca d'Italia nel corso del 2009, per cui l'FTA è il 1/1/2008.

Per 11 Confidi è stato quindi possibile esaminare i bilanci IAS/IFRS per il triennio 2009-2011. Per 2 Confidi, Fidimpresa e Cofidi Puglia, in assenza dei bilanci IAS/IFRS per l'intero triennio 2009-2011, è stato possibile condurre un'analisi parziale. In Fidimpresa l'FTA è, infatti, il 1/1/2010 e il primo bilancio IAS/IFRS è al 31/12/2011. Per Cofidi Puglia l'FTA è il 1/1/2011 e il primo bilancio IAS/IFRS sarà redatto al 31/12/2012.

L'adeguamento ai principi contabili internazionali, invero, comporta un netto cambiamento della rappresentazione contabile dell'operatività dei Confidi. L'accorpamento di molte voci specifiche e rappresentative dell'attività caratteristica dei Confidi presenti nei bilanci redatti secondo il D.Lgs. 87/92 all'interno delle voci standard previste dagli IAS, rende difficoltoso, e a volte inintelligibile, il confronto con i bilanci redatti secondo le istruzioni della Banca d'Italia. Per non inficiare la significatività dell'analisi, a causa dell'eterogeneità delle modalità di rendicontazione *ante* e *post* trasformazione e della incomparabilità tra bilanci non IAS e IAS, si è scelto di prendere in considerazione solo i dati IAS. Pertanto per Fidimpresa gli indici e le variazioni sono calcolate sul biennio 2010-2011, mentre per

Tab. 2. La dimensione dei Confidi meridionali, totale attivo (valori in migliaia di euro)

Confidi	Regione	Totale attivo			Var. % 2009-2011
		2009	2010	2011	
Eurofidi	Piemonte	177.475,12	196.171,31	200.727,88	13,1
Confeserfidi	Sicilia	24.391,19	30.227,27	30.067,44	23,3
Commerfidi	Sicilia	26.848,81	26.700,30	25.227,99	-6,0
Confidi Fideo	Sicilia	21.592,77	26.047,86	25.967,97	20,3
Credimpresa	Sicilia	20.842,78	23.113,66	23.218,22	11,4
Unifidi	Sicilia	22.070,72	25.842,73	23.906,43	8,3
Fidimpresa	Sicilia	20.245,30	21.882,93	20.825,81	2,9
Interconfidi Med	Sicilia	9.041,09	10.267,24	11.552,05	27,8
Confidi Sardegna	Sardegna	35.298,26	33.175,32	34.088,06	-3,4
Fidi Fin Sardegna	Sardegna	30.867,44	32.928,63	30.785,78	-0,3
Sardafidi	Sardegna	26.593,13	28.222,35	30.633,19	15,2
Mutualcredito	Abruzzo	29.727,61	36.248,81	32.599,01	9,7
Intercredit	Abruzzo	38.509,72	41.106,02	40.294,01	4,6
Cofidi Puglia	Puglia	30.287,49	30.886,50	26.912,57	-11,1
Media Confidi Meridionali		25.870,49	28.203,82	27.390,66	5,9

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.


Cofidi Puglia i dati di bilancio dell'intero triennio risultano non comparabili con gli altri Confidi analizzati. Tuttavia, per ragioni di completezza, nonché per fornire un quadro indicativo di tutti i Confidi meridionali maggiori, per i due Confidi appena menzionati sono stati riportati comunque i dati non IAS in tutte le tabelle⁴.

Prima di analizzare le dinamiche di alcuni dei principali indicatori di equilibrio economico e patrimoniale lungo il triennio 2009-2011, si vuole fornire un quadro dell'ordine di grandezza dei 13 Confidi esaminati in termini di capitale investito e di volume di garanzie erogate.

Con riferimento al primo parametro, come si evince dalla Tab. 2 e dalla Fig. 1, la grandezza dei Confidi meridionali appare piuttosto disomogenea. Si rileva, in particolare, che i Confidi siciliani si caratterizzano per una dimensione più contenuta: ad esclusione di Confeserfidi, infatti, presentano tutti un totale attivo inferiore alla media del Meridione. Sebbene costituiscano più della metà dei Confidi 107 operanti nelle regioni meridionali, il totale attivo aggregato dei 7 Confidi siciliani rappresenta appena il 44% dell'attivo totale medio di tutto il Mezzogiorno. Tale dato palesa una eccessiva frammentazione del sistema delle garanzie nella Regione

⁴ In particolare per Fidimpresa i dati relativi all'esercizio 2009 e per Cofidi Puglia i dati relativi al 2009, 2010 e 2011.

Fig. 1. Attivo totale dei Confidi maggiori del Mezzogiorno nel triennio 2009-2011



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Sicilia, probabilmente favorita dalla disponibilità di ingenti contributi pubblici elargiti dagli Enti locali (De Vincentiis e Nicolai, 2012). In termini assoluti, InterConfidi Med si attesta come il Confido più piccolo tra quelli esaminati (con impieghi totali medi pari a 10,2 milioni di euro); mentre i Confidi più grandi sono Intercredit, con sede in Abruzzo (con uno stock medio di attività patrimoniali di 39,9 milioni di euro), ed il Confido sardo Confidi Sardegna (con un capitale investito medio pari a 34,1 milioni di euro).

Il dato sulla variazione del volume degli investimenti dei Confidi meridionali nel triennio 2009-2011 rivela un aumento della dimensione media del 6%. In particolare, i Confidi che presentano una crescita più significativa nella fase di trasformazione in intermediari vigilati sono 3 Confidi siciliani: Confeserfidi, InterConfidi Med e Confidi Fideo, con un incremento del totale attivo pari rispettivamente al 23,3%, 27,8% e 20,3%. Cofidi Puglia, invece, in controtendenza, registra una contrazione degli impieghi pari all'11%.

Anche la dinamica delle garanzie in essere⁵, nel periodo analizzato, è


⁵ Tale valore è stato acquisito dalla Tab. D.1 "Garanzie rilasciate e impegni" riportata nella parte D della sezione 1 della nota integrativa dei bilanci IAS. Per quanto riguarda Cofidi Puglia il valore è esposto tra i conti d'ordine, così come per Fidimpresa relativamente al bilancio 2009.

Tab. 3. Volume di garanzie rilasciate nel triennio (valori in migliaia di euro)

Confidi	Regione	Stock di garanzie			Var. % 2009- 2011	Garanzie rilasciate/Capitale investito			Var. % 2009- 2011
		2009	2010	2011		2009	2010	2011	
Eurofidi	Piemonte	3.395.760,00	3.718.858,62	3.734.308,14	10,0	19,13	18,96	18,60	-2,8
Confeserfidi	Sicilia	160.297,25	190.467,12	193.233,82	20,5	6,57	6,30	6,43	-2,2
Commerfidi	Sicilia	110.766,39	114.175,02	115.279,88	4,1	4,13	4,28	4,57	10,8
Confidi Fideo	Sicilia	123.975,06	136.218,44	127.064,09	2,5	5,74	5,23	4,89	-14,8
Credimpresa	Sicilia	80.353,58	102.088,40	97.032,28	20,8	3,86	4,42	4,18	8,4
Unifidi	Sicilia	116.453,85	146.682,27	158.131,25	35,8	5,28	5,68	6,61	25,4
Fidimpresa	Sicilia	76.659,94	73.787,59	63.230,69	-17,5	3,79	3,37	3,04	-19,8
Interconfidi Med	Sicilia	77.468,44	89.911,24	78.827,43	1,8	8,57	8,76	6,82	-20,4
Confidi Sardegna	Sardegna	92.613,45	97.293,00	105.765,00	14,2	2,62	2,93	3,10	18,3
Fidi Fin	Sardegna	130.463,50	149.253,24	141.716,83	8,6	4,23	4,53	4,60	8,9
Sardafidi	Sardegna	188.373,17	168.499,88	180.400,59	-4,2	7,08	5,97	5,89	-16,9
Mutualcredito	Abruzzo	101.366,93	106.009,04	106.114,67	4,7	3,41	2,92	3,26	-4,5
Intercredit	Abruzzo	107.192,55	114.957,18	133.414,00	24,5	2,78	2,80	3,31	19,0
Cofidi Puglia	Puglia	64.397,95	80.659,63	90.527,96	40,6	2,13	2,61	3,36	58,2
Media Confidi Meridionali		110.029,39	120.769,39	122.364,50	11,2	4,63	4,60	4,62	-0,2

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Fig. 2. Totale stock di garanzie dei Confidi meridionali (valori in milioni di euro, 2009-2011)



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Tab. 4. Tasso di rotazione delle garanzie (valori %)

Confidi	Regione	Tasso di rotazione delle garanzie			
		2009	2010	2011	Var. 2009-11
Eurofidi	Piemonte	44,3	43,5	37,8	-14,7
Confeserfidi	Sicilia	31,6	24,8	21,3	-32,8
Commerfidi	Sicilia	31,8	22,2	22,0	-30,9
Confidi Fideo	Sicilia	55,2	29,0	25,8	-53,2
Credimpresa	Sicilia	38,2	31,4	25,0	-34,5
Unifidi	Sicilia	36,3	30,0	24,5	-32,4
Fidimpresa	Sicilia	20,0	18,1	9,2	-54,1
Interconfidi Med	Sicilia	-	-	-	-
Confidi Sardegna	Sardegna	27,4	35,1	35,1	27,9
Fidi Fin Sardegna	Sardegna	26,3	22,1	15,1	-42,5
Sardafidi	Sardegna	15,5	-	-	-
Mutualcredito	Abruzzo	72,1	47,3	17,8	-75,3
Intercredit	Abruzzo	48,0	27,7	29,7	-38,1
Cofidi Puglia	Puglia	95,5	44,6	53,7	-43,8
Media Confidi Meridionali		38,3	27,7	23,3	-39,2


Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

positiva, facendo registrare una crescita media aggregata di circa il 15%. Ad esclusione di 2 Confidi siciliani (Confidi Fideo, Fidimpresa) ed 1 sardo (Sardafidi) che, tra il 2009 e il 2011, evidenziano una riduzione del monte garanzie (pari rispettivamente al 3%, 17,5% e 4,2%), la maggior parte dei Confidi 107 operanti nel Meridione ha espanso lo stock di garanzie nell'arco del triennio. In particolare, 5 Confidi (Confeserfidi, Confidi Fideo, Unifidi, Fin Sardegna e Sardafidi) manifestano un volume di garanzie superiore alla media del Mezzogiorno. Tra questi, nel 2011, in termini assoluti, Confeserfidi e Sardafidi sono i due Confidi con lo stock di garanzie più elevato, rispettivamente uguale a 193,2 e 180,4 milioni di euro (Tab. 3 e Fig. 2).

Appare interessante, inoltre, osservare l'andamento delle garanzie in essere in relazione all'attivo. Nel periodo esaminato, l'ammontare delle garanzie rilasciate dai 13 Confidi del Mezzogiorno equivalgono in media a 4,6 volte il capitale investito (Tab. 3). Nel dettaglio, il Confido siciliano InterConfidi Med si caratterizza per il più elevato rapporto tra stock di garanzie e attivo totale, pari a circa 8; seguito da Confeserfidi e Sardafidi, i cui stock di garanzie sono in media rispettivamente pari a 6,4 e 6,3 volte l'attivo totale. Tali valori appaiono lontani da quelli di Eurofidi, che evidenzia in media un moltiplicatore degli investimenti uguale a ben 18,8.

Un importante indicatore dello stato di salute del *core business* dei Confidi è costituito dal tasso di rotazione delle garanzie che si ottiene dal rapporto tra flusso di garanzie erogate nell'anno e stock di garanzie ed esprime la velocità con cui le prime alimentano il monte garanzie (Tab. 4).

Fig. 3. Numero delle imprese associate ai Confidi meridionali negli anni 2009-2011



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.


A livello aggregato, tale indicatore denota, una contrazione di circa il 39% lungo il triennio analizzato, evidenziando un rallentamento del tasso di crescita delle garanzie rilasciate. Solo un'impresa Confidi Sardegna, registra una variazione positiva tra il 2009 e il 2011 (+28%).

Nella misurazione e nel confronto della dimensione dei Confidi assumono rilevanza anche altri due parametri: il numero delle imprese associate e l'ammontare di capitale sociale.

Con riferimento al numero delle imprese associate ai Confidi meridionali nel periodo esaminato, complessivamente emerge una crescita del 6,6% ed un numero medio di imprese affiliate per Confido pari a 5.900. Appare notevole, tuttavia, la dispersione se si considerano i dati a livello disaggregato. Dei 13 Confidi esaminati, 4 presentano un numero di imprese associate significativamente superiore alla media aggregata: Confeserfidi, Unifidi, Intercredit (che nel triennio conta il numero più elevato di soci) e l'unico Confido pugliese, Cofidi Puglia.

Al contrario, 5 Confidi sono caratterizzati da una compagine sociale più ristretta rispetto alla media: si tratta di 2 Confidi siciliani, Fidimpresa (che nel 2011 conta 942 soci, registrando addirittura una contrazione del 3,8% rispetto al 2009) e InterConfidi Med (con appena 895 soci nel 2011), e di 3 Confidi sardi. Tra questi ultimi compaiono, inaspettatamente, Sardafidi e Fin Sardegna che, pur attestandosi tra i Confidi più grandi del Meridione

Fig. 4. Variazione del patrimonio netto e capitale sociale medio (valori in euro)



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

in termini di stock di garanzie, registrano un numero di soci ridotto (in media rispettivamente 2.742 e 3.488) e molto inferiore rispetto ai Confidi di pari dimensione (ad esempio, Confeserfidi associa più del triplo di soci di Sardafidi).

Le sottoscrizioni dei soci costituiscono la principale fonte di autofinanziamento dei Confidi maggiori, alimentando, il capitale sociale che, a sua volta, insieme ai contributi pubblici e privati, accresce il patrimonio netto. La consistenza di tale aggregato fornisce un'importante indicazione della solidità dei Confidi ed esprime il potenziale sviluppo del volume delle garanzie.

La Tab. 5 riporta il volume del capitale sociale e del patrimonio netto dei 13 Confidi analizzati. Entrambe le grandezze, a livello aggregato, esibiscono un *trend* crescente: il capitale sociale è infatti cresciuto del 35%, mentre il patrimonio netto si è incrementato del 25%. Quest'ultimo dato testimonia che, nel corso del triennio 2009-2011, i Confidi hanno notevolmente aumentato la propria dotazione patrimoniale, al fine di soddisfare i requisiti quantitativi previsti dalla normativa per l'iscrizione nell'elenco degli intermediari vigilati⁶.

⁶ Circolare Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008, recante "Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale".

Tab. 5. *Variazione del numero dei soci, del Capitale sociale e del Patrimonio netto nel triennio 2009-2011 (valori in migliaia di euro)*

Confidi	Numero di soci				Capitale sociale				Patrimonio netto			
	2009	2010	2011	Var. % 2009- 2011	2009	2010	2011	Var. % 2009- 2011	2009	2010	2011	Var. % 2009- 2011
Eurofidi	40.892	44.453	47.970	17,3	19.794,12	26.594,78	27.277,85	37,8	81.232,71	109.643,90	111.803,78	37,6
Confeserfidi	7.469	8.494	9.344	25,1	3.956,25	4.837,00	6.046,75	52,8	20.485,43	23.350,94	24.428,97	19,3
Commerfidi	-	8.142	8.528	4,7	1.612,37	3.069,18	6.827,43	323,4	5.521,59	6.280,44	9.275,65	68,0
Confidi Fideo	4.728	4.801	4.922	4,1	7.960,25	12.301,18	12.736,08	60,0	11.364,44	12.635,79	12.768,80	12,4
Credimpresa	5.278	6.024	6.655	26,1	5.267,46	10.657,59	11.330,82	115,1	10.814,72	15.913,86	12.459,66	15,2
Unifidi	9.638	10.701	11.394	18,2	5.003,56	6.707,66	8.188,67	63,7	13.176,18	13.246,14	15.249,58	15,7
Fidimpresa	979	1.017	942	-3,8	6.418,56	6.428,34	6.357,88	-0,9	-	16.588,18	14.845,60	-10,5
Interconfidi Med	-	786	895	13,9	2.526,00	2.562,50	2.591,50	2,6	6.882,18	7.124,31	6.859,94	-0,3
Confidi Sardegna	1.259	1.444	1.570	24,7	15.885,60	15.471,90	15.164,10	-4,5	19.988,43	20.071,34	24.725,59	23,7
Fidi Fin Sardegna	3.130	3.506	3.828	22,3	4.681,50	5.185,50	5.470,10	16,8	19.104,78	16.604,79	14.718,93	-23,0
Sardafidi	2.502	2.745	2.978	19,0	926,73	1.043,08	1.068,48	15,3	14.262,85	14.522,80	20.046,21	40,5
Mutualcredito	6.628	6.614	6.669	0,6	11.288,67	15.803,51	16.593,43	47,0	17.836,60	20.583,53	18.912,81	6,0
Intercredit	12.303	11.967	12.254	-0,4	19.840,98	21.756,26	23.529,71	18,6	26.089,90	28.005,18	27.780,75	6,5
Cofidi Puglia	9.172	9.429	9.511	3,7	9.127,05	9.236,24	12.285,07	34,6	14.127,05	21.846,14	22.560,02	59,7
Media Confidi Meridionali	5.735	5.821	6.115	6,6	7.268,84	8.850,76	9.860,77	35,7	13.819,55	16.674,88	17.279,42	25,0

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

A livello di singola impresa, il volume di patrimonio netto conferma ulteriormente quanto rilevato fino a questo momento circa l'ordine di grandezza dei Confidi meridionali: Intercredit e Confeserfidi si attestano tra i Confidi 107 più patrimonializzati del Mezzogiorno, con un capitale di rischio medio rispettivamente di 27,2 e 22,7 milioni di euro.

Considerando la centralità del patrimonio netto nel determinare la capacità di espansione delle garanzie erogabili⁷, al fine di analizzare l'adeguatezza patrimoniale dei Confidi meridionali, è utile osservare il rapporto tra il patrimonio netto e lo stock di garanzie in essere.

Nel 2011, il capitale netto dei Confidi analizzati equivale a circa il 14,5% delle garanzie in essere (Tab. 8). A livello disaggregato, emerge una significativa dispersione: il valore più basso è registrato da Commerfidi con il 6%, mentre Fidimpresa e Intercredit presentano quello più elevato pari al 23% (escludendo Cofidi Puglia il cui valore è pari al 25% ma che, come evidenziato precedentemente, non è comparabile con gli altri Confidi). Il confronto tra i due Confidi più grandi del Meridione per stock di garanzie, Confeserfidi e Sardafidi, ed Eurofidi palesa un atteggiamento più prudentiale dei Confidi meridionali⁸ (il rapporto mezzi propri su garanzie rilasciate per i Confidi suddetti è pari rispettivamente al 13% e al 9%, contro il 3% di Eurofidi).

Per la sua idoneità ad assorbire le perdite derivanti dall'attività tipica il patrimonio netto svolge una funzione di "cuscinetto"⁹. Risulta interessante, dunque, interpretare l'adeguatezza di tale aggregato anche in relazione alla rischiosità del portafoglio garanzie e alla liquidità dell'attivo.

L'aspetto della rischiosità, in particolare, ricopre un ruolo determinante sulla sostenibilità economica dell'attività dei Confidi. La capacità di valutare correttamente la qualità del portafoglio garanzie e di determinare adeguatamente la massima perdita attesa incide, infatti, da un lato, sulla congruità delle commissioni richieste ai clienti, dall'altro sull'assorbimento del patrimonio nel caso in cui la perdita stimata sia inferiore a quella effettiva.

⁷ Piatti (2008) definisce il grado di patrimonializzazione come "l'entità delle perdite massime che, dato un certo livello di probabilità, possono essere sopportate in caso di insolvenza dei soci", cfr. Piatti D. (2008), *I Confidi. Gestione delle garanzie, redditività e pricing*, Roma, Bancaria Editrice, *op. cit.*, p. 179.

⁸ Tale evidenza è confermata anche da Parini (2009) che rileva l'utilizzo di una forte leva da parte dei Confidi più grandi del Nord Italia. cfr. Parini P. (a cura di) (2009), *Il nuovo ruolo dei Confidi nel finanziamento delle piccole imprese tra mito e realtà*, Eidon, Genova, *op. cit.*, pp. 59 e segg.

⁹ Piatti (2008), *ivi*.

Tab. 6. *Rischio del portafoglio garanzie e grado di copertura (valori %)*

Confidi	Tasso di sofferenza			Fondi rischi stock garanzie			Grado di copertura		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Eurofidi	-	1,2	1,6	1,3	1,0	1,0	-	82,4	60,6
Confeserfidi	5,9	7,3	8,6	10,2	10,1	9,3	172,7	139,0	107,9
Commerfidi	-	3,7	4,5	1,7	1,8	2,0	-	48,1	43,2
Confidi Fideo	5,0	9,6	16,0	1,1	2,1	7,4	22,5	21,6	46,6
Credimpresa	-	-	12,4	1,7	1,2	1,2	-	-	10,0
Unifidi	-	4,4	6,9	0,5	0,4	0,7	-	8,9	10,6
Fidimpresa	-	-	-	10,2	5,1	9,1	-	-	-
Interconfidi Med	-	8,0	8,1	0,9	4,0	5,6	-	50,5	68,6
Confidi Sardegna	16,6	10,2	14,5	9,1	4,8	5,6	54,9	46,6	38,3
Fidi Fin Sardegna	5,9	4,8	17,9	10,9	8,8	10,6	184,2	184,7	58,9
Sardafidi	-	7,5	12,1	2,2	2,1	4,4	-	28,6	36,5
Mutualcredito	-	9,4	12,6	4,6	4,8	5,2	-	51,0	41,4
Intercredit	-	14,8	16,2	8,6	7,8	5,0	-	52,8	30,6
Cofidi Puglia	-	-	-	24,0	18,8	13,9	-	-	-
Media Confidi Meridionali	8,4	8,0	11,8	6,6	5,5	6,1	108,6	63,2	44,8

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

La Tab. 6 evidenzia alcuni indicatori tradizionali di rischiosità, sebbene la mancanza dei dati contabili riguardanti le sofferenze e gli incagli non consenta il confronto tra tutti i Confidi e per tutti gli anni.

Il livello delle garanzie incagliate e in sofferenza¹⁰ rispetto al monte garanzie (tasso di sofferenza) esprime, a livello aggregato, un peggioramento della qualità del portafoglio, passando dall'8% nel 2010 all'11,8% nel 2011.

Il rapporto tra i fondi rischi¹¹ e lo stock di garanzie rivela una tendenza comune a tutti i Confidi a ridurre gli accantonamenti: a livello aggregato l'indice passa dal 6,6% del 2009 al 6,1% del 2011. Tale comportamento, portafoglio garanzie, che invero permane alquanto scarsa.

¹⁰ L'ammontare degli incagli e delle sofferenze si riferisce al valore esposto in bilancio dai Confidi, nella tabella della Nota integrativa 2.1 "Esposizioni creditizie verso clientela" nella sezione sulle informazioni di natura quantitativa dei bilanci IAS. Si è preso in considerazione il valore lordo delle esposizioni fuori bilancio, riferito alle garanzie deteriorate. La mancata esposizione di tale informazione in nota integrativa non indica l'assenza di garanzie deteriorate, bensì differenti modalità di valutazione e contabilizzazione delle posizioni a rischio che determina l'impossibilità di un confronto completo tra tutti i Confidi.

¹¹ Nella presente analisi, il fondo rischi è determinato come la somma del fondo rischi su garanzie (esposto tra le Altre Passività, voce 90 del Passivo del bilancio IAS finalizzato alla copertura del rischio generale d'impresa) e la Riserva fondi rischi indisponibili iscritta nel Patrimonio netto viene alimentata da contributi pubblici e destinata alla copertura delle perdite sulle garanzie).

Il grado di copertura del rischio, infatti, evidenzia un netto deterioramento (passando dal 63% nel 2010 al 44,8% nel 2011): ad esclusione di Confeserfidi, per tutti i Confidi meridionali il fondo rischi risulta insufficiente a coprire le posizioni a rischio. Il quadro si aggraverebbe ulteriormente qualora tra i fondi rischi non si considerassero le riserve di fondi indisponibili, rivenienti in gran parte da contributi pubblici. Tale situazione, esasperata anche dalla congiuntura economica, da un lato evidenzia una valutazione superficiale e inadeguata del rischio connesso alle garanzie erogate, e dall'altro palesa una logica "assistenziale" (non sostenibile nel lungo termine) basata sul ricorso ai contributi pubblici per la copertura delle perdite.

Nell'analisi della rischiosità dei Confidi un ulteriore elemento da considerare è la parte del monte garanzie protetto da contro-garanzia. La contro-garanzia rappresenta una tecnica di mitigazione del rischio che comporta l'intervento di un garante di secondo livello nel soddisfacimento dell'obbligazione¹².

Nel 2011, nei Confidi meridionali le controgaranzie costituiscono in media circa il 21% delle garanzie in essere, mostrando una crescita rispetto al 2009 (+25%). Disaggregando il dato, si nota una elevata dispersione dei valori intorno alla media: nel 2011 la quota di garanzie assistita da controgaranzia oscilla tra il 60% di Confeserfidi (superiore, persino, a quella di Eurofidi, pari al 57,3%) e il 2,8% di Commerfidi (Tab. 7).

L'analisi della solidità patrimoniale è anche strettamente connessa a quella della solvibilità: il patrimonio può adempiere alla sua funzione di mitigazione dei rischi connessi alla erogazione delle garanzie nella misura in cui le attività investite dal Confidi siano sufficientemente liquide per far fronte alle obbligazioni nei confronti dei soggetti beneficiari delle garanzie, principalmente le banche. A tal proposito, risulta fondamentale osservare il rapporto tra fondo di garanzia e monte garanzie (Tab. 8). Il fondo di garanzia monetaria, è la parte dell'attivo a cui si attinge in caso di inadempimento dei soci¹³. Osservando il rapporto tra fondo di garanzia e garanzie in essere, viene confermata la condotta prudentiale dei Confidi

¹² Occorre precisare che le nuove disposizioni di vigilanza reputano valide ai fini della mitigazione del rischio le controgaranzie intese come garanzie di secondo livello che consentono alla banca finanziatrice di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario, né il garante siano in grado di adempiere. Per un approfondimento si veda: Baravelli M. e Leone P. (2010), *Il futuro dei Confidi in Italia. Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi*, Roma, Bancaria editrice, *op. cit.*, p. 235 e segg.

¹³ In questo lavoro, per fondo di garanzia si intende sia la parte di disponibilità depositate presso le banche, vincolate a garanzia, sia quelle investite in valori mobiliari; una simile scelta è

Tab. 7. Rapporto tra stock di garanzie e controgaranzie (valori %)

Confidi	Stock controgaranzie/Stock garanzie			
	2009	2010	2011	Var. 2009-11
Eurofidi	-	50,0	57,3	14,5
Confeserfidi	64,0	60,9	59,9	-6,4
Commerfidi	2,7	2,6	2,8	2,2
Confidi Fideo	24,3	30,2	36,4	50,0
Credimpresa	11,8	10,3	11,9	0,7
Unifidi	0,8	4,1	8,2	967,2
Fidimpresa	8,8	9,3	10,9	23,8
Interconfidi Med	-	-	23,7	-
Confidi Sardegna	26,1	0,0	13,7	-47,4
Fidi Fin Sardegna	-	37,7	45,3	20,0
Sardafidi	6,1	6,2	16,4	170,6
Mutualcredito	10,3	5,8	6,3	-39,1
Intercredit	2,9	-	-	-
Cofidi Puglia	23,1	15,7	11,6	-49,7
Media Confidi Meridionali	16,4	16,6	20,6	25,3

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.


Tab. 8. Analisi della solidità patrimoniale dei Confidi maggiori

Confidi	Patrimonio netto/stock Garanzie (%)				Fondo garanzia/stock garanzie (%)				Moltiplicatore effettivo			
				Var. % 09-11				Var. % 09-11				Var. % 09-11
	2009	2010	2011		2009	2010	2011		2009	2010	2011	
Eurofidi	2,4	2,9	3,0	25,2	4,5	4,0	3,8	-15,4	22,33	24,70	26,38	18,1
Confeserfidi	12,8	12,3	12,6	-1,1	13,9	14,5	13,6	-2,1	7,19	6,91	7,35	2,2
Commerfidi	5,0	5,5	8,0	61,4	21,4	20,0	17,8	-16,6	4,68	4,99	5,61	19,9
Confidi Fideo	9,2	9,3	10,0	9,6	15,2	18,6	17,9	18,2	6,59	5,38	5,57	-15,4
Credimpresa	13,5	15,6	12,8	-4,6	19,9	18,1	18,7	-6,2	5,03	5,54	5,36	6,6
Unifidi	11,3	9,0	9,6	-14,8	14,5	14,2	12,4	-14,2	6,89	7,05	8,03	16,5
Fidimpresa	-	22,5	23,5	4,4	-	22,2	26,8	20,7	-	4,51	3,74	-17,1
Interconfidi Med	8,9	7,9	8,7	-2,0	10,7	10,4	13,1	22,1	9,35	9,58	7,66	-18,1
Confidi Sardegna	21,6	20,6	23,4	8,3	35,6	31,4	28,7	-19,2	2,81	3,18	3,48	23,8
Fidi Fin Sardegna	14,6	11,1	10,4	-29,1	7,5	7,5	7,3	-3,5	13,30	13,39	13,79	3,6
Sardafidi	7,6	8,6	11,1	46,8	11,0	13,0	12,4	12,9	9,08	7,66	8,04	-11,4
Mutualcredito	17,6	19,4	17,8	1,3	23,4	25,4	23,5	0,6	4,28	3,93	4,25	-0,6
Intercredit	24,3	24,4	20,8	-14,4	32,6	31,1	26,5	-18,5	3,07	3,21	3,77	22,7
Cofidi Puglia	21,9	27,1	24,9	13,6	40,5	33,2	26,9	-33,5	2,47	3,01	3,72	50,5
Media Confidi Meridionali	14,0	14,9	14,9	6,3	20,5	20,0	18,9	-7,8	6,23	6,03	6,18	-0,7

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

giustificata principalmente dalla circostanza che non tutti i Confidi forniscono in nota integrativa il dettaglio dei fondi indisponibili.

Fig. 5. Il moltiplicatore effettivo dei Confidi analizzati



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

meridionali con un valore medio del 19,6% contro il 4,1% di Eurofidi.

La maggiore rischiosità dei Confidi del Mezzogiorno viene confermata anche dall'osservazione del moltiplicatore effettivo (ottenuto dal rapporto tra stock di garanzie e fondo di garanzia).

Il moltiplicatore effettivo¹⁴ indica il volume di garanzie che il Confido ha erogato per ogni euro di fondo monetario disponibile e fornisce, dunque, una misura dell'affidabilità del Confido nei confronti delle banche. Tale indicatore si attesta su valori molto contenuti in tutto il Meridione e rimane pressoché stabile lungo il triennio, registrando un valore medio aggregato di 6,1, pari circa a un quarto del moltiplicatore di Eurofidi (Fig. 5).

Nella prassi, il moltiplicatore del fondo monetario è considerato un parametro del volume di garanzie erogabili dai Confidi a fronte delle somme di denaro depositate presso le banche con le quali è stata stipulata una convenzione. Per i Confidi 107, tuttavia, l'effettiva capacità di espansione delle garanzie è misurata dalla dimensione e dalla qualità del patrimonio di vigilanza. Dal momento della trasformazione in intermediari vigilati, infatti, tutti i Confidi sono obbligati a mantenere il livello di tale

¹⁴ Il moltiplicatore effettivo non va confuso con il moltiplicatore da convenzione che è frutto della negoziazione tra Confido e banca, indica quante volte può essere moltiplicato il fondo di garanzia per determinare la quantità massima di credito accordabile.

Tab. 9. Patrimonio di vigilanza dei Confidi Meridionali (valori assoluti in euro e variazione in percentuale)

Confidi	Regione	Patrimonio di vigilanza			Var. % 2009-11
		2009	2010	2011	
Eurofidi	Piemonte	20.119.749	46.735.929	56.894.255	182,8
Confeserfidi	Sicilia	-	6.248.278	8.204.681	31,3
Commerfidi	Sicilia	-	5.809.717	8.892.063	53,1
Confidi Fideo	Sicilia	10.984.048	12.319.636	11.595.743	5,6
Credimpresa	Sicilia	5.412.066	10.340.883	12.513.112	131,2
Unifidi	Sicilia	-	14.687.258	15.002.603	2,1
Fidimpresa	Sicilia	-	-	13.990.013	-
Interconfidi Med	Sicilia	6.581.187	7.092.115	6.720.218	2,1
Confidi Sardegna	Sardegna	-	20.071.000	24.723.000	23,2
Fidi Fin Sardegna	Sardegna	17.363.231	17.131.788	13.089.987	-24,6
Sardafidi	Sardegna	13.340.450	13.553.274	19.085.023	43,1
Mutualcredito	Abruzzo	17.821.874	20.576.740	18.910.161	6,1
Intercredit	Abruzzo	-	-	27.763.000	-
Cofidi Puglia	Puglia	-	-	-	-
Media Confidi Meridionali		11.917.143	12.783.069	15.040.800	27,3

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

aggregato al di sopra di determinati limiti prudenziali e a fornire una serie di informazioni sull'adeguatezza patrimoniale, nonché sulla copertura dei rischi assunti nello svolgimento dell'attività di garanzia¹⁵. Il patrimonio di vigilanza è il capitale che ciascun Confido deve mantenere a disposizione per poter operare ed il suo ammontare dipende non solo dalla quantità ma anche dalla qualità del credito garantito; tale aggregato, pertanto, deve essere coerente anche con le future politiche di espansione.


Nell'arco del triennio, ad esclusione di Fin Sardegna (che registra una variazione negativa del 24,6%), tutti i Confidi hanno incrementato il livello del patrimonio di vigilanza, cresciuto mediamente del 27,3% (Tab. 9).

Rapportando il patrimonio di vigilanza all'entità dei rischi assunti, ovvero all'attivo ponderato per il rischio (*RWA-Risk Weighted Assets*), si ottiene il *solvency ratio*, che per i Confidi maggiori deve essere almeno pari al 6%. Considerando solo la componente più solida del patrimonio di vigilanza, il patrimonio di base o *Tier 1*, si ottiene il *Tier 1 ratio*.

Osservando il valore del *total capital ratio* dei Confidi meridionali (Fig. 6) si nota un incremento della solvibilità nel triennio analizzato. In media il *total capital ratio* dei Confidi Meridionali (escludendo Fidimpresa e Cofidi Puglia che non forniscono tale informazione in bilancio) è pari al 13,2%, più

¹⁵ Circolare 216/1996 Banca d'Italia e successivi aggiornamenti.

Fig. 6. *Adeguatezza patrimoniale dei Confidi Meridionali: Total capital ratio (anni 2009-2011), Solvency ratio e Tier 1 capital ratio (2011).*



Nota: Fidimpresa non fornisce il valore degli indicatori di solvibilità. Confidi Puglia fornirà le informazioni relative al patrimonio di vigilanza e all'adeguatezza patrimoniale a partire dal prossimo esercizio.
Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

del doppio rispetto al minimo dettato dalla normativa. Tale dato appare positivo perché rivela da un lato la robustezza e la solvibilità dei Confidi meridionali, e dall'altro un ampio margine di sviluppo delle garanzie. A livello di singola impresa, si nota, tuttavia, un'elevata variabilità tra i Confidi analizzati: nel 2011 il *total capital ratio* oscilla tra un valore minimo dell'8,7% (di Commerfidi) ed un valore massimo di 21,15% (registrato da Intercredit). Risulta interessante notare la quasi totale coincidenza tra il *Solvency ratio*, il *Total Capital ratio* e il *Tier 1 ratio* (rispettivamente pari a 13,23%, 13,25% e 12,75%). Tale circostanza conferma ulteriormente la solidità dei Confidi meridionali, il cui patrimonio di vigilanza costituisce un presidio particolarmente solido in quanto composto in larga parte dal patrimonio di base.

La valutazione della solidità patrimoniale dei Confidi, come già ricordato precedentemente, è strettamente connessa anche alla composizione e alla liquidità dell'attivo (Tab. 10). Appare evidente che le immobilizzazioni ricoprono un peso trascurabile nel capitale investito dei Confidi, rappresentando in media appena l'8% del totale attivo, in linea con il valore di Eurofidi (5,5%). A livello disaggregato i dati rivelano una discreta dispersione intorno alla media. E' eclatante il caso di Fin Sardegna che mostra un peso delle immobilizzazioni rilevante, pari al 42% delle

Tab. 10. La composizione dell'attivo dei Confidi meridionali nel triennio 2009-2011 (valori %)

Confidi	Attivo fisso/Totale attivo				Attivo fruttifero/Totale attivo				Crediti per escussioni/Totale attivo			
	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11
Eurofidi	5,7	5,3	5,2	-7,8	85,4	76,7	70,5	-17,4	2,7	6,9	13,4	388,5
Confeserfidi	1,4	1,1	0,8	-42,7	91,4	91,1	87,4	-4,3	6,3	6,9	10,3	64,5
Commerfidi	6,9	6,8	7,1	3,2	88,2	85,7	81,5	-7,6	4,2	6,2	10,2	139,8
Confidi Fideo	2,2	1,8	3,7	69,1	87,2	96,2	86,9	-0,3	1,1	1,0	1,1	-7,7
Credimpresa	16,2	14,1	14,4	-11,4	76,7	79,7	78,0	1,7	3,1	4,8	6,3	101,3
Unifidi	6,7	7,3	10,1	49,8	76,5	80,5	82,3	7,6	0,8	0,1	1,2	46,8
Fidimpresa	-	15,1	13,4	-11,3	-	74,6	81,2	8,8			1,4	-
Interconfidi Med	0,9	0,6	1,5	61,9	91,6	91,3	89,0	-2,9	0,7	2,4	2,2	193,1
Confidi Sardegna	1,4	1,5	1,4	-0,7	93,4	92,2	89,2	-4,5	0,7	0,9	0,9	40,7
Fidi Fin Sardegna	42,2	39,6	42,4	0,6	31,7	33,8	33,4	5,2	2,8	4,8	6,5	132,6
Sardafidi	15,0	14,9	13,6	-9,6	78,0	77,9	73,2	-6,1				-
Mutualcredito	0,2	0,1	0,1	-57,5	79,7	74,4	76,6	-3,9	3,3	6,5	8,0	142,4
Intercredit	0,1	0,1	0,1	25,6	90,6	87,1	87,9	-3,1	2,7	3,7	4,2	57,2
Cofidi Puglia	0,6	0,9	1,4	135,6	86,0	86,8	90,5	5,2	11,4	10,4	7,3	-35,7
Media Confidi Meridionali	7,8	8,0	8,5	8,1	80,9	80,9	79,8	-1,4	3,4	4,3	5,0	46,8

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Tab. 11. Incidenza dei costi operativi sui margini economici dei Confidi maggiori (valori %)

Confidi	Regione	Cost to income				Costi operativi/margine commissionale				Costi operativi/Garanzie erogate nell'anno			
					Var.				Var.				Var.
		2009	2010	2011	2009-11	2009	2010	2011	2009-11	2009	2010	2011	2009-11
Eurofidi	Piemonte	80,2	100,9	98,7	23,1	83,5	105,6	105,5	26,5	1,7	2,0	2,2	29,6
Confeserfidi	Sicilia	95,9	85,8	90,7	-5,5	108,6	97,2	105,2	-3,2	5,4	5,4	8,3	54,4
Commerfidi	Sicilia	81,5	67,9	66,3	-18,6	108,5	97,4	84,1	-22,5	4,4	6,1	6,7	50,6
Confidi Fideo	Sicilia	77,7	67,8	81,6	5,0	89,0	77,7	94,2	5,8	3,2	6,2	8,6	167,9
Credimpresa	Sicilia	104,6	113,7	89,1	-14,8	152,1	153,7	113,6	-25,3	3,4	4,6	6,1	77,3
Unifidi	Sicilia	80,2	102,3	119,8	49,3	89,0	116,6	142,3	59,9	5,4	5,5	7,2	33,1
Fidimpresa	Sicilia	-	96,4	151,7	57,3	-	119,8	189,2	57,9	-	10,5	31,2	196,3
Interconfidi Med	Sicilia	116,3	81,9	110,9	-4,6	127,5	111,1	126,0	-1,2	-	-	-	-
Confidi Sardegna	Sardegna	86,0	87,8	79,9	-7,1	130,6	107,5	109,9	-15,8	5,5	4,3	4,2	-23,7
Fidi Fin Sardegna	Sardegna	141,0	182,4	165,1	17,1	148,1	182,9	165,3	11,6	10,8	14,6	21,4	97,7
Sardafidi	Sardegna	87,1	86,1	109,7	25,9	92,9	87,6	117,7	26,8	9,7	-	-	-
Mutualcredito	Abruzzo	88,2	91,4	104,2	18,1	117,9	113,5	129,8	10,1	2,6	3,8	10,7	315,1
Intercredit	Abruzzo	127,6	104,7	115,0	-9,9	154,5	109,6	149,9	-3,0	3,5	8,0	7,9	123,7
Cofidi Puglia	Puglia	81,3	86,9	114,4	40,7	91,6	123,4	129,9	41,8	3,7	4,0	3,8	2,9
Media Confidi Meridionali		97,3	96,6	107,6	10,6	117,5	115,2	127,5	8,5	5,2	6,7	10,5	101,3

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

attività patrimoniali nel 2011. Escluso tale Confidi, tutti gli altri si caratterizzano per la netta prevalenza dell'attivo fruttifero¹⁶ che presenta un'incidenza sull'attivo totale compresa tra un minimo del 73,2% (Sardafidi) ed un massimo dell'89,2% (Confidi Sardegna).

Nell'attivo, tra i crediti verso clientela, sono rappresentate anche le garanzie a sofferenza, ovvero i crediti verso i soci insolventi per i quali le banche hanno escusso la garanzia del Confidi. L'importo iscritto in bilancio rappresenta il valore recuperabile del credito a fronte della valutazione fatta dal Confidi delle singole posizioni in base ad elementi oggettivi, tra cui la situazione economica del debitore. Per Sardafidi il valore dei crediti per escussioni è pari a 0 perché ritenuti totalmente irrecuperabili. Nei Confidi meridionali, a livello aggregato, i crediti per escussioni rappresentano in media il 4,2% degli impieghi. I Confidi che si discostano maggiormente dal valore medio sono Confeserfidi e Commerfidi, con un'incidenza che si attesta intorno al 10% nel 2011. In generale si rileva un significativo incremento del peso dei crediti per escussioni nell'arco del triennio (quasi del 50%), probabilmente, causato anche dal deterioramento delle condizioni economiche delle imprese associate per effetto della recente crisi.

Passando all'analisi della struttura economica dei Confidi 107 operanti nel Mezzogiorno, nelle tabelle seguenti si riportano alcuni degli indicatori di efficienza e di redditività più importanti.


La Tab. 11 propone il confronto tra il *cost to income*, ottenuto dal rapporto tra costi operativi e margine d'intermediazione – indice molto utilizzato nell'analisi di bilancio delle banche – e due indicatori più significativi nell'analisi dei Confidi: il rapporto tra costi operativi e margine commissionale e il rapporto tra costi operativi e garanzie erogate nell'anno.

Tutti e tre gli indicatori evidenziano una notevole incidenza dei costi di struttura nell'operatività dei Confidi. A livello aggregato gli indicatori mostrano un andamento crescente, rivelando un aumento dell'onerosità della struttura operativa dei Confidi nell'arco del triennio analizzato – verosimile nella fase di trasformazione in intermediari vigilati – tuttavia non compensato da un congruo incremento nel volume di garanzie erogate e nei ricavi operativi.

I costi operativi, infatti, passano dal 4,6% delle garanzie rilasciate nel 2009 al 9,3% nel 2011. A livello disaggregato, nell'arco del triennio, alcuni

¹⁶ L'attivo fruttifero comprende tutti gli investimenti che generano interessi per il Confidi. Si segnala che, differisce dal fondo di garanzia comprensivo sia delle disponibilità vincolate che di quelle libere (a causa dell'assenza nella classificazione IAS dell'informazione sulla presenza o meno del vincolo a garanzia sulle attività) solo per le disponibilità liquide e per i crediti verso enti finanziari, che hanno un'incidenza trascurabile su tale aggregato.

Fig. 7. Rapporto tra costi operativi e margine commissionale



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.


Confidi di minore dimensione raddoppiano (Fin Sardegna) e, addirittura, triplicano (Fidimpresa e Mutualcredito) l'incidenza dei costi operativi sul flusso di garanzie rilasciate.

Risulta, inoltre, che nel 2011 solo 5 Confidi su 13 riescono a coprire i costi caratteristici con il margine d'intermediazione (contro gli 8 del 2009). Se si guarda poi al solo margine commissionale (Fig. 7), la situazione peggiora: solo 2 Confidi siciliani, Commerfidi e Confidi Fideo, infatti, sono in grado di coprire tutti i costi di funzionamento con il solo risultato dell'attività tipica (il rapporto costi operativi su margine commissionale è uguale rispettivamente a 84,1% e 94,2%).

I due Confidi siciliani appaiono ancora più virtuosi se paragonati ad Eurofidi: nel biennio 2010-2011 entrambi gli indicatori evidenziano un valore inferiore al *benchmark*.

Guardando alla composizione dei costi operativi, appare evidente che, per quasi tutti i Confidi meridionali, la componente che incide maggiormente è il costo del personale che a livello aggregato costituisce quasi la metà dei costi totali dei Confidi del Sud Italia (46,5% nel 2011); al secondo posto figurano le spese amministrative che nel 2011, rappresentano mediamente il 40% dei costi operativi (Fig. 8). La composizione di tale voce di costo appare piuttosto variegata; vi rientrano, infatti: le spese per l'acquisto di servizi (le utenze, le spese per consulenze), le imposte, le tasse

Fig. 8. *Composizione dei costi nel 2011 (valori percentuali)*



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.


e i compensi agli amministratori e ai sindaci, questi ultimi con un peso particolarmente rilevante.

La restante parte dei costi operativi è costituita dagli ammortamenti e dagli altri oneri che, invece, incidono in misura trascurabile.

A livello di singola impresa si rilevano alcune differenze nella struttura dei costi. Intercredit, pur rappresentando uno dei maggiori Confidi del Meridione, presenta la minore incidenza del costo del lavoro (rappresenta appena il 23,3% dei costi totali nel 2011), seguito dai due Confidi più piccoli, Fidimpresa e InterConfidi Med (con un'incidenza media rispettivamente del 37% e 36%). Al contrario, nel 2011, 3 Confidi manifestano un'incidenza del costo del personale superiore alla media aggregata: 2 Confidi siciliani, Unifidi e Confidi Fideo, con un peso di tale costo pari rispettivamente al 58% e al 55,4%, e Confidi Sardegna con un'incidenza del 56,5% sul totale dei costi caratteristici.

E' evidente che i costi operativi dei Confidi sono costituiti principalmente da costi fissi, tra cui quelli del personale. Tali costi, per loro natura, non possono essere ridotti in proporzione ai volumi di garanzie erogate senza compromettere il funzionamento della struttura amministrativa e la qualità del servizio offerto agli associati, che, come noto, costituisce una leva strategica per i Confidi.

Fig. 9. Garanzie erogate nell'anno per addetto



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Alla luce di queste considerazioni, può essere utile esaminare la produttività del lavoro nei Confidi meridionali. L'analisi del rapporto tra garanzie rilasciate nell'anno e numero di addetti rivela un'elevata eterogeneità nel livello di produttività del lavoro tra i Confidi esaminati (Fig. 9). Confidi Sardegna si connota per la produttività per addetto più elevata, ed è l'unico Confidi a conseguire un incremento di tale indicatore in seguito alla trasformazione in intermediario vigilato.

Seguendo il modello di analisi proposto da Piatti (2008), si è proceduto a scomporre il rapporto precedente nel prodotto di due ulteriori indici di efficienza: l'importo medio delle garanzie erogate nell'anno (garanzie rilasciate su numero di pratiche) e la produttività fisica per addetto (numero di pratiche su numero di addetti). Dall'osservazione di tali due indicatori (Tab. 12) si evince che il peggioramento della produttività del lavoro è imputabile principalmente alla riduzione della produttività fisica per addetto (che a livello aggregato si è ridotta nel triennio del 44,5%) e, in parte minore, al calo dei volumi medi delle pratiche di affidamento (che presentano una flessione all'incirca del 10%).

Al fine di comprendere la sostenibilità futura dei Confidi meridionali, si è proceduto ad analizzarne le dinamiche reddituali nell'arco del triennio.

La Tab. 13 mostra la variazione dei principali margini economici dei Confidi analizzati. A livello aggregato, nel triennio si osserva un incremento della redditività lorda afferente alla gestione delle garanzie: il margine commissionale, generato dalla differenza tra commissioni attive

Tab. 12. *Livello di produttività del lavoro*

Confidi	Garanzie rilasciate per addetto				Volumi medi				Pratiche per addetto			
	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11
Eurofidi	5.061.010,10	4.707.267,44	4.519.198,72	-10,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Confeserfidi	3.622.540,79	1.475.2728,84	1.244.480,09	-65,6	32.889	33.139	30.762	-6,5	110	45	40	-63,3
Commerfidi	-	1.812.484,07	1.689.814,60	-6,8	36.522	35.390	46.680	27,8	-	51	36	-29,3
Confidi Fideo	3.258.211,62	1.577.550,00	1.093.936,00	-66,4	12.937	8.019	6.921	-46,5	252	197	158	-37,2
Credimpresa	2.358.133,31	2.002.451,44	1.516.595,13	-35,7	25.848	28.969	34.965	35,3	91	69	43	-52,5
Unifidi	1.112.407,87	1.048.974,50	902.801,47	-18,8	25.192	33.126	31.639	25,6	44	32	29	-35,4
Fidimpresa	957.123,19	741.434,06	305.394,74	-68,1	66.582	89.569	72.531	8,9	14	8	4	-70,7
Interconfidi Med	-	-	-	-	-	-	-	-	64	67	77	19,2
Confidi Sardegna	1.952.848,31	2.623.461,54	2.853.384,62	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fidi Fin Sardegna	552.850,26	579.321,79	389.021,65	-29,6	42.686	38.940	22.058	-48,3	13	15	18	36,2
Sardafidi	1.721.075,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutualcredito	2.706.398,26	2.006.945,40	700.376,33	-74,1	70.602	51.355	29.921	-57,6	38	39	23	-38,9
Intercredit	6.433.126,13	3.189.871,70	3.049.478,54	-52,6	30.202	24.594	34.175	13,2	213	130	89	-
Cofidi Puglia	5.124.377,98	2.767.315,56	2.859.131,77	-44,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Media Confidi Meridionali	2.483.257,8	1.652.128,2	1.383.701,2	-44,3	34.346	34.310	30.965	-9,8	93	65	52	-44,5

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Tab. 13. *Variazione dei margini reddituali dei Confidi nel triennio 2009-2011*

Confidi	Margine commissionale				Margine di interesse			
	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11
Eurofidi	31.269.535	29.960.083	30.060.771	-3,9	1.609.928	1.492.269	2.068.721	28,5
Confeserfidi	2.503.095	2.644.805	3.234.803	29,2	297.744	279.425	499.371	67,7
Commerfidi	1.435.087	1.601.357	2.005.591	39,8	482.128	398.335	487.601	1,1
Confidi Fideo	2.468.869	3.121.610	2.998.666	21,5	326.625	378.019	449.998	37,8
Credimpresa	689.792	959.142	1.295.910	87,9	224.478	338.228	361.359	61,0
Unifidi imprese Sicilia	2.559.990	2.095.646	1.956.887	-23,6	281.823	284.693	354.467	25,8
Fidimpresa Confidi di Sicilia	-	1.171.906	955.923	-18,4	-	32.385	236.421	630,0
Interconfidi Med	1.012.127	963.929	1.016.447	0,4	97.749	98.431	137.916	41,1
Confidi Sardegna	1.072.972	1.354.255	1.420.000	32,3	553.246	303.909	532.918	-3,7
Consorzio Fidi Fin Sardegna	2.503.881	2.644.724	2.769.991	10,6	127.508	8.567	26.328	-79,4
Sardafidi	3.047.949	3.950.562	3.611.503	18,5	202.404	70.603	268.196	32,5
Confidi Mutualcredito	1.595.106	1.680.747	1.556.116	-2,4	543.573	428.297	463.952	-14,6
Intercredit Confidi Imprese	1.172.466	2.342.465	2.081.668	77,5	246.969	107.300	622.971	152,2
Cofidi Puglia	2.458.491	1.176.342	2.081.668	-15,3	128.504	98.755	191.842	49,3
Media Confidi Meridionali	1.876.652	1.977.499	2.075.783	10,6	292.729	216.139	356.411	21,8

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Segue Tab. 13. *Variazione dei margini reddituali dei Confidi nel triennio 2009-2011*

Confidi	Margine d'intermediazione				Risultato della gestione operativa				Utile netto			
	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11
Eurofidi	32.534.648	31.341.968	32.129.492	-1,2	5.144.989	606.359	2.586.911	-49,7	4.725.928	48.744	1.938.844	-59,0
Confeserfidi	2.833.655	2.997.652	3.752.174	32,4	714.309	584.682	469.507	-34,3	684.546	534.749	433.498	-36,7
Commerfidi	1.909.107	2.294.542	2.540.752	33,1	31.850	-465.154	-582.601	-1.929,2	21.111	-476.836	-598.031	-2.932,8
Confidi Fideo	2.826.974	3.575.156	3.458.784	22,3	-486.050	64.085	-108.020	-77,8	-480.765	-13.447	-134.238	-72,1
Credimpresa	1.003.005	1.295.910	1.651.897	64,7	-220.014	-477.067	39.008	-117,7	-241.734	-505.397	18.752	-107,8
Unifidi imprese Sicilia	2.842.224	2.388.892	2.325.984	-18,2	635.268	-12.024	-909.427	-243,2	577.508	-82.784	-968.124	-267,6
Fidimpresa Confidi di Sicilia	-	1.456.033	1.192.344	-18,1	-	-91.314	-852.395	833,5	-	-130.879	-895.433	584,2
Interconfidi Med	1.109.876	1.307.167	1.154.363	4,0	543.494	184.225	-228.673	-142,1	529.018	167.598	-249.450	-147,2
Confidi Sardegna Consorzio Fidi Fin Sardegna	1.628.081	1.658.000	1.953.000	20,0	-19.322	71.000	5.141.000	-26.707,0	-39.294	43.000	5.103.000	-13.086,7
Sardafidi	2.631.389	2.652.613	2.772.995	5,4	-1.268.333	-519.559	-4.076.996	221,4	-1.388.222	-990.077	-4.258.249	206,7
Confidi Mutualcredito	3.250.353	4.021.164	3.877.896	19,3	-543.006	89.754	5.386.578	-1.092,0	-602.357	18.548	5.286.686	-977,7
Intercredit Confidi Imprese	2.131.151	2.086.101	1.938.793	-9,0	-565.516	1.115.608	-1.944.362	243,8	-599.533	-1.147.723	-1.993.241	232,5
Cofidi Puglia Media Confidi Meridionali	1.419.435	2.451.046	2.713.785	91,2	1.240.620	-1.057.692	-358.963	-128,9	1.223.747	-1.072.945	-380.181	-131,1
	2.771.360	1.669.647	1.602.088	-42,2	43.288	9.320	74.026	71,0	23.208	8.915	43.800	88,7
	2.196.384	2.296.456	2.379.604	8,3	8.882	-38.780	157.591	1.674,2	-24.397	-280.560	108.368	-544,2

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

riscosse dai clienti e commissioni passive pagate a titolo di riassicurazione e/o di controgaranzia presso i garanti di secondo livello, mostra una variazione positiva del 10,6%. Scomponendo il dato globale si osservano significative differenze nelle dinamiche del margine commissionale tra i Confidi meridionali. Credimpresa e Intercredit registrano tassi di crescita molto superiori alla media (rispettivamente pari all'87,9% e al 77,5%), mentre, Unifidi e Fidimpresa subiscono addirittura una contrazione nel margine commissionale (rispettivamente del 23,6% e del 18,4%). Anche il margine d'interesse, ottenuto dalla differenza tra gli interessi attivi, rivenienti dalla redditività generata dall'investimento del fondo di garanzia, e gli interessi passivi pagati sui fondi impiegati, mostra un *trend* crescente (+22% su base aggregata). Osservando le variazioni registrate dalle singole imprese, infatti, 10 Confidi su 13 evidenziano una crescita nel margine d'interesse in alcuni casi con tassi esponenziali (eclatanti i casi di Fidimpresa e Intercredit, rispettivamente +630% e +152%).

L'incremento del margine d'interesse si riflette anche nel crescente contributo alla formazione del margine d'intermediazione, che giunge al 16% nel 2011, rispetto al 15% nel 2009 e al 10% nel 2010 (Tab. 14). Si rileva, infatti, che, ad esclusione di Fin Sardegna, per tutti i Confidi meridionali il rapporto MI/MINT presenta un valore superiore a quello di Eurofidi, che si attesta in media intorno al 5% (Fig. 10).

L'incidenza del margine commissionale, che rappresenta l'area di ricavo lordo fondamentale nei Confidi, sul margine d'intermediazione, invece, mostra una sostanziale stabilità nel tempo su base aggregata, attestandosi intorno all'84% (Fig. 11). Disaggregando il dato per i singoli Confidi, nel 2011 si nota una discreta dispersione dei valori che variano tra un minimo del 72,7% di Confidi Sardegna e un massimo del 99,8% di Fin Sardegna.

Risulta poi estremamente interessante osservare le relazioni tra i principali margini reddituali ed il risultato operativo nei Confidi analizzati (Fig. 12).


Come già rilevato precedentemente, il margine commissionale, ad esclusione di 2 Confidi siciliani (Confidi Fideo e Commerfidi), per gli altri Confidi meridionali non è sufficiente neppure a coprire i costi di struttura. Per la maggior parte dei Confidi meridionali il margine d'interesse esprime un contributo positivo alla formazione del margine d'intermediazione, migliorando il quadro reddituale dei Confidi. Il margine d'intermediazione, che rappresenta il risultato lordo di sintesi sia della gestione creditizia connessa alle garanzie e sia di quella finanziaria associata all'investimento del fondo di garanzia, infatti, nel 2011 per 5 Confidi su 13 (4 siciliani Commerfidi, Confidi Fideo, Confersefidi e Credimpresa e 1 sardo Confidi Sardegna) non solo riesce a coprire completamente i costi operativi, ma genera anche un avanzo.

Tab. 14. *Composizione del Margine d'intermediazione dei Confidi maggiori del Meridione*

Confidi	Margine interesse/margine Di intermediazione				Margine commissionale/margine d'intermediazione			
	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11
Eurofidi	4,95	4,76	6,44	30,1	96,11	95,59	93,56	-2,7
Confeserfidi	10,51	9,32	13,31	26,7	88,33	88,23	86,21	-2,4
Commerfidi	25,25	17,36	19,19	-24,0	75,17	69,79	78,94	5,0
Confidi Fideo	11,55	10,57	13,01	12,6	87,33	87,31	86,70	-0,7
Credimpresa	22,38	26,10	21,88	-2,3	68,77	74,01	78,45	14,1
Unifidi	9,92	11,92	15,24	53,7	90,07	87,72	84,13	-6,6
Fidimpresa	-	2,22	19,83	791,5	-	80,49	80,17	-0,4
Interconfidi Med	8,81	7,53	11,95	35,7	91,19	73,74	88,05	-3,4
Confidi Sardegna	33,98	18,33	27,29	-19,7	65,90	81,68	72,71	10,3
Fidi Fin Sardegna	4,85	-0,32	0,95	-80,4	95,15	99,70	99,89	5,0
Sardafidi	6,23	1,76	6,92	11,1	93,77	98,24	93,13	-0,7
Mutualcredito	25,51	20,53	23,93	-6,2	74,85	80,57	80,26	7,2
Intercredit	17,40	4,38	22,96	31,9	82,60	95,57	76,71	-7,1
Cofidi Puglia	4,64	5,91	11,97	158,2	88,71	70,45	88,03	-0,8
Media Confidi								
Meridionali	14,30	10,03	15,35	7,28	83,5	83,7	84,1	0,74


Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Fig. 10. *Rapporto tra Margine d'interesse e Margine d'intermediazione*




Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Fig. 11. Rapporto tra Margine commissionale e Margine d'intermediazione



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Fig. 12. Rapporto tra margine commissionale, margine d'interesse, margine d'intermediazione e risultato della gestione operativa (valori assoluti), 2011



Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Il risultato della gestione operativa è un indicatore dell'equilibrio reddituale del Confidi che si ottiene sottraendo dal margine d'intermediazione, oltre ai costi operativi, anche il risultato della gestione delle garanzie, ovvero le rettifiche analitiche e forfettarie effettuate nell'esercizio (voce 100 del conto economico IAS) a fronte della valutazione del rischio di credito del portafoglio e dell'effettiva possibilità di recupero dei crediti verso soci. Il risultato della gestione operativa è alimentato, inoltre, dagli altri ricavi e proventi, componenti positive di reddito afferenti alla gestione accessoria e a quella straordinaria. In tale voce, in particolare, confluiscono anche eventuali contributi pubblici di competenza dell'esercizio.

Come mostra chiaramente la Fig. 12, nel 2011 solo 4 Confidi (Confeserfidi, Credimpresa, Sardafidi e Confidi Sardegna) su 12 (escludendo Cofidi Puglia) conseguono un risultato della gestione operativa positivo, mentre per i restanti il margine d'intermediazione non è sufficiente a coprire i costi di struttura. I Confidi che risultano meno efficienti, registrando un risultato operativo fortemente negativo, sono Fin Sardegna e Mutualcredito. Per entrambi il risultato negativo è generato dall'entità delle svalutazioni sul portafoglio (pari al 182% del margine d'intermediazione per Fin Sardegna e al 103% per Mutualcredito) che, a loro volta, riflettono una inadeguata politica degli accantonamenti¹⁷.

Tra i Confidi che conseguono un reddito operativo positivo, invece, Sardafidi e Confidi Sardegna evidenziano un risultato eccessivamente divergente dal valore medio. Analizzando la composizione di tale margine economico per i 2 Confidi sardi emerge un elevato peso delle rettifiche sulle attività finanziarie (tale da erodere completamente o quasi il margine d'intermediazione) che, però, viene abbondantemente compensato dagli altri proventi di gestione (uguali 186% del risultato operativo per Sardafidi al 122% per Confidi Sardegna). In particolare, all'interno di tale voce, nel 2011, figurano i contributi erogati dalla Regione Sardegna per un ammontare rilevante (circa 6,1 milioni di euro per Confidi Sardegna e 9,7 milioni di Contributi R.A.S. Fondo Rischi Consorzi Fidi ricevuti dalla Regione Sardegna per Sardafidi, di cui circa 7,78 milioni rappresentano delle sopravvenienze perché imputati all'esercizio 2011 ma di competenze di esercizi precedenti).

¹⁷ Piatti rileva una tendenza dei Confidi a sottostimare gli accantonamenti e mette in evidenza che i Confidi che hanno effettuato minori accantonamenti, hanno registrato maggiori perdite. cfr. Piatti D. (2008), *I Confidi. Gestione delle garanzie, redditività e pricing*, Roma, Bancaria Editrice), *op. cit.*, p. 265 e segg.

Va detto che i contributi imputati negli altri proventi sono solo una (piccola) parte dei contributi complessivamente ricevuti dai Confidi. Vi rientrano sia contributi in conto esercizio, sia i contributi in conto capitale contabilizzati in base allo IAS 20, ovvero, rilevati in maniera sistematica negli esercizi in cui l'impresa ne usufruisce.

La parte più cospicua degli aiuti pubblici ricevuti dai Confidi è destinata alla copertura delle perdite su crediti registrate a causa della sopravvenuta incapacità delle imprese socie di adempiere alle proprie obbligazioni (tra questi i Fondi Antiusura L. 108/96 ed i contributi imputati a Fondi Indisponibili). I contributi che recano tale vincolo di destinazione vengono spesati a conto economico a copertura della perdita solo nell'esercizio in cui essa si manifesta. Prima di questo momento essi sono accantonati in apposita riserva patrimoniale oppure tra le Altre passività.

La Tab. 15 fornisce una panoramica dei contributi pubblici ricevuti dai Confidi in esame nel triennio 2009-2011. In base alla modalità di contabilizzazione in bilancio ed alla destinazione d'uso, i fondi pubblici percepiti dai Confidi sono stati suddivisi in quattro categorie. La prima tipologia è costituita dai Fondi Antiusura ex L. 108/96, in genere iscritti tra le Altre Passività; si tratta di fondi speciali, gestiti separatamente dagli altri fondi rischi, destinati esclusivamente a garantire gli istituti di credito convenzionati nella concessione di finanziamenti a favore di imprese socie ritenute ad elevato rischio finanziario. La seconda categoria di finanziamenti ("Altri Fondi pubblici") è composta da fondi di diversa natura e origine, contabilizzati tra le Altre Passività (vi rientrano contributi in conto interessi, contributi erogati dalle Regioni, Province, Camere di Commercio, dal MEF, ecc). All'interno della terza categoria rientra lo stock dei finanziamenti pubblici destinati al rafforzamento patrimoniale dei Confidi (nella tabella denominati "Contributi Pubblici imputati a PN"), che trovano rappresentazione tra le riserve del Patrimonio netto o, in alcuni casi, nel Capitale sociale¹⁸. Infine, i contributi in conto esercizio, come già precedentemente specificato, sono finalizzati, generalmente alla copertura dei costi d'esercizio e vengono imputati tra gli altri proventi¹⁹.

¹⁸ L'art. 1 c. 881 Legge 296/06 (Finanziaria 2007) e l'art. 1 c. 134 Legge 244/07 (Finanziaria 2008), per agevolare la trasformazione in intermediari finanziari, hanno consentito di imputare Fondi e Riserve Patrimoniali, alimentati da contributi pubblici e oggetto di vincoli di destinazione, a capitale sociale o a riserva, senza modificarne l'originaria destinazione. Tale disposizione è stata replicata di recente dal Decreto Sviluppo-bis.

¹⁹ La contabilizzazione dei contributi non segue criteri condivisi e generali. Si avverte, pertanto, che l'assenza del dato in tabella può dipendere dall'imputazione dei contributi in diversa voce di bilancio.

Tab. 15. Contributi pubblici in conto esercizio e in conto capitale ricevuti dai Confidi Meridionali nel triennio 2009-2011 (valori in euro)

Confidi	Fondi antiusura L. 108/96				Altri Fondi pubblici			
	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11
Eurofidi	3.769.170,0	3.993.269,0	4.158.466,0	10,3	17.046.293,0	16.978.257,0	15.919.388,0	-6,6
Confeserfidi	1.097.896,0	1.122.852,0	1.122.852,0	2,3	-	-	-	-
Commerfidi	1.073.902,0	948.962,0	899.146,0	-16,3	11.960,0	17.960,0	18.050,0	50,9
Confidi Fideo	1.569.068,0	1.590.408,0	1.643.086,0	4,7	145.966,0	1.464.891,0	1.059.729,0	626,0
Credimpresa	166.715,0	176.715,0	256.176,0	53,7	-	-	1.213.062,0	-
Unifidi imprese Sicilia	175.839,0	278.299,0	279.794,0	59,1	-	-	-	-
Fidimpresa Confidi di Sicilia	10.257,0	10.257,0	10.257,0	0,0	791.126,0	1.189.070,0	1.036.365,0	31,0
Interconfidi Med	583.872,0	621.415,0	546.193,0	-6,5	335.328,0	441.373,0	465.365,0	38,8
Confidi Sardegna	1.467.226,0	1.441.999,0	1.441.999,0	-1,7	4.088.037,0	5.241.541,0	-	-100,0
Consorzio Fidi Fin Sardegna	957.038,0	958.917,0	691.564,0	-27,7	-	-	100.000,0	-
Sardafidi	467.905,0	463.954,0	506.472,0	8,2	-	-	-	-
Confidi Mutualcredito	1.953.946,0	1.714.061,0	1.334.095,0	-31,7	1.667.706,0	3.330.680,0	2.623.706,0	57,3
Intercredit Confidi Imprese	1.543.026,0	2.099.414,0	1.985.000,0	28,6	-	3.167.423,0	2.897.000,0	-
Cofidi Puglia	595.970,0	664.202,0	616.614,0	3,5	99.581,0	99.694,0	84.523,0	-15,1
Media Confidi Meridionali	897.127,7	930.111,9	871.788,3	-2,8	1.019.957,7	1.869.079,0	1.055.311,1	3,5
Totale Confidi Meridionali	11.662.660,0	12.091.455,0	11.333.248,0	-2,8	7.139.704,0	14.952.632,0	9.497.800,0	33,0

Segue Tab. 15. Contributi pubblici in conto esercizio e in conto capitale ricevuti dai Confidi Meridionali nel triennio 2009-2011 (valori in euro)

Confidi	Contributi pubblici imputati a PN				Contributi pubblici in c/esercizio			
	2009	2010	2011	Var. % 2009-11	2009	2010	2011	Var. % 2009-11
Eurofidi	13.308.900,0	24.707.509,0	20.855.656,0	56,7	-	74.142,0	-	-
Confeserfidi	-	-	921.843,0	-	-	-	-	-
Commerfidi	1.418.340,0	1.418.340,0	1.418.340,0	0,0	5.651,0	5.651,0	5.651,0	0,0
Confidi Fideo	1.115.090,0	1.115.090,0	1.115.090,0	0,0	14.440,0	10.000,0	155.971,0	980,1
Credimpresa	1.547.156,0	1.254.441,0	1.254.441,0	-18,9	-	-	-	-
Unifidi imprese Sicilia	3.473.059,0	3.722.010,0	3.722.010,0	7,2	-	-	-	-
Fidimpresa Confidi di Sicilia	5.858.750,0	7.113.857,0	8.533.643,0	45,7	-	-	-	-
Interconfidi Med	2.534.789,0	2.534.789,0	2.534.789,0	0,0	181.711,0	10.000,0	45.000,0	-75,2
Confidi Sardegna	-	-	-	-	-	-	6.178.000,0	-
Consorzio Fidi Fin Sardegna	11.924.723,0	10.610.407,0	9.620.329,0	-19,3	3.000.000,0	1.500.000,0	1.672.534,0	-44,2
Sardafidi	5.919.469,0	7.783.366,0	-	-100,0	30.048,0	-	9.821.415,0	32.585,8
Confidi Mutualcredito	179.808,0	75.429,0	145.429,0	-19,1	-	-	-	-
Intercredit Confidi Imprese	3.062.940,0	2.755.664,0	2.755.664,0	-10,0	599.163,0	659.089,0	587.000,0	-2,0
Cofidi Puglia	14.600.031,0	15.137.072,0	12.593.374,0	-13,7	-	-	-	-
Media Confidi Meridionali	4.694.014,1	4.865.496,8	4.055.904,7	-13,6	638.502,2	436.948,0	2.637.938,7	313,1
Totale Confidi Meridionali	51.634.155,0	53.520.465,0	44.614.952,0	-13,6	3.831.013,0	2.184.740,0	18.465.571,0	382,0

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

Nel triennio analizzato, mediamente, tutte le tipologie di contributi evidenziano un aumento: particolarmente significativo quello dei Contributi pubblici in c/esercizio (+382%) e quello degli Altri Fondi pubblici (+33%). Sia lo stock dei Fondi Antiusura sia quello dei Contributi imputati al Patrimonio netto, invece, presentano un andamento altalenante, modificandosi in base all'utilizzo fatto dai Confidi nell'esercizio a fronte dell'erogazione delle garanzie e/o della copertura delle perdite. In tutto il triennio, i contributi iscritti nel Patrimonio netto costituiscono la tipologia di sostegno pubblico che incide maggiormente nel bilancio dei Confidi. In media, nei bilanci dei 13 Confidi maggiori del Sud Italia, tali fondi ammontano complessivamente a circa 50 milioni di euro, che equivalgono al 42% del totale delle garanzie erogate dagli stessi intermediari.

Nella valutazione della solidità patrimoniale e della sostenibilità economica dei Confidi è fondamentale considerare l'entità complessiva dei finanziamenti di natura pubblica di cui gli stessi hanno beneficiato. Infatti, se da un lato, i Confidi svolgono una funzione pubblica e rappresentano uno strumento attraverso il quale gli Enti locali, in particolare le Regioni²⁰, attuano la propria politica industriale, agevolando l'accesso al credito delle imprese locali (Parini, 2009); dall'altro, i Confidi 107 sono a tutti gli effetti degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia. E' necessario, pertanto, che acquisiscano una maggiore autonomia dal sostegno pubblico e la capacità di operare in maniera efficiente e competitiva, passando da una logica assistenziale ad una di mercato. Le principali leve sulle quali i Confidi devono agire al fine di compiere tale passaggio, sono: a) il miglioramento della valutazione del merito creditizio delle imprese garantite; b) il rafforzamento patrimoniale; c) il presidio dei rischi (Baldinelli, 2012).

Alla luce di tali considerazioni, appare particolarmente virtuoso il Confido siciliano Confeserfidi che, pur conseguendo un risultato d'esercizio positivo in tutto il triennio analizzato, si avvale dell'ammontare più contenuto di contributi pubblici rispetto agli altri Confidi Meridionali.

Per concludere l'analisi delle dinamiche economico-gestionali dei Confidi 107 del Mezzogiorno, si osserva, infine, l'evoluzione della redditività netta (Tab.16).

Il risultato netto d'esercizio si ottiene sottraendo al risultato della gestione operativa le imposte d'esercizio. In virtù della loro matrice

²⁰ De Vincentiis e Nicolai mettono in evidenza che i Confidi meridionali beneficiano in misura maggiore proprio dei contributi messi a disposizione dalle amministrazioni regionali (che risultano particolarmente cospicui in Sardegna, Sicilia, Campania e Puglia). In De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *op. cit.*, p. 374 e segg.

Tab. 16. *Analisi della redditività dei Confidi maggiori del Mezzogiorno (valori %)*

Confidi	Regione	ROE				Redditività netta				Ro/Garanzie			
		2009	2010	2011	Media	2009	2010	2011	Media	2009	2010	2011	Media
Eurofidi	Piemonte	5,82	0,04	1,73	2,5	0,14	0,00	0,05	0,1	0,15	0,02	0,07	0,1
Confeserfidi	Sicilia	3,34	2,29	1,77	2,5	0,43	0,28	0,22	0,3	0,45	0,31	0,24	0,3
Commerfidi	Sicilia	0,38	-7,59	-6,45	-4,6	0,02	-0,42	-0,52	-0,3	0,03	-0,41	-0,51	-0,3
Confidi Fideo	Sicilia	-4,23	-0,11	-1,05	-1,8	-0,39	-0,01	-0,11	-0,2	-0,39	0,05	-0,09	-0,1
Credimpresa	Sicilia	-2,24	-3,18	0,15	-1,8	-0,30	-0,50	0,02	-0,3	-0,27	-0,47	0,04	-0,2
Unifidi imprese Sicilia	Sicilia	4,38	-0,62	-6,35	-0,9	0,50	-0,06	-0,61	-0,1	0,55	-0,01	-0,58	0,0
Fidimpresa Confidi di Sicilia	Sicilia	-	-0,79	-6,03	-3,4	0,00	-0,18	-1,42	-0,5	-	-0,12	-1,35	-0,7
Interconfidi Med	Sicilia	7,69	2,35	-3,64	2,1	0,68	0,19	-0,32	0,2	0,70	0,20	-0,29	0,2
Confidi Sardegna	Sardegna	-0,20	0,21	20,64	6,9	-0,04	0,04	4,82	1,6	-0,02	0,07	4,86	1,6
Consorzio Fidi Fin Sardegna	Sardegna	-7,27	-5,96	-28,93	-14,1	-1,06	-0,66	-3,00	-1,6	-0,97	-0,35	2,88	0,5
Sardafidi	Sardegna	-4,22	0,13	26,37	7,4	-0,32	0,01	2,93	0,9	-0,29	0,05	2,99	0,9
Confidi Mutualcredito	Abruzzo	-3,36	-5,58	-10,5	-6,5	-0,59	-1,08	-1,88	-1,2	-0,56	1,05	-1,83	-0,4
Intercredit Confidi Imprese	Abruzzo	4,69	-3,83	-1,37	-0,2	1,14	-0,93	-0,28	0,0	1,16	-0,92	-0,27	0,0
Cofidi Puglia	Puglia	0,16	0,04	0,19	0,1	0,04	0,01	0,05	0,0	0,07	0,01	0,08	0,1
Media Confidi Meridionali		-0,07	-1,74	-1,17	-0,99	0,01	-0,25	-0,01	-0,08	0,04	-0,04	0,48	0,2

Fonte: Rielaborazione degli autori, dati di bilancio.

mutualistica i Confidi godono di un regime fiscale agevolato, pertanto l'impatto delle imposte è poco rilevante. Inoltre, *ope legis* i Confidi non possono procedere alla distribuzione degli utili, quindi la redditività netta costituisce principalmente una fonte di autofinanziamento. Gli indicatori di redditività rivelano una capacità di reddito molto contenuta in tutto il triennio. In particolare, il ROE medio dei Confidi meridionali denota una contrazione tra il 2009 e il 2011 (-1% circa) evidenziando un diffuso peggioramento nella redditività dei Confidi che, tuttavia, coinvolge anche Eurofidi (il ROE passa dal 5,82% del 2009 all'1,73% del 2011). Escluso Cofidi Puglia, solo 4 Confidi registrano un ROE positivo: Confeserfidi (2,5%), InterConfidi Med (2,1%) e i due Confidi sardi, Sardafidi e Confidi Sardegna (rispettivamente 7,4% e 6,9%), questi ultimi grazie ai contributi regionali.

La situazione rimane invariata se si considera la redditività netta ottenuta dal rapporto tra il risultato d'esercizio e il monte garanzie che, a livello aggregato, mostra una leggera flessione nel triennio.

La redditività lorda delle garanzie, calcolata rapportando il risultato della gestione operativa al monte garanzie, invece, complessivamente rivela un miglioramento.

4. COME MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI CONFIDI ATTRAVERSO UNA REVISIONE DEGLI STATUTI

L'analisi sinora condotta sugli statuti dei Confidi ha consentito di tracciare una preliminare mappatura degli aspetti principali che vengono in essi regolamentati.

Ciò che emerge è la presenza di una notevole varietà a livello di contenuti riscontrabile tra i diversi Confidi.

Il passaggio successivo è consistito nell'elaborazione di specifiche considerazioni circa l'opportunità di adottare soluzioni più congeniali rispetto ad altre nell'articolazione degli statuti stessi al fine di fornire agli operatori del settore dei suggerimenti in ordine a specifici aspetti statutari.

Nel presente paragrafo si intende fare un passo in avanti cercando, in primo luogo, di evidenziare quali sono gli aspetti, tra quelli disciplinati nell'ambito degli statuti, che potrebbero influenzare il grado di efficienza dei Confidi e, in secondo luogo, di mettere in luce come andrebbero regolamentati tali aspetti per poter contribuire ad un miglioramento dell'efficienza gestionale dei Confidi.

Si ribadisce che ai fini della nostra analisi rilevano quegli aspetti dell'organizzazione e della struttura societaria la cui definizione è rimessa

ai soci in virtù e nei limiti dell'autonomia contrattuale ad essi riconosciuta. Pertanto si prescinde dal considerare quelle previsioni statutarie che richiamano i vincoli di legge in quanto, trattandosi di norme inderogabili, non sono suscettibili di intervento da parte dei consociati. Rilevano invece quegli aspetti in merito ai quali i consociati hanno facoltà decisionale e possono quindi valutare se disciplinarli o affidarsi alle disposizioni legislative (norme derogabili).

Come per ogni altra azienda, anche per i Confidi la sfida dell'efficienza si gioca su due piani, quello dell'incremento dei ricavi e quello dell'abbattimento dei costi.

La nostra analisi è pertanto finalizzata ad individuare da un lato, quali siano gli aspetti disciplinati negli statuti che potrebbero contribuire ad incrementare il livello dei ricavi, distinguendo tra ricavi caratteristici e non caratteristici, dall'altro, quali possano determinare una riduzione dei costi.

Seguendo un'impostazione ampiamente condivisa, i ricavi caratteristici afferenti all'area operativa tipica dei Confidi comprendono i ricavi derivanti dall'attività di erogazione delle garanzie e i proventi legati all'investimento delle disponibilità finanziarie.

La componente di ricavo commissionale (commissioni nette di garanzia) è pari alla differenza tra commissioni attive – date dal corrispettivo richiesto all'impresa cliente per il rilascio della garanzia – e commissioni passive, corrisposte a fronte delle controgaranzie ricevute da parte di Enti di garanzia di secondo grado o di Enti pubblici.

Per avere un'idea dei livelli commissionali applicati dai Confidi, si è scelto di riportare i dati prodotti da Fedart²¹ relativi all'anno 2009²². Nonostante i dati Fedart facciano esclusivo riferimento ai Confidi artigiani, questi ultimi rappresentano una componente rilevante del sistema dei Confidi²³. Una simile scelta metodologica, peraltro, è stata adottata in

²¹ Fedart è la Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi e delle Cooperative Artigiane di Garanzia. È espressione del mondo dell'artigianato ed è la Federazione che riunisce il maggior numero di aderenti in Italia.

²² Confedart (2010), *Il sistema dei Confidi artigiani aderenti a Fedart fidi*, Edizione 2010, 14a edizione.

²³ I dati Fedart cui si fa riferimento provengono da un'indagine estesa a tutte le strutture socie di Fedart Fidi, che rappresentano la quasi totalità dei Confidi espressione del mondo dell'artigianato. Sono 147 i soci (pari all'89% del totale) che hanno fornito almeno le informazioni principali sull'operatività, mentre 117 strutture (il 70% del totale) hanno fornito informazioni complete; di questi ultimi, 110 erano Confidi di 1° grado e 7 di 2° grado. Le 117 strutture del campione sono altamente rappresentative del sistema dei Confidi aderenti a Fedart Fidi: associano infatti il 93,8% del totale delle imprese socie e garantiscono il 97,2% del volume complessivo di finanziamenti intermediati dal sistema. Cfr. Confedart (2010), *Il sistema dei Confidi artigiani aderenti a Fedart fidi*, Edizione 2010, 14ª edizione.

precedenza da altri autori (Amaturo *et al.*, 2009)²⁴. In base ai dati forniti da Fedart, le commissioni annue richieste a fronte delle garanzie a breve termine concesse dai Confidi oscillano da un minimo dello 0,42% ad un massimo dell'1,72%. Ad eccezione della Sicilia (0,73%), le commissioni applicate dalle regioni meridionali sono tra le più elevate; in particolare, per l'Abruzzo, la Calabria, il Molise e la Puglia si attestano sull'1%; per la Basilicata sull'1,38%, per la Campania e la Sardegna, sul valore massimo (1,72%). Guardando alle commissioni a medio-lungo termine, i valori oscillano tra lo 0,2% e l'1,94%. Le regioni meridionali compaiono agli ultimi posti in graduatoria, figurando tra quelle che applicano le commissioni più alte. In particolare, la Campania applica commissioni dell'1,83%, il Molise dell'1,92% e la Sardegna dell'1,94%. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, le imprese delle regioni meridionali manifestano tuttavia un minore scontento riguardo agli aspetti di costo particolarmente accentuato, invece, nelle regioni del Centro e del Nord Italia²⁵. Una simile evidenza dovrebbe consentire ai Confidi meridionali di prestare maggiore attenzione alla qualità del servizio piuttosto che alla variabile di *pricing*, con la possibilità di applicare commissioni più elevate della media per raggiungere margini reddituali accettabili.

Per quanto concerne le commissioni passive, sia per i Confidi 106 che per i Confidi 107 sono aumentate in maniera consistente nel corso degli anni. Tale evidenza nei Confidi 106 si riferisce in particolare all'anno 2009, mentre nei Confidi 107 è riscontrabile sin dal 2006²⁶. L'incremento delle commissioni passive è legato all'espansione del portafoglio di garanzie che è stata realizzata puntando sul trasferimento di parte dei rischi di credito all'esterno.

Gli aspetti disciplinati negli statuti che potrebbero influenzare l'ammontare delle commissioni attive e passive sono:

- la possibilità di prestare garanzie anche ai liberi professionisti;
- eventuali previsioni circa il *pricing* dei servizi offerti;
- eventuali limiti al ricorso a forme di controgaranzia.

²⁴ Amaturo F., Giordano L. e Petraglia C. (2009), *Divari territoriali e limiti nell'accesso al credito per le PMI meridionali: quale ruolo per i Confidi?*, "Rivista economica del Mezzogiorno", XXIII, Vol. 1-2, pp. 27-70.

²⁵ L'indagine ha riguardato oltre 6.000 piccoli imprenditori clienti della Divisione Retail di UniCredit. In dettaglio, l'indagine ai piccoli imprenditori è basata su 6.175 interviste CATI (Computer Assisted Telephone Interview), distribuite su tutto il territorio nazionale a clienti UniCredit. Le interviste sono state somministrate da Doxa nel periodo luglio-settembre 2008. Osservatorio UniCredit Piccole Imprese (2009), *Rapporto UniCredit sulle Piccole Imprese*, Edizione 2008-2009.

²⁶ De Vincentiis P., Nicolai M. (a cura di) (2012), *op. cit.*, p. 223.

Come si è visto in precedenza²⁷, la legge-quadro consente la partecipazione dei liberi professionisti ai Confidi in qualità di soci. Una simile specificazione all'interno dello statuto, seppure non necessaria in quanto trattasi di una previsione di legge, potrebbe tuttavia avere un ruolo divulgativo contribuendo a diffondere all'esterno l'informazione relativa alla prestazione di garanzie anche a favore di soci liberi professionisti.

Con riferimento al secondo aspetto, come si è già detto in precedenza, nella disciplina delle commissioni e dei corrispettivi per i servizi prestati dal Confidi l'autonomia statutaria è massima; tuttavia, nella maggior parte dei casi gli statuti riportano scarse indicazioni in merito. In particolare, negli statuti si stabilisce che la misura delle commissioni sia determinata dall'organo amministrativo e che vari in relazione alle diverse tipologie di operazioni. Sarebbe auspicabile specificare che il prezzo della garanzia viene determinato attraverso una procedura che tiene conto dei tassi di perdita attesi, degli oneri di accantonamento di vigilanza e dei costi di gestione. Ciò sia in ottemperanza ad un principio di trasparenza che possa avvantaggiare il Confidi in termini di visibilità sia con la finalità di istituzionalizzare una procedura che si ritiene ormai necessaria alla luce non solo delle novità regolamentari ma anche per ragioni di sostenibilità economico-finanziaria dei Confidi. L'adozione di ben definite procedure di determinazione del *pricing* dovrebbe consentire in futuro di poter applicare commissioni più eque, che consentano di mantenere in equilibrio la struttura economica e finanziaria del Confidi e che siano ben differenziate in base al soggetto e al progetto garantito. Il valore su cui attualmente si attestano le commissioni risulta infatti ben lontano da un prezzo equo di garanzia²⁸. È ipotizzabile pertanto nel prossimo futuro un'evoluzione verso il rialzo delle commissioni applicate dai Confidi sui servizi di garanzia prestati. Risulta, però, fondamentale che il Confidi riesca a trovare un giusto equilibrio tra la necessità di conseguire maggiori ricavi e l'obiettivo di produrre effettivi vantaggi per le imprese aderenti.

Per quanto concerne l'ultimo aspetto, un recupero di efficienza potrebbe passare per una riduzione delle commissioni passive dovute a fronte di servizi di controgaranzia. Considerando che nell'operatività dei Confidi le forme di riassicurazione hanno ampia diffusione²⁹, si ritiene una leva

²⁷ Si rinvia al par. 2.3.

²⁸ Un prezzo equo di garanzia dovrebbe aggirarsi intorno a un valore superiore al 4% per anno sull'importo garantito, mentre le condizioni attualmente applicate dai Confidi sono stimate mediamente attorno all'1,80%. De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *op. cit.*, p. 340.

²⁹ Sia nei Confidi 106 che 107 si rilevano percentuali molto elevate di ricorso a forme di controgaranzia. Per un dettaglio sui dati si veda: De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *ivi*, p. 145.

importante su cui agire. Come noto, accanto ai Confidi di secondo grado esistono altri soggetti che forniscono un servizio di controgaranzia. Tra questi i più noti sono: il Fondo Centrale di Garanzia (FCG), il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), i Fondi regionali e camerali. Il prezzo della controgaranzia può variare anche di molto a seconda del soggetto a cui si fa ricorso. A titolo esemplificativo, in media il prezzo della controgaranzia del FCG, rappresentato da una commissione una tantum differenziata in base alle dimensioni del beneficiario finale e all'ubicazione dell'investimento, oscilla tra 1,1% e 0,25%, mentre le garanzie FEI solitamente non prevedono alcun costo³⁰. Ne consegue che il ricorso a Confidi di secondo grado piuttosto che ad altri controgaranti deve essere valutato anche alla luce del diverso peso sul bilancio del Confidi. Proprio per dare la possibilità al Confidi di scegliere entro l'ampio spettro di soggetti controgaranti è opportuno evitare l'inserimento all'interno degli statuti di previsioni che vincolino o limitino il ricorso a forme di riassicurazione.

Si ritiene altresì inopportuno prevedere limitazioni che impediscano al Confidi di assumere le decisioni in materia di controgaranzie sulla base di valutazioni di efficienza. Ci si riferisce ad esempio a formulazioni nelle quali, menzionando la possibilità di aderire a Confidi di secondo grado, si specifichino la percentuale di ripartizione del rischio tra società, Confidi di secondo grado e istituto di credito e/o si riporti la quota minima di partecipazione al capitale sociale del Confidi di secondo grado. Tali previsioni andrebbero evitate al fine di consentire al Confidi la più ampia libertà di manovra, senza limitazioni di sorta.

Per quanto concerne i ricavi non caratteristici, essi comprendono i ricavi conseguiti attraverso attività diverse dal rilascio di garanzie. Rientrano in tale ambito le attività di consulenza finanziaria alle imprese e le istruttorie su pratiche di contributo pubblico. Spesso i Confidi erogano tali servizi ma non li valorizzano con un *pricing* adeguato³¹.

Le evidenze provenienti dall'indagine condotta da Unicredit Banca sulle piccole imprese³² segnalano inoltre una richiesta crescente di tali servizi da parte delle imprese. In particolare, le imprese intervistate denunciano una operatività ancora troppo limitata dei Confidi ai quali si richiede invece un ruolo più ampio. Il servizio maggiormente richiesto è quello di consulenza

³⁰ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *ivi*, p. 282.

³¹ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *ivi*, p. 23.

³² Osservatorio UniCredit Piccole Imprese (2009), *Rapporto UniCredit Banca sulle Piccole Imprese – Il Mezzogiorno verso un nuovo modello di sviluppo territoriale*, Milano, IV edizione 2008-2009.

finanziaria, che viene considerato utile al fine di migliorare il livello di cultura finanziaria nella piccola impresa. Tale richiesta è ancora più accentuata nel Mezzogiorno. Certamente darne contezza all'interno dello statuto elencando in maniera puntuale nell'oggetto sociale le attività, diverse dal rilascio delle garanzie, che il Confidi svolge è un primo passo per promuovere all'esterno le attività stesse. Va tuttavia assolutamente evitata l'indicazione di simili attività quando in concreto non si disponga delle risorse necessarie al loro espletamento.

Da ultimo vanno menzionati i proventi costituiti dai contributi alla gestione da parte di enti terzi (come le Regioni, le Province e le Camere di Commercio).

Si consideri infatti che i Confidi, in virtù dell'importante attività di sostegno svolta nei confronti delle PMI realizzata favorendo l'ottenimento di finanziamenti a condizioni agevolate da parte delle banche, sono destinatari di ingenti fondi pubblici.

Nell'ambito delle valutazioni sull'efficienza dei Confidi i contributi pubblici vengono variamente considerati. In particolare, Bazzana (2006)³³ determina il margine effettivo potenzialmente a disposizione del Confidi per le proprie politiche aziendali tenendo in considerazione anche i proventi non caratteristici che, oltre ai ricavi non direttamente pertinenti alla gestione dei Confidi, accolgono i contributi alla gestione da parte di enti terzi. Ciò consente di apprezzare il grado di autonomia/dipendenza da soggetti terzi, in particolare dalle politiche di finanza pubblica locale, ma anche da quella nazionale, per quanto riguarda il trasferimento di fondi, e da quella europea per la normativa sulle incentivazioni alle imprese. In maniera analoga Piatti, nella strutturazione di un conto economico gestionale dei Confidi, riconduce i contributi pubblici all'area straordinaria al fine di poter verificare le condizioni di autonomia reddituale e finanziaria dei Confidi a prescindere dagli interventi pubblici (Piatti, 2008)³⁴. Gai, invece, nel tentativo di determinare le condizioni di sostenibilità economica dei Confidi, esclude i contributi pubblici e quelli erogati dalle associazioni di categoria/CCIAA dalla voce 'altri ricavi' in quanto non aventi natura di posta ricorrente o di voce sulla quale il management del Confidi ha la possibilità di influire in via diretta con le proprie scelte strategiche (Gai, 2008)³⁵.

³³ Bazzana F. (2006), *L'efficienza gestionale dei Confidi. Un'analisi empirica*, "Banca Impresa e società", 1, p. 8.

³⁴ Piatti D. (2008), *I Confidi. Gestione delle garanzie, redditività e pricing*, Bancaria Editrice, Roma, p. 163.

³⁵ Gai L. (2008), *Un framework metodologico per la sostenibilità economico-patrimoniale di un Confidi*, "Rivista Bancaria", n. 6, p. 20.

Si consideri inoltre che in base allo IAS 20 i contributi regionali ricevuti dai Confidi sono da considerarsi come proventi di esercizio da iscrivere a conto economico e non come contributi in conto capitale.

Ai fini della presente analisi, si ritiene quanto mai opportuno considerare i contributi pubblici tra i ricavi, in particolare tra quelli non caratteristici, in quanto essi rappresentano una componente molto rilevante del bilancio dei Confidi³⁶ e spesso risultano determinanti per garantirne gli equilibri gestionali³⁷. Essi rappresentano all'incirca i due terzi del capitale dei Confidi³⁸.

I Confidi più piccoli sono quelli maggiormente dipendenti dal supporto esterno con percentuali di fondi pubblici sul totale passivo che negli anni oscillano tra il 42,45% e il 49,64%. In ogni caso anche i Confidi più grandi beneficiano di contributi pubblici (con quote percentuali che si aggirano intorno al 30%)³⁹. In particolare, guardando alla distribuzione per aree geografiche emerge un rilevante peso dei contributi pubblici per il Sud e le Isole che, se da un lato testimonia l'impegno profuso dalle amministrazioni locali nell'attuazione di politiche di sostegno alle piccole e medie imprese⁴⁰, dall'altro, evidenzia la forte dipendenza dalle misure agevolative. Se si considera infatti il rapporto tra il totale fondi pubblici dei fondi rischi e il totale fondi rischi, per il Sud emerge che la dotazione di fondi rischi dipende pressoché totalmente dai contributi esterni⁴¹.

Guardando all'entità delle risorse pubbliche destinate ai Confidi, le evidenze empiriche sono contrastanti.

In certi casi risulta che i Confidi meridionali beneficiano di più contenuti apporti da parte di enti terzi rispetto ai Confidi del Nord. Da un confronto tra il margine caratteristico a disposizione (che tiene conto dei soli ricavi caratteristici) e il margine effettivo potenziale a disposizione (quest'ultimo comprensivo dei contributi pubblici) emerge che, mentre per i Confidi del Nord i valori aumentano in maniera sensibile, per i Confidi del

³⁶ Parini osserva che "le attese sullo sviluppo dei Confidi sono molte e le potenzialità di rispondere a queste attese ci sono, ma resta una grande dipendenza, per tutte le tipologie di Confidi, dagli interventi pubblici nelle loro varie forme"; cfr. Parini P. (a cura di) (2009), *Il nuovo ruolo dei Confidi nel finanziamento delle piccole imprese tra mito e realtà*, Eidon, Genova.

³⁷ Aldrighetti F. e Erzegovesi L. (2007), *L'equilibrio gestionale dei Confidi 107: effetti sul pricing delle garanzie e sull'efficacia degli aiuti pubblici*, Dipartimento di informatica e studi aziendali, Università di Trento, 28 marzo.

³⁸ Gai L. (a cura di) (2011), *La nuova attività dei Confidi. Profili gestionali, contabili e regolamentari*, Milano, FrancoAngeli, p. 14.

³⁹ De Vincentiis P. e Nicolai M. (2010), *op. cit.*, p. 149.

⁴⁰ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2010), *op. cit.*, p. 149.

⁴¹ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2010), *ivi*, p. 150.

Centro e del Sud i valori rimangono sostanzialmente stabili. Simili risultati potrebbero dipendere dalla probabile maggiore disponibilità finanziaria degli Enti pubblici del Nord Italia⁴². È interessante a tal proposito richiamare i dati diffusi dal sistema camerale italiano relativi alla distribuzione per area geografica e regione d'appartenenza dei Confidi beneficiari di contributi da parte delle Camere di Commercio italiane⁴³. In base ai dati 2009 risulta che i Confidi italiani beneficiari dell'attività di contribuzione messa in atto dalle C.C.I.A.A. italiane sono in totale 231, la maggior parte dei quali è localizzata nel Nord Italia (50%), con un primato della Lombardia (43 Confidi beneficiari). Nelle regioni del Sud è invece presente un minor numero di Confidi destinatari degli incentivi camerali (24%). In dettaglio, la Campania conta 19 Confidi beneficiari, l'Abruzzo 12, la Puglia 10, la Basilicata e la Sicilia 7, il Molise 6, la Calabria e la Sardegna 1. Il quadro non muta guardando all'ammontare medio dei contributi. Al primo posto figura il Nord con 41 milioni circa di contributi; segue il Centro Italia con 11 milioni. Al Mezzogiorno e Isole sono stati destinati dalle camere di commercio contributi per 7,9 milioni di euro.

Uno scenario opposto emerge osservando i dati relativi ai finanziamenti regionali⁴⁴. Tra le regioni italiane che hanno messo a disposizione maggiori risorse figurano la Sardegna, la Sicilia e la Campania, al primo, al secondo e al quarto posto in graduatoria per dotazione finanziaria degli interventi di garanzia (rispettivamente pari ad 284.000.000, 200.038.000 ed 168.419.000 euro). Tra le regioni che hanno apportato risorse per importi complessivamente superiori a 100 milioni di euro figura la Puglia (con una dotazione di 105.650.000 euro). Ci sono però regioni meridionali che hanno dotazioni finanziarie alquanto contenute. In particolare si tratta delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. In linea generale per le regioni del Sud e Isole emerge una sovra-dotazione di fondi rispetto alle imprese destinatarie (46% dei fondi indirizzati al 25% delle imprese). Guardando all'origine dei fondi risulta che le regioni meridionali utilizzano prevalentemente risorse comunitarie; una parte assolutamente marginale dei fondi è invece rappresentato da risorse proprie delle regioni.

Da quanto detto finora emerge: *i*) in termini relativi, una maggiore dipendenza dei Confidi di minori dimensioni dalle fonti pubbliche e *ii*) una maggiore dipendenza dei Confidi meridionali dalle fonti pubbliche; *iii*) in

⁴² Bazzana F. (2006), *L'efficienza gestionale dei Confidi. Un'analisi empirica*, "Banca Impresa e società", 1.

⁴³ Unioncamere, Istituto Guglielmo Tagliacarne (2010), *Monitoraggio delle misure di sostegno ai Confidi attuate dal sistema camerale 2010*.

⁴⁴ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *op. cit.*, p. 374 e segg.

termini assoluti, un ampio volume di risorse pubbliche di natura per lo più regionale stanziata a favore dei Confidi meridionali. Il quadro che si delinea per i Confidi meridionali è caratterizzato pertanto da una più marcata dipendenza dalle fonti pubbliche in un contesto per alcune regioni di scarsità, per altre di abbondanza delle risorse. Si ritiene pertanto ancor più urgente intervenire nei Confidi meridionali con degli accorgimenti che consentano di sfruttare meglio l'apporto pubblico.

L'incremento del livello di tale voce di ricavo è in gran parte legata alla capacità di attrazione di contributi esterni da parte del Confidi ed alla disponibilità finanziaria degli Enti pubblici dell'area geografica in cui i Confidi operano.

Pertanto, un miglioramento dell'efficienza in senso ampio, quindi considerando anche gli apporti pubblici, può essere conseguito attraverso i) l'implementazione laddove non presenti, o il potenziamento laddove presenti, di processi di approvvigionamento di risorse pubbliche ii) la massimizzazione del volume di risorse ottenibili estendendo la propria operatività in aree geografiche in cui le istituzioni siano particolarmente sensibili alla causa dei Confidi.

La capacità di attrarre risorse esterne può essere potenziata in presenza di opportune procedure interne al Confidi che consentano un esame non episodico ma sistematico e condotto in via continuativa dei bandi emanati dalle Regioni e dagli Enti locali. Ciò a cui si dovrebbe tendere è una selezione ragionata delle fonti pubbliche di finanziamento che consenta di effettuare delle valutazioni di convenienza tra bandi diversi nonché a massimizzare le probabilità di successo. Il Confidi inoltre dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella ricerca di bandi d'interesse in maniera tale da non farsi mai cogliere impreparato e avere a disposizione un margine temporale non eccessivamente ristretto per sviluppare i requisiti richiesti, laddove possibile. Tutto ciò richiede sicuramente uno sforzo in termini di personale e tempi da dedicare a tale attività. Del resto tale impegno risulterebbe assolutamente giustificato laddove si riesca effettivamente ad ottenere maggiori risorse. Ebbene, al fine di formalizzare e istituzionalizzare una simile attività all'interno del Confidi, si potrebbe stabilire all'interno dello statuto in capo a quale organo sociale sia da attribuirsi la relativa responsabilità per poi rinviarne una disciplina più puntuale ad un regolamento interno. Contemplare all'interno dello statuto un'attività di selezione dei bandi di Enti pubblici e privati sarebbe utile a darne un riconoscimento formale; definire in maniera chiara ruoli e responsabilità ad essa relativi, consentirebbe invece di evitare rallentamenti e perdite di efficacia causati da una confusione dei compiti assegnati alle diverse funzioni.

Con riferimento alla seconda linea d'azione, andrebbero invece evitate le previsioni statutarie che circoscrivano l'operatività del Confidi a specifiche realtà regionali o addirittura provinciali. Una simile scelta potrebbe essere eccessivamente limitativa e penalizzante soprattutto per i Confidi meridionali di quelle regioni che, come si è visto in precedenza, soffrono una maggiore penuria di risorse rispetto ad altre. Considerando però che la legge impone l'indicazione della sede principale e di eventuali sedi secondarie, l'unica variabile statutaria su cui si può intervenire concerne la possibilità di istituire, sopprimere o trasferire sedi e uffici.

In merito a tale aspetto sarebbe opportuno: *i*) evitare di introdurre vincoli statutarie all'apertura di sedi secondarie *ii*) attribuire le relative deliberazioni al CdA. Tali considerazioni appaiono non banali alla luce di quanto emerso dall'analisi condotta sugli statuti dei Confidi. Alcuni dei Confidi esaminati hanno fissato infatti all'interno dello statuto dei paletti all'apertura di filiali legandola ad esempio ad un numero minimo di aziende socie ivi operanti. In presenza di simili vincoli, sarebbe necessaria una modifica statutaria per procedere all'eventuale espansione del Confidi stesso.

Sul secondo punto, invece, demandare alla competenza degli amministratori le deliberazioni relative all'apertura, trasferimento o soppressione di uffici periferici o di agenzie, anziché prevederne l'attribuzione all'Assemblea dei soci potrebbe costituire una buona via per la semplificazione dell'iter decisionale con un risparmio di tempi⁴⁵. Ciò potrebbe consentire al Confidi di aprire una sede secondaria in una Regione confinante, per usufruire di eventuali misure di sostegno ivi attivate. Diversamente, la previsione di paletti o di iter procedurali lunghi e complessi potrebbe ridurre la capacità del Confidi di attrarre risorse esterne precludendo di fatto la possibilità di accedere a bandi emanati da regioni diverse da quelle di riferimento.

Una simile scelta richiede tuttavia approfondite valutazioni di convenienza considerati gli elevati oneri sia in termini di capitali, sia in termini di risorse umane, che l'apertura di una sede secondaria comporta. Inoltre, la strategia appena delineata incontra un limite nell'ostilità degli Enti regionali ad erogare fondi a favore di Confidi multiregionali in quanto si drenerebbero inevitabilmente risorse finanziarie al di fuori dei confini territoriali di loro competenza⁴⁶.

Probabilmente tali motivazioni hanno disincentivato fino ad oggi il fenomeno dei Confidi multiregionali. Si tenga conto infatti che le realtà

⁴⁵ Per un approfondimento in merito a tale aspetto valgono le considerazioni svolte a pag. 245.

⁴⁶ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2010), *op. cit.*, p. 85.

multiregionali in Italia sono davvero poche. A dicembre 2010 la quota relativa dei Confidi multiregionali, ossia presenti in due o più province di regioni diverse, rappresenta il 6,7% del sistema; inoltre i Confidi minori sono maggiormente concentrati nel Centro Italia mentre i Confidi di maggiori dimensioni sono localizzati per l'61,5% nel Nord⁴⁷.

Si ritiene tuttavia che la recente attenzione delle istituzioni alle problematiche dei Confidi nonché le politiche pubbliche che spingono verso una loro aggregazione potrebbero dare impulso ad un'inversione di tendenza. Potrebbero essere lette in questa chiave le numerose iniziative avviate negli ultimi anni dalle regioni meridionali a favore dei Confidi⁴⁸, cui si è fatto cenno nel capitolo I.

Sempre al fine di incrementare i volumi di risorse finanziarie attinte dall'esterno, una parte dello statuto che andrebbe opportunamente ponderata è quella attinente la disciplina degli Enti sostenitori.

In particolare, si ritiene quanto mai opportuno prevedere all'interno dello statuto una sezione dedicata alla disciplina degli Enti sostenitori che conferisca a tali soggetti la giusta rilevanza. Si considera altrettanto importante attribuire agli Enti sostenitori la possibilità di partecipare alla determinazione dell'indirizzo gestionale attraverso la presenza di un proprio rappresentante negli organi elettivi al fine di rendere quanto più appetibile possibile una loro contribuzione all'attività del Confidi.

Per quanto concerne la previsione di un contributo minimo necessario per assumere la veste di ente sostenitore, l'effetto è duplice. Se da un lato così facendo si limita di fatto l'apporto di risorse finanziarie, riducendo la platea di soggetti che possono sostenere il Confidi, dall'altro però si potrebbe evitare l'ingerenza di soggetti il cui contributo non sia congruo rispetto alle esigenze del Confidi.

L'indicazione puntuale dei soggetti che possono sostenere il Confidi si ritiene invece inopportuna perché potrebbe limitare in maniera eccessiva la platea dei sostenitori.

Sembra infine apprezzabile in termini di efficienza organizzativa la previsione di un albo o elenco degli Enti sostenitori da tenersi a cura del CdA (si richiamano a tal proposito i casi di Fidimpresa e Unifidi).

Passando infine ad esaminare i costi, analisi empiriche evidenziano che, per quasi tutti i Confidi meridionali, la componente che incide maggiormente è il costo del personale che a livello aggregato costituisce

⁴⁷ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *op. cit.*, p. 87.

⁴⁸ Per una rassegna degli interventi regionali condotti a favore dei Confidi si veda: Unioncamere Lombardia (2011), *Il sistema dei Confidi lombardi ed il ruolo delle camere di commercio nel sostegno alle imprese*, Rapporto di ricerca.

quasi la metà dei costi totali dei Confidi del Sud Italia (46,5% nel 2011); al secondo posto figurano le spese amministrative che rappresentano mediamente il 40% dei costi operativi nel 2011 e la cui composizione è variegata. Vi rientrano, infatti, sia le spese per l'acquisto di servizi (le utenze, le spese di consulenza) sia i contributi, le imposte e le tasse ed i compensi degli amministratori e sindaci che hanno un peso rilevante⁴⁹. Inoltre, i risultati di uno studio condotto sui Confidi industriali iscritti a FederConfidi (Bazzana, 2006) hanno evidenziato una maggiore economicità gestionale dei Confidi di grandi dimensioni, una situazione problematica per quelli piccoli e la condizione critica per quelli situati al sud⁵⁰. Alla luce di tali evidenze, vengono di seguito elaborate alcune considerazioni in merito ai seguenti elementi di costo che sono disciplinati nello statuto:

- costi degli organi sociali
- costi relativi all'organo arbitrale.

Con riferimento al costo degli organi sociali, dall'analisi condotta sugli statuti è emerso che il riferimento più ricorrente ai compensi di sindaci, amministratori ed altri organi sociali attiene la modalità di determinazione. Sia nei Confidi 106 che nei Confidi 107 nella maggior parte dei casi la determinazione dei compensi viene rimessa all'Assemblea ordinaria dei soci. Talvolta, però, si rinvengono negli statuti previsioni ulteriori concernenti i compensi degli organi sociali che sarebbero a nostro avviso da evitare. Ci si riferisce ad esempio alle previsioni statutarie che attribuiscono al CdA la facoltà di stabilire la remunerazione di particolari soggetti (quali ad esempio il Presidente, il Vice Presidente e gli amministratori investiti di particolari cariche). Si potrebbe infatti incorrere nel rischio che l'organo amministrativo nel definire la misura dei compensi sia ispirato da motivazioni diverse da principi di efficienza. Anche la previsione all'interno dello statuto di gettoni di presenza o rimborsi spese a favore degli amministratori si ritiene sia vincolante, in quanto non consente di intervenire con un taglio dei costi in periodi in cui fosse necessario procedere ad un efficientamento.

Un secondo elemento disciplinato negli statuti che potrebbe incidere sul costo degli organi sociali attiene alla loro numerosità. Contrariamente alle evidenze emerse a livello nazionale, in base alle quali più del 60% dei Confidi 107 è governato da un numero di consiglieri compreso tra 10 e 20⁵¹, nella stragrande maggioranza dei Confidi meridionali esaminati il numero massimo di consiglieri è inferiore ad 11 (11 casi su 13). Nei Confidi 106

⁴⁹ Tali evidenze empiriche provengono dall'analisi descritta nel presente capitolo, al paragrafo 3.

⁵⁰ Bazzana F. (2006), *op. cit.*

⁵¹ De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *op. cit.*, p. 74.

esaminati il numero massimo di consiglieri è nel 50% dei casi inferiore ad 11 (9 casi su 18). Tale dato induce a ritenere che i Confidi meridionali si attestino già entro una linea di buona condotta e che sia scongiurato il pericolo di organi sovradimensionati. Pertanto non sembrano esserci ampi spazi di manovra per un recupero di efficienza entro tale ambito. Tuttavia si ritiene quanto mai opportuna la scelta di non fissare all'interno dello statuto il numero di consiglieri quanto piuttosto di affidarne la determinazione in capo all'Assemblea dei soci; ciò per preservare una più ampia possibilità di intervento su tale aspetto.

Per quanto concerne la remunerazione dell'organo arbitrale pare opportuno segnalare che in alcuni casi lo statuto specifica che i probiviri prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese (ad esempio Mutualcredito), mentre in altri casi è prevista un'indennità di presenza eventuale qualora sia deliberata dall'Assemblea (Intercredit). Nonostante sia inevitabilmente più efficiente la prima soluzione, appare preferibile rimettere la decisione all'Assemblea e propendere quindi per la soluzione di non specificare nello statuto la gratuità o meno dell'ufficio prestato, in maniera da poterne valutare la convenienza e poter recuperare eventuali margini di efficientamento qualora siano necessari.

Infine, è possibile ipotizzare un recupero di efficienza che passi attraverso un'attività di revisione dei principali processi dei Confidi. Sebbene le procedure siano definite da regolamenti interni diversi dagli statuti, sull'efficienza di tali processi possono influire le regole dettate dallo statuto sul funzionamento degli organi societari. A tal proposito sembra quanto mai opportuno prevedere la costituzione di comitati che si occupino dei singoli processi che consentano uno snellimento delle procedure con un conseguente risparmio in termini di tempi e, conseguentemente, di costi. Si profila ancor migliore la soluzione di assegnare al CdA la facoltà di istituire un comitato tecnico rinviando ad appositi regolamenti la fissazione di deleghe e compiti. In tal modo si possono istituire comitati tecnici che siano di ausilio nelle diverse attività del Confidi in base alle esigenze che di volta in volta si presentano, senza bisogno di dover intervenire con una modifica dello statuto. Si cita a titolo esemplificativo il caso di Commerfidi il cui statuto attribuisce al CdA la facoltà di istituire un apposito Comitato Tecnico al quale delegare l'esame delle richieste di prestazione di garanzia avanzate dai soci e la revoca delle prestazioni concesse. Il CdA stesso procede alla predisposizione di un regolamento che disciplini il funzionamento del Comitato Tecnico.

5. LA TRASFORMAZIONE IN INTERMEDIARI VIGILATI: I COSTI DI ADEGUAMENTO RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

In base alla riforma introdotta con l'emanazione del decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141 i Confidi maggiori sono sottoposti a forme di vigilanza sostanzialmente "equivalente" a quella delle banche e del tutto simile a quella prevista per le altre società finanziarie ex art. 107 Tub. Ne consegue che ai Confidi che in base al nuovo Titolo V del Tub sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico degli intermediari di cui al nuovo articolo 106 – che abbiamo definito 'Confidi maggiori' e corrispondono ai Confidi precedentemente iscritti nell'Elenco Speciale – si applicano le disposizioni previste per gli intermediari finanziari vigilati in materia di organizzazione amministrativa e contabile, bilancio di esercizio, raccolta del risparmio, trasparenza, vigilanza informativa ed ispettiva.

Con riferimento specifico al bilancio, il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 che definisce l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci societari⁵², prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell' "elenco speciale" di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario redigano il bilancio individuale e quello consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS⁵³. Pertanto i Confidi maggiori devono applicare le regole contabili IAS/IFRS, mentre i Confidi minori – ossia quelli ex art. 112 del Tub, tenuti ad iscriversi al nuovo elenco tenuto

⁵² Si precisa che l'acronimo IAS sta per *International Accounting Standards*, mentre l'acronimo IFRS indica gli *International Financial Reporting Standards*. Gli IAS sono stati emanati a partire dal 1973 da un gruppo di esperti contabili denominato IASC - *International Accounting Standards Committee* -. Successivamente, lo IASC si è trasformato in una fondazione privata di diritto statunitense all'interno della quale è stato istituito un organo incaricato di emanare i principi contabili, denominato IASB (acronimo di *International Accounting Standards Board*). I principi redatti da questo comitato sono denominati IFRS (acronimo di *International Financial Reporting Standards*). Attualmente tali principi coesistono con i precedenti IAS per cui ci si riferisce spesso ai principi internazionali con il termine IAS/IFRS. Gli IAS hanno un taglio più prettamente contabile (accounting) mentre gli IFRS sono principi atti a garantire il trasferimento di informazioni contabili e finanziarie attraverso la redazione di documenti che siano comprensibili anche ai non "addetti ai lavori".

⁵³ Sul tema si vedano: Gai L. (2011), *op. cit.*; De Vincentiis P. e Nicolai M. (a cura di) (2012), *op. cit.*, p. 374 e segg. ABI (2010), *IAS Blue Book. Analisi e strumenti per i nuovi principi contabili*, Bancaria, Roma; D'Auria C. (2011), *L'impatto sui ricavi e sull'equilibrio gestionale dei Confidi derivante dall'adozione dei principi contabili internazionali*, reperibile sul sito <http://www.moderari.com/images/pubblicazioni/file/commissioni.pdf>; D'Auria C. (2010), *Gli effetti dell'applicazione degli Ias sui bilanci dei Confidi e sul processo ICAAP*, intervento al convegno dal titolo "I Confidi a sostegno del credito alle Piccole e Medie Imprese", Firenze, 18 febbraio 2010.

dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del Tub – continuano ad applicare i principi “nazionali” ex D.Lgs. 87/1992.

Ne deriva che nell'ambito delle valutazioni che i Confidi minori devono effettuare nel caso in cui vogliano trasformarsi in intermediari vigilati devono tener conto anche di tale obbligo e del conseguente aggravio in termini di costi e di tempi.

Nel prosieguo si richiamano brevemente i principi contabili la cui applicazione comporta le maggiori novità nei criteri di valutazione delle poste di bilancio. Ciò al fine di individuare quali potrebbero essere le maggiori difficoltà per un Confidi non vigilato che decida di trasformarsi in intermediario vigilato.

Innanzitutto il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 attribuisce alla Banca d'Italia la definizione degli schemi e delle regole di compilazione dei bilanci conformi ai principi contabili internazionali per le banche e per gli intermediari finanziari.

Il 13 marzo 2012 Banca d'Italia ha emanato le “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del Tub, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”. Tali Istruzioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011.

Il bilancio del Confidi è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalla nota integrativa. Il bilancio è corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'intermediario.

La Banca d'Italia ha stabilito gli schemi uniformi dei cinque prospetti contabili e della nota integrativa, poiché gli IAS/IFRS non fissano schemi obbligatori.

I principi contabili internazionali attualmente in vigore sono 38, di cui 29 IAS e 9 IFRS⁵⁴. La prima attività da svolgere ai fini della contabilizzazione in base agli IAS/IFRS consiste nel predisporre lo stato patrimoniale di apertura, in conformità agli stessi, alla data di transizione. La prima applicazione dei principi contabili internazionali viene disciplinata dal principio IFRS 1. Per data di transizione si intende la data di apertura del primo esercizio nel quale il Confidi presenta una completa informativa comparativa redatta in base agli IAS/IFRS (*First time adoption* - FTA). La normativa prevede infatti che un'entità debba fornire le informazioni

⁵⁴ In realtà altri 4 IFRS (IFRS 10, 11, 12) sono stati emessi dallo IASB ma non sono ancora applicabili. Per tali principi la data di efficacia prevista è fissata al 1/1/2013.

comparative almeno per il periodo precedente al periodo di bilancio da rappresentare secondo gli IAS/IFRS.

La divergenza tra principi contabili utilizzati nello stato patrimoniale di apertura, redatto in conformità con gli IAS/IFRS, e principi utilizzati in precedenza origina delle rettifiche che devono essere imputate direttamente in una posta di patrimonio netto (Riserva FTA o Riserva di prima applicazione). Per rettifica dunque si intende la variazione intervenuta nel valore contabile delle poste di bilancio patrimoniali ed economiche.

Tra le principali rettifiche che interessano il bilancio dei Confidi vi è quella relativa ai ricavi. In base agli IAS i ricavi devono essere contabilizzati per competenza e non per cassa. In particolare, il principio IAS 18 stabilisce che, laddove un servizio sia prestato attraverso un numero indeterminato di atti lungo un periodo di tempo, le commissioni debbano essere distribuite *pro rata temporis*. Ciò significa che le commissioni per attività di garanzia incassate devono essere ripartite in quote costanti tenendo conto dell'intera durata dei finanziamenti garantiti. Pertanto, le commissioni attive, riferibili alla remunerazione del rischio – ossia l'importo che viene addebitato al cliente per l'erogazione della garanzia -, andranno iscritte in bilancio tra i ricavi del conto economico dei singoli esercizi corrispondenti alla durata dell'operazione. Per quanto concerne invece la quota parte della commissione imputabile al recupero dei costi sostenuti per fornire il servizio (es. oneri per l'istruttoria, diritti di segreteria), questa dovrà essere riconosciuta per intero tra i ricavi del conto economico dell'esercizio in cui viene rilasciata la garanzia. La rettifica da effettuare è dunque la ripartizione delle commissioni in quote annue lungo la durata delle garanzie sottostanti che comporta una riduzione dei ricavi e la costituzione del monte risconti passivi.

Un'altra importante rettifica riguarda la valutazione dei crediti. In base allo IAS 39 il Confidi è tenuto ad effettuare l'*impairment test* sui crediti. L'*impairment test* consiste nel verificare se un credito o un gruppo di crediti abbia subito perdite di valore dovute al deterioramento della solvibilità delle controparti. L'*impairment* dei crediti può riguardare singole posizioni creditizie, ossia crediti che siano individualmente significativi, sui quali viene effettuata una valutazione analitica. Può riguardare anche categorie di crediti aventi simili profili di rischio e in tal caso viene denominata 'valutazione collettiva'. Si procede con la valutazione analitica in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: stati di insolvenza o sottoposizioni a procedure concorsuali; significative difficoltà finanziarie; esposizioni creditizie soggette a ristrutturazione; inadempimenti contrattuali (mancati pagamenti di capitale e/o interessi). In tal caso si procede con la stima delle perdite di valore, pari alla differenza (negativa) tra il valore recuperabile di

ciascun credito problematico e il suo costo ammortizzato. Il valore recuperabile è calcolato come valore attuale dei flussi di cassa attesi per capitale e interessi. Le perdite derivanti dall'*impairment* test sia per i crediti anomali che per i gruppi omogenei di crediti devono essere registrate nel conto economico come rettifiche di valore; mentre, se negli esercizi successivi le perdite di valore si riducono per effetto del miglioramento della qualità creditizia dei debitori, occorre iscrivere nel conto economico le corrispondenti riprese di valore.

Il principio IAS 19 sul TFR e sui benefit ai dipendenti prevede che tali passività siano determinate sulla base di assunzioni statistiche e demografiche e metodologie attuariali di valutazione anziché secondo le disposizioni di legge. Ciò comporta una rideterminazione dal lato dei costi.

Un impatto patrimoniale deriva invece dall'applicazione degli IAS sulle attività materiali e immateriali. Lo IAS 16 riguardante le immobilizzazioni materiali stabilisce che il valore dei terreni non possa essere ammortizzato. Ne deriva che il valore dei terreni debba essere scorporato dal valore dei fabbricati. Occorre inoltre rettificare anche i fondi di ammortamento depurandoli delle quote di ammortamento contabilizzate negli anni. Sempre lo IAS 16 prevede che si possano rivalutare gli immobili di proprietà sulla base del valore di mercato (*fair value*) e che il 50% della differenza positiva tra valore di mercato e costo storico possa essere attribuita in sede di prima applicazione degli IAS al patrimonio supplementare del Confidi. Ciò ha un impatto positivo sul patrimonio di vigilanza. Lo IAS 38 invece stabilisce con riferimento alle immobilizzazioni immateriali che possano permanere in bilancio soltanto le risorse che siano in grado di generare futuri benefici economici e per le quali il costo sia attendibilmente determinato.

Da ultimo si richiama lo IAS 20 che fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici, nonché all'informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica. In base allo IAS 20 i contributi pubblici devono essere contabilizzati secondo il «sistema reddituale» ovvero devono essere imputati fra i proventi del conto economico, negli esercizi necessari a correlarli ai costi ad essi riferibili. Pertanto la rettifica che ne deriva consiste nel far transitare a conto economico l'intero importo dei contributi precedentemente considerati come contributi in conto capitale.

Alla luce di quanto detto finora, si può osservare che il principale cambiamento che hanno apportato i principi IAS/IFRS consiste nella funzione informativa del bilancio, che da strumento statico diviene strumento dinamico finalizzato ad una valutazione prospettica dell'impresa. Nonostante gli innegabili vantaggi che la maggiore trasparenza e

comparabilità dei documenti contabili comporta, non si può non considerare l'aggravio in termini di costi e di tempi che i Confidi devono sopportare.

L'utilizzo dei principi IAS/IFRS comporta infatti per il Confidi l'adeguamento della struttura organizzativa, dei processi e dei sistemi informativi al fine di ottenere i dati contabili necessari alla redazione dei documenti che compongono il bilancio. La prima applicazione inoltre comporta, come si è visto in precedenza, la rettifica del bilancio relativo al periodo precedente a quello che si redige secondo i principi IAS. Ciò in ottemperanza all'obbligo dell'informativa comparativa minima. I processi aziendali che risultano maggiormente impattati dalle novità IAS sono quelli legati alla predisposizione dei bilanci; in particolare si tratta dei processi di contabilità generale, di contabilità cespiti, di tesoreria e di controllo dei costi. Il Confidi che dovrà adeguare i propri bilanci ai principi IAS dovrà pertanto essere in grado di identificare e definire le scritture contabili soggette alle nuove valutazioni, ridisegnare i processi e i relativi trattamenti contabili che sono impattati dalla nuova normativa e impostare i nuovi schemi di Stato Patrimoniale e Conto economico, con le necessarie riclassifiche. L'aggravio di costi derivante dal passaggio agli IAS è legato ai notevoli investimenti in infrastrutture tecnologiche, formazione del personale e di adeguamento in generale. L'adeguamento agli IAS rende pertanto necessarie una serie di iniziative di carattere organizzativo, funzionali ed informatiche che dovranno essere realizzate in modo graduale e che dovranno essere attentamente pianificate. Si tratta di un processo complesso che dovrà essere governato in modo strutturato ed efficace. Non si tratta infatti di modificare soltanto i metodi di rilevazione contabile ma anche di rivedere l'organizzazione interna nel suo complesso e di avviare un processo di trasformazione culturale.

Lungo questo difficile percorso, per venire incontro alle esigenze dei Confidi e agevolarli nella delicata fase di adeguamento, le istruzioni della Banca d'Italia prevedono che qualora gli intermediari, limitatamente ai bilanci e ai rendiconti riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011, incontrino difficoltà a produrre le nuove informazioni standardizzate di nota integrativa, possono fornire in sostituzione un'informativa in forma non tabellare che soddisfi comunque la sostanza dei dati richiesti. Ciò dovrebbe consentire l'applicazione graduale dei principi contabili semplificando il passaggio a Confidi vigilato.

Bibliografia

- AA.VV. (2012), *Sistema creditizio, crisi del rapporto banca-impresa e dualismo territoriale in Italia; analisi e prospettive del sistema dei Confidi*, SVIMEZ, maggio.
- Abbadessa P. (1991), *Il direttore generale*, in Tratt. Colombo-Portale, IV, Torino, 462.
- Aldrighetti F. e L. Erzegovesi (2007), *L'equilibrio gestionale dei Confidi 107: effetti sul pricing delle garanzie e sull'efficacia degli aiuti pubblici*, Dipartimento di informatica e studi aziendali, Università di Trento, 28 marzo.
- Alessandrini P., Presbitero P. e Zazzaro A. (2009), *Banks, distances and firms' financing constraints*, "Review of Finance", 13(2).
- Amaturo F., Giordano L. e Petraglia C. (2009), *Divari territoriali e limiti nell'accesso al credito per le PMI meridionali: quale ruolo per i Confidi?*, "Rivista Economica del Mezzogiorno", XXIII, 1-2.
- Amaturo F., Giordano L., Petraglia C. (2009), *Divari territoriali e limiti nell'accesso al credito per le PMI meridionali: quale ruolo per i Confidi?*, "Rivista economica del Mezzogiorno", XXIII, Vol. 1-2.
- Banca d'Italia (2008), *L'economia delle regioni italiane nel 2007*, Roma.
- Banca d'Italia (2009), *Bollettino economico*, n. 57, luglio, Roma.
- Baravelli M. e Leone P. (2010), *Il futuro dei Confidi in Italia. Evoluzione dei modelli istituzionali, gestionali e organizzativi*, Bancaria Editrice.
- Battese G.E. e Coelli T.J. (1992), *Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India*, "Journal of Productivity Analysis", (3).
- Battese G. e Coelli T. (1995), *A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data*, "Empirical Economics", (20).
- Bazzana F. (2006), *L'efficienza gestionale dei Confidi. Un'analisi empirica*, "Banca Impresa e Società", 1.

- Berger A.N., Saunders A., Scalise J.M. e Udell G.F. (1998), *The effects of bank merger and acquisition on small business lending*, "Journal of Financial Economics", 50.
- Boccuzzi G. (2010), *I Confidi nel sistema finanziario italiano*, "Dir. Banca", I, 255.
- Busetta G. e Zazzaro A. (2006), *Mutual Loan-Guarantee Societies in Credit Markets with Adverse Selection: Do They Act as Sorting Device?*, Università Politecnica delle Marche "Quaderni di Discussione", n. 273.
- Busetta G. e Zazzaro A. (2011), *Il ruolo dei Confidi nel finanziamento delle PMI*, in P. Busetta (a cura di), *Il mercato del credito dal locale al globale*, Napoli, Liguori Editore.
- Cabras G. (1986), *Le garanzie collettive per i finanziamenti alle imprese*, Milano, Giuffrè.
- Capodaglio G. (1995), *Osservazioni sulla natura economico-aziendale di talune operazioni dei consorzi e delle società cooperative di garanzia fidi*, "Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale", n. 2.
- Columba F., Gambacorta L. e Mistrulli P.E. (2006), *L'attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi in Italia*, "Bancaria", 7-8.
- Confedart (2010), *Il sistema dei Confidi artigiani aderenti a Fedart fidi*, Edizione 2010, 14^a edizione.
- Craig S.G. e Hardee P. (2007), *The impact of bank consolidation on small business credit Availability*, "Journal of Banking and Finance", 31.
- De Gobbi M.S. (2003), *Mutual Guarantee Associations for Small and Micro-Enterprises: Lessons Learned from Europe and Africa*, "R&D Management", 15(1).
- De Vincentiis P. e Nicolai M. (2010), *Il Sistema dei Confidi in Italia. 2010. Strategie e tendenze evolutive*, Roma, Bancaria Editrice.
- De Vincentiis P. e Nicolai M. (2012), *I Confidi di nuova generazione. Gli impatti della crisi e delle nuove regole*, Roma, Bancaria Editrice.
- Erzegovesi L. e Bazzana F. (2002), *Prospettive dei Consorzi di garanzia fidi nella provincia di Trento: strategia, assetto societario e organizzativo, operatività*, Camera di Commercio IAA, Trento.

- Erzegovesi L. (2009), *Verso un nuovo modello di equilibrio gestionale dei consorzi fidi*, in M. Comana (a cura di), *Banca, Credito e Rischi, Saggi in onore di Tancredi Bianchi*, Volume 2, Roma, Bancaria editrice.
- Farina V. (2003), *Società cooperative: capitale sociale, quote, azioni e strumenti finanziari*, "Rivista del Notariato", 5, 1089.
- FedartFidi (2010), *Il sistema dei Confidi artigiani aderenti a Fedart Fidi*, Roma, 14^a Edizione, dati al 31 dicembre 2009 e al 31 agosto 2010.
- FederCASSE (2007), *L'evoluzione della struttura distributiva delle banche italiane dal 2001 al 2006*, Roma.
- Focarelli, D., Panetta F. e Salleo C. (2002), *Why do banks merge?*, "Journal of Money, Credit and Banking", 34.
- Gai L. (2006), *La trasformazione del Confidi in intermediario finanziario vigilato: potenzialità, criticità e possibili soluzioni*, "Banche e Banchieri", 3.
- Gai L. (2008), *Un framework metodologico per la sostenibilità economico-patrimoniale di un Confidi*, "Rivista Bancaria", n. 6.
- Gai L. (a cura di) (2011), *La nuova attività dei Confidi. Profili gestionali, contabili e regolamentari*, Milano, Franco Angeli.
- Giannola A. (2002), *Il credito difficile*, Napoli, L'Ancora del Mediterraneo.
- Giannola A. e Lopes A. (2011), *Banca, sistema produttivo e dualismo in Italia; continuità e mutamenti strutturali. Una riflessione di lungo periodo*, SVIMEZ, "Rivista economica del Mezzogiorno", XXV, 3.
- Giordano L. e Lopes A. (2009a), *Measuring efficiency of the banking system in a dualistic economy. Evidence from the Italian case*, in D. Silipo (edited by), *The Banking System in the Italian Economy*, Heidelberg, Springer Verlag.
- Giordano L. e Lopes A. (2009b), *Reti bancarie, credito e sistema produttivo meridionale*, Svimez, "Rivista economica del Mezzogiorno", XXIII, 4.
- Giordano L. e Lopes A. (2011), *Le banche italiane tra consolidamento e recuperi di efficienza (1999-2008). Una promessa mantenuta per il sistema bancario del Mezzogiorno?*, in Giannola A., Lopes A., Sarno D., (a cura di), *I problemi dello sviluppo economico e del suo finanziamento nelle aree deboli*, Roma, Carocci editore.
- ISAE (2009), *Congiuntura Mezzogiorno. Rapporto sulle regioni meridionali*, Roma.

- Isaia E. (2007), *Il sistema di garanzia in Italia*, in De Vincentis P. (a cura di), *I Confidi ed il credito alla PMI casi di successo in Italia e in giro per il mondo*, Roma, Edibank.
- KPMG (2011), *Credit access guarantees, a public asset between State and Market*.
- KPMG (2011), *Credit access guarantees: a public asset between State and Market*, october.
- Levitsky J. (1993), *Credit Guarantee Funds and Mutual Guarantee Systems*, "Small Enterprise Development", 4(2).
- Luchini M. (2005), *La nuova disciplina dei consorzi fidi: aspetti civilistici*, "Società", 9.
- Masarà G. (1984), *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, Giuffrè.
- Mattesini F. e Messori M. (2004), *L'evoluzione del sistema bancario meridionale: problemi aperti e possibili soluzioni*, Bologna, Il Mulino.
- Muroni R. (2008), *Clausola compromissoria statutaria e rapporto mutualistico*, "Rivista dell'Arbitrato", 1, 45.
- Nafissi L. (1999), *Bilancio di esercizio dei Confidi (Cooperative e Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi) ai sensi del D.Lgs. 87/1992*, Fedart Fidi, Roma.
- Nafissi L. (2011), *I Confidi dopo la crisi*, relazione presentata al Workshop Banca d'Italia, "Il credito alle piccole imprese: il ruolo dei Confidi", Roma, 5 luglio 2011.
- Occhipinti E. (2008), *E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la convenzione arbitrale che non consente di stabilire se le parti abbiano voluto un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale*, "Rivista dell'Arbitrato", 3, 376.
- Parini P. (2009), *Il nuovo ruolo dei Confidi nel finanziamento delle piccole imprese tra mito e realtà*, Genova, Eidon.
- Peek J. e Rosenberg E.S. (1998), *Insiders and outsiders: The choice between informed and arm's-length debt*, "Journal of Finance", 47.
- Piatti D. (2006), *Economicità e adeguatezza dei livelli commissionali dei Confidi*, "Banca, Impresa, Società", 1, 81.
- Piatti D. (2008), *I Confidi. Gestione delle garanzie, redditività e pricing*, Roma, Bancaria Editrice.

- Piazzo D. (2006), *Il sistema dei Confidi nell'Accordo di Basilea 2*, Bari, Cacucci.
- Quaglia R., Bolognese D. e Artusio R. (2010), *I Confidi in Italia*. Gli osservatori CCIAA di Torino.
- Rordorf R. (2005), *sub art. 2328, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, a cura di C. Ruperto, Milano, Libro V, Tomo VII.
- Sarno D. (2009), *Sviluppo finanziario e crescita economica nel Mezzogiorno*, Milano, Franco Angeli.
- Strahan P.E. e Weston J.P. (1998), *Small business lending and the changing structure of the banking industry*, "Journal of Banking and Finance", 22.
- Tatarano G. (2002), *L'impresa cooperativa*, "Tratt. Dir. Civ. e Comm.", a cura di Cicu, Messineo, Milano, XXX., t. 3.
- Tucci G. (1981), *Dalle garanzie codicistiche alle garanzie finanziarie collettive: l'esperienza dei consorzi fidi tra le imprese minori*, "Rivista del Diritto Commerciale", I.
- Tucci G. (2007), *La riforma dei consorzi fidi e il nuovo diritto comunitario in tema di requisiti patrimoniali (capital requirements) e di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi (capital adequacy)*, "Rivista del diritto privato", 2, 384.
- UniCredit (2008a), *Decima indagine sulle imprese manifatturiere italiane*, Milano.
- UniCredit (2008b), *Rapporto UniCredit Banca sulle Piccole Imprese – Il Mezzogiorno verso un nuovo modello di sviluppo territoriale*, Milano, IV edizione 2008-2009.
- Unioncamere Lombardia (2011), *Il sistema dei Confidi lombardi e il ruolo delle camere di commercio nel sostegno alle imprese*, Rapporto di ricerca.
- Unioncamere, Istituto Guglielmo Tagliacarne (2010), *Monitoraggio delle misure di sostegno ai Confidi attuate dal sistema camerale 2010*.
- Vanni A. (2011), *Sull'esclusività del modello arbitrale societario nei nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità*, "Rivista dell'Arbitrato", 2, 263.
- Volpe-Putzolu G. (1978), *Commento all'art. 19, L. 12 agosto 1977, n. 675*, "Leggi civ. comm.", 741.

- Williamson O.J. (1967), *The Economics of discretionary behavior: Managerial objectives in a theory of the firm*, Chicago, Markham Pub. Co.
- Zazzaro A. (2006), *La scomparsa dei centri decisionali del sistema bancario meridionale*, "Rivista di Politica Economica", 3-4.

GIURISPRUDENZA

- Cassazione, Sezioni Unite, 23 giugno 1993, 6949, in "Diritto Fallimentare", 1994, II, 475.
- Cassazione, 21 giugno 1996, n. 5778, in "Notariato", 1997, 223.
- Tribunale Catania, 26 novembre 2001 (decr.), in "Giur. Comm.", 2002, 4, 464, con nota di P.M. Sanfilippo.
- Cassazione, 30 marzo 2007, n. 7972, in "Rivista dell'Arbitrato", 2009, 2, 296, con nota di N. Soldati.
- Appello Firenze, 14 aprile 2008, n. 541, in "Rivista dell'Arbitrato", 2008, 3, 376 con nota di E. Occhipinti.
- Tribunale Bari, 28 giugno 2010, in "Giur. Comm.", 2012, 1, 207, con nota di M. Cavanna,
- Cassazione, 9 dicembre 2010, n. 24867.

Appendice 1. Tavole riepilogative*

* La presente appendice è da attribuirsi alla Prof.ssa Sylos Labini.

Denominazione	Info ricercata	Commerfidi	Confeserfidi	Confidi Sardegna	Confidi Fideo	Consorzio Fidi Fin Sardegna	Credimpresa
Forma giuridica		soc. coop. a r.l	soc. consortile a r.l.	soc. coop. a r.l	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l	soc. coop. a r.l
Sede	Possibilità di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, sedi operative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti nonché sedi secondarie	Non ha istituito sedi secondarie	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie e rappresentanze, che non siano sedi secondarie. Competono invece all'Assemblea dei soci il trasferimento della sede in un diverso comune all'interno del territorio nazionale, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie	Con delibera dell'assemblea straordinaria possono essere istituite, modificate e sopprese, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie. L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali	Con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio dello Stato	Con delibera del CdA si potranno istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici amministrativi sia in Italia sia all'estero. La sede principale e le eventuali sedi secondarie potranno essere trasferite in qualsiasi indirizzo all'interno del comune con semplice delibera del CdA; compete all'assemblea decidere il trasferimento della sede principale e di quelle secondarie in comuni diversi	Su deliberazione del CdA potranno essere costituite filiali, agenzie ed uffici in rappresentanza
Soci	Numero soci	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge	Non si dice niente in merito	Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a cinquanta	Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può, in ogni caso, essere inferiore a 200 o ad altri limiti indicati dalla legge. Qualora il numero dei soci dovesse risultare inferiore a 200 o ad altri limiti indicati dalla legge, esso dovrà essere reintegrato nel termine di un anno, decorso, infruttuosamente, il quale la Società sarà posta in liquidazione	Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato

Oggetto sociale	Grado di dettaglio (basso; medio; elevato)	Elevato	Elevato	Medio	Basso	Medio	Basso
Obblighi a carico dei soci	Prestazioni economiche	<ul style="list-style-type: none"> • Concorrere alla copertura delle spese di gestione • versare ogni altro importo dovuto alla Società anche per servizi diversi e/o connessi • versare, per il servizio di prestazione di garanzia, eventuali depositi cauzionali, contribuzioni a fondi rischi, commissioni di garanzia, ovvero a sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale, il tutto in misura proporzionale alla prestazione stessa 	<ul style="list-style-type: none"> • Versare commissioni – una tantum e/o periodiche – in relazione alle differenti tipologie di operazioni ed eventualmente alla loro durata • concorrere, anche con versamenti a titolo definitivo, alla costituzione e/o al mantenimento e/o all'aumento di fondi, riserve e/o altre poste di bilancio, finalizzate alla preservazione e/o all'incremento del patrimonio del Confidi anche ai fini di Vigilanza • concorrere, proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale sociale, alla copertura delle perdite che il "Confidi" subisca per effetto ed in conseguenza delle garanzie prestate • i Regolamenti interni possano obbligare i soci a rilasciare, una o più fideiussioni a garanzia delle operazioni di finanziamento 	Richiamo generico ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea e del CdA, oltre che a favorire gli interessi della Società.	<ul style="list-style-type: none"> • Concorrere alla costituzione dei Fondi Rischi • versare l'importo minimo di euro 25, da integrare all'atto della attivazione della prestazione di garanzia nella misura fissata con delibera del CdA 	<ul style="list-style-type: none"> • Versare la quota di ammissione, determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori • concorrere alla copertura delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dal CdA • versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Società 	<ul style="list-style-type: none"> • Versare la quota di capitale sociale stabilita statutariamente in euro 50,00 • versare una quota di ammissione • versare ogni anno un contributo per le spese di esercizio • prestare una fideiussione per un importo pari ad almeno € 50,00 o ad altro importo stabilito dal CdA

Denominazione		Fidimpresa Confidi di Sicilia	Interconfidi Med	Sardafidi	Unifidi imprese Sicilia	Confidi Mutualcredito	Intercredit Confidi Imprese	Cofidi Puglia
Forma giuridica		soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l	soc. coop. spa
Sede	Possibilità di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, sedi operative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti nonché sedi secondarie	Con delibera del CdA potranno essere istituite filiali nelle altre province siciliane. Il CdA può deliberare l'apertura di filiali provinciali che raccolgono almeno cinquanta aziende socie e/o di sportelli locali	Possono essere istituiti, anche all'estero, uffici e sedi secondarie od operative	Possono essere istituiti, anche all'estero, uffici e sedi secondarie od operative	Il CdA ha facoltà di istituire e sopprimere, anche all'estero, uffici, filiali, succursali, dipendenze, sedi operative, sedi secondarie	Il CdA può istituire, o sopprimere, sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, sportelli ed uffici, acquisendo, quando necessario, l'autorizzazione della Banca d'Italia	Il CdA ha facoltà di istituire e sopprimere uffici di rappresentanza, sedi operative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti nonché sedi secondarie in Italia e all'estero, pretese, se prescritte, le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza. La competenza territoriale è il territorio nazionale dello Stato Italiano e ove compatibile con la legge anche all'estero	L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire o sopprimere succursali, filiali agenzie e rappresentanze, in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato, nonché istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie
Soci	Numero soci	Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato	Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato	I soci non possono essere meno di nove	I soci della Società sono di numero illimitato, ma comunque non meno di nove	Il numero dei soci, non inferiore al limite di legge, è illimitato	Il numero dei soci è illimitato e non può mai essere al di sotto di quello minimo stabilito dalla legge e in ogni caso non inferiore a duecentocinquanta.	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge

Oggetto sociale	Grado di dettaglio (basso; medio; elevato)	Medio	Basso	Basso	Elevato	Medio	Basso	Basso
Obblighi a carico dei soci	Prestazioni economiche	<ul style="list-style-type: none"> Concorrere alla costituzione dei fondi rischi, con un importo non inferiore a euro 1.000,00 (euro mille/00) e comunque nella misura stabilita dal CdA rilasciare eventuali fideiussioni nella percentuale stabilita dal CdA 	<ul style="list-style-type: none"> Versare un contributo annuale per le spese di gestione, in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva, entro il limite massimo dell'1% annuo all'atto dell'eventuale concessione del credito garantito: versare un contributo in denaro, non restituibile, da destinare ai fondi rischi in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva in misura non inferiore a 150,00 euro; rilasciare una fideiussione da destinare ai monti fideiussioni in relazione ai fidi e/o finanziamenti accordati ed assistiti dalla garanzia collettiva in misura non inferiore a 250,00 euro 	<ul style="list-style-type: none"> Rilasciare una fideiussione all'atto dell'ammissione per un importo stabilito dal C.d.A. entro il limite massimo di 5.000 euro o versare un contributo, entro il suddetto limite, da destinare ai fondi rischi; rilasciare una fideiussione all'atto della concessione del finanziamento garantito dal Confidi per un importo stabilito dal C.d.A. entro il limite massimo del 5% del finanziamento garantito o versare alla società un contributo, entro il suddetto limite, da destinare ai fondi rischi 	<ul style="list-style-type: none"> Versare un contributo una tantum al momento dell'ammissione rilasciare garanzie reali o personali versare all'atto delle prestazioni di garanzia ottenute, gli eventuali incrementi di quota, e dei contributi specifici in relazione alla tipologia, all'importo e al rischio connesso alla garanzia richiesta corrispondere un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio e gestione versare i rimborsi spese, i corrispettivi ed i contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati in favore del socio, nonché rimborsare le spese sostenute dalla Società per conto del socio e risarcire dei danni e delle perdite subite ed imputabili al Socio 	<ul style="list-style-type: none"> Versare importi a titolo di commissioni sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive ulteriori somme di denaro destinate alla formazione della riserva per fondi rischi indisponibili all'atto della concessione del credito sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale nei limiti e con le modalità previsti dai regolamenti interni corrispondere, in proporzione agli affidamenti concessi e/o in essere, nuove somme di denaro alla Società a titolo di contributo e/o quote di capitale 	<ul style="list-style-type: none"> Versare commissioni sulle operazioni assistite da garanzie collettive, nelle misura e con le modalità stabilite dal CdA in relazione alle varie tipologie di operazioni versare all'atto della concessione del credito un importo commisurato all'entità della garanzia ottenuta sotto forma di sottoscrizione e versamento di quote sociali eventualmente versare un deposito cauzionale infruttifero rilasciare in favore del Confidi una garanzia fideiussoria o versare alla Società, oltre al deposito cauzionale, un contributo destinato ai fondi rischi indisponibili entro il limite massimo del 5% dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzie deliberate in loro favore dalla Società 	<ul style="list-style-type: none"> Tassa di ammissione all'atto dell'iscrizione diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia provvigione in misura non superiore all'1% in ragione di anno dell'importo del prestito

Denominazione	Info ricercata	Commerfidi	Confeserfidi	Confidi Sardegna	Confidi Fideo	Consorzio Fidi Fin Sardegna	Credimpresa
Forma giuridica		soc. coop. a r.l	soc. consortile a r.l.	soc. coop. a r.l	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l	soc. coop. a r.l
Enti sostenitori (ES)	Riferimento agli ES (S/N); articolo specifico; denominazione	S - NO articolo specifico – "enti sostenitori"	S - articolo su "soci" e "sostenitori"	N	N	N	S - articolo specifico – "soci sostenitori"
	Contributo min/max per assumere la qualifica di ES (S/N)	N	N	N	N	N	N
	Partecipazione in assemblea (S/N)	N	S; senza diritto di voto	N	N	N	N
	Rappresentanti in CdA	Il 30% dei membri è costituito dal Presidente dell'associazione dei commercianti di Ragusa (o da un suo delegato), da un rappresentante della CCIAA di Ragusa e da un rappresentante di ogni Ente sostenitore che versi un contributo almeno pari ad ¼ del capitale sociale che risulta sottoscritto dai soci alla chiusura dell'esercizio precedente	L'Assemblea dei soci nomina tutti i membri del CdA prevalentemente tra i soci oltre che tra i soggetti designati dagli enti sostenitori e tra gli esperti del settore	Nomina di un Consigliere da parte di: Associazione degli industriali della Sardegna Meridionale; Nord Sardegna; Sardegna Centrale; Provincia di Oristano	Non specifica	No	Stato ed Enti pubblici
	Nomina di membri dell'organo di controllo da parte degli Enti sostenitori (S/N)	N	S	N	N	N	N

Denominazione		Fidimpresa Confidi di Sicilia	Interconfidi Med	Sardafidi	Unifidi imprese Sicilia	Confidi Mutualcredito	Intercredit Confidi Imprese	Cofidi Puglia
Forma giuridica		soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop a r.l	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l	soc. coop. spa
Enti sostenitori (ES)	Riferimento agli ES (S/N); articolo specifico; denominazione	S - articolo specifico – "enti sostenitori"	S - articolo specifico – "enti sostenitori"	S - articolo specifico – "enti sostenitori"	S - articolo specifico – "enti sostenitori"	S - NO articolo specifico – "sostenitori"	S - articolo specifico – "enti promotori e sostenitori"	S - NO articolo specifico -
	Contributo min/max per assumere la qualifica di ES (S/N)	Contributo minimo non inferiore a 5.000,00 euro annui	Contributi annuali alla gestione non inferiori a 10.000 euro e contributi una tantum ai fondi rischi non inferiori a 100.000 euro	N	N	N	Tetto massimo non superiore ai quattro quinti del patrimonio netto della Società, comprensivo dei "Fondi rischi indisponibili"	N
	Partecipazione in assemblea (S/N)	N	S; senza diritto di voto	N	S; senza diritto di voto	S; assemblea degli ES	S; senza diritto di voto	N
	Rappresentanti in CdA	Massimo 2 membri del CdA scelti necessariamente tra i soci. Gli Enti che versino un contributo pari almeno a 5.000 euro annui sono raggruppati in 2 categorie: (i) Enti pubblici e (ii) Associazioni imprenditoriali e imprese private. Ciascun raggruppamento nomina un membro del CdA	Gli Enti sostenitori (che versino un contributo una tantum pari a 100.000 euro ovvero un contributo annuale pari a 10.000 euro) possono nominare il 20 % dei Consiglieri nel numero massimo di 2	API Sarda nomina la minoranza dei membri del CdA e, sempre nei limiti di tale minoranza, hanno facoltà di nominare di propri rappresentanti nel CdA eventuali altri Enti sostenitori	No	30% massimo dei membri del CdA	CdA composto da un numero dispari di membri tra 5 e 9 e, quindi, di 5, 7 o 9 membri; gli Enti sostenitori nominano, rispettivamente di 2, 4 o 6 Consiglieri	Richiama la possibilità che facciano parte del CdA anche rappresentanti degli Enti sostenitori, senza specificare quanti
Nomina di membri dell'organo di controllo da parte degli Enti sostenitori (S/N)	N	N	N	N	N	S	N	

Denominazione	Info ricercata	Commer-fidi	Confeserfidi	Confidi Sardegna	Confidi Fideo	Consorzio Fidi Fin Sardegna	Credimpresa
Forma giuridica		soc. coop. a r.l.	soc. consortile a r.l.	soc. coop a r.l.	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. a r.l.
Presenza di un Organo Arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie	Previsione organo arbitrale S/N; specifico articolo dedicato	N	S; articolo specifico "clausola compromissoria"	S; non è previsto articolo specifico	S; articolo specifico "organo arbitrale"	S; non è previsto articolo specifico	S; articolo specifico "clausola arbitrale"
	Componenti	-	Nell'ipotesi che le parti contendenti siano più di due, i membri del Collegio arbitrale sono, anziché tre, fissati nel numero dispari immediatamente superiore a quello delle parti in causa	Tre membri	Tre membri	Tre membri	Da uno a tre membri, in base al valore della causa: uno, per le controversie di valore inferiore a 3.000,00 euro; tre per le altre controversie
	Membri eleggibili	-	Esperti di diritto e di settore				
	Oggetto delle controversie	-	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti.	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del Socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti.	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti.	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del Socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti.	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti.
	Tempistica delle decisioni	-	240 giorni dall'accettazione della nomina da parte degli arbitri	Non specificata	Non specificata	Non specificata	90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, con possibilità di proroga

Denominazione		Fidimpresa Confidi di Sicilia	Interconfidi Med	Sardafidi	Unifidi imprese Sicilia	Confidi Mutualcredito	Intercredit Confidi Imprese	Cofidi Puglia
Forma giuridica		soc. coop. Spa	soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa
Presenza di un Organo Arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie	Previsione organo arbitrale S/N; specifico articolo dedicato	S; articolo specifico "collegio probiviri"	S; articolo specifico "organo arbitrale"	S; articolo specifico "clausola compromissoria"	S; articolo specifico "controversie"	S; articolo specifico "collegio probiviri"	S; articolo specifico "collegio probiviri"	S; articolo specifico "clausola compromissoria"
	Componenti	Tre membri effettivi	Tre membri	Tre membri	Uno per le controversie di valore inferiore ad 10.000,00 euro; tre per le altre controversie.	Tre membri effettivi e due supplenti	Tre membri effettivi e due supplenti	Tre membri
	Membri eleggibili	Non specificato	Esperti di diritto e di settore	Esperti di diritto e di settore	Esperti di diritto e di settore	Soci o non soci	Non soci	Esperti di diritto e di settore
	Oggetto delle controversie	Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione esecuzione e risoluzione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché quelle in materia di esclusione dei soci	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del Socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del Socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti. La clausola compromissoria non si applica alle azioni di cognizione, monitorie ed esecutive relative al pagamento delle quote, dei contributi, dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti dai soci sulla base delle previsioni dello statuto e delle deliberazioni dei competenti organi statutari	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti. Non possono essere deferite agli arbitri le controversie che hanno come oggetto interessi generali della società o che riguardano la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative allo scioglimento della Società, alla nomina degli Amministratori e dall'approvazione del bilancio	Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché quelle in materia di esclusione dei soci; controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci e, più in generale, quelle concernenti i rapporti sociali	Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché quelle in materia di esclusione dei soci; controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci e, più in generale, quelle concernenti i rapporti sociali	Controversie: - insorgenti tra i soci o tra soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio e comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso; - relative alla validità delle deliberazioni consiliari e assembleari; - in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sociale e dello Statuto; - promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, ovvero insorte nei loro confronti
Tempistica delle decisioni	180 giorni	Non specificata	180 giorni dalla data della nomina	90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, con possibilità di proroga	Entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso a meno che la decisione riguardi domande di aspiranti soci. In tale ipotesi il Collegio si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta	Entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso a meno che la decisione riguardi domande di aspiranti soci. In tale ipotesi il Collegio si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta	Non specificata	

Denominazione	Info ricercata	Commerfidi	Confeserfidi	Confidi Sardegna	Confidi Fideo	Consorzio Fidi Fin Sardegna	Credimpresa
Forma giuridica		soc. coop. a r.l.	soc. consortile a r.l.	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa	soc. coop a r.l.	soc. coop a r.l.
Patrimonio e capitale sociale	Ammontare minimo capitale sociale	Minimo di legge	4.012.500 euro*	Minimo di legge	Minimo di legge	Non indica	Minimo di legge
	Limite alla detenzione di capitale so-ciale	Limite di legge	Limite di legge	Limite di legge	Limite di legge	Valore nominale non superiore a 5.000 euro	Limite di legge
	Ammontare minimo patrimonio	250.000 euro	Non indica	Non indica	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
	Valore nominale azioni	Fa riferimento alle leggi vigenti senza riportare il minimo	Non inferiore a 250 euro	150 euro	25 euro	250 euro	Non inferiore a 50 euro e non superiore ai limiti di legge
	Info sulla composizione patrimonio (S/N)	S	N	N	S	S	S
	Previsioni statutarie su riduzioni capitale sociale (richiami alle disposizioni di legge)	Non presente	Non presente	Richiamo ai commi 15 e 16	Non presente	Non presente	Non presente
	Previsioni statutarie su aumenti capitale sociale	Non presente	Possibilità di aumentare il capitale sociale	Non presente	Non presente	Non presente	Possibilità di costituire riserve in conto futuro aumento di capitale
	Altre info	Possibilità di parametrare la quota alla garanzia/servizi richiesti	Possibilità di parametrare la quota alla garanzia/servizi richiesti	-	-	-	-
Avanzi di gestione	Destinazione avanzi eccedenti il limite vincolato per legge	L'Assemblea, su proposta del CdA, delibera circa la destinazione della parte degli avanzi di gestione eccedente la quota attribuita alla riserva legale	Non indica	Non indica	La parte residua degli utili è destinata al fondo riserva straordinaria	Ripartizione degli utili tra riserva legale, alla quale destina una quota non inferiore al 70%, e altre riserve	Non indica

Denominazione		Fidimpresa Confidi di Sicilia	Interconfidi Med	Sardafidi	Unifidi imprese Sicilia	Confidi Mutualcredito	Intercredit Confidi Imprese	Cofidi Puglia
Forma giuridica		soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop.sSpa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa
Patrimonio e capitale sociale	Ammontare minimo capitale sociale	Minimo di legge	Minimo di legge	Minimo di legge	Minimo di legge	Non indica	1.000.000 euro	Minimo di legge
	Limite alla detenzione di capitale sociale	Limite di legge	2% del capitale sociale	Limite di legge	Limite di legge	Valore nominale max 50.000 euro	Limite di legge	Non indica
	Patrimonio sociale	Non indica. In caso di i- scrizione al- l'albo Bdl si applicano le norme sull'a- deguatezza patrimoniale	Non indica	250.000 euro	250.000 euro	Non indica	250.000 euro	Non indica
	Valore nominale azioni	Non lo indica	250 euro	77,46 euro	Compreso tra 25 e 500 euro	25 euro	250 euro	26 euro
	Info sulla composizione patrimonio (S/N)	S	N	N	S	S	S	S
	Previsioni statu- tarie su riduzioni capitale sociale (richiami alle di- sposizioni di leg- ge)	Non presente	Richiamo al comma 16	Richiamo al comma 15	Richiamo ai commi 15 e 16	Non presente	Richiamo al comma 16	Non presente
	Previsioni statu- tarie su aumenti capitale sociale	Non presente	Non presente	Non presente	Possibilità di in- crementare il ca- pitale mediante conferimenti in natura	Non presente	Non presente	Non presente
	Altre info	-	-	-	Possibilità di para- metrare la quota alla garanzia/ser- vizi richiesti	-	-	-
Avanzi di gestione	Destinazione a- vanzi eccedenti il limite vincolato per legge	Non indica	Non indica	Non indica	Non indica	Una quota del residuo deve essere, eventualmente, distribuita ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, quale dividendo, in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile e la parte restante deve essere destinata ad una riserva straordinaria	Non indica	Il 50% degli avanzi di gestione è destinato alle riserve, tra cui quella legale per la quota stabilita dell'art. 2545-quater del c.c., ed il restante 50% ad un apposito fondo patrimoniale

Denominazione	Info ricercata	Commerfidi	Confeserfidi	Confidi Sardegna	Confidi Fideo	Consorzio Fidi Fin Sardegna	Credimpresa
Forma giuridica		soc. coop. a r.l.	soc. consortile a r.l.	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. a r.l.
Assemblea	Diritto di voto	Voto per teste al socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	In misura proporzionale alla partecipazione posseduta	Voto per teste al socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci
	Previsioni particolari sul diritto di voto	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	5 voti alle persone giuridiche che abbiano sottoscritto una quota sociale pari o superiore a 10.000 euro e agli enti soci che abbiano più di 10 associati
	Convocazione	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Esclusivamente convocazione mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Affissione nei locali della società e superati i 3.000 soci, la pubblicazione su uno o più quotidiani
	Assemblee separate (S/N)	S	N	S	S	S	S
	Voto per corrispondenza	Non previsto	Non previsto	Espressamente escluso	Amnesso	Non previsto	Espressamente escluso
	Intervento tramite l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza (S/N)	N	S	N	N	N	N

Denominazione		Fidimpresa Confidi di Sicilia	Interconfidi Med	Sardafidi	Unifidi imprese Sicilia	Confidi Mutualcredito	Intercredit Confidi Imprese	Cofidi Puglia
Forma giuridica		soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa
Assemblea	Diritto di voto	Voto per teste al socio socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci	Voto per teste al socio socio iscritto da almeno 90 giorni nel libro dei soci
	Previsioni particolari sul diritto di voto	A ciascun socio di un ulteriore voto ogni 10.000 euro o frazione superiore a 6.000 euro di capitale versato a fondo rischi alla data di chiusura dell'esercizio precedente, nel limite massimo di 5 voti	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Nessuna
	Convocazione	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea mediante raccomandata; se ci sono più di 3.000 soci, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani	Alternativamente pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea nella Gazzetta Ufficiale o su uno o più quotidiani
	Assemblee separate (S/N)	S	S	N	S	S	S	N
	Voto per corrispondenza	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Non previsto
	Intervento tramite l'ausilio di strumenti di audio-video conferenza (S/N)	N	N	S	S	N	S	N

Denominazione	Info ricercata	Commerfidi	Confeserfidi	Confidi Sardegna	Confidi Fideo	Consorzio Fidi Fin Sardegna	Credimpresa
Forma giuridica		soc. coop. a r.l.	soc. consortile a r.l.	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa	soc. coop a r.l.	soc. coop. a r.l.
Organo amministrativo	Numero di membri	Da 7 a 11	Da 5 a 13	9	Da 5a 7	Da 5 a 9 più il Presidente	Da 3 a 11
	Limiti alla rieleggibilità	No	No	4 mandati anche non consecutivi	No	No	No
	Rappresentanti in CdA	Il 30% dei membri è costituito dal Presidente dell'associazione dei commercianti di Ragusa (o da un suo delegato), da un rappresentante della CCIAA di Ragusa e da un rappresentante di ogni Ente sostenitore che versi un contributo almeno pari ad 1/4 del capitale sociale che risulta sottoscritto dai soci alla chiusura dell'esercizio precedente	L'Assemblea dei soci nomina tutti i membri del CdA prevalentemente tra i soci oltre che tra i soggetti designati dagli enti sostenitori e tra gli esperti del settore	Nomina di un Consigliere da parte di: Associazione degli industriali della Sardegna Meridionale; Nord Sardegna; Sardegna Centrale; Provincia di Oristano	Non specifica	No	Stato ed Enti pubblici
	Facoltà di delega	Delega di funzioni a uno o più consiglieri ovvero ad un comitato esecutivo cui sono attribuiti compiti nei limiti di 2381 c.c. e 2544 c.c. Facoltà del CdA di istituire un Comitato Tecnico, composto da 3 Consiglieri di amministrazione, che esamina le richieste di prestazione delle garanzie	Il CdA può delegare le proprie attribuzioni ad un AD nei limiti dell'art. 2381 c.c.	Facoltà di delegare alcune attribuzioni nei limiti dall'art. 2544 c.c. ad uno o più Consiglieri ovvero ad un Comitato esecutivo composto da 3 membri del CdA; Direttore generale che coadiuva il Presidente del CdA nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, dirige la società e il personale dipendente	Il CdA può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti dell'art. 2544 c.c., ad un Amministratore Delegato e nominare un Direttore Generale al quale sono affidati compiti di direzione del Confidi e di esecuzione delle delibere del CdA. Circa le operazioni inerenti all'attività di prestazione della garanzia collettiva, è prevista l'istituzione di un Comitato Crediti al quale il CdA, entro determinanti limiti, delega la funzione di delibera dei crediti	Direttore generale con facoltà, attribuzioni, poteri e trattamento economico e giuridico determinati dal CdA	Il CdA può delegare, nei limiti di legge e di statuto, parte dei poteri ad uno o più consiglieri o a un Comitato Esecutivo, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il vice Presidente e può nominare un Direttore Generale determinandone facoltà, poteri e trattamento economico e giuridico. Al Comitato Esecutivo è affidato l'esame e la deliberazione delle richieste di prestazione di garanzie collettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità nei limiti di importo e di rischio statuiti dal CdA
Organo di controllo	Svolgimento tramite strumenti di audio-video conferenza (S/N)	N	N	S	N	N	N
	Nomina di un sindaco effettivo da parte dell'Amministrazione regionale (S/N)	S	S	N	S	N	S

Denominazione		Fidimpresa Confidi di Sicilia	Interconfidi Med	Sardafidi	Unifidi imprese Sicilia	Confidi Mutualcredito	Intercredit Confidi Imprese	Confidi Puglia
Forma giuridica		soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa	soc. coop. a r.l.	soc. coop. spa
Organo amministrativo	Numero di membri	Da 7 a 11 più 2 rappresentanti (massimo) degli Enti sostenitori	Da 5 a 11	Da 5 a 9	Da 11 a 15	Da 4 a 8 più il Presidente	Da 5 a 11	Da 5 a 11
	Limiti alla rieleggibilità	3 mandati consecutivi	No	No	3 mandati consecutivi	No	No	No
	Rappresentanti in CdA	Massimo 2 membri del CdA scelti necessariamente tra i soci. Gli Enti che versino un contributo pari almeno a 5.000 euro annui sono raggruppati in 2 categorie: (i) Enti pubblici e (ii) Associazioni imprenditoriali e imprese private. Ciascun raggruppamento nomina un membro del CdA	Gli Enti sostenitori (che versino un contributo una tantum pari a 100.000 euro ovvero un contributo annuale pari a 10.000 euro) possono nominare il 20 % dei Consiglieri nel numero massimo di 2	API Sarda nomina la minoranza dei membri del CdA e, sempre nei limiti di tale minoranza, hanno facoltà di nomina di propri rappresentanti nel CdA eventuali altri Enti sostenitori	No	30% massimo dei membri del CdA	CdA composto da un numero dispari di membri tra 5 e 9 e, quindi, di 5, 7 o 9 membri; gli Enti sostenitori nominano, rispettivamente di 2, 4 o 6 Consiglieri	Richiama la possibilità che facciano parte del CdA anche rappresentanti degli Enti sostenitori, senza specificare quanti
	Facoltà di delega	Il CdA può nominare un Comitato esecutivo di cui fa parte di diritto il Presidente e il Vicepresidente. E' compito del Comitato esecutivo deliberare in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie mutualistiche, nei limiti di importo fissati dal Consiglio. Sono, inoltre, istituiti Comitati Territoriali in ciascuna delle province in cui il Confidi ha istituito una filiale operativa	Può delegare proprie attribuzioni, fatte salve quelle non delegabili, a un Comitato esecutivo ovvero ad un Amministratore Unico. Il CdA può nominare il Direttore Generale che coadiuva il Presidente e gli Amministratori nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. La disponibilità a concedere la revoca delle garanzie può essere delegata al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato o a dipendente designato dal CdA entro limiti di ammontare determinati tenuto conto del livello di rischio per la Società derivante dalla tipologia dei fidi e degli interventi in garanzia	Il CdA può delegare alcune sue attribuzioni, escluse quelle che per legge non possono essere delegate, ad un Comitato esecutivo, e nominare, su indicazione del Presidente del CdA, il Direttore generale che coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. Il CdA può attribuire al Comitato esecutivo decisioni tecniche su concessione e revoca delle singole garanzie	Il CdA di Unifidi Sicilia può delegare proprie attribuzioni, nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge e di statuto, ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più A.D. Fanno parte di diritto del Comitato esecutivo il Presidente e, ove nominati, il Vice-Presidente e gli Amministratori Delegati. In materia di rilascio delle garanzie e di gestione corrente, il CdA può delegare poteri deliberativi, oltre che al Comitato Esecutivo, ove nominato, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale, ai componenti dello staff della Direzione Generale, ai Responsabili di Filiale	Comitato esecutivo composto dal Presidente e da 2 o 4 membri del CdA, nominati ogni anno. Alle riunioni assiste il Collegio sindacale e partecipa con funzioni consultive il Direttore generale. Al Comitato esecutivo, se costituito, possono essere delegati poteri deliberativi in materia di emissione della garanzia	Il CdA può delegare proprie attribuzioni, nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti sociali ad un Comitato Esecutivo di cui fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente. Al Comitato Esecutivo possono essere conferite deleghe in materia di esercizio del rilascio delle garanzia entro i limiti stabiliti dal CdA. Il Direttore prende parte con parere consultivo alle riunioni del CdA e del Comitato esecutivo ed ha il potere di proposta in materia di erogazione dei crediti di firma	Direttore generale con facoltà, attribuzioni, poteri e trattamento economico e giuridico determinati dal CdA
Organo di controllo	Svolgimento tramite strumenti di audio-video conferenza (S/N)	N	S	S	S	N	S	N
	Nomina di un sindaco effettivo da parte dell'Amministrazione regionale	S	S	N	S	N	N	N

* Confeserfidi è l'unico confidi ad operare in forma di consorzio quindi non essendo una società a capitale variabile indica l'ammontare esatto del capitale sociale.